



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2017 - n. X/6787
Adesione alla sperimentazione «SIOPE+» di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017 3

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2017 - n. X/6806
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato dell'Operazione 7.2.01 – Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali 4

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2017 - n. X/6811
Incremento della dotazione finanziaria del bando «Smart Living» e determinazioni a riguardo della d.g.r. n. 5770 dell'8 novembre 2016 18

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2017 - n. X/6814
Determinazioni in ordine alla strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia: industrie emergenti - Definizione e modalità di individuazione 21

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2017 - n. X/6819
Prosecuzione dell'affidamento all'associazione temporanea di imprese composta da Trenord s.r.l. e Atm s.p.a. del servizio ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea S5 Varese-Treviglio 25

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2017 - n. X/6827
Manifestazione di favorevole volontà di intesa, ai sensi del d.p.r. 383/1994 – Comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro (CO). S.S. 342 «Briantea». Variante alla s.s. 342 tratto Solbiate Comasco – Olgiate Comasco. 1° lotto: variante di Olgiate 26

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2017 - n. X/6832
Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 30

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 29 giugno 2017 - n. 7813
OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Decadenza della ditta Latteria Agricola di Polesine Mantovana vecchia società agricola cooperativa CF 00153040209 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte 43

Decreto dirigente unità organizzativa 29 giugno 2017 - n. 7814
OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Approvazione dell'albo regionale primi acquirenti latte della Regione Lombardia per la campagna 2017 - 2018 44

Decreto dirigente unità organizzativa 29 giugno 2017 - n. 7853
D.g.r. n. IX/5316 del 20 giugno 2016 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 19 dicembre 2016 n. 13459. 3° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, approvazione domande non ammissibili e rideterminazione del contributo. 45

Decreto dirigente struttura 29 giugno 2017 - n. 7865
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei progetti integrati d'area – Operazione 16.10.02 50

D.G. Sport e politiche per i giovani

Decreto dirigente unità organizzativa 30 giugno 2017 - n. 7935
Determinazioni in ordine al bando Misura «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo» (d.d.u.o. n. 979/2017): approvazione della graduatoria delle domande relative alle manifestazioni sportive del 3° trimestre 2017 e assunzione dell'impegno di spesa 160

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017**D.G. Sviluppo economico****Decreto dirigente unità organizzativa 29 giugno 2017 - n. 7806**

Infopoint della Val Brembilla – Riconoscimento e assegnazione kit fase 1166

Decreto dirigente unità organizzativa 29 giugno 2017 - n. 7858

Infopoint di Lecco – Assegnazione kit fase 1168

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6787

Adesione alla sperimentazione «SIOPE+» di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 14 della legge 196/2009 ed in particolare:

- il comma 6 che prevede che le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
- il comma 8-bis il quale stabilisce che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinario Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;
- il comma 8-ter il quale prevede «che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare l'art. 50, concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 7-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alle fatture e alle richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture, e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali;

Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) il 30 novembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 9 giugno 2016 concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali al piano dei conti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 118/2011;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2017, ed in particolare, l'art. 1 che:

- al comma 1 dispone l'avvio dal 1 luglio 2017 per una durata di sei mesi della sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo della rilevazione SIOPE disciplinata dall'art. 14, commi 6-11, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 di seguito denominata SIOPE+, volta tra l'altro a verificare la rispondenza di SIOPE+ alle esigenze conoscitive della finanza pubblica, con particolare riferimento ai tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonché ad individuare eventuali criticità della rilevazione SIOPE+, per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia;
- al comma 2 individua Regione Lombardia, compresa la gestione sanitaria di cui all'art. 20 del d.lgs. 118/2011, tra gli enti partecipanti alla sperimentazione di cui al precedente comma 1;

- al comma 3 dispone che «per partecipare alla sperimentazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli enti di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEP, [...] la delibera della Giunta concernente l'adesione alla sperimentazione [...]»;
- al comma 4 prevede che, nel corso della sperimentazione gli enti aderenti alla stessa, a seguito dell'esito positivo dei collaudi delle procedure SIOPE+, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le Regole tecniche sopra-citate;
- al comma 5 stabilisce che dal 1 luglio 2017 i tesorieri degli enti in sperimentazione che hanno superato il collaudo delle procedure SIOPE+ non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste dal comma 4;

Visto l'art. 21-ter del d.l. 50 del 24 aprile 2017, convertito in l. n. 96/2017, che dispone che «Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.»;

Considerato che la sperimentazione SIOPE+ costituisce un'opportunità per Regione Lombardia in quanto consente, di adeguare con anticipo il proprio sistema informativo contabile ai nuovi adempimenti che assumeranno il carattere di obbligo di legge a partire da gennaio 2018, potendo altresì contribuire, in un'ottica di collaborazione, con le istituzioni governative all'evidenziazione e risoluzione di criticità che dovessero manifestarsi nel periodo di sperimentazione;

Ritenuto conseguentemente, di confermare la partecipazione di Regione Lombardia alla fase di sperimentazione di SIOPE+;

Acquisita l'adesione alla citata sperimentazione da parte della Tesoreria Regionale con nota del 1 marzo 2017;

Valutato opportuno inoltre applicare le modalità previste dal comma 4 art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2017 anche per la regolarizzazione di incassi e pagamenti effettuati prima dell'avvio della sperimentazione, nonché per le operazioni di annullamento o rettifica di titoli emessi prima della medesima data, conformemente a quanto stabilito all'art. 1 comma 6 dello stesso decreto;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare la partecipazione di Regione Lombardia, compresa la Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) di cui all'art. 20 del d.lgs. 118/2011 alla sperimentazione SIOPE+ avviata con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2017;

2. di demandare al Dirigente della Struttura Ragioneria - UO Programmazione e Gestione Finanziaria della Giunta Regionale la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGEP, della presente delibera unitamente ai nominativi, recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica del referente per la sperimentazione e del suo sostituto, secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 3 e 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6806
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia.
Disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista
degli aiuti di stato dell'Operazione 7.2.01 - Incentivi per lo
sviluppo delle infrastrutture locali

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore della produzione di energia;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20 dicembre 2013) e in particolare l'art. 45 «Investimenti» e l'art. 81 «Aiuti di stato»;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUCE L187 del 26 giugno 2014);
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020»;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 2549 final del 12 aprile 2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 18 aprile 2017 con nota n. D/6006
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 81 «aiuti di stato» dispone che tutte le misure del pro-

gramma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione Europea;

- ai sensi dei regolamenti (UE) n. 733/2013 e n. 651/2014 della Commissione gli aiuti per la tutela dell'ambiente possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 purché la base giuridica del regime ne rispetti in toto le condizioni;
- al fine di ottenere la registrazione della misura ai sensi della normativa sugli aiuti di stato e poter così procedere con l'emanazione dei bandi per l'erogazione dei contributi, è necessario che la base giuridica del regime contenga:
- specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 11 «Relazioni», 12 «Controllo», 41 «Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili»;
- il testo delle scheda dell'operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale «Disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato dell'operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia», e allegato B «operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali» quale estratto del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia », parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;
- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 «Pubblicazione e informazione» del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni del regime di aiuto di cui al presente atto che costituisce base giuridica e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione e dei suoi allegati alla positiva conclusione della procedura richiamata al punto precedente e specificata all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare le disposizioni di alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 11 «Relazioni», 12 «Controllo», 41 «Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili» del regolamento (UE) n. 651/2014;

Dato atto che, nelle more della piena interoperabilità delle banche dati per la registrazione degli aiuti di stato gli uffici competenti garantiscono il conferimento dei dati sugli aiuti di stato nella banca dati competente nel rispetto della summenzionata normativa e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di demandare al dirigente pro tempore della Struttura Servizi alle imprese agricole e sviluppo dell'approccio Leader, gli adempimenti in materia di registrazione dei beneficiari;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 18, del regolamento (UE) 651/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Preso atto che la presente deliberazione è stata sottoposta con esito positivo in data 9 maggio 2017 alla valutazione del Comitato Aiuti di stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015, n. X/3839 «XII Provvedimento Organizzativo 2015» allegato F nonché decreto n. 8060 del 5 ottobre 2015 «Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d.g.r. 3839 del 14 luglio 2015»;

Rilevato inoltre che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale «Disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato dell'operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia», e l'allegato B «operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali» quale estratto del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia », parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 «Pubblicazione e informazione» del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative alle sotto-misure e operazioni di cui all'allegato A e il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale del presente atto ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione stessa;

3. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione e dei suoi allegati nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 11 «Relazioni» ,12 «Controllo», , 41 «Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili» del regolamento (UE) n. 651/2014 che si richiama in toto;

4. di dare atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al punto due e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia, sul portale internet di Regione Lombardia - sezione aiuti di stato Agricoltura, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia disposizioni in ordine all'inquadramento dal punto di vista degli aiuti di stato dell'operazione 7.2.01 – Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali.

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la procedura di comunicazione in esenzione dell'operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia ai sensi del regolamento (UE) 651/2014.

Riferimenti normativi

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore della tutela dell'ambiente ;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare l'art. 45 "Investimenti" e l'art. 81 "Aiuti di stato";
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) n. 651 /2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUCE L187 del 26.6.2014);
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 17 luglio 2015 con nota n. D/8184;
- La deliberazione di Giunta regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 "Approvazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020".
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 2549 final del 12.4.2017 che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, notificata alla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea il 18 aprile 2017 con nota n. D/6006;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 che si richiama in toto. In particolare se ne citano:

- l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:

il par. 1 lett. c) che definisce ammissibile all'esenzione gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

Il par. 2 che individua i campi di esclusione dall'applicazione del regolamento e in particolare per quanto riguarda le lettere c) nella quale si esclude l'applicazione del regolamento per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; e d) nella quale si esclude l'applicazione del regolamento nel caso di aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Il par. 4 secondo il quale regolamento non si applica: a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a); c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Il par. 5 ai sensi del quale il regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto; b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

- l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:

"PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

"regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

"aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

"impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a respon-

sabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

«energia da fonti rinnovabili»: *energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali.* In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;

«fonti di energia rinnovabili»: *le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;*

«biocarburante»: *carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;*

«biocarburante sostenibile»: *biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;*

- l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 651/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti del regolamento citato;
- l'art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.
- l'art. 6 "effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 651/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
- l'art. 8 "Cumulo" che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 651/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- l'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che l'amministrazione competente garantisca la pubblicazione in un sito web esauritivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.
- l'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- l'art. 11 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
- l'art. 12 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

Con riferimento all'allegato B l'operazione 7.2.01 "Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali" si devono applicare ai sensi dell'art. 41 "Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili" che si richiama in toto e secondo il quale possono essere esentati dall'obbligo di notifica gli aiuti che rispettano in toto le disposizioni dello stesso articolo 41, e quelle del Capo I del regolamento (UE) 651/2014.

In particolare si fa riferimento nella presente operazione al finanziamento di impianti di cui al par. 6 lett. c per i quali si applica un'intensità di aiuto conforme al par. 7 lett. b) e paragrafo 8, ovvero fino al 50%.

Non saranno considerati ammissibili gli interventi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

Non saranno concessi aiuti alle grandi imprese.

La durata del regime è sino al 31.12.2020

Il budget è pari a € 1.000.000,00 di cui € 431.200,00 quota FEASR e € 568.800,00 quota cofinanziamento nazionale.

"OPERAZIONE 7.2.01 - INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE LOCALI"
ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. DEL

7.4.01													C							
7.5.01													C		V					
7.6.01													C							

C = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tabella M7 sez8

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. Operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al seguente fabbisogno:

- F22 “Promozione dei servizi a sostegno delle popolazioni locali e per lo sviluppo delle imprese nelle aree rurali”.

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera c) "realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro" e del seguente obiettivo specifico del Programma:

- Promuovere lo sviluppo di servizi essenziali per le imprese e le popolazioni rurali,

L'operazione contribuisce in via prioritaria alla seguente focus area:

6 (a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;
e concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Innovazione – Gli investimenti legati alla produzione di energia saranno orientati all’innovazione tecnologica e gestionale.

Ambiente – L’attivazione degli interventi infrastrutturali relativi alle energie rinnovabili contribuisce alla sostenibilità ambientale, riducendo il ricorso ad altre fonti di energia più tradizionali.

Mitigazione dei cambiamenti climatici – Il sostegno alla produzione di energie rinnovabili dell'operazione contribuisce a ridurre le emissioni in atmosfera e l'utilizzo di combustibili fossili.

L'operazione sostiene gli interventi strutturali ed infrastrutturali per quanto riguarda gli investimenti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili da utilizzare per fini di pubblica utilità. Vengono così sfruttate biomasse e altre risorse naturali locali e vengono incentivati i servizi connessi alla produzione e alla distribuzione dell'energia rinnovabile.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

Misura 7 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali

Sotto- misura / operazione	PRIORITA' FEASR 2014-2020 E RISPETTIVE FOCUS AREA																TEMI TRASVERSALI					
	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Ambiente	Cambiamenti climatici		Innovazione
	A	B	C	A	B	A	B	A	B	C	A	B	C	D	E	A	B	C		Mitigazione	Adattamento	
7.2.01																C			V	V		V

C = contributo agli obiettivi (target) della focus area

I = contributo indiretto non quantificabile agli obiettivi (target) della focus area

V = contributo all'obiettivo trasversale

Tabella_M7.2.01_sez8

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, articoli 38 e 41;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati a migliorare la produzione, la gestione e l'uso delle risorse energetiche rinnovabili.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

Gli investimenti realizzati nell'ambito della presente operazione sono infrastrutture finalizzate alla pubblica utilità.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

L'operazione viene attivata nelle aree rurali con priorità alle zone C e D, al di fuori delle aree LEADER

Soglia punteggio

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nelle disposizioni attuative.

Altre condizioni

Gli impianti devono utilizzare esclusivamente matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate.

Per la produzione di energia elettrica da biomasse l'energia termica prodotta deve essere riutilizzata per almeno il 30%.

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del **20%** i consumi dell'energia primaria.

Gli impianti fotovoltaici a terra sono esclusi dal finanziamento.

8.2.7.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- requisiti qualitativi degli interventi richiesti (in ordine decrescente: impianto caratterizzato da soluzioni innovative di recente introduzione, impianto che utilizza biomasse forestali, numero di cittadini che beneficiano dell'intervento, quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Aree D, Aree C);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Comune, Comunità Montana).

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali di sostegno, calcolate sulla base della spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

Tipologia di attività	Normativa di riferimento	Percentuale contributo
Investimenti finalizzati a migliorare la produzione, la gestione e l'uso delle risorse energetiche rinnovabili	Regolamento (UE) n. 1305/2014, art. 20 Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 41	<ul style="list-style-type: none"> • 40% per gli investimenti che si configurano come attività d'impresa realizzati da soggetti pubblici classificati come "media impresa" • 50% per gli investimenti che si configurano come attività d'impresa realizzati da soggetti pubblici classificati come "piccola impresa"

Tabella importi e aliquote sostegno 7.2.01

La tabella è riportata anche nell'allegato T al Programma.

L'importo del contributo sarà comunque riconosciuto in base ai risultati dell'audit della Commissione UE n. RD1/2014/856/IT, relativamente alla cumulabilità degli aiuti.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.					
IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE	TIPOLOGIE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE	MODALITA' DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE	TEMPISTICA CONTROLLO DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARE ENTRO UNA DATA PRESTABILITA	ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO
Beneficiari: • enti pubblici e soggetti di diritto pubblico	R7	AM	M	DA	Fascicolo aziendale
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR	R2, R3, R9	AM	M	DA, DP	Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili. Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali.
Zonizzazione: l'operazione si applica nelle aree rurali al di fuori di Leader	R7, R6	AM	I	DA	Controllo tramite SISCO
Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi richiesti; localizzazione dell'intervento;	R7	AM	M	DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri

caratteristiche del richiedente					stabiliti nel bando.
Raggiungimento del punteggio minimo	R7	AM	I	DA, DP	Controllo informatico sul procedimento SISCO
Applicazione delle percentuali di sostegno	R8	AM	M, I	DA, DP	Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario
Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	R4	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici
Verifica dell'utilizzo di: matrici no food per la produzione di energia;	R7	AM	M	DA	Verifica (Ex post) utilizzo matrici da "autorizzazione alla costruzione e all'esercizio". Verifica alimentazione impianto per controllo ex post.
% di matrici definite dalla legislazione;			I		
verifica dell'utilizzo di energia termica, derivata dalla produzione di energia elettrica da biomasse, per almeno il 30%.				DA, DP	Verifica da scheda "caratteristiche dell'impianto" e misuratore che indica l'energia termica utilizzata.

Verifica che l'energia prodotta abbia utilizzi di pubblica utilità.				DA, DP	Verifica del progetto e delle caratteristiche dell'utilizzatore finale dell'energia
Rispetto del "de minimis"	R10	AM	M, I	DA, DP	Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM	M, I	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.
Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8, R9	AM	I, M	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)

Tabella rischi 7.2.01

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di

rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di aiuto non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione dell'importo

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala s'intende un investimento materiale che, in termini di spesa ammissibile, non supera il limite di 200.000,00 euro

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza

energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del **20%** i consumi dell'energia primaria.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente, in quanto gli investimenti promossi prevedono solo l'utilizzo di matrici no food

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6811
Incremento della dotazione finanziaria del bando «Smart Living» e determinazioni a riguardo della d.g.r. n. 5770 dell'8 novembre 2016

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- la l.r. 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0»;
- la Comunicazione dell'Assessore Parolini alla Giunta nella seduta del 5 luglio 2016 «Lombardia 5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura (d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78) che, nell'ambito delle linee di intervento per lo sviluppo della competitività, pone particolare attenzione a settori emergenti legati alla creatività, all'innovazione e alla diffusione di nuove tecnologie;

Vista la d.g.r. n. X/5520 del 2 agosto 2016, avente ad oggetto «Smart living: integrazione tra produzione, servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa, in attuazione della strategia 'Lombardia 5.0: politiche per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere eccellenti lombarde' - approvazione dei criteri attuativi»;

Visti:

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate gli articoli 25 e 29);
- Il regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (artt. 1, 2, 3, 5, 6);

Visto il d.d.u.o. del 15 novembre 2016, n. 11672 di approvazione del bando «Smart Living: integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa», trasmesso alla commissione europea attraverso il sistema Sani 2 - regime di aiuto SA 46881;

Dato atto che l'art. 11 del Bando prevede che:

- i soggetti richiedenti devono presentare la domanda di contributo esclusivamente in forma telematica, accedendo alla piattaforma «SiAge» a partire dalle ore 12:00 del 01 febbraio 2017;
- il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- al fine della determinazione dell'ordine cronologico si considera la data e il numero di protocollo assegnato dalla piattaforma informatica SiAge alla domanda presentata;
- al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria stanziata per il bando le imprese possono comunque presentare ulteriori domande di agevolazione, che costituiscono una lista di attesa, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo al 20% della dotazione finanziaria stanziata;

Dato atto che l'apertura dello sportello sulla piattaforma SiAge è avvenuta come previsto dal bando sopra citato alle ore 12,00 del 1 febbraio 2017;

Preso atto che:

- lo sportello alle ore 18:35 del 1 febbraio 2017 è stato sospeso da Lombardia Informatica, inibendo la presentazione di ulteriori domande, per esaurimento della dotazione finanziaria - ivi compreso l'importo aggiuntivo pari al 20% della dotazione stessa - essendo pervenute 36 domande di cui 4 in lista d'attesa;
- il contributo richiesto dalle domande pervenute è pari a 17.434.547,82;

Atteso che nelle giornate tra il 1 e il 10 febbraio sia al Call Center di SIAGE sia a Regione Lombardia sono pervenute se-

gnalizzazioni di 34 partenariati che attribuivano la mancata presentazione della domanda, prima della sospensione del bando, a causa di problemi riscontrati col sistema informatico SiAge o con l'assistenza tecnica;

Vista la nota O1.2017.0003575 del 21 febbraio 2017 con cui Lombardia Informatica, su specifica richiesta del Responsabile del Procedimento, ha trasmesso una relazione in merito alle richieste di assistenza-«ticket» aperte ed evase sul suddetto bando, rilevando che per 5 aggregazioni il sistema informatico aveva erroneamente impedito la protocollazione dei progetti;

Visto il decreto dirigenziale n. 1824 del 22 febbraio 2017 «Bando Smart Living: Integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. (d.d.u.o. n. 11672 del 15 novembre 2016) accoglimento in autotutela dell'istanza da parte di soggetti vari» col quale Regione Lombardia, in base a quanto rilevato nella relazione di Lombardia Informatica, riammetteva al bando i 5 progetti ai quali il sistema informatico SiAge aveva impedito la protocollazione, per una richiesta di contributo di 2.457.880,00 euro;

Vista la nota O1.2017.0003575 del 27 marzo 2017 con cui Lombardia Informatica, ad integrazione della precedente comunicazione, evidenziava che per altri 22 partenariati si era verificato un rallentamento del sistema e/o una tardiva risposta dell'assistenza tecnica che non aveva permesso la presentazione dei progetti;

Vista la nota protocollo ns. prot. O1.20170008401 con cui l'U.O. Avvocatura, affari europei e supporto giuridico ha espresso un parere in relazione alle istanze tempestive dei partenariati che hanno espresso l'impossibilità di completare la trasmissione della domanda rilevando che:

- l'adozione di un eventuale decreto di riapertura dei termini previo esame delle istanze e di riammissione delle stesse è riconducibile al generale potere di autotutela, quale potere di natura discrezionale che nel caso in questione si ritiene possa trovare giustificazione nella oggettività del riscontro di errori nella procedura informatica e nella ragionevolezza della scelta dell'Amministrazione di non fare ricadere sulle imprese concorrenti/candidate conseguenze pregiudizievoli derivanti da propri disservizi;
- la ragionevolezza della scelta risponde, non solo ad esigenze di corretta gestione amministrativa, ma altresì a quella di perseguire il generale interesse pubblico cui è finalizzato il bando, favorendo la più ampia partecipazione, fermo restando che l'ammissione comporta unicamente l'accesso alla fase di istruttoria dei progetti;

Visto il decreto dirigenziale n. 3.807 del 5 aprile 2017 «Bando Smart Living: Integrazione tra produzione servizi e tecnologia nella filiera costruzioni-legno-arredo-casa. (d.d.u.o. n. 11672 del 15 novembre 2016) accoglimento in autotutela dell'istanza da parte di soggetti vari» col quale il responsabile del procedimento, in base a quanto rilevato nella nota integrativa di Lombardia Informatica, e dopo un confronto con l'Avvocatura, accoglieva in autotutela le richieste tempestive di alcuni partenariati rimasti in bozza, disponendo la riapertura temporanea della piattaforma SiAge per permettere di completare la presentazione della domanda di agevolazione a valere sul bando in oggetto;

Dato atto che alla data di riapertura temporanea della piattaforma SiAge risultano pervenute 22 domande per una richiesta di contributo complessiva pari a €11.519.620,77;

Considerato che, a seguito dell'accoglimento in autotutela risultano conseguire titolo all'istruttoria complessivamente:

- 36 partenariati la cui domanda è stata regolarmente trasmessa durante l'apertura regolare dello sportello (contributo richiesto pari a € 17.434.547,82);
- 5 partenariati, riammessi con decreto dirigenziale n. 1824/2017, ai quali il sistema informatico non aveva consentito la protocollazione della domanda (contributo richiesto pari a € 2.457.880,00);
- 22 partenariati per i quali è stato riscontrato un rallentamento del sistema e/o una tardiva risposta dell'assistenza tecnica che non aveva permesso la presentazione dei progetti ed ai quali, con decreto dirigenziale n. 3087/2017, è stata disposta la riapertura temporanea dello sportello (contributo richiesto complessivo pari a € 11.519.620,77);

Dato atto, pertanto, che si rende necessario integrare la dotazione finanziaria prevista dal bando «Smart Living» di cui alla d.g.r. n. X/5520 del 2 agosto 2016;

Ritenuto, pertanto, di:

- incrementare di € 16.412.048,59 lo stanziamento di cui alla

d.g.r. n. X/5520 del 2 agosto 2016 rideterminando così in € 31.412.048,59 la dotazione finanziaria del bando «Smart Living»;

- confermare che gli aiuti verranno concessi ed erogati alle condizioni del regime già comunicato alla commissione europea nonché del regime de minimis;

Visto l'art. 1 comma 16 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 «Legge di stabilità 2017/2019» con il quale, la Giunta è stata autorizzata a disporre, in attuazione dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo sottoscritto con il Sistema camerale lombardo, al rientro al bilancio regionale delle risorse finanziarie, già in disponibilità di fondi conferiti in gestione a Finlombarda, da destinare all'attuazione di misure e iniziative a sostegno delle imprese e del territorio regionale inserite e approvate nell'ambito del programma d'azione annuale dell'Accordo individuando Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 23 gennaio 2017, n. 6122 «Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 (d.lgs. 118/11 - L.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 3° provvedimento - integrazione d.g.r. 6101 del 29 dicembre 2016 per riapprovazione piano studi e ricerche 2017/2019» con la quale la Giunta ha disposto la previsione di entrata pari a 10.500.000,00 a carico di Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che la somma sopra indicata è stata introitata, come da richiesta protocollo O1.2017.0001666 del 27 gennaio 2017, al bilancio regionale ai capitoli di seguito indicati:

Entrata - Capitolo 11836 «Recupero di risorse statali da fondi in gestione a Finlombarda Spa da destinare alle iniziative di sostegno delle imprese lombarde» con la dotazione finanziaria di euro 10.500.000,00 per l'anno 2017;

Spesa - Capitolo 11837 «Utilizzo risorse statali recuperate da fondi Finlombarda Spa da destinare alle iniziative di sostegno delle imprese lombarde» con la dotazione finanziaria di euro 10.500.000,00 per l'anno 2017;

Dato atto inoltre che le risorse indicate erano destinate, nell'ambito dell'Accordo di programma Competitività con il sistema camerale lombardo al finanziamento della misura approvata con d.g.r. n. 5770 dell'8 novembre 2016 «Finanza e e-commerce: nuove azioni per sviluppare l'orientamento delle MPMI lombarde verso i mercati esteri» per euro 5.000.000,00 e per la restante parte al sostegno delle imprese lombarde delle filiere di eccellenza;

Preso atto della necessità e della urgenza di modificare la destinazione delle risorse sopra citate, per le ragioni su esposte, finalizzandole, all'incremento della dotazione finanziaria del Bando «Smart Living» di cui alla d.g.r. n. X/5520 del 2 agosto 2016;

Dato atto che alla copertura finanziaria dell'incremento della dotazione finanziaria si provvederà con le risorse disponibili a valere sul seguente capitolo del bilancio 2017:

- € 10.500.000,00 su capitolo 14.01.203.11837 «Utilizzo risorse statali recuperate da fondi Finlombarda Spa da destinare alle iniziative di sostegno delle imprese lombarde» dell'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

e sulle disponibilità di risorse a valere sui seguenti Fondi giacenti presso Finlombarda:

- € 5.000.000,00 a valere sul Fondo FIMSER (codice gestione FL n. 789);
- € 912.048,59 a valere sul «Fondo della L.r. 34/96 Finanziamenti agevolati a imprese artigiane - abbattimento tassi (codice gestione FL n. 720G)»;

Vista la d.g.r. n. X/6718 del 19 giugno 2017 «Approvazione della proposta di progetto di legge - assestamento al bilancio 2017 - 2019 - I° Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali e del relativo documento tecnico di accompagnamento» con cui le risorse di euro 10.500.000,00 relative al capitolo 11837 sono state riallocate al nuovo capitolo di spesa allineato coerentemente al piano dei conti «2.03.03.01 Contributi agli investimenti a imprese controllate» e che le stesse saranno disponibili a seguito della definitiva approvazione della Legge regionale di assestamento al bilancio 2017 / 2019;

Richiamato in particolare il comma 5 e 6 dell'articolo 4 della Proposta di legge - assestamento al bilancio 2017 - 2019, approvato dalla Giunta con propria deliberazione n. 6718/2017, con la quale si autorizza l'utilizzo anche della somma di euro 10.500.000,00 ad incremento del fondo «Smart living» approvato con d.g.r. X/5520 del 2 agosto 2016;

Ritenuto di revocare la d.g.r. n. 5770 dell'8 novembre 2016 «Finanza e e-commerce: nuove azioni per sviluppare l'orientamento delle MPMI lombarde verso i mercati esteri» ed i relativi atti attuativi in considerazione della necessità di reperire ulteriori disponibilità finanziarie per l'attuazione della misura;

Acquisito, in data 3 maggio 2017, il parere favorevole espresso dal Comitato di Valutazione Aiuti di Stato;

Dato atto che, per motivi organizzativi, l'istruttoria delle domande pervenute sarà svolta dalla U.O. Competitività, Sviluppo e Accesso al credito delle imprese, riservando al soggetto gestore Finlombarda s.p.a. solo la liquidazione delle risorse ai soggetti beneficiari su indicazioni del Responsabile del procedimento;

Stabilito che il dirigente pro tempore della U.O. sopra indicata procederà ad integrare le disposizioni del decreto n. 11672/2016 di approvazione del bando «Smart Living» secondo quanto previsto dalla presente delibera;

Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate, di disporre che l'iter istruttorio di tutte le domande pervenute sia quantificato in 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL del decreto di integrazione sopra citato;

Visti:

- il d.l. 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017;
- la legge 57/2001 ed il recente d.m. del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Dato atto che, nelle more dell'entrata in funzione dell'RNA (Registro Nazionale Aiuti) gli uffici competenti garantiscono il corretto utilizzo della BDA reingegnerizzata (banca dati agevolazioni) nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche ed integrazioni sia nella fase di istruttoria sia nella fase di concessione dei contributi a valere sul presente bando;

Ritenuto di demandare al dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa per la Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari all'attuazione degli interventi gli adempimenti, ivi compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e quelli in materia di BDA sopra richiamati;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul Bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale «Il Provvedimento Organizzativo 2015» 27 ottobre 2015, n. 4235, con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Sviluppo Economico;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, di € 16.412.048,59 lo stanziamento di cui alla d.g.r. n. X/5520 del 2 agosto 2016 rideterminando così in € 31.412.048,59 la dotazione finanziaria del bando «Smart Living»;

2. di dare atto che alla copertura finanziaria dell'incremento della dotazione finanziaria si provvederà con le risorse disponibili a valere sul seguente capitolo di spesa dell'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

- € 10.500.000,00 su capitolo 14.01.203.11837 «Utilizzo risorse statali recuperate da fondi Finlombarda Spa da destinare alle iniziative di sostegno delle imprese lombarde», così come autorizzato dal comma 5 della proposta di legge assestamento al bilancio 2017 - 2019 ex n. X/6718 del 19 giugno 2017 e previa approvazione definitiva della legge regionale dell'assestamento al bilancio 2017 - 2019;

e sulle disponibilità di risorse a valere sui seguenti Fondi giacenti presso Finlombarda:

- € 5.000.000,00 a valere sul Fondo FIMSER (codice gestione FL n. 789);

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

- € 912.048,59 a valere sul «Fondo della l.r. 34/96 Finanziamenti agevolati a imprese artigiane - abbattimento tassi» (codice gestione FL n. 720G);

3. di dare atto che, la somma di cui al capitolo 11837 sarà disponibile sul nuovo capitolo di spesa allineato coerentemente al piano dei conti «2.03.03.01 «Contributi agli investimenti a imprese controllate» a seguito della definitiva approvazione della Legge regionale di assestamento al bilancio 2017 / 2019;

4. di confermare che gli aiuti siano concessi ed erogati alle condizioni del regime già comunicato alla commissione europea e che il Bando sia attuato nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 (artt. da 1 a 12 e artt. 25 e 29) e ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 così come definito nell'apposito bando;

5. di revocare la d.g.r. n. 5770 dell'8 novembre 2016 «Finanza e e-commerce: nuove azioni per sviluppare l'orientamento delle MPMI lombarde verso i mercati esteri» ed i relativi atti attuativi in considerazione della necessità di reperire ulteriori disponibilità finanziarie per l'attuazione della misura;

6. di stabilire che l'istruttoria delle domande pervenute sarà svolta dalla U.O. Competitività, Sviluppo e Accesso al credito delle imprese e che il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. procederà alla sola liquidazione delle risorse ai soggetti beneficiari su indicazioni della stessa;

7. di demandare al Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle Imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari all'attuazione degli interventi, ivi compresi l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, quelli in materia di BDA sopra richiamati e l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto, ivi compresa l'integrazione delle disposizioni del decreto n. 11672/2016 di approvazione del bando «Smart Living»;

8. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che l'iter istruttorio di tutte le domande pervenute è quantificato in 120 giorni dalla pubblicazione sul BURL del decreto d'integrazione del bando sopra citato;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it;

10. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6814
Determinazioni in ordine alla strategia di specializzazione intelligente - S3 di Regione Lombardia: industrie emergenti - Definizione e modalità di individuazione

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- la legge regionale del 23 novembre 2016, n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione», recante disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in ricerca e innovazione, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese;
- il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X Legislatura, approvato con d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013, che, a partire dai temi più rilevanti del contesto attuale e con una visione al 2018, individua nel sostegno alla ricerca e all'innovazione le priorità strategiche delle politiche per le imprese di Regione Lombardia;

Richiamate

- la d.g.r. X/1051/2013 «Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - Smart Specialisation Strategy», di approvazione della prima edizione della Strategia S3 documento che disegna la strategia di sviluppo integrata e sostenibile e le priorità di intervento concrete legate ad ambiti applicativi particolarmente promettenti e sfidanti;
- la d.g.r. X/2146/2014 «Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - Smart Specialisation Strategy - aggiornamento», di approvazione del primo aggiornamento reso necessario per garantire la piena coerenza della S3 con i provvedimenti approvati successivamente a sostegno della competitività e dello sviluppo del territorio (Documento Strategico per le Politiche Industriali di Regione Lombardia e la l.r. 11/2014 «Impresa Lombardia»);
- la d.g.r. X/2472/2014 «Programmi di Lavoro 'Ricerca e Innovazione' delle Aree di Specializzazione (AdS) declinate nella Strategia di Specializzazione Intelligente - S3 di Regione Lombardia», di approvazione dei Programmi di Lavoro R&I - Periodo 2014-2015, elaborati in coerenza con il quadro di riferimento europeo, nei quali ciascuna AdS è stata declinata in macrotematiche e temi di sviluppo;
- la d.g.r. X/3336/2015 «Lettura in chiave Smart Cities & Communities (SCC) dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione delle Aree di Specializzazione della Strategia di Specializzazione Intelligente - S3 di Regione Lombardia», di approvazione della lettura trasversale dei Programmi di Lavoro in chiave SCC;
- la d.g.r. X/3486/2015 «La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia - Smart Specialisation Strategy - Il aggiornamento, aprile 2015», di approvazione della Strategia S3 necessaria a soddisfare le precondizioni, in tema di capacità e possibilità di sviluppo sui temi della Ricerca e Innovazione, per l'accesso ai Fondi della Programmazione Comunitaria 2014-2020, cioè per rispondere ai criteri della condizionalità ex ante tematica 1.1 Ricerca e innovazione sulla base del piano di azione condiviso con i Referenti della DG Politica regionale e urbana della Commissione Europea (DG Regio/CE);
- la d.g.r. X/5843/2016 «Determinazioni in ordine alla Strategia di Specializzazione Intelligente - S3 di Regione Lombardia - periodo 2017-2018: approvazione dei Programmi di Lavoro 'Ricerca e Innovazione' delle aree di specializzazione, aggiornamento della Lettura in chiave Smart Cities and Communities dei Programmi di Lavoro e dei Livelli di coerenza della S3 per Asse 1»;

Dato atto che la Regione intende promuovere, tra l'altro, l'individuazione e lo sviluppo di settori strategici emergenti ad alto potenziale di innovazione tecnologica e con riflessi positivi sulla crescita economica e occupazionale del sistema produttivo lombardo, anche nel contesto dell'innovazione sociale (l.r. 29/2016, art. 1, co. 2 lettera d);

Dato atto inoltre che, la sfida assunta da Regione Lombardia nella propria Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - S3 è aiutare il sistema produttivo a saper cogliere e intercettare le nuove opportunità di mercato all'interno delle Aree di Specializzazione (Strategia S3) tramite l'evoluzione delle industrie tradizionali in esse attive in industrie emergenti;

Considerato il percorso avviato e finalizzato a identificare gli ambiti più promettenti all'interno dei quali nascono e evolvono

le Industrie Emergenti (IE) che prevede l'implementazione di un sistema di azioni integrate su più livelli, tra le quali l'Osservatorio delle Industrie Emergenti, attivato in collaborazione con Unioncamere Lombardia, il laboratorio interregionale S3Lab - in collaborazione con Catalogna, Baden Württemberg e Lapponia, nonché gli incontri internazionali «Living Room of Emerging Industries» che ospitiamo annualmente a Milano dal 2015;

Evidenziato che, per potenziare la governance dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione, si intende declinare delle raccomandazioni / linee guida per meglio rappresentare i principi e strumenti introdotti con la l.r. 29/2016 anche al fine di favorire la creazione di un linguaggio condiviso e comune;

Ritenuto, per quanto esposto sopra, opportuno predisporre il documento «Industrie Emergenti: definizione e meccanismi di supporto» - Sfida della Strategia S3 di Regione Lombardia e l.r. 29/2016, art.1 co.2. lett.d, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale esplicitare la definizione di IE, le azioni in essere, nonché i meccanismi di supporto alle IE, cioè i criteri sulla base dei quali condurre i processi di valutazione nell'ambito dei bandi regionali finalizzati a sostenere la nascita e o lo sviluppo delle IE;

Dato atto che il documento «Industrie Emergenti» predetto potrà essere nel tempo integrato e approvato in considerazione dei risultati ottenuti tramite il processo di attuazione della S3;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Industrie Emergenti: definizione e modalità di individuazione» - Sfida della Strategia S3 di Regione Lombardia e l.r. 29/2016, art.1 co. 2. lett. d, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

"INDUSTRIE EMERGENTI: definizione e modalità di individuazione"*Sfida della Strategia S3 di Regione Lombardia e LR 29/2016, art.1 co.2. lett.d*

Il territorio lombardo è caratterizzato da un sistema di competenze produttive e scientifiche vivace, ampio, diversificato e trasversale tra le 7 Aree di Specializzazione (AdS), individuate nella Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - S3, con forti potenzialità di convergenza e di contaminazione che devono essere lette e valorizzate per accelerarne il processo di evoluzione e affermazione sul mercato.

La **sfida** che Regione Lombardia ha assunto nella propria S3 è aiutare il sistema produttivo a saper cogliere e intercettare le nuove opportunità di mercato all'interno delle AdS tramite l'evoluzione delle industrie tradizionali in esse attive in industrie emergenti. Principio assunto anche nella **LR n. 29/2016 "Lombardia è ricerca e innovazione"** che, per favorire il raggiungimento della propria finalità, intende promuovere anche l'individuazione e lo sviluppo di settori strategici emergenti ad alto potenziale di innovazione tecnologica e con riflessi positivi sulla crescita economica e occupazionale del sistema produttivo lombardo, anche nel contesto dell'innovazione sociale (LR 29/2016, art. 1, co.2 lettera d).

Le Industrie Emergenti (IE) sono quelle industrie caratterizzate da elevati tassi di crescita e grandi potenzialità di mercato, che nascono in risposta a nuove sfide economico-sociali sia **creando nuovi ambiti industriali**, sia dalla **trasformazione di ambiti industriali esistenti**.

Le industrie si evolvono o si fondono **per dare vita a nuove industrie competitive (IE) mediante l'adozione di nuove tecnologie**, generalmente tecnologie abilitanti, ovvero tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati (es. tecnologie digitali applicate al manifatturiero che danno vita all'industria 4.0, tecnologie e sistemi innovativi per la sicurezza del cittadino) **o servizi innovativi**¹.

Si possono quindi identificare tre dimensioni rilevanti in grado di segnalare i possibili ambiti di riconoscimento di IE, quali:

- Capacità di innovazione, che può essere misurata sia rispetto a singoli soggetti (imprese, università, centri di ricerca), sia rispetto alle attività e agli output da questi generati (prodotti, servizi, processi, progetti);
- Capacità di crescita, che può essere misurata sia in termini economici sia in termini di benessere sociale generato;
- Capacità di rispondere ai bisogni del mercato, compresi quelli latenti ed emergenti.

La Lombardia, grazie al suo ricco e articolato ecosistema dell'innovazione, accoglie numerosi soggetti che operano a pieno titolo in ambiti ad alto potenziale, caratterizzabili come IE. Regione ne riconosce il valore e l'importanza e intende supportarli con misure e iniziative specifiche volte a valorizzarli a livello locale, nazionale ed europeo, affinché possano rappresentare dei modelli per altri soggetti lombardi.

A tal fine, sono state già avviate alcune esperienze che intendono facilitare sia l'identificazione di ambiti di sviluppo delle IE, sia la loro effettiva affermazione. Tra queste iniziative, Regione Lombardia ha sviluppato un Osservatorio permanente in collaborazione con Unioncamere Lombardia, ha avviato il progetto interregionale "S3Lab on Emerging Industries", sostiene iniziative di supporto continue quali, ad esempio, il Progetto Simpler. Queste iniziative sono descritte nel paragrafo seguente.

Tramite la Strategia S3, si vuole perfezionare un modello per individuare e supportare le IE. La loro nascita e il loro consolidamento implica in particolare lo sviluppo di un sistema coordinato di azioni finalizzato a:

- Identificare alcuni "segnali deboli" in grado di indicare in anticipo e con buona probabilità gli ambiti di sviluppo delle IE;
- Sostenere attraverso azioni e strumenti adeguati i "motori di sviluppo" delle IE, quali ad esempio start up innovative, start up ad alta crescita, gazzelle, imprese ad alta crescita, spin off aziendali e/o universitari, nuove filiere e reti, cluster tecnologici.

Iniziative regionali a supporto dell'identificazione e sviluppo delle IE

Al fine di identificare gli ambiti più promettenti all'interno dei quali nascono e evolvono le IE, Regione Lombardia ha avviato un percorso che prevede l'implementazione di un sistema di azioni integrate su più livelli.

Innanzitutto, in collaborazione con Unioncamere Lombardia (nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo 2016-2018), ha stabilito un Osservatorio finalizzato a rendere disponibili informazioni rilevanti sul tema. Oltre a proseguire e affinare ulteriormente le analisi di tipo top-down realizzate dalla Commissione Europea, anche sfruttando e valorizzando le informazioni rese disponibili dalla Piattaforma Regionale di Open Innovation, l'Osservatorio sarà strumentale all'individuazione di casi di successo di imprese ad alta crescita, di modelli di business innovativi, sostenibili e replicabili, di settori in grado di intercettare i nuovi bisogni sociali, consentendo quindi di attivare un confronto continuo tra istituzioni e territorio, di dare continuità ad azioni concrete a supporto dei settori con maggiori potenzialità di sviluppo e di favorire la mobilitazione di capitali aggiuntivi di natura privata.

Poiché il successo delle IE, per loro stessa natura, è fortemente collegato alla loro capacità di inserirsi e operare con successo all'interno di catene del valore "lunghe" attive a livello internazionale, una forte attenzione verrà inoltre riservata al confronto e alla collaborazione continua con altre Regioni europee. A tal fine, Regione Lombardia organizza annualmente un evento internazionale dedicato al tema delle IE, "Living Room of Emerging Industries in Milan". Durante la seconda edizione dell'evento tenutasi il 24 novembre 2016 è

¹ Per approfondimenti sul tema delle Industrie Emergenti si rimanda ai seguenti documenti della Commissione Europea:

a) *Emerging industries: Report on the methodology for their classification and on the most active, significant and relevant new emerging industrial sectors*, Extension of the European Cluster Observatory, 2012;
b) *European Cluster Panorama*, 2014;
c) *European Cluster Panorama*, 2016.

stato avviato un laboratorio permanente denominato "S3 Lab" che, con la collaborazione iniziale di Catalogna, Baden-Württemberg e Lapponia, si propone di individuare ambiti ad alto potenziale di crescita, modelli di intervento e azioni sperimentali di sostegno alle IE basate su cooperazione interregionale. Anche in questo caso è previsto un coinvolgimento diretto e costante di stakeholder territoriali, dando così continuità all'attuazione del processo di scoperta imprenditoriale (EDP), strumento imprescindibile per la messa a punto di policy mix efficaci. Le prossime edizioni dell'evento "Living Room of Emerging Industries" costituiranno un ambito privilegiato per la valorizzazione dei risultati sia dell'Osservatorio, sia dell'S3 Lab.

Dal punto di vista operativo, le attività porteranno ad instaurare contatti continuativi con un target selezionato di imprese, quali ad esempio startup innovative e ad alta crescita, imprese ad alta crescita e soggetti operanti in settori ad elevata intensità di conoscenza. Sui soggetti citati si concentra sempre più frequentemente l'attenzione di altre iniziative regionali ed europee con le quali, di conseguenza, favorire l'avvio di nuove sinergie o rafforzare quelle già avviate.

Si pensi in tal senso alla Start-up and Scale-up Initiative recentemente avviata dalla Commissione Europea, alla forte attenzione dedicata alla fase di espansione delle imprese e all'importanza che imprese innovative e in fase di scale-up hanno sia nella fase di generazione di nuove IE, sia in quella di consolidamento. La sfida consiste quindi, anche in questo caso, nel creare condizioni favorevoli alla loro affermazione, agendo con un complesso di azioni coordinate che vanno dal supporto di tipo "consulenziale" (ad esempio, servizi di supporto al trasferimento tecnologico, allo sviluppo di competenze imprenditoriali, ecc.) alla creazione di ambienti abilitanti, dalla comunicazione e diffusione di una cultura orientata all'innovazione alla creazione di opportunità di accesso a capitali privati.

Le iniziative avviate dalla rete Enterprise Europe Network (EEN), la più importante rete europea a supporto delle imprese, e dal suo punto di accesso per la Lombardia e l'Emilia Romagna rappresentato dal Consorzio Simpler² in questo ambito potranno sicuramente sia arricchire, sia beneficiare dei risultati del lavoro sulle IE, con un occhio particolare di riguardo allo stimolo e potenziamento del ruolo ricoperto dagli investitori privati (venture capital, private equity).

Dimensioni per rilevare, riconoscere e sostenere le IE

Sulla base delle premesse esposte, risulta evidente che nel contesto dei bandi regionali è possibile sostenere la nascita e lo sviluppo delle IE solo fornendo adeguato supporto ai soggetti che operano all'interno delle IE stesse. È quindi fondamentale "tradurre" le caratteristiche delle IE in un insieme di appositi criteri di valutazione, di seguito elencati, la cui funzione primaria è quella di guidare il processo di selezione dei target beneficiari.

I criteri sulla base dei quali condurre i processi di valutazione sono:

Capacità di innovazione:

1. Caratteristiche di base di innovatività del beneficiario e/o del progetto, riconosciute ufficialmente senza la necessità di valutazioni di merito; il criterio dovrà essere ulteriormente dettagliato in funzione del target cui si rivolge il bando (ad es. start up) e della tipologia specifica del bando (ad es. bando a sostegno della R&I);³
2. Coerenza del progetto di consolidamento/crescita rispetto ai Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2017-2018 di Regione Lombardia secondo quanto definito nel documento "Livelli di coerenza della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)"⁴ e successivi aggiornamenti (il criterio valuta la coerenza S3);
3. Integrazione e applicazione delle tecnologie abilitanti - KETs individuate dalla Commissione Europea⁵ nel sistema produttivo, nei prodotti e servizi (il criterio valuta l'adozione di nuove tecnologie);
4. Innovatività dei modelli di business in termini, ad esempio, di modalità innovative di risposta a bisogni (il criterio valuta la capacità di creare nuovi ambiti o trasformare quelli esistenti).

Capacità di crescita / tasso di crescita:

5. Crescita del beneficiario negli ultimi tre anni superiore ad una determinata soglia⁶ in termini di fatturato e/o (preferibilmente) numero di dipendenti (il criterio identifica i segnali di industrie caratterizzate da elevati tassi di crescita);
6. Crescita potenziale dell'impresa/dell'industria, misurata, ad esempio, in termini di n. occupati, n. ricercatori/laureati e livello medio di retribuzione (il criterio valuta la capacità di generare benessere e occupazione di qualità).

Capacità di risposta ai bisogni, anche potenziali, del mercato:

7. Coerenza degli obiettivi del progetto rispetto alla lettura trasversale S3 Smart Cities and Communities⁷ (il criterio valuta la capacità di rispondere a bisogni emergenti);
8. Sostenibilità della proposta progettuale e congruità dei tempi e costi (il criterio valuta la concretezza della proposta);
9. Qualità della catena del valore misurata, ad esempio, in termini di numero, localizzazione, tipologia, livello dei fornitori, clienti e partner dell'innovazione (il criterio valuta le potenzialità dell'industria all'interno della quale si colloca la proposta).

La possibilità di individuare e sostenere adeguatamente i soggetti che hanno le maggiori potenzialità in termini di IE implica necessariamente una valutazione basata sulla combinazione dei criteri precedenti. Poiché lo sforzo di valutazione cresce all'aumentare del numero di criteri considerati, sembra inoltre opportuno proporre una classificazione dei criteri stessi che consenta di selezionarne sottoinsiemi predefiniti, dividendoli in funzione di due dimensioni:

2 Simpler - Servizi per l'innovazione e la competitività delle imprese in Lombardia e in Emilia Romagna www.simplernet.it

3 A puro titolo di esempio, nel caso di bandi per il sostegno a start up, il criterio potrà considerarsi soddisfatto da quei soggetti iscritti negli elenchi camerali delle start up innovative; nel caso di bandi a sostegno di PMI, i potenziali beneficiari potranno essere costituiti da imprese iscritte negli elenchi camerali delle PMI innovative; in caso di bandi a sostegno di attività innovative, i beneficiari potranno essere individuati tra quei soggetti che abbiano ottenuto un Seal of Excellence dalla Commissione Europea

4 Cfr. BURL SEO 47 del 25 novembre 2016

5 Cfr. COM (2009) 512 del 30 settembre 2009

6 Definizioni comunemente accettate sono fornite in tal senso da Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-growth_enterprises, <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gazelle>

7 Cfr. nota 4

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

- Grado di complessità della misura agevolativa (bassa vs elevata);
- Livello di "sostituzione" del criterio (di base vs avanzato).

Per misure agevolative a bassa complessità di accesso, quali, per esempio, quelle a sportello che prevedono contributi a fondo perduto di importo limitato (indicativamente entro 10.000 €), sarà adeguato applicare i criteri 1, 2 e 5 indicati nell'elenco precedente, consentendo di selezionare in via opzionale uno o più dei rimanenti criteri in funzione delle esigenze della misura specifica.

Dall'altro lato, per misure ad alta complessità, identificabili per esempio con misure che assegnano contributi e finanziamenti di taglio elevato, in sede di valutazione sarà necessario applicare almeno i criteri 1, 2, 5, 6, 7 e 8 riportati all'elenco precedente.

Tabella 1: classificazione dei criteri di valutazione per la selezione di progetti in ambito Industrie Emergenti

	Criteri di base (obbligatori)	Criteri avanzati (opzionali) ¹
Complessità della misura bassa	1, 2, 5	3, 4, 6 e 8 , 7, 9
Complessità della misura alta	1, 2, 5, 6, 7, 8	3, 4, 9

È evidente che a seconda della complessità della misura agevolativa, il ricorso ai *Criteri avanzati* implica uno sforzo superiore sia lato proponenti, sia lato valutazione, ma la loro inclusione consente una selezione più mirata e un generale aumento della probabilità di sostenere effettivamente soggetti coerenti con il percorso verso le IE.

Il presente documento potrà essere nel tempo integrato e modificato anche in considerazione dei risultati ottenuti tramite il processo di attuazione della S3.

⁸ La scelta di includere il criterio 6 implica l'automatica inclusione del criterio 8 e viceversa.

D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6819

Proseguimento dell'affidamento all'associazione temporanea di imprese composta da Trenord s.r.l. e Atm s.p.a. del servizio ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea S5 Varese-Treviglio

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il regolamento (CE) N. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

Richiamata la legge regionale del 4 aprile 2012 n. 6 recante la «Disciplina del settore dei trasporti»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7551 del 27 giugno 2008 «Schema di Contratto di Servizio con l'Associazione Temporanea di Imprese (nel seguito: ATI) composta da Trenitalia S.p.A., LeNord s.r.l. e Azienda Trasporti Milanese s.p.a. per la gestione del servizio ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea S5 Varese-Pioltello» (anni 2008-2017) e dato atto che il Contratto è stato sottoscritto in data 18 dicembre 2008 (prot. n. 12188/RCC);

Dato atto che al cambio orario di dicembre 2009 il servizio sulla linea S5 è stato prolungato da Pioltello a Treviglio, addivenendo così all'attuale relazione Varese-Treviglio;

Dato atto che a decorrere dal 3 maggio 2011 Trenord s.r.l. è subentrata nella titolarità del citato Contratto di Servizio Linea S5, succedendo a Trenitalia s.p.a. in qualità di mandataria per tutti gli adempimenti contrattuali;

Richiamato l'art. 7 comma 2 del citato regolamento 1370/2007 che dispone che «Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo dell'autorità competente; b) tipo di aggiudicazione previsto; c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione»;

Rilevato che in data 5 agosto 2016, con rif. 277349-2016, è avvenuta la pubblicazione delle citate informazioni, relative al servizio ferroviario sulla linea S5, per una durata prevista dell'affidamento pari a 40 mesi, con decorrenza 1 settembre 2017 e termine 31 dicembre 2020;

Dato atto che il vigente Contratto di Servizio per la linea S5 ha scadenza il 30 giugno 2017 e che pertanto è presente un intervallo di tempo, non inferiore a due mesi, tra la scadenza del Contratto vigente e l'attivazione del nuovo affidamento;

Rilevato che con le note Prot. 2016/161 del 26 settembre 2016 e Prot. 2017/75 del 27 marzo 2017, anche l'impresa ferroviaria Arriva Italia Rail, sulla scorta del citato Avviso di preinformazione, ha manifestato formale interesse all'affidamento del servizio ferroviario relativo alla linea S5, ritenendo che tale affidamento, ancorché rientrante nei casi di cui all'art. 5, par. 6, del regolamento, debba essere comunque preceduto da una delineata e compiuta procedura di confronto competitivo tra gli operatori eventualmente interessati;

Dato atto che, anche sulla scorta dei recenti pronunciamenti dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, e in particolare la delibera 49/2015, nonché dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e in particolare la segnalazione AS1356 del 14 febbraio 2017, appare necessario ricorrere a una procedura di confronto competitivo, volta all'individuazione della migliore offerta da contrattualizzare;

Rilevato che la l.r. 6/2012 all'art. 33 comma 4 prescrive che «In tutti i casi di successione nell'esercizio del servizio ferroviario regionale, il gestore uscente è tenuto a proseguire il servizio sino all'effettivo subentro del nuovo gestore. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del servizio restano immutate»;

Vista la nota S1.2017.4687 del 26 giugno 2017 indirizzata alla mandataria dell'ATI, con cui Regione Lombardia evidenzia la volontà di avvalersi della disposizione sopra citata, disponendo conseguentemente la prosecuzione del servizio ferroviario regionale della Linea S5 in capo all'ATI fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio;

Ritenuto quindi di proseguire l'affidamento all'ATI della Linea S5, con decorrenza 1 luglio 2017 e fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio, di cui alla pubblicazione delle informazioni rif. 277349-2016, secondo quanto disciplinato dall'art. 33 comma 4 della citata l.r. 6/2012;

Visto che, ai sensi dell'art. 3 del Contratto, si prevede la quantificazione annuale del corrispettivo del Contratto di Servizio e che tale quantificazione, per l'anno 2017, è avvenuta con nota S1.2017.0004687 del 16 febbraio 2017, per un importo di € 17.740.804,50 Iva esclusa;

Considerato che la copertura finanziaria dell'importo contrattuale per il secondo semestre 2017, a decorrere dall'1 luglio 2017, quantificata fino a un massimo di € 9.757.442,50 Iva inclusa (importo corrispondente ad € 8.870.402,25 Iva esclusa), è garantita dal Bilancio di previsione 2017 a valere sul capitolo 8897 «Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - corrispettivo per i contratti di servizio ferroviari», coerentemente con la d.g.r. 6718 del 19 giugno 2017 di approvazione della proposta di progetto di legge «Assestamento al bilancio 2017 - 2019»;

Ritenuto necessario definire la copertura finanziaria del Contratto in oggetto a valere sul Bilancio Regionale e comunque subordinatamente alla definizione della quota di competenza di Regione Lombardia del Fondo Nazionale, dando atto che tale importo è stato stimato per il 2018/19 a invarianza dei criteri di riparto;

Considerato che la copertura finanziaria dell'importo contrattuale a decorrere dall'1 gennaio 2018, nelle more dell'esatta quantificazione del programma di servizio 2018, può essere stimata in € 19.500.000,00 su base annua (Iva inclusa) ed è garantita dal Bilancio di previsione pluriennale 2017/19 a valere sul capitolo 8897 «Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - corrispettivo per i contratti di servizio ferroviari» compatibilmente con le disponibilità del Bilancio regionale per tali esercizi;

Vagliate e fatte proprie le predette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di proseguire l'affidamento all'Associazione Temporanea di Imprese, composta da Trenord s.r.l. (mandataria) e Azienda Trasporti Milanese s.p.a., dei servizi ferroviari di trasporto regionale e locale sulla linea S5 Varese-Treviglio alle condizioni previste dal contratto di servizio 2008-2017, dall'1 luglio 2017 fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto di servizio, ai sensi dell'art. 33 comma 4 della legge regionale del 4 aprile 2012 n. 6;

2. di stabilire che la copertura finanziaria dell'importo contrattuale per l'anno 2017, a decorrere dall'1 luglio 2017, fino a un massimo di € 9.757.442,50 (Iva inclusa), è garantita dal Bilancio di previsione 2017 a valere sul capitolo 8897 «Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - corrispettivo per i contratti di servizio ferroviari», coerentemente con la d.g.r. 6718 del 19 giugno 2017 di approvazione della proposta di progetto di legge «Assestamento al bilancio 2017 - 2019»;

3. di stabilire che la copertura finanziaria dell'importo contrattuale a decorrere dall'1 gennaio 2018, stimata in € 19.500.000,00 su base annua, è garantita dal Bilancio di previsione pluriennale 2017/19 a valere sul capitolo 8897 «Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - corrispettivo per i contratti di servizio ferroviari» compatibilmente con le disponibilità del Bilancio regionale per tali esercizi;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità per l'esecuzione della presente deliberazione e di tutti gli atti conseguenti;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6827

Manifestazione di favorevole volontà di intesa, ai sensi del d.p.r. 383/1994 - Comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro (CO). S.S. 342 «Briantea». Variante alla s.s. 342 tratto Solbiate Comasco - Olgiate Comasco. 1° lotto: variante di Olgiate

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n.1150 - «Legge Urbanistica»;
- il d.p.r. 18 aprile 1994, n.383, avente per oggetto «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;
- le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112;
- la propria deliberazione n. VII/2464 del 1 dicembre 2000, avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di Interesse Statale»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e s.m.i;
- il Protocollo d'Intesa avente per oggetto «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n.383», di cui alla d.g.r. X/5149 del 9 maggio 2016;
- la propria deliberazione n. VIII/7561 del 27 giugno 2008, avente per oggetto «Determinazioni sul programma annuale delle opere di interesse statale proposte da enti pubblici, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»;

Preso atto che:

- con decreto n. 1596 del 22 febbraio 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna - Sede di Milano, ha indetto la conferenza di servizi decisoria, per l'acquisizione dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, afferenti alla localizzazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità e all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione dell'intervento in oggetto, per il perfezionamento dell'Intesa fra lo Stato e la Regione Lombardia per le finalità di cui al d.p.r. 18 aprile 1994 n. 383;
- con nota n. 4261 del 21 marzo 2016 [in atti regionali prot. Z1.2016.2709 del 21 marzo 2016] il medesimo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna - Sede di Milano ha inviato il verbale con gli esiti della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in prima adunanza il 21 marzo 2016, conclusasi con una prevalente positiva volontà di intesa di espressioni e posizioni favorevoli accertate e registrate nel corso della seduta di Conferenza da parte degli Enti coinvolti; il medesimo verbale concedeva all'Ente proponente 20 giorni per l'acquisizione di pareri ed espressioni, anche a cura degli Enti non intervenuti;

Valutati gli elaborati progettuali inerenti l'opera in oggetto, trasmessi dal proponente ANAS s.p.a. il 5 febbraio 2016 [in atti regionali prot. Z1.2016.1566 del 15 febbraio 2016], nonché le integrazioni a cura della Provincia di Como, d'intesa con ANAS s.p.a., pervenute nel febbraio 2017 [in atti regionali prot. T1.2017.8164 del 13 febbraio 2017]; per problemi di lettura dei files, le integrazioni su supporto informatico sono pervenute via e-mail il giorno 6 marzo 2017 e nel maggio 2017 [in atti regionali prot. Z1.2017.6358 del 25 maggio 2017], nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi;

Vista l'espressione di intesa in profilo tecnico espressa dalla U.O. Programmazione territoriale e Urbanistica della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana di Regione Lombardia [prot. Z1.2017.6475 del 30 maggio 2017];

Vista la determina con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna - Sede di Milano, con nota prot. n. 12823 del 12 giugno 2017 [in atti regionali prot. Z1.2017.7716 del 19 giugno 2017] ha segnalato:

- la ratifica in esito positivo ed in ogni loro contenuto di forma e di sostanza delle determinazioni assunte dalla con-

ferenza di servizi in ordine alla localizzazione ed all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della Variante alla SS 342 tratto Solbiate Comasco - Olgiate Comasco. 1° lotto: Variante di Olgiate, nel rispetto ed adozione puntuale, in fase di sviluppo della progettazione esecutiva, di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e integrazioni apposte dagli Enti e Amministrazioni ed acquisite dalla Conferenza di Servizi;

- di concludere i lavori in esito positivo, ordinando la trasmissione del verbale anche alla Regione Lombardia per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Preso atto che il progetto è stato oggetto nel 2012 della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale, conclusasi con esito positivo con prescrizioni (decreto n. 4669 del 3 giugno 2014);

Vista la relazione finale, Allegato «A» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione dello stesso nella Missione 08 - Programma 1 «Urbanistica ed assetto del territorio» R.A. 280c «Governance territoriale e rafforzamento delle reti degli stakeholders»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA

1. di approvare la relazione finale, Allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1994, n.383, in ordine alla «Variante alla S.S.342 «Briantea» tratto Solbiate Comasco - Olgiate Comasco. 1° Lotto: Variante di Olgiate» nei Comuni di Comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro (CO);
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna - Sede di Milano.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

RELAZIONE FINALE RELATIVA A: COMUNI DI OLGiate COMASCO E BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO). S.S. 342 "BRIANTEA". VARIANTE ALLA S.S.342 TRATTO SOLBIATE COMASCO - OLGiate COMASCO. 1° LOTTO: VARIANTE DI OLGiate.

Preso atto del Parere in profilo tecnico espresso dalla U.O. Programmazione territoriale e Urbanistica della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana di Regione Lombardia [prot. Z1.2017.6475 del 30/05/2017], in conseguenza della valutazione degli elaborati progettuali inerenti l'opera in oggetto, trasmessi dal proponente ANAS S.p.A. il 05/02/2016 [in atti regionali prot. Z1.2016.1566 del 15/02/2016] e delle integrazioni a cura della Provincia di Como, d'intesa con ANAS S.p.A., pervenute nel febbraio 2017 [in atti regionali prot. T1.2017.8164 del 13/02/2017; per problemi di lettura dei files, le integrazioni su supporto informatico sono pervenute via e-mail il giorno 06/03/2017] e nel maggio 2017 [in atti regionali prot. Z1.2017.6358 del 25/05/2017], nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna - Sede di Milano, con Decreto n. 1596 del 22/02/2016.

Rilevato che l'intervento consiste nella realizzazione di un lotto d'intervento, ubicato nei comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro, schematizzato dal Proponente nei seguenti tratti, per circa 2,5 km d'intervento:

1. Primo tratto: in prosecuzione dell'opera già realizzata, a partire dalla rotatoria su via Repubblica che permette il raggiungimento di via per Lomazzo, alla quale si collega con un'unica intersezione a rotatoria in luogo della doppia intersezione a rotatoria prevista nel progetto preliminare di prima stesura.

2. Secondo tratto: in adeguamento in sede del tratto di rettilineo di via per Lomazzo nel tratto compreso tra l'intersezione con via Milano/ Via Torino (area produttiva di Ronzio) e il centro commerciale Bennett, con la nuova intersezione a rotatoria in corrispondenza su via Lomazzo.

Non si scende ulteriormente nel dettaglio progettuale, per cui si rimanda alla documentazione agli atti presentata dal proponente ANAS S.p.A..

Il progetto è stato oggetto nel 2012 della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale, conclusasi con esito positivo con prescrizioni (decreto n. 4669 del 03/06/2014), cui si farà riferimento anche nel seguito delle presenti considerazioni.

Preso atto inoltre che:

- la Struttura Uso e Tutela del Suolo Agricolo della D.G. Agricoltura, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2016.3785 del 11/04/2016 chiede la completa attuazione degli obblighi compensativi derivanti dalle trasformazioni delle superfici boscate, attraverso le modalità proposte nella relazione forestale depositata dal Proponente; inoltre, a proposito delle procedure di esproprio, ricorda che il valore dei terreni agricoli deve corrispondere al valore di mercato del bene (ex Sentenza Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011); infine rimanda alla fase esecutiva il presidio del ripristino del suolo agrario compromesso in fase di cantiere;
- la U.O. Aria, Clima e Sostenibilità Ambientale della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2017.3987 del 15/04/2016, rifacendosi al provvedimento VIA del giugno 2014, e ritenendo ancora valide le valutazioni e prescrizioni ivi espresse, rammenta la necessità di adempimento alle prescrizioni in materia di impatti sull'atmosfera in fase di cantiere da svilupparsi nell'iter approvativo, con una valutazione di dettaglio da parte di ARPA, per le sue competenze in materia, relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale;
- la D.G. Infrastrutture e Mobilità, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2016.4009 del 15/04/2016, nel richiamare le verifiche condotte in sede di VIA, secondo cui l'opera mostra una coerenza generale rispetto al quadro della programmazione infrastrutturale regionale, attesta la corrispondenza tra la configurazione progettuale proposta e quella sviluppata dal Proponente ANAS di concerto con Regione Lombardia e Provincia di Como nell'ambito del percorso di affinamento condiviso che aveva portato alla sottoscrizione, nel 2012, di un Atto integrativo alla Convenzione attuativa originaria del 2005; ribadisce inoltre il parere favorevole alla realizzazione dell'opera, con alcune prescrizioni in merito agli adeguamenti documentali, da ottemperare rispetto al progetto analizzato, come più avanti indicato; infine, in ordine agli aspetti di fattibilità economica dell'intervento, si evidenzia un significativo aumento del costo previsionale dell'opera fra il progetto in esame e quanto presentato in sede di VIA (da circa 5,75 mln€ a 7,60 mln€, senza IVA; con incremento connesso all'inclusione dei c.d. "oneri di investimento" per 0,81 mln€ e ad un significativo aumento dell'importo riservato alle Somme a disposizione per 1,02 mln€, quasi raddoppiate);
- la Struttura Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2017.6016 del 18/05/2017, ha analizzato lo sviluppo della documentazione fornita dal Proponente in relazione ai dettagli richiesti da alcune prescrizioni VIA e formulato le seguenti considerazioni:
 - le proposte progettuali di rimboschimento e di migliorie forestali sono descritte in modo dettagliato (relazione e tavole), con alternative rispetto al pioppeto indicato come misura compensativa;
 - sono state previste solo specie autoctone, pur ritenendo discutibile l'opportunità di utilizzare *Mespilus germanica*, la cui non esoticità è dubbia;
 - in relazione alle indicazioni generali sulla manutenzione della vegetazione nei sette anni successivi all'impianto, è necessario dettagliare indicazioni specifiche sulla manutenzione dei sottopassi faunistici (vegetazione nei pressi e manufatto);
 - è necessario inoltre prevedere monitoraggi atti a verificare la funzionalità dei sottopassi faunistici;
- la Struttura Valutazioni e Autorizzazioni ambientali della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2017.5521 del 05/05/2017, nel richiamare il parere paesaggistico in data 20/05/2014, recepito integralmente nel Decreto regionale VIA, segnala che:
 - l'ambito interessato dall'intervento riguarda anche aree ed ambiti soggetti a tutela paesaggistica, in base al comma 1, dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio": lett. g) poiché interessa territori coperti da boschi; lett. c) poiché interessa la fascia di salvaguardia di corsi d'acqua classificati pubblici, quale la "Valle dei Preti o torrente Antica o l'Antiga" (influenza del Torrente Bozzente), classificato pubblico con il n. 279 nel Regio Decreto del 4 maggio 1922 (G.U. 125 del 29.05.1923);
 - nelle vicinanze del nuovo tracciato stradale sono presenti aree protette quali: Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate a circa 700 metri; Parco locale sorgente di Torrente Lura a circa 3,5 km; Parco Regionale della Spina Verde a circa 4,4 km;
 - relativamente agli "Indirizzi e criteri del Piano Paesaggistico Regionale", il parere paesaggistico riscontrava che nel documento "Sintesi non tecnica" del SIA (cfr. quadro di riferimento programmatico -1.3.1 "Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico Regionale") il proponente indicava erroneamente quale unità tipologica di paesaggio quella della "fascia dell'alta pianura" mentre, al contrario, l'unità tipologica di paesaggio interessata dall'intervento è quella denominata "Pae-

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

saggi delle colline e degli anfiteatri morenici" della Fascia Collinare. In tale unità tipologica di paesaggio in base agli indirizzi di tutela "vanno tutelati la struttura geomorfologica e gli elementi connotativi del paesaggio agrario. Sulle balze e sui pendii è da consentire esclusivamente l'ampliamento degli insediamenti esistenti, con esclusione di nuove concentrazioni edilizie che interromperebbero la continuità del territorio agricolo. Va inoltre salvaguardata, nei suoi contenuti e nei suoi caratteri di emergenza visiva, la trama storica degli insediamenti incentrata talora su castelli, chiese romaniche e ricetti conventuali aggreganti gli antichi borghi." In particolare gli indirizzi di tutela relativamente al paesaggio collinare prevedono che "Ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa modificare la forma delle colline (cinali dei cordoni morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri, ecc.) va escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. Deve anche essere contemplato il ripristino di situazioni deturpate da cave e manomissioni in genere" e relativamente alla vegetazione i medesimi indirizzi prevedono che vadano salvaguardati "i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi di forte connotazione ornamentale (cipresso, olivo)."

- il suddetto decreto regionale VIA rilevava che: "L'intervento ricade nell'unità tipologica di paesaggio denominata "Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici" della Fascia Collinare. Relativamente al tracciato del I lotto "Primo tratto della Variante di Olgiate e secondo tratto di adeguamento della Via per Lomazzo" si è riscontrato un notevole abbattimento di essenze arboree di boschi misti, di circa 38.000 m² e l'interessamento di circa 40.000 m² di aree agricole, che nel loro insieme costituiscono un quadro naturale di notevole bellezza paesaggistica tipico delle fasce collinari del "Comasco", non ancora interessate da fenomeni di eccessiva antropizzazione. Inoltre il progetto stradale prevede l'attraversamento del corso d'acqua naturale, classificato pubblico con il n. 279 "Valle dei Preti o torrente Antica o l'Antiga", caratterizzato dalla presenza di bacini lacustri e/o zone paludose costituenti anch'essi un pregevole quadro ambientale. Infine, in prossimità della nuova intersezione rotatoria "R2", quale intervento di compensazione viene proposta, come area da rinaturare, la piantumazione di un impianto di arboricoltura da legno e cioè un pioppeto di circa 9.000 m², avulso dal contesto ecologico/paesaggistico esistente, caratterizzato dalla presenza di querceti, pini, castagneti, ecc..";

La valutazione paesaggistica favorevole, conclude che è stato fornito riscontro in merito al progetto del verde (opere di mitigazione: rimboschimenti e miglione forestali), mentre non risulta soddisfacente in merito alla richiesta di progettare la ricopertura degli imbocchi del manufatto scotolare con pietrame, senza intasamento delle linee di fuga "a vista" con calcestruzzo (modalità costruttiva più consona ai luoghi vincolati), oltre alla necessità di ottemperare alle richieste previste nel Decreto VIA.

Si segnala, infine, che la competenza paesaggistica dell'intervento, in base all'art. 80, comma 3 lettera a) della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 è attribuita alla Regione, in quanto trattasi di intervento sulla ex Strada Statale n. 342, ora provinciale, qualificata quale strada di interesse regionale di primo livello R1 nella classificazione funzionale della rete viaria della Regione Lombardia, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 3 dicembre 2004, n. 7/19709, e non di competenza comunale come si desume dal provvedimento comunale Città di Olgiate Comasco del 17 maggio 2016, presente negli allegati pervenuti.

- la U.O. Aria, Clima e Paesaggio della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, con nota in atti regionali prot. n. Z1.2017.6390 del 26/05/2017, nel richiamare le prescrizioni del decreto VIA 4669 del 3/6/2014, rileva che:
 - la documentazione di previsione di impatto acustico, in conseguenza delle integrazioni depositate, è impostata in termini di confronto tra ante operam e post operam con e senza mitigazioni. I livelli di rumore sono stimati non solo in forma di mappe acustiche ma anche di livelli stimati puntualmente, al dettaglio del piano del recettore, ed inseriti in una tabella nella quale sono raffrontati con i limiti di rumore da traffico veicolare definiti ai sensi del DPR 142/2004.
 - dal confronto tra i livelli puntuali stimati ante operam e post operam comprensivi dell'effetto delle mitigazioni, si osserva che in alcuni casi sono previsti consistenti incrementi dei livelli di rumore tra ante e post operam. Si sottolinea la situazione del recettore individuato come R34, particolarmente critica con riferimento al periodo notturno vista la destinazione residenziale del medesimo, per il quale si ha un incremento consistente dei livelli di rumore che aggrava sensibilmente il superamento dei limiti di rumore notturno. Il recettore in questione, dal confronto dei livelli di rumore post operam con e senza mitigazione, non risulta beneficiare delle misure di mitigazione acustica previste in progetto. Pertanto dovranno essere adeguate le misure di mitigazione acustica in modo da risolvere la criticità legata al superamento dei limiti di rumore presso detto recettore.
 - non dovranno determinarsi, per effetto dell'opera in progetto e tenendo conto delle misure di mitigazione, transizioni tra ante e post operam da condizioni di conformità a condizioni di non conformità ai limiti di rumore o incrementi apprezzabili nel post operam di livelli di rumore che già nell'ante operam fossero superiori ai limiti e che il rispetto dei limiti di rumore, come evidenziato nel decreto VIA 4669 del 3/6/2014, è condizione imprescindibile e che il beneficio che dalla realizzazione della infrastruttura potrebbero ricavare i recettori esposti al rumore della SS341 Briantea, nel tratto che potrebbe essere scaricato dal traffico per la realizzazione della variante, non può in nessun caso esimere l'infrastruttura in progetto dal dover rispettare i limiti di rumore.
 - si dovrà dare puntuale attuazione alle prescrizioni del decreto VIA 4669 del 3/6/2014, in particolare la prescrizione c.2 del paragrafo 5.3.
 - con riferimento alla prescrizione h. 3.1 del paragrafo 5.3 decreto VIA 4669 del 3/6/2014, si sottolinea che il monitoraggio acustico post operam (con opportune rilevazioni fonometriche la cui localizzazione e modalità dovrà essere sottoposta alla valutazione di ARPA), dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di rumore e la efficacia delle misure di mitigazione e di individuare e dimensionare le eventuali ulteriori misure di mitigazione acustica che fossero necessarie. Al termine del monitoraggio acustico post operam dovrà essere predisposta e trasmessa ad ARPA una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l'indicazione degli eventuali ulteriori interventi di mitigazione acustica che a seguito del monitoraggio fossero necessari nonché dei tempi della loro attuazione.

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna - Sede di Milano, con nota prot. n. 12823 del 12/06/2017 [in atti regionali prot. Z1.2017.7716 del 19/06/2017] ha determinato:

- la ratifica in esito positivo ed in ogni loro contenuto di forma e di sostanza delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi in ordine alla localizzazione ed all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della Variante alla SS 342 tratto Solbiate Comasco - Olgiate Comasco. 1° lotto: Variante di Olgiate, nel rispetto ed adozione puntuale, in fase di sviluppo della progettazione esecutiva, di tutte le prescrizioni, raccomandazioni e integrazioni apposte dagli Enti e Amministrazioni ed acquisite dalla Conferenza di Servizi;
- di concludere i lavori in esito positivo, ordinando la trasmissione del verbale anche alla Regione Lombardia per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Tutto ciò premesso, sulla base del sopracitato parere espresso dalla U.O. Programmazione territoriale e Urbanistica della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana di Regione Lombardia ed i contenuti sopra delineati, nonché sulla base della determinazione finale dei lavori della Conferenza di Servizi del 12/06/2017;

Si ritiene sussistano i presupposti per il conseguimento dell'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, ai sensi del DPR 383/1994, nel rispetto delle seguenti raccomandazioni:

ferme restando le prescrizioni della pronuncia di compatibilità ambientale (decreto n. 4669 del 03/06/2014):

- in merito alla documentazione progettuale:
 - la tavola relativa alla localizzazione e configurazione del futuro svincolo di connessione tra la variante di Olgiate Comasco e l'autostrada regionale Varese-Como-Lecco (elaborato "compatibilizzazione con autostrada") sia aggiornato recependo la nuova soluzione progettuale che ANAS, Regione e Provincia hanno condiviso con il Comune di Olgiate nell'ambito dell'iter di approvazione del locale Piano di Governo del Territorio (PGT approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 20/02/2014; Parere regionale ex art. 13 comma 8 L.R. 12/2005 espresso con DGR 1228 del 10/01/2014) e che, rispetto al disegno originario, prevede per tale svincolo una collocazione più ad Est e la riconfigurazione secondo uno schema "a rombo" appoggiato sul tratto di deviante alla Brianza già realizzato dal Comune, con sfruttamento delle relative rotatorie di testata per compensare le rampe mancanti;
 - i contenuti della tavola "Planimetria di PRG con studio di inserimento urbanistico" (rif. X0_DPR01) siano rivisti recependo, oltre all'innovazione di cui al punto precedente, anche il mutato azionamento di alcune aree contermini alla variante stradale, secondo l'assetto definito nel succitato nuovo PGT di Olgiate Comasco;
- in merito agli aspetti di fattibilità economica dell'intervento, secondo gli importi precedentemente riportati, si chiede che la documentazione relativa al Quadro economico finale sia integrata con una nota esplicativa sintetica che illustri i motivi delle principali variazioni intercorse nelle voci di costo che registrano il differenziale maggiore (interferenze, espropri, ...);
- si attuino in maniera completa gli obblighi compensativi derivanti dalle trasformazioni delle superfici boscate, attraverso le modalità proposte nella relazione forestale depositata;
- con riferimento alle procedure di esproprio, il valore dei terreni agricoli deve corrispondere al valore di mercato del bene (ex Sentenza Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011);
- in fase esecutiva si garantisca il presidio del ripristino del suolo agrario compromesso in fase di cantiere;
- si dia adempimento alle prescrizioni in materia di impatti sull'atmosfera in fase di cantiere, da svilupparsi nell'iter approvativo con una valutazione di dettaglio da parte di ARPA, per le sue competenze in materia, relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale;
- in relazione alle prescrizioni in materia di salvaguardia della biodiversità:
 - nell'analisi delle specie autoctone, si approfondiscano le valutazioni in merito all'opportunità di utilizzare *Mespilus germanica*, la cui non esoticità è dubbia;
 - con riferimento alle indicazioni generali sulla manutenzione della vegetazione nei sette anni successivi all'impianto, è necessario dettagliare indicazioni specifiche sulla manutenzione dei sottopassi faunistici (vegetazione nei pressi e manufatto);
 - è necessario inoltre prevedere monitoraggi atti a verificare la funzionalità dei sottopassi faunistici;
- sotto gli aspetti paesaggistici, oltre a richiamare integralmente le indicazioni e prescrizioni di cui al decreto VIA:
 - si provveda ad un progetto per ricoprire gli imbocchi del manufatto scatolare con pietrame, senza intasamento delle linee di fuga "a vista" con calcestruzzo (modalità costruttiva più consona ai luoghi vincolati);
 - si segnala che la competenza paesaggistica dell'intervento è attribuita a Regione Lombardia, in base all'art. 80, comma 3 lettera a) della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 10 novembre 2015, n. 38, in quanto trattasi di intervento sulla ex Strada Statale n. 342, ora provinciale, qualificata quale strada di interesse regionale di primo livello R1 nella classificazione funzionale della rete viaria della Regione Lombardia, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 3 dicembre 2004, n. 7/19709.
- In materia di impatti acustici, nel richiamare le prescrizioni del decreto VIA 4669 del 3/6/2014, si rileva inoltre che:
 - dovranno essere adeguate le misure di mitigazione acustica in modo da risolvere la criticità legata al superamento dei limiti di rumore presso il recettore individuato come R34;
 - non dovranno determinarsi, per effetto dell'opera in progetto e tenendo conto delle misure di mitigazione, transizioni tra ante e post operam da condizioni di conformità a condizioni di non conformità ai limiti di rumore o incrementi apprezzabili nel post operam di livelli di rumore che già nell'ante operam fossero superiori ai limiti e, come da normativa vigente, per l'infrastruttura in progetto dovranno essere rispettati i limiti di rumore;
 - si dovrà dare puntuale attuazione alle prescrizioni del decreto VIA 4669 del 3/6/2014, in particolare alla prescrizione c.2 del paragrafo 5.3;
 - con riferimento alla prescrizione h. 3.1 del paragrafo 5.3 del decreto VIA 4669 del 3/6/2014, il monitoraggio acustico post operam (con opportune rilevazioni fonometriche la cui localizzazione e modalità dovrà essere sottoposta alla valutazione di ARPA) dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di rumore e la efficacia delle misure di mitigazione e di individuare e dimensionare le eventuali ulteriori misure di mitigazione acustica che fossero necessarie. Al termine del monitoraggio acustico post operam dovrà essere predisposta e trasmessa ad ARPA una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l'indicazione degli eventuali ulteriori interventi di mitigazione acustica che a seguito del monitoraggio fossero necessari nonché dei tempi della loro attuazione.

Milano, 20/06/2017

Il Dirigente
Filippo Dadone

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6832

Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate» che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59» e in particolare l'articolo 139, comma 1, lett. c), il quale ha attribuito alle province in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- la l. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la l. 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- la l. 3 aprile 2001, n. 138 «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
- il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della l. 27 dicembre 2002, n. 289»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la l.r. 5 agosto 2016, n. 20 «Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile»;
- la l. 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 947, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 «Legge di stabilità 2016», che prevede, ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, che le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998,

n. 112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016;

- il medesimo articolo 1, comma 947 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 che ha previsto per l'anno 2016 l'attribuzione a favore delle regioni a statuto ordinario di un contributo di 70 milioni per l'esercizio delle predette funzioni, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari regionali e Autonomie, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra gli enti locali interessati;
- il d.p.c.m. 30 agosto 2016 che ha attribuito alla Regione Lombardia per l'anno 2016 un contributo di € 13.166.880,61, ripartito tra la Città Metropolitana di Milano e le Province sulla base del criterio della spesa storica sostenuta dagli enti nel periodo 2012/2014 (nella misura del 40%) e del numero degli alunni disabili della scuola secondaria di secondo grado (nella misura del 60%), da utilizzare per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'art. 139, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 112/1998;
- il decreto dirigenziale 30 novembre 2016, n. 12568, con cui la Regione ha provveduto a liquidare alla Città Metropolitana di Milano e alle Province il citato contributo statale di cui all'art. 1, comma 947 della l. 208/2015 e del d.p.c.m. 30 agosto 2016 per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'art. 139, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 112/1998;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Legge di bilancio statale 2017/2019» che ha confermato per l'annualità 2017 l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario del contributo statale di cui al predetto art. 1, comma 947, della legge n. 208/2015 per un importo complessivo di 75 milioni di euro;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità mediante l'affiancamento delle stesse lungo tutto l'arco della vita attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi, in un'ottica di complementarietà e sinergia delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con il sistema integrato degli interventi e servizi sociali e sociosanitari;

Viste inoltre:

- la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» che contempla, tra le finalità e iniziative prioritarie, le azioni di integrazione e collaborazione tra servizi competenti, anche educativi e formativi, al fine di favorire l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e la loro piena inclusione sociale e individua altresì, quali strumenti del collocamento mirato, gli interventi di istruzione e formazione professionale, di orientamento e tirocinio;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e Formazione della Regione Lombardia» che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione professionale, volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla libera scelta e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di istruzione e formazione costituisce obiettivo primario per favorire, in particolare, l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole dell'area dello svantaggio;

Visto in particolare l'articolo 31 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 «Legge di semplificazione 2017», che ha modificato gli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 al fine di disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche a seguito del mutato quadro normativo creatosi con la revisione delle funzioni attribuite a livello nazionale alle province;

Dato atto che gli articoli 5 e 6 della citata l.r. n. 19/2007, nel testo novellato dalla l.r. n. 15/2017, prevedono nello specifico che:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tifologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);
- spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);
- è trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);
- la Giunta regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett. f-bis) e dell'art. 6, comma 1-bis1 della l.r. n. 19/2007, che definiscono in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'art. 18 della l.r. n. 3/2008, le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e sono volte, più in generale, al soddisfacimento delle esigenze di raccordo e coordinamento (art. 6, comma 1 ter);

Rilevata l'esigenza di definire, sulla base quadro normativo vigente, le modalità attuative per sostenere i servizi volti a garantire il diritto allo studio e l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in modo da garantire la continuità dei servizi finora assicurati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano la predisposizione di quanto necessario per l'attivazione dei medesimi servizi per l'anno scolastico 2017/2018;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale», di cui all'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto in coerenza alla l.r. n. 19/2007 e contenente i criteri e le procedure da applicare per l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità di erogazione dei servizi e di assegnazione dei contributi;

Ritenuto altresì di demandare alle competenti Direzioni regionali «Istruzione, Formazione e Lavoro» e «Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale» l'attuazione della presente deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle linee guida, come segue:

- la Direzione Generale «Istruzione Formazione e Lavoro» sostiene i servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale svolti dai Comuni, di cui all'art. 6, comma 1 bis1, della l.r. n. 19/2007;
- la Direzione Generale «Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale», tramite le ATS, svolge gli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, di cui all'art. 5 comma 1, lett. f bis) della l.r. n. 19/2007;

Dato atto che il sopradescritto assetto decorre dall'anno scolastico 2017/2018 e che le predette linee guida costituiscono oggetto di costante verifica negli ambiti istituzionali già previsti dalla vigente normativa, al fine di un loro eventuale aggiornamento;

Stabilito che agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente deliberazione si farà fronte con successivi provvedimenti delle Direzioni Generali competenti, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della l.r. n. 15/2017, con le risorse statali di cui all'articolo 1, comma 947, della l. 208/2015 e, in caso

di insufficienza delle stesse, con eventuali risorse regionali, come segue:

- per l'anno 2017 con € 8.500.000,00 stanziati a valere sulla Missione 04 «Istruzione e Diritto allo Studio» del programma 6 «Servizi ausiliari all'Istruzione» capitoli 12777 e 12776 del bilancio regionale 2017, successivamente incrementati di 3.500.000,00 con il PDL Assestamento 2017, approvato con delibera n. 6718 del 19 giugno 2017;
- per gli anni successivi con le risorse che saranno stanziare annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale dei singoli esercizi finanziari;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento sono stati sentiti l'Ufficio Scolastico regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, ANCI Lombardia e le associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale e con maggiore coinvolgimento nella materia dell'inclusione scolastica;

A voti unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale» di cui all'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto in coerenza alla l.r. n. 19/2007 e contenente i criteri e le procedure da applicare per l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità di erogazione dei servizi e di assegnazione dei contributi;

2. di demandare alle competenti Direzioni Generali «Istruzione Formazione e Lavoro» e «Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale», per gli ambiti di rispettiva competenza, l'attuazione della presente deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle linee guida, e in particolare:

- la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro sostiene i servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale svolti dai Comuni di cui all'art. 6, comma 1 bis1 della l.r. n. 19/2007;
- la Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, tramite le ATS, svolge gli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, di cui all'art. 5, comma, lett. f bis) della l.r. 19/07;

3. di dare atto che il sopradescritto assetto decorre dall'anno scolastico 2017/2018 e che le predette linee guida costituiscono oggetto di costante verifica negli ambiti istituzionali già previsti dalla vigente normativa, al fine di un loro eventuale aggiornamento;

4. di stabilire che agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente deliberazione si farà fronte con successivi provvedimenti delle Direzioni Generali competenti, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della l.r. n. 15/2017, con le risorse statali di cui all'articolo 1, comma 947, della l. 208/2015 e, in caso di insufficienza delle stesse, con eventuali risorse regionali, come segue:

- per l'anno 2017 con € 8.500.000,00 stanziati a valere sulla Missione 04 «Istruzione e Diritto allo Studio» del programma 6 «Servizi ausiliari all'Istruzione» capitoli 12777 e 12776 del bilancio regionale 2017, successivamente incrementati di 3.500.000,00 con il PDL Assestamento 2017, approvato con delibera n. 6718 del 19 giugno 2017;
- per gli anni successivi con le risorse che saranno stanziare annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale dei singoli esercizi finanziari;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

6. di demandare alle competenti Direzioni Generali di cui sopra, per gli ambiti di rispettiva competenza, la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale.

- 1. Finalità**
- 2. Normativa di riferimento**
- 3. Tipologia degli interventi**
- 4. Servizio di trasporto scolastico**
 - 4.1 Destinatari
 - 4.2 Modello Organizzativo
 - 4.3 Modalità di attivazione del servizio
 - 4.4 Modalità di erogazione del servizio
 - 4.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo
 - 4.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione
 - 4.7 Provvedimenti attuativi
- 5. Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale**
 - 5.1 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale
 - 5.2 Modello organizzativo
 - 5.3 Modalità di attivazione del servizio
 - 5.4 Modalità di erogazione del servizio
 - 5.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo
 - 5.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione
 - 5.7 Provvedimenti attuativi
- 6. Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale**
 - 6.1. Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale
 - 6.2 Modello organizzativo
 - 6.3 Modalità di attivazione del servizio
 - 6.4 Modalità di erogazione del servizio
 - 6.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo
 - 6.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione
- 7. Disposizioni finali**

1. Finalità

Le presenti linee guida sono volte a definire - in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007 e s.m.i. - i criteri e le modalità operative per lo svolgimento da parte dei Comuni dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni ordine e grado di istruzione e alla formazione professionale.

Gli interventi sono realizzati attraverso una rete coordinata di servizi educativi, formativi, sanitari e sociosanitari operanti sul territorio, con l'obiettivo di dare attuazione al principio dell'inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, in un'ottica di inserimento lavorativo e miglioramento continuo della qualità della vita.

Gli interventi regionali concorrono insieme all'attività dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno e al personale ATA, a definire il quadro complessivo di azioni volte ad assicurare il diritto allo studio e l'accesso gratuito ai servizi scolastici dello studente disabile. In tal senso, il livello di prestazione assicurata allo studente deve sempre tenere conto degli interventi complessivi assicurati dall'Amministrazione.

2. Normativa di riferimento

- Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate" che

prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" e in particolare gli articoli 139 e seguenti;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- Legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici";
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione";
- D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289";
- l.r. 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- Articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016";
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- l.r. 5 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile";
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107".

3. Tipologia degli interventi

Gli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità riguardano:

1. il servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti di secondo ciclo con disabilità privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica o formativa;
2. il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti di secondo ciclo con disabilità;
3. i servizi integrativi di inclusione scolastica (assistenza alla comunicazione, servizio tiffologico, fornitura di materiale didattico speciale e testi scolastici) a favore degli studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni ordine e grado di istruzione e alla formazione professionale.

4. Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli studenti di secondo ciclo con disabilità dall'abitazione alla sede scolastica e viceversa ed è volto a favorire la frequenza scolastica e, più in generale, il concreto esercizio del diritto allo studio.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di servizi:

- a) servizi di trasporto svolti in ambito urbano, extraurbano o in area urbana -anche privati- finalizzati al raggiungimento della sede scolastica e formativa degli studenti con disabilità non autonomi;
- b) servizi di assistenza specialistica al trasporto, anche attraverso mezzi attrezzati con personale specializzato, con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

4.1 Destinatari

Sono destinatari del servizio di trasporto scolastico gli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale disposto dal Tribunale competente), frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere, privi di autonomia e in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto (*Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R. n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011*).

Per gli studenti che hanno concluso i percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 14 della legge n. 328/2000 relative ai progetti individuali per le persone disabili di competenza dei Comuni.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica è effettuato con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 66/2017.

4.2 Modello organizzativo

I Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti destinatari.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

I Comuni promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale con gli uffici di piano di cui all'articolo 18 della l.r. 3/2008, gli istituti scolastici, nonché con le ATS e relativi distretti e con le ASST.

L'erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è sostenuta dalla Regione a fronte di progetti - anche individuali - presentati dai Comuni.

4.3 Modalità di attivazione del servizio

Il servizio di trasporto a favore di studenti con disabilità frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado o istituti formativi di secondo ciclo, aventi sede nel territorio regionale, è attivato dal Comune di residenza dello studente.

Il Servizio viene attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria di cui al punto 4.1.

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell'istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano scadute.

L'istituzione scolastica, acquisita l'istanza e sentito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) di cui all'articolo 15 della L.104/92, la trasmette al Comune, corredata della documentazione di cui al paragrafo 4.1, di quella relativa all'informativa sulla privacy ed all'autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D. Lgs. 196/2003- indicando la necessità dell'intervento, con i relativi tempi e modalità.

Il Comune provvede alla valutazione delle richieste ed alla formulazione dell'elenco dei beneficiari.

Al termine dell'istruttoria, il Comune presenta alla Regione - tramite apposito sistema informativo- la richiesta di contributo.

In fase di prima applicazione, le Province e la Città Metropolitana di Milano trasmettono tempestivamente ai comuni la puntuale ricognizione degli studenti beneficiari del servizio nell'anno scolastico 2016/2017, al fine di consentire agli stessi la verifica dello stato di avanzamento della ricognizione del fabbisogno.

4.4 Modalità di erogazione del servizio

Il servizio è realizzato dai Comuni, in forma singola o associata, con mezzi propri o tramite l'affidamento a soggetti terzi -anche "in house"-, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all'effettuazione del servizio con mezzi privati.

4.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

Il valore del contributo per ciascuno studente disabile è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio (andata e ritorno) e in base ai giorni di effettiva frequenza secondo il calendario scolastico definito dalla Regione. L'importo massimo del contributo è definito nei seguenti importi:

Fascia chilometrica (andata e ritorno)	Contributo massimo riconosciuto
Fino a 10 km	€ 1.500,00
Oltre i 10 km e fino a 20 km	€ 2.500,00
Oltre i 20 km e fino a 30 km	€ 3.500,00
Oltre i 30 km	€ 4.000,00

Il preventivo di spesa è effettuato calcolando, per ogni giornata di frequenza, due viaggi per 0,40 € al Km.

E' escluso dal contributo l'utilizzo di mezzi ordinari di trasporto pubblico regionale o locale di cui alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti".

La liquidazione del contributo ai Comuni avviene con le seguenti modalità:

- il 50% a conclusione dell'istruttoria delle domande presentate in via telematica dai comuni, e comunque entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno scolastico;
- la restante quota -nei limiti delle spese sostenute e sino all'importo massimo riconoscibile- a consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico, previa presentazione di rendicontazione finale.

I Comuni provvedono al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie che hanno effettuato autonomamente il servizio e che ne abbiano fatto esplicita richiesta.

L'importo del contributo può essere oggetto di rideterminazione nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui al paragrafo 4.7. ad esito dell'attività di verifica e monitoraggio di cui al successivo paragrafo 4.6.

4.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione

I Comuni destinatari del contributo sono tenuti a conservare - per ciascun anno scolastico e formativo - la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - anche a campione - svolte dai competenti uffici territoriali della Regione. I Comuni sono inoltre tenuti ad alimentare il monitoraggio regionale sull'apposito sistema informativo, trasmettendo i dati relativi all'attivazione dei servizi e all'assegnazione dei contributi.

A conclusione dell'anno scolastico i Comuni sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione:

- relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese sostenute;
- attestazione di regolare esecuzione del servizio.

4.7 Provvedimenti attuativi

Con apposito provvedimento dirigenziale sono definite ulteriori modalità operative per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e l'assegnazione del relativo contributo ai comuni.

5. Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti di secondo ciclo con disabilità, funzionale ai processi di apprendimento e di socializzazione nonché di potenziamento delle relative capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, viene erogato dai Comuni avvalendosi dell'attività svolta da un assistente specialistico con competenze professionali anche riferite alla tipologia di disabilità.

L'assistente specialistico è un professionista dell'educazione che lavora in favore dell'inclusione degli studenti, rispondendo ai differenti bisogni educativi e utilizzando strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.

L'assistente specialistico svolge in tale ambito un ruolo fondamentale, perseguendo l'integrazione dello studente con disabilità nella scuola, attraverso un lavoro che coinvolge anche gli altri studenti del gruppo classe, il personale della scuola e gli insegnanti.

L'assistente specialistico orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell'ambito del contesto scolastico e formativo. In particolare, svolge le seguenti attività:

- collabora alla stesura e all'aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI) dello studente e partecipa ai momenti di lavoro di equipe della scuola e con i servizi sanitari e sociosanitari;
- programma, realizza e verifica interventi, integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con gli insegnanti curricolari e di sostegno nelle attività della classe;
- supporta gli interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari e socio-sanitari, in coerenza con quanto previsto nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
- collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con le stesse;
- in sede extrascolastica collabora per le uscite e i viaggi di istruzione in connessione all'offerta formativa dell'istituto scolastico o formativo, lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti per il passaggio dal percorso scolastico all'inserimento lavorativo.

L'assistente specialistico è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti nella scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e personale ATA e non può essere in alcun modo adibito a mansioni di assistenza di base che, come precisato dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 3390 del 30.11.2001, deve essere garantita dal personale ATA con il coordinamento del dirigente scolastico. E' altresì figura distinta dall'assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriali.

5.1 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale

Sono destinatari del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione gli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, residenti in Lombardia o in altri Comuni, ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale disposto dal Tribunale competente), frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale, in possesso di certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza. (*Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R. n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011*).

Nella diagnosi funzionale dello studente disabile deve essere indicato, tra l'altro, il livello di fabbisogno di assistenza anche, anche sulla base di accordi fra comuni e istituzioni scolastiche e in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia di diagnosi;
- fascia di età;
- livello di funzionamento;
- comorbidità;
- tipologia di frequenza scolastica.

All'intensità del fabbisogno di assistenza corrispondono diverse graduazioni nella misura dell'intervento in termini di numero di ore settimanali da assegnare.

Per le certificazioni di disabilità e le diagnosi in corso di validità, il GLHO, d'intesa con il Comune, indica il fabbisogno di assistenza sulla base della diagnosi funzionale ed ai bisogni dello studente così come descritti nel PEI.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica sono effettuate con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 66/2017. In particolare, il livello di fabbisogno assistenziale è determinato sulla base dei predetti criteri nell'ambito del profilo di funzionamento di cui all'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5.2 Modello organizzativo

I Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti destinatari.

I Comuni promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale con gli uffici di piano di cui all'articolo 18 della l.r. 3/2008, gli uffici scolastici territoriali, le ATS e relativi distretti, le ASST nonché con gli istituti scolastici, anche attraverso progetti volti a garantire omogeneità ed efficienza del servizio.

L'erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è sostenuta dalla Regione a fronte di progetti -anche individuali - presentati dai Comuni.

Il Comune provvede, altresì, all'adozione del progetto individuale di cui all'art.14 della L.328/2000 indicando i diversi interventi educativi, sanitari e sociosanitari di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le famiglie.

Le ATS – nell'ambito dell'attività della cabina di regia di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) della l.r. 33/2009- assicurano il raccordo tra il fabbisogno assistenziale rilevato e gli obiettivi delle presenti linee guida, al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità.

5.3 Modalità di attivazione del servizio

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione a favore di studenti con disabilità frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado e istituti formativi di secondo ciclo aventi sede nel territorio regionale è attivato dal Comune di residenza dello studente.

Il Servizio viene attivato a seguito di domanda presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico o formativo frequentato, corredata dalla documentazione sanitaria di cui al punto 5.1.

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell'istituto scolastico o formativo devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano scadute.

L'istituzione scolastica, acquisita l'istanza, sentito il GLI e acquisite le informazioni dal PEI elaborato dal GLHO, la trasmette al Comune -corredata della documentazione di cui al paragrafo 5.1, di quella relativa all'informativa sulla privacy ed all'autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D.Lgs. 196/2003- indicando la necessità e la misura dell'intervento (livello di fabbisogno di assistenza).

Il Comune, in accordo con l'istituto scolastico, provvede all'istruttoria delle richieste e alla formulazione dell'elenco dei beneficiari.

Il fabbisogno assistenziale assegnato è comprensivo dell'intervento entro l'orario scolastico, della partecipazione alle riunioni di coordinamento e dello svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro o progetti con servizi del territorio, laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all'espletamento delle prove d'esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati.

A seguito di istruttoria della domanda, i Comuni presentano alla Regione, tramite apposito sistema informativo, una richiesta di contributo individuale contenente la determinazione del livello di intensità del fabbisogno assistenziale - tenuto conto anche della condizione di disabilità grave dello studente di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/1992- e dell'importo del relativo contributo. In fase di prima applicazione, l'importo del contributo è così determinato:

Intensità del fabbisogno assistenziale	
Livello di fabbisogno	Importo della contributo
da 8 a 10 ore	da € 5.712,00 a € 7.140,00
da 6 a 7 ore	da € 4.284,00 a € 4.998,00
fino a 5 ore	Max € 3.570,00

Agli studenti con disabilità complessa o in situazione di particolare bisogno – rilevabili dal PEI e condivise all'interno del GLHO- è riconosciuto un monte ore aggiuntivo, fermo restando quanto stabilito al successivo paragrafo 6 con riferimento all'individuazione dell'intervento specialistico più idoneo per gli stessi.

Il preventivo di spesa è effettuato dai Comuni sulla base della seguente formula: numero di ore settimanali x 34 settimane di frequenza

scolastica x costo orario pari a € 21,00 (IVA inclusa). Tale importo può essere oggetto di rideterminazione nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui al paragrafo 5.7. ad esito dell'attività di verifica e monitoraggio di cui al successivo paragrafo 5.6..

Con specifici interventi sono riconosciute attività specialistiche di coordinamento e supervisione pedagogica nelle aree educative e nella costruzione di un raccordo tra il PEI e il progetto di vita dello studente, in particolare per l'ambito lavorativo.

In fase di prima applicazione, le Province e la Città Metropolitana di Milano trasmettono tempestivamente ai comuni la puntuale ricognizione degli studenti beneficiari del servizio nell'anno scolastico 2016/2017, al fine di consentire agli stessi la verifica dello stato di avanzamento della ricognizione del fabbisogno.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il servizio è attivato dal Comune ad esito dell'attività dell'unità di valutazione multidisciplinare di cui all'art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2017 e in accordo con l'istituto scolastico, anche ai fini della predisposizione del PEI.

Con riferimento all'attività e tempistica dei gruppi per l'inclusione scolastica, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 15 e 19 del medesimo D. Lgs. n. 66/2017.

5.4 Modalità di erogazione del servizio

Il Comune provvede all'erogazione del servizio in forma singola o associata, anche attraverso sistemi di accreditamento di operatori qualificati. Le figure professionali di cui può avvalersi sono quelle previste dalla vigente normativa statale.

Nella selezione dei soggetti gestori e degli operatori, i Comuni che organizzano il servizio sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di contratti pubblici nonché di rapporti di lavoro, anche avvalendosi del personale specializzato in servizio presso amministrazioni pubbliche.

5.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

Al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità, il valore del contributo per ciascun studente disabile è determinato dalla Regione in base ai livelli di intensità del fabbisogno di assistenza di cui al paragrafo 5.3, assicurando la massima estensione del servizio.

La liquidazione del contributo ai Comuni avviene con le seguenti modalità:

- il 50% a conclusione dell'istruttoria delle domande presentate in via telematica dai comuni, e comunque entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'anno scolastico;
- la restante quota a consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico, previa presentazione di rendicontazione finale.

5.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione

I Comuni destinatari dei contributi sono tenuti a conservare - per ciascun anno scolastico e formativo - la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - anche a campione - svolte dai competenti uffici territoriali della Regione. I Comuni sono inoltre tenuti ad alimentare il monitoraggio regionale nell'apposito sistema informativo, trasmettendo i dati relativi all'attivazione dei servizi e all'assegnazione dei contributi.

A conclusione dell'anno scolastico i Comuni sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione:

- relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese sostenute;
- attestazione di regolare esecuzione del servizio.

5.7 Provvedimenti attuativi

Con apposito provvedimento dirigenziale sono definite ulteriori modalità operative per lo svolgimento del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale e l'assegnazione del relativo contributo ai comuni.

6. Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale

La Regione garantisce la realizzazione di interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale. Gli interventi, realizzati sulla base di progetti individuali, sono volti a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli studenti nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive. I progetti tengono conto delle indicazioni provenienti dai servizi sociali dei comuni, dagli specialisti e dalle diverse realtà che, a vario titolo, si occupano dei bambini e dei ragazzi con disabilità sensoriale (istituti scolastici, aziende socio-sanitarie- territoriali, ecc.), al fine di promuovere una cultura di effettiva inclusione.

Lo studente con disabilità sensoriale ha diritto agli interventi e ai servizi in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.

Nei casi di pluridisabilità, deve essere individuato dalla scuola, in accordo con la famiglia e su indicazione specialistica, l'intervento più opportuno, tenuto conto dello specifico bisogno dello studente nell'ambito del contesto scolastico.

Gli interventi riguardano nello specifico:

a) Assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva

Il servizio è realizzato da una figura educativa con adeguata esperienza e/o formazione che supporta lo studente con disabilità visiva nelle diverse attività al fine di completare, integrare e sviluppare il relativo percorso di crescita e autonomia. In particolare, svolge le

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

seguenti attività:

- condivide e sostiene la metodologia per le attività scolastiche demandate a casa;
- favorisce lo sviluppo dell'autonomia personale nello studio e nella gestione di sé;
- supporta lo studente nel processo di conoscenza dell'ambiente;
- condivide con la famiglia il processo di crescita e autonomia globale dello studente;
- si rapporta con il tifologo di riferimento per le diverse attività in essere;
- si pone come mediatore attivo nel favorire l'approccio e la conoscenza di informazioni, materiali e documenti, non immediatamente o poco fruibili dalla persona con disabilità visiva;
- prepara materiali, quando necessario, di uso immediato per situazioni di studio contingenti;
- si raccorda con gli operatori scolastici, il tifologo e la famiglia.

L'assistente alla comunicazione svolge il proprio servizio, per un numero minimo di 3 ore settimanali e per un numero massimo di 10 ore settimanali.

Il costo orario medio dell'educatore dedicato al singolo intervento è pari ad € 20,00/h (IVA inclusa) e per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione e per i corsi di istruzione e formazione professionale.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all'espletamento delle prove d'esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati.

b) Servizio di assistenza alla comunicazione a favore di studenti con disabilità uditiva

Il servizio di assistenza alla comunicazione a favore di studenti con disabilità uditiva è volto a sopperire alla funzione comunicativa la cui compromissione, se non supportata, può causare difficoltà e svantaggi nel processo d'apprendimento, nell'inclusione scolastica e nella socializzazione.

Gli interventi si concretizzano nell'affiancamento dello studente da parte di operatori specializzati nelle difficoltà comunicative, adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascuno studente e secondo modalità e metodi di trattamento necessari come la lingua dei segni italiana (LIS) a favore degli studenti sordi segnanti e l'oralismo a favore degli studenti sordi non segnanti.

L'assistente alla comunicazione per sordi svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- facilitare la comunicazione dello studente con gli insegnanti e i compagni di classe;
- rendere accessibile allo studente l'insieme dei contenuti didattici e le informazioni attraverso la lingua dei segni italiana (LIS), l'ISE (Italiano Segnato Esatto) o la labializzazione;
- utilizzare le strategie più adeguate derivanti dalla conoscenza e della psicologia evolutiva nel campo della sordità e della psicologia dell'età evolutiva- per accrescere le competenze comunicative dello studente ed accogliere le sue esperienze emotive e relazionali;
- facilitare l'integrazione dello studente all'interno della classe e del contesto scolastico;
- stabilire un corretto rapporto con le famiglie;
- costruire collaborazioni con i docenti della scuola;
- collaborare alla stesura del piano educativo individualizzato (PEI) ;
- mediare nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- facilitare l'acquisizione da parte dello studente di un metodo di studio quanto più possibile autonomo;
- partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia organizzati dalla scuola.

L'assistente alla comunicazione svolge il proprio servizio per un numero minimo di 3 ore settimanali e per un numero massimo di 10 ore settimanali.

Il costo orario medio dell'educatore dedicato al singolo intervento è pari ad € 20,00/h (IVA inclusa) e per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione e per i corsi di istruzione e formazione professionale.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all'espletamento delle prove d'esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati.

L'assistente alla comunicazione deve integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico, volte al coinvolgimento di tutti gli studenti nel processo di integrazione e inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

c) Consulenza tifologica

La consulenza tifologica, intervento di carattere pedagogico, didattico e informatico, ha l'obiettivo di offrire a tutte le figure coinvolte nel processo educativo dello studente con disabilità visiva (studente, scuola e famiglia) la possibilità di individuare e acquisire metodologie e criteri didattici e operativi atti a favorirne un efficace percorso educativo e di apprendimento, sviluppando al meglio le proprie possibilità.

L'intervento di consulenza tiflogica è condotto dal tiflogo, pedagoga specializzato nelle aree educative che svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curriculari all'effettiva potenzialità di apprendimento dello studente. A tal fine, traduce e adatta la didattica, comune a tutti gli allievi, in tiflodidattica, comune a tutti e all'allievo che non vede.

Il tiflogo svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curriculari alla effettiva potenzialità di apprendimento dell'allievo con disabilità visiva.

Il tiflogo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- partendo dalla diagnosi funzionale, dal piano dinamico funzionale e dall'osservazione dello studente, fornisce indicazioni utili e coerenti alla definizione del PEI;
- interviene con indicazioni/suggerimenti metodologici didattici e operativi nella conduzione delle attività scolastiche volte a favorire lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
- fornisce supporti, materiali e sussidi tiflodidattici coerenti con il percorso della scuola e dello studente;
- introduce e sviluppa il percorso formativo dello studente in ambiente tecnologico (tifloinformatico) per i diversi gradi della scuola, in relazione al relativo livello di istruzione;
- fornisce indicazioni, suggerimenti e consigli alla famiglia dello studente.

Lo standard del servizio di consulenza tiflogica è rappresentato nella sottostante tabella:

Ordine scuola	N.incontri annui	Ore per incontro
Infanzia	Min 4 Max 6	4
Primaria	Min 3 Max 6	4
Secondaria I grado	Min 3 Max 4	4
Secondaria II grado	Min 2 Max 4	4

Il costo orario medio dell'educatore dedicato al singolo intervento è pari ad € 40,00/50,00 h (IVA inclusa) per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione e per i corsi di istruzione e formazione professionale.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all'espletamento delle prove d'esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati.

d) Fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo

Il servizio, volto al completamento del servizio di inclusione scolastica, è destinato a studenti con disabilità visiva e uditiva che frequentano gli istituti scolastici di primo e secondo ciclo e formativi e si esplica nella fornitura del materiale didattico speciale e dei libri di testo in base al percorso scolastico e ai bisogni individuali dello studente, come di seguito specificato:

- **per gli studenti ciechi e ipovedenti:**
 - materiale (tifo) didattico a caratteri ingranditi a favore di studenti con disabilità visiva -specifico per studenti ipovedenti- e realizzato secondo criteri individuati in collaborazione con il tiflogo;
 - libri di testo scolastici elaborati secondo criteri tiflodidattici ed efficaci nella loro fruibilità in braille, a caratteri ingranditi e su supporto informatico (se in registrazione vocale, realizzati in modalità Daisy).

L'importo massimo riconoscibile è pari, rispettivamente, a € 500,00 per gli alunni dalla scuola dell'infanzia e di € 1.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Agli studenti ciechi assoluti e ciechi parziali, salvo impedimenti oggettivi personali riscontrati dal tiflogo, nei modi e nei tempi confacenti allo sviluppo cognitivo e al percorso formativo dello studente, deve essere insegnato l'uso del sistema di letto/scrittura Braille.

Per gli studenti ipovedenti, l'uso delle fotocopie ingrandite, deve essere limitato a sporadiche occasioni, dovute a necessità impreviste, urgenti, o dettate da particolari situazioni didattiche non preventivamente programmabili in tempo utile a consentire la preparazione di materiale ingrandito e fruibile da computer o da stampa.

- **per gli studenti sordi è utile l'utilizzo di strumenti che facilitino i processi di apprendimento: le nuove tecnologie per la didattica possono aiutare a superare o diminuire le difficoltà di apprendimento e contribuire al successo formativo.**

Le tecnologie informatiche consentono infatti adattamenti nell'utilizzo dei computer, l'uso di immagini e di animazioni, sottotitoli ecc. Nella didattica, i docenti possono preparare lezioni con PowerPoint o costruire ipertesti, mentre gli alunni/studenti possono utilizzare diversi software specifici di supporto all'apprendimento, vocabolari multimediali, editor testuali con immagini ed altro ancora. Esistono infatti sistemi interattivi dinamici, che consentono metodologie didattiche attive e costruttivistiche e soluzioni strategiche centrate sulla rappresentazione, come ad esempio le mappe concettuali per lo studio. Per chi utilizza la lingua dei segni italiana (LIS), inoltre, sono disponibili dizionari italiano-LIS.

Sono inoltre molto utili per i sordi oralisti (non segnanti) o con impianto cocleare gli strumenti di trasmissione audio di uso personale, come i cavi ad induzione, collegabili ai computer per le comunicazioni audio-video o gli strumenti per il riconoscimento vocale, o qualunque sistema, attrezzatura o ausilio che faciliti notevolmente le comunicazioni a distanza anche in ambito scolastico, ingrandita su video, che facilitano notevolmente le comunicazioni a distanza anche in ambito scolastico.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

Fondamentale l'utilizzo di strumenti didattici funzionali allo svolgimento del lavoro dell'assistente e per l'apprendimento dell'alunno/studente sordo; generalmente per i più piccoli si tratta di video-libri (DVD) interattivi che consentano differenti modalità di fruizione (come ad esempio: Lingua dei Segni Italiana, ma anche audio per la condivisione dello strumento con i compagni di classe normodotati, il tutto supportato da immagini e testo).

Testi specifici adatti agli alunni/studenti sordi sono quelli che consentono di insegnare e di imparare con l'uso delle mappe e di strategie logico-visive per l'organizzazione delle conoscenze; schede visive per imparare la Lingua dei Segni, racconti illustrati per stimolare le abilità percettive, software per mappe concettuali didattiche.

L'importo massimo riconoscibile è pari, rispettivamente, a € 500,00 per gli alunni dalla scuola dell'infanzia e di € 1.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

6.1 Destinatari e determinazione del fabbisogno assistenziale

Sono destinatari degli interventi di assistenza per la comunicazione, servizio tiflogico, materiale didattico speciale e testi scolastici per persone con disabilità sensoriale gli studenti residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale designato dal Tribunale competente), frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale di secondo ciclo e in possesso di certificazione di disabilità sensoriale e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione (*Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011*).

Sono definiti disabili sensoriali:

a) studenti con disabilità visiva, e precisamente:

- persone affette da cecità assoluta (art. 2, legge 138/2001),
- persone affette da cecità parziale (art. 3, legge 138/2001),
- persone ipovedenti gravi (art. 4, legge 138/2001);
- persone affette da cecità assoluta o parziale o ipovisione grave, con disabilità plurime;

b) studenti sordi, quali nello specifico:

- soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (Rif. Legge 26 maggio 1970, n. 381 art. 1).
- soggetti ipoacusici con perdita uditiva superiore a 60 dB da entrambe le orecchie (Decreto del Ministro della Sanità - 5 febbraio 1992), pur corretta da protesi acustica.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'accertamento dello stato di alunno con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica sono effettuate con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 66/2017. In particolare, il livello di fabbisogno assistenziale è determinato sulla base dei predetti criteri nell'ambito del profilo di funzionamento di cui all'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6.2 Modello organizzativo

I servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriali sono svolti dalle ATS per ciascuna tipologia di intervento per il tramite di operatori qualificati in forma singola o in rete, individuati in seguito all'emanazione di apposita manifestazione di interesse.

L'avviso tipo per la manifestazione di interesse è approvato da parte della Regione in accordo con le ATS sulla base dei seguenti criteri di qualificazione degli operatori:

1. soggetti attivi sul territorio regionale che svolgono attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l'impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale;
2. soggetti che hanno svolto in precedenza sul territorio regionale attività di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale attraverso l'impiego di personale qualificato di comprovata esperienza nella didattica per gli studenti con disabilità sensoriale;
3. soggetti che hanno personale solo in parte qualificato o esperto in grado di svolgere attività di inclusione scolastica ma che dimostrino di essere in grado di dotarsi delle figure e degli operatori con la necessaria formazione ed esperienza per poter svolgere i servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale.

La pubblicazione della manifestazione e l'istruttoria per l'ammissibilità sono svolte dalle singole ATS.

L'erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità sensoriale è sostenuta dalla Regione mediante l'attribuzione alle ATS, sulla base del fabbisogno annuo rilevato, delle risorse finanziarie necessarie per svolgere il servizio. In fase di prima applicazione il riparto alle ATS è effettuato sulla base delle spesa storica riferita all'anno scolastico precedente.

L'erogazione dei servizi a favore degli studenti con disabilità è sostenuta dalle ATS in relazione a piani individuali presentati dagli operatori qualificati.

L'individuazione dell'operatore è determinata dalla scelta della famiglia, preferibilmente in raccordo con la scuola.

Le ATS promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale nella cabina di Regia di cui all'art. 6, comma 6, lett.f) della l.r. 33/2009 al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi in relazione alle differenti tipologie e gradi di disabilità.

6.3 Modalità di attivazione del servizio

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione a favore di studenti con disabilità è svolto dalle ATS per il tramite di soggetti qualificati.

Il Servizio viene attivato a seguito di domanda che deve essere presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, all'istituto scolastico frequentato, corredato dalla documentazione sanitaria di cui al paragrafo 6.1 se non già in possesso dell'istituto.

L'istituzione scolastica, acquisita l'istanza e sentito il GLI di istituto di cui all'articolo della L.104/92, unitamente alla liberatoria della privacy per il trattamento dei dati da parte della ATS e del Comune e, relativa scheda accoglienza, la trasmette al Comune di residenza, corredata dalla documentazione di cui al paragrafo 6.1 comprovante la condizione di disabilità dello studente nonché la necessità e la misura dell'intervento.

In questo primo anno di sperimentazione, è consentito ad uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne - in alternativa alla richiesta presentata all'Istituto scolastico, e solamente per i servizi di assistenza specialistica per disabili sensoriali (Servizio di assistenza alla comunicazione, consulenza tiflogica, Fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo) - la possibilità di presentare la richiesta direttamente ai Servizi Sociali del Comune di residenza.

Il Comune, in accordo con l'istituto scolastico, provvede alla raccolta delle richieste e trasmette la documentazione, unitamente alla liberatoria della privacy e per il trattamento dei dati da parte della ATS sottoscritta dal soggetto richiedente- anche tramite il sistema informativo- alla competente ATS per l'istruttoria della domanda e la determinazione del fabbisogno.

Le ATS, effettuata la raccolta del fabbisogno, inviano ad ogni famiglia l'elenco con i riferimenti degli operatori qualificati sul territorio, risultati idonei alla manifestazione di interesse, per la scelta dell'operatore stesso e per la predisposizione del piano individuale. La famiglia sceglierà tra gli operatori ammessi e comunicati dalla ATS e, l'ATS, stessa avrà facoltà di armonizzare eventuali presenze plurime degli operatori all'interno di una stessa classe.

Gli operatori inviano alla competente ATS il piano individuale per la successiva validazione necessaria al riconoscimento del contributo.

L'organizzazione settimanale è definita, con il coinvolgimento delle famiglie, dal gruppo delle classi dove sono inseriti gli studenti con disabilità insieme con l'operatore qualificato nell'ambito dello specifico piano educativo individuale. Le ore di assistenza devono consistere in azioni coerenti con il PEI del destinatario, inteso quale atto di programmazione comprendente le indicazioni principali sulle azioni e misure in ambito scolastico nell'area della socializzazione.

Il Comune provvede, altresì, alla predisposizione del progetto individuale di cui all'art.14 della L.328/2000 indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

6.4 Modalità di erogazione del servizio

La ATS di riferimento nella erogazione degli interventi si avvale degli operatori risultati idonei dopo la manifestazione di interesse.

L'operatore in forma singola o in rete, eroga gli interventi previsti nel Piano individuale e nel PEI nel rispetto delle figure professionali come da normativa vigente.

L'operatore qualificato per l'erogazione dei servizi deve prendere in carico lo studente con disabilità sensoriale, anche con minorazioni aggiuntive, in maniera globale ed essere punto di riferimento per la scuola, la famiglia e le diverse realtà a cui lo studente, anche attraverso la famiglia, si rivolge.

Il soggetto erogatore dei servizi deve garantire in tempo utile tutte le figure professionali previste dalla legge 104/1992.

I soggetti qualificati sono sempre responsabili dell'esecuzione degli interventi e servizi assunti nei confronti delle ATS, gli istituti scolastici e formativi e i terzi. Essi sono responsabili altresì dell'operato dei loro dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai citati enti.

6.5 Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

La Regione ripartisce tra le ATS le risorse finanziarie per la quota dedicata ai servizi per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale.

Il riparto è effettuato in proporzione alle spesa storica riferita all'anno scolastico precedente.

In fase di prima applicazione per l'a.s. 2017/2018, il budget assegnato a ciascuna ATS è determinato sulla base dei dati di monitoraggio forniti dalle province.

Al fine di garantire parità di trattamento ed omogeneità dei servizi, il valore massimo del piano di intervento è determinato nel rispetto dei valori dei singoli interventi e nel rispetto del valore medio presunto, per il primo anno di sperimentazione, sulla base della spesa storica pari a € 5.800,00 per ciascun studente disabile variabile in relazione alla gravità e alle effettive esigenze dello studente.

In presenza di esigenze e gravità che comportino un contributo di valore superiore a € 5.800,00 l'operatore elabora un piano di intervento sul sistema che dovrà essere convalidato dalla ATS in deroga al valore medio e comunque non superiore a € 7.000,00.

Analogamente la deroga al valore medio pari a € 5.800,00 e comunque non superiore a € 7.000,00 può avvenire in presenza di piani di intervento caratterizzati da elementi didattico-educativi, innovativi e di eccellenza già presenti sul territorio.

Il valore compreso tra il valore medio pari a €5.800,00 e il valore massimo di € 7.000,00 concesso in deroga e validato dalla ATS , in presenza di economie generate per esigenze inferiori al valore medio del contributo di altri casi, può essere riconosciuto con criterio forfettario.

Le medesime modalità sono applicabili anche in caso di rimodulazione del Piano di Intervento durante l'anno scolastico per l'incremento e la riduzione degli interventi, determinata dalla variazione del bisogno assistenziale.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

La liquidazione delle risorse alle ATS, sulla base della spesa storica, avviene in tre fasi:

- almeno il 40% all'inizio dell'anno scolastico,
- una quota pari al 40% a rendicontazione della prima quota e da gennaio 2018, e il saldo a rendicontazione finale.

Le ATS corrispondono il compenso agli operatori in tre fasi:

- anticipo del 30% alla presa in carico del ragazzo,
- ulteriore 30% con dichiarazione dell'operatore di aver realizzato gli interventi del Piano per il 50%
- il saldo a seguito di verifica da parte della ATS dell'attività svolta dall'operatore e dei singoli Piani di Intervento.

Ai fini della liquidazione del contributo, gli operatori qualificati sono tenuti a trasmettere alle ATS tramite il sistema informativo regionale la seguente documentazione:

- relazioni di rendicontazione intermedia e finale giustificative delle spese sostenute;
- attestazione di regolare esecuzione del servizio.

6.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione

Le ATS governano e vigilano sul rispetto dei livelli minimi previsti nelle linee guida.

Le ATS sono inoltre tenute ad alimentare il monitoraggio regionale sull'apposito sistema informativo, trasmettendo i dati relativi all'attività dei servizi e all'assegnazione dei contributi.

Gli operatori qualificati trasmettono mediante il sistema informativo la documentazione attestante l'erogazione del contributo e la documentazione dei servizi erogati con i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - anche a campione - svolte dai competenti uffici territoriali della Regione.

Le ATS destinatarie del finanziamento regionale sono tenute a conservare - per ciascun anno scolastico e formativo - la documentazione giustificativa dei servizi erogati dagli operatori qualificati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche - anche a campione - svolte dai competenti uffici territoriali della Regione.

Al fine di verificare il regolare svolgimento degli interventi, nonché l'efficienza e l'efficacia della loro gestione, è facoltà delle ATS, con le modalità ritenute più opportune, disporre controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'operatore qualificato rispetto alle presenti linee guida.

7. Disposizioni Finali

La Regione assicura il monitoraggio degli obiettivi e degli interventi realizzati con le presenti linee guida, in raccordo con l'Ufficio Scolastico regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, le associazioni degli enti locali e le associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 29 giugno 2017 - n. 7813

OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Decadenza della ditta Latteria Agricola di Polesine Mantovana vecchia società agricola cooperativa CF 00153040209 dal riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 recante «Modalità di applicazione dell'articolo 151 del reg. (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
- la legge regionale 31/2008 e successive modifiche;

Richiamato l'articolo 3 del d.m. 7 aprile 2015 n. 2337, che in materia di riconoscimento degli acquirenti stabilisce che;

- le Regioni e le Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche nell'apposito albo dei primi Acquirenti tenuto nel SIAN;
- i riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non revocati o decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità;

Considerato che con decreto n. 5903 del 17 novembre 1994 la ditta Latteria Agricola di Polesine Mantovana vecchia società agricola cooperativa CF 00153040209 ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte dalla Regione Lombardia ed è stata iscritta nell'albo regionale dei Primi Acquirenti latte lombardi con il numero 280;

Preso atto che con nota prot. M1.2017.0069933 del 16 giugno 2017, il signor Antonio Gatti, in qualità di legale rappresentante della ditta Latteria Agricola di Polesine Mantovana vecchia società agricola cooperativa, ha comunicato alla Direzione Generale Agricoltura la propria volontà di rinunciare alla qualifica di Primo Acquirente latte, in quanto dal 1 gennaio 2017 la cooperativa ha cessato l'attività di raccolta latte dai produttori agricoli;

Ritenuto pertanto di disporre la decadenza dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte della ditta Latteria Agricola di Polesine Mantovana vecchia società agricola cooperativa, e la cancellazione della stessa dall'albo regionale Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 2 comma 2 della l. 241/90;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, zootecnia e politiche ittiche individuate dalla d.g.r. n. 6449 del 10 aprile 2017;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di disporre la decadenza della ditta Latteria Agricola di Polesine Mantovana vecchia società agricola cooperativa CF 00153040209 dal riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte, rilasciato con decreto n. 5903 del 17 novembre 1994 e, conseguentemente, di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'albo regionale Primi Acquirenti latte della Regione Lombardia;

2. di stabilire che la decadenza dal riconoscimento decorre dalla data di approvazione del presente decreto;

3. di notificare il presente provvedimento alla ditta Latteria Agricola di Polesine Mantovana vecchia società agricola cooperativa nella persona del legale rappresentante pro tempore;

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il dirigente
Andrea Massari

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

D.d.u.o. 29 giugno 2017 - n. 7814
OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Approvazione dell'albo regionale primi acquirenti latte della Regione Lombardia per la campagna 2017 - 2018

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare, l'articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il d.m. n. 2337 del 7 aprile 2015 recante «Modalità di applicazione dell'articolo 151 del reg. (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
- la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche e integrazioni;
- il d.d.u.o. n. 11246 dell'8 novembre 2016 «OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - conferma dell'Albo regionale dei Primi Acquirenti latte di Regione Lombardia e definizione della procedura per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte»;

Preso atto che il d.m. 7 aprile 2015, n. 2337 all'art. 3 stabilisce che:

- i Primi Acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili;
- le Regioni e le Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei Primi Acquirenti tenuto nel SIAN.

Tale albo è reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati;

Preso atto inoltre che il d.d.u.o. n. 11246 dell'8 novembre 2016 stabilisce:

- di confermare l'istituto dell'Albo dei Primi Acquirenti latte di Regione Lombardia;
- di confermare la competenza della DG Agricoltura nell'attività di aggiornamento e tenuta dell'Albo stesso;

Vista la documentazione agli atti della Direzione Generale Agricoltura - Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, Zootecnia e Politiche ittiche, sulla base della quale viene individuato l'elenco dei Primi Acquirenti lombardi riconosciuti per la campagna 2017 - 2018 (dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018), come da Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il d.m. 7 aprile 2015, n. 2337 all'art. 6 stabilisce che:

- i Primi Acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte di vacca dai produttori;
- i produttori devono consegnare latte di vacca da loro prodotto solo a Primi Acquirenti preventivamente riconosciuti e, a tal fine, si avvalgono dell'albo dei Primi Acquirenti tenuto nel SIAN;

Dato atto che l'elenco di cui all'Allegato 1 consente ai produttori di individuare i Primi Acquirenti riconosciuti per il rispetto dei disposti di cui al punto precedente;

Stabilito che eventuali revoche di riconoscimento e/o nuovi riconoscimenti effettuati nel corso della campagna produttiva 2017 - 2018, con validità successiva alla data di numerazione del presente decreto, dovranno essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Ritenuto, per garantire la necessaria pubblicizzazione all'Albo e nel rispetto dei disposti della normativa nazionale e comunitaria di settore sopra citata, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, Zootecnia e Politiche ittiche individuate dalla d.g.r. n. 6449 del 10 aprile 2017;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'Albo Regionale Primi Acquirenti latte di Regione Lombardia, valido per la campagna 2017 - 2018 (dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018), come da allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al MIPAAF e ad AGEA, per quanto di competenza.

Il dirigente della unità organizzativa
sviluppo di industrie e filiere agroalimentari,
zootecnia e politiche ittiche
Andrea Massari

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

D.d.u.o. 29 giugno 2017 - n. 7853

D.g.r. n. IX/5316 del 20 giugno 2016 - Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento: attuazione del bando approvato con d.d.u.o. del 19 dicembre 2016 n. 13459. 3° provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, approvazione domande non ammissibili e rideterminazione del contributo

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/5316 del 20 giugno 2016 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a. con d.g.r. n. IX/62 del 26 maggio 2010»;
- il d.d.u.o. n. 13459 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto «Approvazione del bando per le operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della d.g.r. n. X/5316 del 20 giugno 2016»;
- l'incarico del 14 dicembre 2016, registrato al n. 19374 nella raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia, con il quale si affidava a Finlombarda S.p.a. la responsabilità dell'assistenza tecnica, della gestione amministrativa e contabile del fondo, delle procedure operative di istruttoria e di erogazione dei contributi, della reportistica e monitoraggio del fondo e dei contributi;

Visto il decreto n. 4163 del 12 aprile 2017 con il quale è stato approvato il primo provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al decreto n. 13459 del 19 dicembre 2016 in attuazione della d.g.r. n. X/5163;

Dato atto che con nota n. M1.2017.0069016 del 15 giugno 2017, agli atti dell'Unità Organizzativa proponente, Finlombarda S.p.a. ha trasmesso un terzo elenco riportante l'esito istruttorio di 39 domande di contributo, di cui 38 positive e 1 negativa, per credito di funzionamento, presentate a partire dal 9 gennaio 2017;

Dato atto altresì che con la nota di cui al precedente capoverso Finlombarda s.p.a. ha comunicato di aver erroneamente indicato l'importo del contributo per un beneficiario di cui al decreto n. 4163 del 12 aprile 2017;

Considerato che il bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, approvato con d.d.u.o. n. 13459/2016, prevede che Finlombarda s.p.a. verifichi nel corso dell'istruttoria il rispetto della conformità al Reg (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Dato atto che la Direzione Generale Agricoltura ha provveduto a espletare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti «de minimis» in coerenza con quanto disposto dall'articolo 52 della legge n. 234/2012;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti dell'istruttoria svolta da Finlombarda s.p.a., definendo i seguenti elenchi:

- esito positivo di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da n. 38 domande, per un importo complessivo del contributo pari a € 73.808,61;
- esito negativo, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da n. 1 domanda;

Ritenuto di approvare la concessione delle agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento alle imprese agricole di cui all'allegato 1, composto da n. 38 domande, per un importo complessivo del contributo pari a € 73.808,61;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Ritenuto altresì, sulla base di quanto comunicato da Finlombarda s.p.a. con la nota n. M1.2017.0069016 del 15 giugno 2017 di rideterminare l'importo del contributo per il seguente beneficiario di cui al decreto n. 4163 del 12 aprile 2017:

ID Domanda	Regione Sociale	CUAA	Istituto di Credito	Importo del contributo concesso (€)	Importo del contributo rideterminato (€)
25	MARINONE PIERCARLO	MIRNPCR79 E04L872W	BANCA SELLA	2.462,05	2.488,09

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nel termine di 90 giorni stabilito all'articolo 7 del bando per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, approvato con d.d.u.o. n. 13459/2016;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari, Zootecnia e Politiche Ittiche» individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. X/6449 del 10 aprile 2017;

DECRETA

1. di approvare gli esiti delle istruttorie svolte da Finlombarda s.p.a., definendo i seguenti elenchi:

- esito positivo di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da n. 38 domande, per un importo complessivo del contributo pari a € 73.808,61;
- esito negativo, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da n. 1 domanda;

2. di concedere le agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento, previste dal bando approvato con d.d.u.o. n. 13459 del 19 dicembre 2016, quali aiuti ai sensi del regime «de minimis» di cui al regolamento reg (UE) n. 1408/2013 della Commissione, come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, composto da n. 38 domande per un contributo complessivo pari a € 73.808,61;

3. di rideterminare l'importo del contributo per il seguente beneficiario di cui al decreto n. 4163 del 12 aprile 2017:

ID Domanda	Regione Sociale	CUAA	Istituto di Credito	Importo del contributo concesso (€)	Importo del contributo rideterminato (€)
25	MARINONE PIERCARLO	MIRNPCR79 E04L872W	BANCA SELLA	2.462,05	2.488,09

4. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. per i successivi adempimenti;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale internet della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Massari

_____ • _____

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO
d.d.u.o. n. 13459/2016 - 3° provvedimento
(Aiuti ai sensi del regime "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione)

N	ID DOMANDA	IMPRESA AGRICOLA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROV	CUAA	ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO FINANZIAMENTO (€)	TASSO APPLICATO %	AGEVOLAZIONE FINANZIARIA CONCESSA (€)
1	76	GRASSI ALESSANDRA	VIA S. BERNARDINO DA SIENA 4	24047	TREVIGLIO	BG	GRSLN79A71L400F	BCC di Treviglio e Geradadda	50.000,00	4,50	1.231,03
2	124	BONESI LUCIANO	VIA PIOPELLE 12/3	46029	SUZZARA	MN	BNSLCN49T07L020O	BCC MANTOVA-BANCA	30.000,00	2,77	738,62
3	69	SCOTTI MARCO	VIA PROVINCIALE PER VERDELLO 2	24053	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	SCTMRC65M04B178U	BCC di Treviglio e Geradadda	100.000,00	3,78	2.462,05
4	131	SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI DI DONEGA' S.S.	STRADA SETTEFRATTI 1	46040	RODIGO	MN	00448560201	BCC MANTOVA-BANCA	30.000,00	3,02	738,62
5	126	MARANTELLI COLOMBIN FRANCO	VIA NAZIONALE 36	23030	VILLA DI TIRANO	SO	MRNFNC68L24L175V	Banca Popolare di Sondrio	70.000,00	2,08	1.723,44
6	134	PELIZZARI AQUILINO, MARIO E FUSARI MADDALENA sssg	VIA MAGGIORE 17	26010	RICENGO	CR	00769150194	BCC di Treviglio e Geradadda	100.000,00	3,73	2.462,05
7	136	SCAGLIONI PAOLO	VIA TORQUATO TASSO 27	46018	SABBIONETA	MN	SCGPLA48H08H652D	Intesa Sanpaolo	20.000,00	2,41	492,41
8	135	CATTANEO MATTIA	VIA VECCHIA 3 BIS	27020	VALLE LOMELLINA	PV	CTTMTT95C22F080G	Intesa Sanpaolo	40.000,00	2,17	810,63
9	138	MANARA MARIA CRISTINA	STRADA POZZOLO 1	46048	ROVERBELLA	MN	MNRMCR75B42B296E	BCC MANTOVA-BANCA	100.000,00	1,77	2.462,05
10	139	MITELLI MARCO	VIA PER CASALMORO	25010	REMEDELLO	BS	MTLMRC65M22B157B	BCC MANTOVA-BANCA	100.000,00	2,27	2.462,05
11	140	GREGOTTI ALDO	CASCINA CHIAPPONA	27036	MORTARA	PV	GRGLDA63E24F952J	Intesa Sanpaolo	75.000,00	2,00	1.846,54
12	142	SOCIETA' AGRICOLA SEDI-NO PIETRO E PAOLO	VIA MARZA SNC	27030	ZEME	PV	01001940186	Intesa Sanpaolo	100.000,00	2,03	2.462,05
13	144	ROVERE FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA	CASCINA SAN PAOLO 17	27030	LANGOSCO	PV	01212320020	Intesa Sanpaolo	100.000,00	2,00	2.462,05
14	143	GELSI MATTEO	VIA MARCONI 40	27020	ALBONESE	PV	GLSMTT89E10B885H	Intesa Sanpaolo	100.000,00	2,00	2.462,05

N	ID DOMANDA	IMPRESA AGRICOLA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROV	CUAA	ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO FINANZIAMENTO (€)	TASSO APPLICATO %	AGEVOLAZIONE FINANZIARIA CONCESSA (€)
15	146	MANERA PIER LUIGI	VIA MORTARA 3	27030	COZZO	PV	MNRPLG40R28D127U	Intesa Sanpaolo	63.000,00	2,26	1.551,09
16	145	GELSI GRAZIANO	VIA MARCONI 40	27020	ALBONESE	pv	GLSGZN64A03F754N	Intesa Sanpaolo	100.000,00	2,00	2.462,05
17	151	SOCIETA' AGRICOLA CURTI SS	VIA ARMANDO DIAZ 61	26866	SANT ANGELO LODIGIANO	LO	05611640961	BPM Banca Popolare di Milano	100.000,00	2,20	2.462,05
18	152	SANFELICI GIOVANNI	CAMPETTI 8-B	46018	SABBIONETA	MN	SNFGNN65P18L826L	Intesa Sanpaolo	100.000,00	1,76	2.462,05
19	154	CASONATO PIER ANGELO	GARIBALDI, 18	27031	CANDIA LOMELLINA	PV	CSNPNG60D18B885L	Intesa Sanpaolo	30.000,00	2,00	738,62
20	153	SOC.AGRICOLA RONCA FRATELLI PERI FERDINANDO E FRANCESCO S.S.	VIA RONCA DE' GOLFERAMI	26030	CA' D'ANDREA	MN	01630760195	Intesa Sanpaolo	99.000,00	3,00	2.437,43
21	158	SCUTTERI LUIGI ED ENZO S.S.	STRADA PROFONDI 19	46042	CASTEL GOFFREDO	MN	01769100205	Intesa Sanpaolo	100.000,00	3,27	2.462,05
22	160	BEGHELLI LUCA	CORTE PRATO 110 - VASTO	46044	GOITO	MN	BGHLCU68M15M125L	BCC MANTOVA-BANCA	55.000,00	3,27	1.354,13
23	157	SOCIETA' AGRICOLA AGUZZI MIRCO SIMONE E ALESSANDRO S.S.	VIA LUDOVICO ARIOSTO 31	46028	SERMIDE	MN	02029190200	BCC MANTOVA-BANCA	100.000,00	1,76	2.462,05
24	150	LACELLI VALERIA	VIA PO 25	27030	FRASCAROLO	PV	LCLVLR77R49F080U	Intesa Sanpaolo	100.000,00	2,35	2.462,05
25	149	BRAVO FRANCESCO	CASCINA ROVENTINO 1/A	27020	TROMELLO	PV	BRVENC69C12I470K	Intesa Sanpaolo	100.000,00	2,33	2.462,05
26	162	LATTERIA AGRICOLA S.PIETRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	VIA SEGRADA 36	46044	GOITO	MN	00155740202	BCC MANTOVA-BANCA	100.000,00	2,02	2.462,05
27	164	SOCIETA' AGRICOLA VITICOLA FARONA DI MARIOTTI E C. S.S.	VIA BASSA PO VECCHIO 50	46023	GONZAGA	MN	01941890202	BCC MANTOVA-BANCA	50.000,00	1,77	1.231,03
28	161	DROVANTI ALBERTO	FALCONE, 10	27020	TROMELLO	PV	DRVLR762P07G388T	Intesa Sanpaolo	100.000,00	2,00	2.462,05
29	163	SOCIETA' AGRICOLA ZANINI S.S.	VIA UGO FOSCOLO 18	46024	MOGLIA	MN	02128430200	Intesa Sanpaolo	100.000,00	1,77	2.462,05

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

N	ID DOMANDA	IMPRESA AGRICOLA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROV	CUAA	ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO FINANZIAMENTO (€)	TASSO APPLICATO %	AGEVOLAZIONE FINANZIARIA CONCESSA (€)
30	165	PREDAROLI BRUNO	VIA DONATORI DI SANGUE 46	46040	CASALMORO	MN	PRDBRN48E15B901H	BCC MANTOVA-BANCA	40.000,00	2,27	810,63
31	166	COTTA RAMUSINO GIOVANNI BATTISTA E ANTONIO S.S	CASCINA CANTONINA SNC	27020	TROMELLO	PV	01612050185	Intesa Sanpaolo	100.000,00	2,25	2.462,05
32	148	ZAPPAROLI MARCO	VIA SAN FRANCESCO 61	46020	BORGOFRANCO SUL PO	MN	ZPPMRC52M04B013L	BPM Banca Popolare di Milano	50.000,00	3,50	1.231,03
33	168	VOLTOLINA VITTORIO, ALBERTO E STEFANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	STRADA VASTO 74	46044	GOITO	MN	01804150207	BCC MANTOVA-BANCA	100.000,00	1,87	2.462,05
34	167	SOCIETA' AGRICOLA BUTTARELLI S.S.	P.ZZA UNITA' D'ITALIA, 11	27020	BORG SAN SIRO	PV	00208700187	Intesa Sanpaolo	100.000,00	2,00	2.462,05
35	173	SOCIETA' AGRICOLA NIGRELLI ENRICO E ANTONIO	VIA RINALDINA 17	46023	GONZAGA	MN	01801160209	Intesa Sanpaolo	100.000,00	1,68	2.462,05
36	171	SOCIETA' AGRICOLA MARTELLI PIERANGELO	VIA BEATO AMEDEO N. 27	26012	CASTELLEONE	CR	00743460198	Intesa Sanpaolo	80.000,00	4,21	1.969,64
37	172	SOCIETA' AGRICOLA TAI S.A.S. DI GIOVANNI SEBASTIANO RADICE FOSSATI E C.	CASCINA PRATOGRASSO	20081	ABBIATEGRASSO	MI	03066410154	Intesa Sanpaolo	100.000,00	2,98	2.462,05
38	175	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA BARACCA	VIA CASCINA BARACCA SNC	27025	GAMBOLO'	PV	02653500187	Intesa Sanpaolo	30.000,00	2,40	738,62
Totale									3.012.000,00		73.808,61

d.d.u.o. n. 13459/2016 - 3° provvedimento - ELENCO IMPRESE AGRICOLE NON AMMISSIBILI
(Aiuti ai sensi del regime "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione)

N	ID DOMANDA	IMPRESA AGRICOLA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROV	CUAA	ISTITUTO DI CREDITO	MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'
1	104	SOCIETA' AGRICOLA CANTO DEI FIORI DI SCATTOLINI & GIOLO S.S.	VIA ANTONIO GRAMSCI 17/G	46027	SAN BENEDETTO PO	MN	02452620202	Banca Popolare di Sondrio	il contratto di cui alla richiesta di contributo, non essendo alle migliori condizioni di mercato perché applica un tasso floor, non rispetta le condizioni di cui paragrafo 6 del bando per la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, approvato con decreto n. 13459 del 19/12/2016.

D.d.s. 29 giugno 2017 - n. 7865**Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei progetti integrati d'area - Operazione 16.10.02**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (GUCE L 352 del 24 dicembre 2013);
- n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L 193 del 1 luglio 2014);
- n. 651 /2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUCE L 187 del 26 giugno 2014);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7, sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2017)

2549 del 12 aprile 2017 che approva la richiesta di modifica al Programma presentata il 17 marzo 2017;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;

Vista la comunicazione dell'assessore Fava alla Giunta regionale della Lombardia del 4 maggio 2017 avente ad oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 4842 del 3 maggio 2017 «Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 «Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui l'Operazione 16.10.02 «Progetti integrati d'area»;

Considerato che:

- le agevolazioni di cui al presente bando relative alle Operazioni:
 - 16.10.02: Progetti integrati d'area
 - 4.4.01: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità;
 - 4.4.02: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche
 - 6.4.01: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche
 - 7.4.01: incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale
 - 7.5.01: incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
 - 7.6.01: incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale

non rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 81 «aiuti di stato» del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e in particolare degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) relativamente alla parte riguardante il controllo sul massimale, e 6 (controllo);
- le agevolazioni di cui al presente bando relative alle Operazioni:
 - 4.3.01: infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale
 - 4.3.02: salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malgivi
 - 8.1.01: supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento
 - 8.6.01: investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali
 - 8.6.02: Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

non rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 81 «aiuti di stato» del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e dei regimi comunicati alla Commissione europea, ovvero aiuto SA.46855 (2016/XA) «Modifica regime di aiuto Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale», aiuto SA.48439(2017/XA) «Aiuti alla forestazione e imboschimento», aiuto SA.45075 (2016/XA) «Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste»;
- le agevolazioni di cui al presente bando relative alle Operazioni:
 - 6.4.02: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia

- 7.2.01: incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali non rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 81 «aiuti di stato» del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e, per quanto riguarda l'Operazione 6.4.02, del regime comunicato alla Commissione europea con il numero SA.47191 (2016/X) «Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia» e, per l'Operazione 7.2.01, ai sensi del regime in esenzione in corso di comunicazione;

Dato atto che i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attestati di non rientrare tra le imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282 della commissione del 27 novembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325 del 10 dicembre 2015), in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/2282;
- attestati di non rientrare tra le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- attestati la posizione in merito alla definizione di impresa unica di cui all'art. 2 «definizioni» par. 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013;

Precisato inoltre che, per quanto attiene i regimi di aiuto di stato, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dall'articolo 2, par. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che, nelle more della piena interoperabilità delle banche dati di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012 per la registrazione degli aiuti di stato, gli uffici competenti garantiscono il conferimento dei dati sugli aiuti di stato nelle banche dati nazionali di riferimento nel rispetto della normativa citata e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei progetti integrati d'area ai sensi dell'Operazione 16.10.02 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che comprende la scheda informativa (allegato 7), redatta in conformità all'Allegato B della d.g.r. n. X/6642 del 29 maggio 2017;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di 44.150.000,00 euro, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

Preso atto che il presente decreto è stato sottoposto in data 16 maggio 2017 alla valutazione del Comitato Aiuti di stato di cui alla d.g.r. del 14 luglio 2015, n. X/3839 «XII Provvedimento Organizzativo 2015» allegato F, nonché decreto n. 8060 del 5 ottobre 2015 «Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015»;

Vista la comunicazione del 15 maggio 2017 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato F della d.g.r. n. 6000 del 19 dicembre 2016;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che indi-

vidua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Programmazione e attuazione dello sviluppo rurale», individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione dei progetti integrati d'area ai sensi dell'Operazione 16.10.02 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che comprende la scheda informativa (allegato 7), redatta in conformità all'Allegato B della d.g.r. n. X/6642 del 29 maggio 2017;

2. che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di 44.150.000,00 euro, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

3. che le agevolazioni di cui al presente bando relative alle Operazioni:

- 16.10.02: Progetti integrati d'area
- 4.4.01: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità
- 4.4.02: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche
- 6.4.01: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche
- 7.4.01: incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale
- 7.5.01: incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
- 7.6.01: incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale

non rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 81 «aiuti di stato» del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e in particolare degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) relativamente alla parte riguardante il controllo sul massimale, e 6 (controllo);

che le agevolazioni di cui al presente bando relative alle Operazioni:

- 4.3.01: infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale
- 4.3.02: salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi
- 8.1.01: supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento
- 8.6.01: investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali
- 8.6.02: Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

non rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 81 «aiuti di stato» del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e dei regimi comunicati alla Commissione europea, ovvero aiuto SA.46855 (2016/XA) «Modifica regime di aiuto Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale», aiuto SA.48439 (2017/XA) «Aiuti alla forestazione e imboschimento», aiuto SA.45075 (2016/XA) «Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste»;

che le agevolazioni di cui al presente bando relative alle Operazioni:

- 6.4.02: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia
- 7.2.01: incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali

non rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sottopo-

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

ste alle disposizioni di cui all'art. 81 «aiuti di stato» del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e, per quanto riguarda l'Operazione 6.4.02, del regime comunicato alla Commissione europea con il numero SA.47191 (2016/X) «Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia» e, per l'Operazione 7.2.01, ai sensi del regime in esenzione in corso di comunicazione;

4. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

6. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Alessandro Nebuloni

_____ • _____



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
NELL'AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020,
OPERAZIONE 16.10.02**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

INDICE

1. FINALITA' E OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA
 2. PRESENTAZIONE, SELEZIONE E ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
 3. IL PROGETTO INTEGRATO D'AREA
 4. TERRITORIO DI APPLICAZIONE E ZONIZZAZIONE
 5. IL PARTENARIATO
 6. OPERAZIONI ATTIVABILI NEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA
 7. DOTAZIONE FINANZIARIA
 8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 10. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA
 11. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
 12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI
 13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELLE OPERAZIONI COLLEGATE AI PROGETTI INTEGRATI
 14. VARIANTI DI PROGETTO
 15. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
 16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E COMPLETAMENTO DEI PROGETTI INTEGRATI
 17. PROROGHE
 18. DECADENZA DEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA
 19. PROCEDIMENTO DI DECADENZA DEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA
 20. RINUNCIA AL PROGETTO INTEGRATO
 21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
 22. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
 23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DAI DATI PERSONALI E PUBBLICITA'
 24. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
 25. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA
- ALLEGATI

1. FINALITA' E OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA

- A. Avviare la cooperazione tra gli attori di aree specifiche per sviluppare progetti in cui far emergere aspetti della ruralità complementari tra loro: produttività, qualità, diversificazione, ambiente e territorio.
- B. Favorire lo sviluppo territoriale, economico e sociale dei sistemi rurali locali attraverso la convergenza tra attori pubblici e privati operanti in un'area delimitata su obiettivi comuni.

2. PRESENTAZIONE, SELEZIONE E ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI D'AREA

Il processo di presentazione, selezione e di attuazione dei progetti prevede le seguenti fasi:

- Presentazione dei progetti;
- Istruttoria dei progetti;
- Approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti;
- Presentazione delle domande di aiuto ai sensi dell'Operazione 16.10.02;
- Presentazione coordinata delle domande di aiuto ai sensi delle singole Operazioni collegate ai progetti;
- Istruttoria delle domande di aiuto ai sensi dell'Operazione 16.10.02 e delle singole Operazioni collegate ai progetti;
- Verifica e conferma finanziamento dei progetti integrati e delle relative domande collegate;
- Realizzazione interventi;
- Monitoraggio e rendicontazione.

3. IL PROGETTO INTEGRATO D'AREA

In un'area delimitata, l'approccio condiviso e l'azione congiunta e coordinata tra diversi attori del territorio possono essere indirizzati a:

- accrescere il potenziale produttivo in determinati ambiti di produzione;
- sviluppare filiere locali di prodotto organizzando le diverse fasi di produzione e trasformazione;
- potenziare la valorizzazione delle produzioni di qualità presenti nell'area;
- stimolare la cooperazione in ambito montano per infrastrutture e malghe;
- favorire la costituzione di reti di attori locali per il potenziamento della cooperazione tra imprese nella diversificazione delle attività;
- incentivare la realizzazione coordinata di investimenti non produttivi;
- sostenere servizi di base e rinnovamento delle zone rurali;
- sviluppare azioni coordinate di imboscimento ed altre azioni di valorizzazione del patrimonio forestale;
- facilitare l'accesso a percorsi di formazione e informazione.

Il progetto deve essere caratterizzato da un obiettivo specifico, perseguibile solo attraverso l'integrazione e l'interconnessione di interventi e azioni concordate tra soggetti diversi che operano in un territorio.

Gli interventi sono attività realizzate attraverso le singole Operazioni attivate nell'ambito del progetto, mentre le azioni sono attività complementari agli interventi, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Non rientra tra le azioni la partecipazione in qualità di destinatario alle iniziative promosse con le Operazioni 1.1.01 e 1.2.01. Il progetto deve dimostrare il "valore aggiunto" dell'aggregazione, cioè che l'obiettivo concordato e i risultati attesi sono conseguibili solo grazie all'effetto collegato e sinergico dell'integrazione tra interventi e azioni e che non sono ottenibili se gli interventi e le azioni fossero realizzate singolarmente.

3.1 Requisiti del progetto

Il progetto deve:

- a. rispettare quanto stabilito ai paragrafi 4, 5 e 6 per quanto attiene l'ambito territoriale, la composizione del partenariato e le Operazioni da attivare;
- b. prevedere una durata del progetto non superiore a **36 mesi**, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al paragrafo 15;
- c. prevedere un importo complessivo compreso tra **300.000,00 euro** e **5.000.000,00 euro**;
- d. prevedere l'attivazione dell'**Operazione 16.10.02** e di almeno altre **2** (due) Operazioni tra quelle elencate nel paragrafo 6, con le seguenti limitazioni:
 - le Operazioni 1.1.01 e 1.2.01 non concorrono a raggiungere il minimo delle due Operazioni sopra citate;
 - se un progetto prevede solo l'attivazione delle Operazioni 4.1.02 e 4.2.01 (in aggiunta alle Operazioni 16.10.02, 1.1.01 e 1.2.01) non è ammissibile, in quanto non si configura come progetto integrato d'area, bensì di filiera;
- e. prevedere un numero massimo di **2 domande** ai sensi dell'Operazione 1.2.01;
- f. avere obiettivi quantificabili e misurabili, con vantaggi attribuibili alle imprese agricole partecipanti;
- g. essere coerente con la strategia e gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia;
- h. prevedere un sistema di monitoraggio, di coordinamento e di comunicazione con l'amministrazione regionale;
- i. prevedere una durata dell'accordo tra i partner nei termini previsti nel paragrafo 5.1.

Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.

4. TERRITORIO DI APPLICAZIONE E ZONIZZAZIONE

I progetti integrati d'area possono essere attivati su tutto il territorio regionale, ad eccezione dei territori LEADER ammessi a finanziamento nell'ambito della Misura 19 del PSR 2014 – 2020 della Lombardia (**vedi allegato 6** al presente bando), fatte salve le limitazioni specifiche indicate nelle Operazioni attivabili.

Il progetto deve identificare un territorio continuo e senza interruzioni, costituito da un minimo di **3 comuni** fino ad un massimo di **20 comuni**, confinanti tra loro.

Gli interventi e le azioni promosse dal partenariato nell'ambito del progetto devono essere realizzate nei territori dei comuni ricompresi nell'area. I destinatari delle azioni di formazione o informazione eventualmente previste devono avere un'unità operativa in uno dei comuni dell'area delimitata.

5. IL PARTENARIATO

Il progetto integrato d'area deve coinvolgere una pluralità di soggetti, che si aggregano per sviluppare una strategia comune, perseguire obiettivi e realizzare iniziative condivise, finalizzate allo sviluppo territoriale, economico e sociale di un'area attraverso un **accordo tra i partner**.

Tutti i partner che sottoscrivono l'accordo devono svolgere un ruolo attivo nel progetto, chiaramente definito e descritto nella scheda di adesione (**allegato 3** al presente bando).

5.1 L'accordo tra i partner

L'accordo tra i partner deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti e redatto secondo lo schema di cui all'**allegato 2** al presente bando.

L'accordo descrive la composizione del partenariato, individua il capofila del progetto, illustra le modalità di gestione e di funzionamento della partnership, definisce i ruoli e gli impegni dei partner, gli obblighi e le conseguenze previste in caso di mancato rispetto degli impegni; eventuali fidejussioni a garanzia di defezioni e di rispetto impegni da parte dei partner contribuiscono alla valutazione positiva del modello organizzativo.

L'accordo deve avere una durata non inferiore a **un anno** dalla data di conclusione del progetto, con le seguenti eccezioni:

- se il progetto prevede l'attivazione dell'**Operazione 4.2.01**, l'accordo deve avere una durata non inferiore a **tre anni**;
- se il progetto prevede l'attivazione dell'**Operazione 3.1.01**, l'accordo deve avere durata fino alla conclusione degli impegni dell'Operazione.

Ogni partner deve sottoscrivere una scheda di adesione redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 3**, nella quale descrive gli interventi e/o le azioni da realizzare, i costi, la tempistica, le Operazioni di riferimento.

Le azioni proposte devono essere collegate ad uno o più interventi del progetto, ad esclusione di quelli relativi all'Operazione 16.10.02.

I partner che si impegnano a realizzare gli interventi previsti nel progetto devono avere i requisiti dei beneficiari previsti nelle disposizioni attuative delle singole Operazioni attivate, di cui all'**allegato 5** al presente bando.

Il partenariato che sottoscrive l'accordo deve rispettare, per tutta la durata del progetto, le seguenti condizioni:

- essere composto in prevalenza numerica da **imprese agricole** che attuano interventi o azioni;
- essere costituito da almeno **5 imprese agricole** beneficiarie delle singole Operazioni attivate, ad esclusione delle Operazioni 16.10.02, 1.1.01 e 1.2.01.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni determina la non ammissibilità o la decadenza del progetto.

I progetti ammessi a finanziamento devono mantenere composizione, ruoli, impegni e obiettivi previsti nell'accordo tra i partner; eventuali variazioni o sostituzioni di partner devono essere preventivamente autorizzate da Regione Lombardia e sono ammissibili solo a condizione che vengano mantenute le caratteristiche del partenariato, che non modifichino i requisiti e non pregiudichino gli obiettivi del progetto.

Nel caso di finanziamento del progetto, il capofila e i partner devono presentare le domande di aiuto a valere sulle Operazioni di riferimento solo per gli interventi e nei limiti di spesa approvati con il progetto stesso.

I Gruppi di Azione Locale (GAL) non possono partecipare ai progetti integrati d'area in qualità di capofila e/o partner.

5.2. Il capofila

Il capofila individuato nell'accordo tra i partner assume il ruolo di coordinatore e referente nei confronti dell'amministrazione regionale.

Il capofila non può essere un soggetto che svolge esclusivamente attività nel settore forestale o un soggetto di diritto pubblico diverso dagli Enti Gestori di Aree Natura 2000, dagli Enti Gestori di Parchi o altre aree protette e dai Consorzi di bonifica.

Il capofila svolge i seguenti compiti:

- presentare alla Direzione Generale Agricoltura il progetto integrato d'area e la domanda di aiuto relativa all'Operazione 16.10.02;
- coordinare e supportare i partner nella presentazione delle domande ai sensi delle singole Operazioni collegate al progetto;
- attestare la coerenza e la conformità al progetto degli interventi e delle azioni proposte dai partner;
- attestare, alla domanda di saldo presentata dai partner, la conformità al progetto degli interventi realizzati;
- richiedere preventivamente alla Direzione Generale Agricoltura le eventuali variazioni nella composizione del partenariato;
- presentare alla Direzione Generale Agricoltura una relazione di monitoraggio semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno) riguardante lo stato di avanzamento fisico e finanziario di tutte le iniziative finanziate col progetto;
- presentare all'Organismo Pagatore Regionale la domanda di stato avanzamento lavori (SAL) e/o saldo relativa all'Operazione 16.10.02. La domanda di saldo può essere presentata solo dopo la conclusione di tutti i procedimenti relativi agli interventi previsti nel progetto;
- presentare alla Direzione Generale Agricoltura, contestualmente alla domanda di saldo di cui al punto precedente, una relazione finale, a chiusura del progetto, con scheda riguardante gli obiettivi e risultati conseguiti.

Al capofila possono essere finanziate, attraverso l'Operazione 16.10.02, le spese sostenute per lo svolgimento delle attività sopra elencate.

Sono ammesse solo le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando e fino alla data di conclusione di tutti gli investimenti previsti dal progetto. In ogni caso, le spese relative alle attività svolte dal personale dipendente di un soggetto di diritto pubblico non sono ammissibili.

5.3 Soggetti beneficiari

I beneficiari dei progetti integrati d'area sono indicati, per tutte le Operazioni attivabili, nell'**allegato 5** al presente bando.

6. OPERAZIONI ATTIVABILI NEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA

Nel progetto possono essere attivate le seguenti Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale:

- 16.10.02: Progetti integrati d'area (obbligatoria)
- 1.1.01: formazione ed acquisizione di competenze
- 1.2.01: progetti dimostrativi e ed azioni di informazione
- 3.1.01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità
- 4.1.02: incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari
- 4.2.01 trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
- 4.3.01: infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale
- 4.3.02: salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi
- 4.4.01: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità
- 4.4.02: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche
- 6.4.01: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche
- 6.4.02: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia
- 7.2.01: incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali
- 7.4.01: incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale
- 7.5.01: incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
- 7.6.01: incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale
- 8.1.01: supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento
- 8.6.01: investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali
- 8.6.02: investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Le disposizioni attuative delle Operazioni, complete delle procedure per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi, saranno disponibili prima della data prevista per la presentazione delle domande di finanziamento indicata nel paragrafo 13.

Gli elementi essenziali di ciascuna Operazione necessari alla predisposizione del progetto sono riportati nell'**allegato 5**.

Ad ulteriore supporto, si precisa quanto segue:

- Operazioni con bandi regionali già attivati – Per maggiori dettagli si può fare riferimento ai decreti approvati indicati nella seguente tabella, reperibili sul portale della Regione Lombardia all'indirizzo <http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi>

Operazione	Descrizione Operazione	N. Decreto	Data Decreto
1.1.01	Formazione ed acquisizione di competenze	11474	11/11/2016
1.2.01	Progetti dimostrativi e ed azioni di informazione	11297	09/11/2016
3.1.01	Sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità	982	16/02/2016
4.1.02	Incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere agroalimentari	2412	07/03/2017
4.2.01	Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli	2412	07/03/2017
4.3.01	Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale	1264	08/02/2017
4.3.02	Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi	13916	27/12/2016
6.4.01	Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche	6309	30/05/2017
6.4.02	Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia	5376	12/05/2017
8.1.01	Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento	8864	14/09/2016

- Interventi che possono essere finanziati con Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale e con altre linee di finanziamento (Altri fondi strutturali, PAC 1° pilastro, OCM) – Tali interventi sono finanziabili nei limiti di quanto previsto nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale, reperibile sul portale della Regione Lombardia all’indirizzo <http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/programma/>

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

Nell’ambito del presente bando vengono messe a disposizione le seguenti risorse:

Operazione	Descrizione Operazione	Importo Euro
1.1.01	Formazione ed acquisizione di competenze	100.000,00
1.2.01	Progetti dimostrativi e ed azioni di informazione	1.000.000,00
3.1.01	Sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità	50.000,00
4.1.02	Incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere agroalimentari	21.000.000,00
4.2.01	Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli	3.000.000,00
4.3.01	Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale	2.000.000,00
4.3.02	Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi	1.000.000,00
4.4.01	Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità	1.000.000,00
4.4.02	Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche	3.000.000,00
6.4.01	Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche	2.000.000,00
6.4.02	Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia	2.000.000,00
7.2.01	Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali	4.000.000,00
7.4.01	Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale	
7.5.01	Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali	
7.6.01	Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale	
8.1.01	Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento	500.000,00
8.6.01	Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali	2.000.000,00
8.6.02	Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	500.000,00
16.10.02	Progetti integrati d’area	1.000.000,00
Totale		44.150.000,00

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi, per ogni Operazione, la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata, con motivazione del Responsabile di Operazione 16.10.02, nel limite massimo del 15%.

In ogni caso, per ciascun progetto ammesso a finanziamento, è garantito il finanziamento complessivo di tutti gli interventi approvati.

7.1 Caratteristiche dell'agevolazione

Gli aiuti saranno concessi secondo le tipologie di contributo previste nelle singole Operazioni, come specificato nell'allegato 5.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI D'AREA

I progetti sono valutati applicando i criteri riportati nella tabella che segue.

Qualora il progetto non fornisca elementi sufficienti all'attribuzione del punteggio relativo ad un elemento di valutazione, il punteggio non viene assegnato.

Le eventuali soluzioni innovative proposte, di carattere tecnologico, organizzativo o ambientale, saranno valutabili solo se introdotte per la prima volta a livello aziendale o in un contesto territoriale e possono interessare sia gli interventi che le azioni previste nel progetto.

Gli interventi relativi alle Operazioni 16.10.02, 1.1.01 e 1.2.01 non concorrono all'attribuzione del punteggio relativo all'elemento di valutazione 2.2 "Integrazione".

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Qualità del progetto		68
1	Introduzione di soluzioni innovative- Elementi e livello di innovazione	20
2	Tipologia degli interventi e loro integrazione	12
3	Dimensione territoriale del progetto - Comuni coinvolti nel progetto	10
4	Dimensione economica dell'aggregazione - Spesa ammissibile dell'investimento complessivo	10
5	Attività di formazione, informazione e consulenza	8
6	Cantierabilità del progetto - Fattibilità tecnica degli interventi	8
Livello di aggregazione - Modello di partenariato		22
7	Componente agricola e/o forestale - N. di aziende agricole e/o forestali partecipanti al progetto	6
8	Enti pubblici	4
9	Composizione del partenariato	4
10	"Valore" conseguibile con l'aggregazione	4
11	Modello organizzativo del proponente	4
Localizzazione degli interventi - Tipologie d'area coinvolta nel progetto		10
		100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Qualità del progetto		68
1	Introduzione di soluzioni innovative- Elementi e livello di innovazione	20
	<i>Introduzione concreta in una determinata azienda o contesto di una innovazione tecnologica e/o organizzativa, anche di carattere ambientale. Tali soluzioni innovative debbono essere introdotte in quella determinata azienda o contesto per la prima volta.</i>	
1.1	2 tipologie di innovazione	16
1.2	1 tipologia di innovazione	8
1.3	innovazione assente	0
1.4	Vengono assegnati 4 punti aggiuntivi se l'innovazione è anche di carattere ambientale	4
2	Tipologia degli interventi e loro integrazione	12
2.1	Tipologia degli interventi	4
	<i>Valutazione della presenza di interventi di carattere strutturale da realizzare e della loro tipologia: ristrutturazione, restauro, risanamento (R) o nuove costruzioni senza compensazioni urbanistiche (NC)</i>	
2.1.a	solo R e/o investimenti tecnologici	4
2.1.b	NC e R	2
2.1.c	solo NC	0
2.2	Integrazione	8
	<i>Valutazione della capacità di integrare gli interventi d'area attraverso la diversificazione delle tipologie di operazioni PSR utilizzate.</i>	
2.2.a	> 3 operazioni	8

2.2.b	3 operazioni	6
2.2.c	2 operazioni	4
2.2.d	1 operazione	0
3	Dimensione territoriale del progetto - Comuni coinvolti nel progetto	10
	<i>Valutazione del numero di comuni ove sono ubicati gli interventi previsti</i>	
3.1	oltre 15 comuni	10
3.2	da 10 a 15 comuni	8
3.3	da 5 a 9 comuni	4
3.4	meno di 5 comuni	0
4	Dimensione economica dell'aggregazione - Spesa ammissibile dell'investimento complessivo	10
4.1	Maggiore di 3.000.000 €	10
4.2	da 1.000.000 € a 3.000.000 €	8
4.3	da 500.000 a meno di 1.000.000 €	6
5	Attività di formazione, informazione e consulenza	8
	<i>Valutazione delle attività formative, informative e di consulenza delle imprese agricole prevista nel progetto integrato</i>	
5.1	3 tipologie di attività	8
5.2	2 tipologie di attività	4
5.3	1 tipologia di attività	2
5.4	attività non prevista	0
6	Cantierabilità del progetto - Fattibilità tecnica degli interventi	8
	<i>Valutazione del livello di congruità dei tempi di realizzazione e dei rischi e vincoli per la realizzazione degli interventi: presenza di permessi, pareri, autorizzazioni.</i>	
6.1	assenza di vincoli o autorizzazioni totalmente acquisite	8
6.2	fino a 10 vincoli da superare	6
6.3	oltre 10 vincoli da superare	4

Livello di aggregazione - Modello di partenariato		22
7	Componente agricola e/o forestale - N. aziende agricole e/o forestali partecipanti al progetto	6
7.1	più di 20 aziende agricole e/o forestali	6
7.2	da 11 a 20 aziende agricole e/o forestali	3
7.3	fino a 10 aziende agricole e/o forestali	0
8	Enti pubblici	4
	<i>Valutazione della partecipazione attiva degli Enti Pubblici partecipanti al progetto.</i>	
8.1	2 o più Enti Pubblici	4
8.2	1 Ente Pubblico	2
8.3	0 Enti pubblici	0
9	Composizione del partenariato	4
	<i>Valutazione della diversificazione e della complementarità delle categorie di soggetti attivamente coinvolti</i>	
9.1	3 o più categorie	4
9.2	2 categorie	2
9.3	1 categoria	0
10	"Valore" conseguibile con l'aggregazione	4
	<i>Valutazione delle sinergie progettuali e dei risultati ottenibili solo attraverso la costituzione del partenariato (es. servizi e ricadute aggiuntivi per i soggetti beneficiari, benefici indotti dall'aggregazione sul territorio, attivazione di filiere locali/territoriali).</i>	
10.1	valore conseguibile buono	4
10.2	valore conseguibile sufficiente	2
10.3	valore conseguibile insufficiente	0

11	Modello organizzativo del proponente	4
	<i>Valutazione del livello di definizione del programma di gestione (es. identificazione dei ruoli e delle responsabilità, sviluppo di forme di collaborazione stabile tra i componenti del partenariato, monitoraggio interno e modalità di gestione di eventuali defezioni).</i>	
11.1	definizione buona	4
11.2	definizione sufficiente	2
11.3	Definizione insufficiente	0

Localizzazione degli interventi - Tipologie d'area coinvolta nel progetto		10
	<i>Il punteggio viene riconosciuto se almeno il 50% della superficie agricola totale (SAT) delle aziende che effettuano interventi ricade nelle aree di seguito definite</i>	
12.1	aree svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	10
12.2	aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e aree Natura 2000	8
12.3	altre aree	6

PUNTEGGIO MASSIMO	100
--------------------------	------------

Se agli elementi di valutazione **10 “Valore conseguibile con l’aggregazione”** e/o **11 “Modello organizzativo del proponente”** viene attribuito un punteggio pari a zero (elemento considerato insufficiente), il progetto non è ammissibile a finanziamento.

Sono ammissibili solo i progetti che ottengono un punteggio minimo di **45 punti** nella somma tra i due macrocriteri **“Qualità del progetto”** e **“Livello di aggregazione – Modello di partenariato”**.

A parità di punteggio tra progetti sarà accordata priorità in base alle seguenti preferenze progressive:

- maggior punteggio per la dimensione territoriale del progetto (criterio 3);
- maggior punteggio per la dimensione economica dell’aggregazione (criterio 4);
- maggior punteggio per la localizzazione degli interventi (criterio 12).

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l’ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dall’Autorità di gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 4 della legge 241/1990.

10. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA

Il progetto deve essere presentato alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, utilizzando il modello di cui all'**allegato 4**. Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del d.lgs. 82/2005, la sottoscrizione della richiesta di partecipazione al bando, **nonché di ciascun documento allegato**, dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti.

Ciascun capofila può presentare soltanto un progetto nel periodo di applicazione del presente bando.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21.

10.1 Modalità di presentazione del progetto

Il progetto può essere presentato dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando fino alle **ore 16:00 del 31 ottobre 2017**.

Il progetto deve essere inviato tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata **agricoltura@pec.regione.lombardia.it**.

La presentazione del progetto è attestata dalla data e dall'ora di ricezione certificate a sistema.

I progetti presentati dopo i termini sopra indicati, presentati in forma cartacea al protocollo della Regione o inviati tramite posta elettronica ordinaria non sono ricevibili.

10.2 Documentazione da presentare con il progetto

Il capofila, unitamente alla richiesta di partecipazione al bando (**allegato 4**), deve allegare la seguente documentazione:

1. progetto integrato d'area redatto secondo lo schema di cui all'**allegato 1**;
2. accordo tra i partner redatto secondo lo schema di cui all'**allegato 2**;
3. schede di adesione al progetto di tutti i partner che realizzano interventi e/o azioni, redatte secondo lo schema di cui all'**allegato 3**; ogni scheda deve essere corredata dalla copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore.

10.3 Sostituzione del progetto

Nel periodo di presentazione del progetto di cui al paragrafo 10.1, il capofila può sostituirlo presentando un nuovo progetto che annulla quello già presentato, al quale si applicano tutte le condizioni, i limiti e i divieti delle presenti disposizioni attuative.

Il progetto già presentato è annullato dal nuovo progetto soltanto a seguito della ricezione di quest'ultimo secondo le modalità indicate nei paragrafi 10, 10.1 e 10.2. In assenza di ricezione del nuovo progetto nei termini sopra specificati, ai fini dell'istruttoria resta valido il progetto precedentemente presentato.

10.4 Ricevibilità del progetto

I progetti che non rispettano i tempi e le modalità di presentazione previsti al paragrafo 10.1 sono considerati **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 241/1990.

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità del progetto.

10.5 Verifica della documentazione

Il Responsabile di Operazione verifica la completezza della documentazione di cui al paragrafo 10.2 dei progetti considerati ricevibili; **l'assenza di uno dei documenti determina la non ammissibilità del progetto all'istruttoria**.

Il Responsabile di Operazione comunica ai capofila, tramite PEC, la non ammissibilità dei progetti alla successiva fase istruttoria.

11. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI D'AREA

Per la valutazione dei progetti il Responsabile di Operazione si avvale di un **Gruppo tecnico di valutazione**, istituito con apposito atto del Responsabile stesso, di seguito denominato **Gruppo tecnico**.

I progetti presentati e risultati ammissibili all'istruttoria sono valutati dal Gruppo tecnico in base ai requisiti di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e ai criteri di valutazione del paragrafo 8. Nella valutazione possono essere coinvolti anche i Responsabili delle Operazioni collegate ai singoli progetti.

Completata la valutazione del Gruppo tecnico, il Responsabile di Operazione invia, tramite PEC, le risultanze istruttorie al capofila del progetto; entro 10 giorni lo stesso capofila può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando osservazioni tramite PEC.

Di tali osservazioni è dato conto nel verbale del Gruppo tecnico, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

A seguito delle conclusioni del Gruppo tecnico, il Responsabile di Operazione approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- progetti non ammissibili all'istruttoria;
- progetti con esito istruttorio negativo;
- progetti con esito istruttorio positivo, ordinati in una graduatoria decrescente, con l'indicazione del punteggio assegnato e dell'importo totale del progetto ammissibile;
- progetti ammessi a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra i progetti con esito istruttorio positivo ordinati secondo il punteggio, con l'indicazione dell'importo totale del progetto ammissibile e del contributo concesso.

Il procedimento si conclude entro il **31 gennaio 2018** nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

I progetti ammessi a finanziamento in questa fase sono approvati in via definitiva con provvedimento del Responsabile di Operazione con le modalità illustrate nel paragrafo 15, dopo l'istruttoria e la valutazione delle domande collegate ai progetti di cui al paragrafo 13.

12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato entro l'8 febbraio 2018 sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;
- comunicato via PEC ai richiedenti.

Di seguito i riferimenti e i contatti per informazioni relative ai contenuti del bando:

- Responsabile di Operazione: Alessandro Nebuloni, e-mail Alessandro.Nebuloni@regione.lombardia.it, telefono 0267652533;
- Referente tecnico: Claudio De Paola, e-mail: Claudio_de_Paola@regione.lombardia.it, telefono 0267655930.

Le graduatorie dei progetti con esito istruttorio positivo e dei progetti ammessi a finanziamento rimangono valide fino alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al paragrafo 15.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO AI SENSI DELLE OPERAZIONI COLLEGATE AI PROGETTI INTEGRATI

13.1 Presentazione delle domande

I capofila e i partner aderenti ai progetti ammessi a finanziamento devono presentare in modalità coordinata sul portale Sis.Co le domande relative alle Operazioni collegate a ciascun progetto, nel rispetto delle relative disposizioni attuative e nei limiti degli interventi e degli importi approvati col progetto.

Le domande devono essere presentate dal 9 febbraio 2018 alle ore 16:00 del 15 giugno 2018. Si precisa che:

- sul portale Sis.Co. è possibile completare e protocollare la domanda ai sensi dell'Operazione 16.10.02 solo dopo la presentazione delle domande a valere sulle Operazioni collegate al progetto. La mancata presentazione della domanda relativa all'Operazione 16.10.02 comporta la decadenza delle domande collegate al progetto presentate dai partner;
- gli interventi previsti dal progetto e relativi alle singole Operazioni collegate non possono essere iniziati prima della presentazione (ossia la protocollazione) della domanda relativa all'Operazione 16.10.02.

Le procedure e le modalità di gestione delle domande delle singole Operazioni saranno definite con un successivo provvedimento. In ogni caso, le domande relative alle singole Operazioni possono essere finanziate solo nei limiti previsti dal capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" del Programma di Sviluppo Rurale, reperibile sul portale della Regione Lombardia all'indirizzo <http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/programma/>.

I contributi relativi ad interventi realizzati ai sensi delle singole Operazioni attivate nei progetti ammessi a finanziamento non sono cumulabili con altre agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi. Qualora un richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento del progetto, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento del progetto e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

Gli Enti pubblici e i soggetti di diritto pubblico che hanno l'obbligo di rispettare il d.lgs. 50/2016, unitamente alla domanda di aiuto devono presentare il progetto esecutivo degli interventi da realizzare, corredato delle autorizzazioni e dei pareri necessari e, nel caso di Ente Pubblico, anche del provvedimento di approvazione del progetto stesso. Inoltre, devono sostenere le spese nel rispetto della normativa concernente i contratti pubblici.

13.2 Normativa aiuti di stato

Le agevolazioni di cui al presente bando relative alle Operazioni:

- 16.10.02: Progetti integrati d'area
- 4.4.01: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità
- 4.4.02: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche
- 6.4.01: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche
- 7.4.01: incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale
- 7.5.01: incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
- 7.6.01: incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale

non rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 81 "aiuti di stato" del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e in particolare degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) relativamente alla parte riguardante il controllo sul massimale, e 6 (controllo);

Il contributo non potrà essere superiore a 200.000 € per impresa unica come definita all'art. 2 par. 2 di detto regolamento, nel triennio di riferimento, cioè l'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo,

ossia la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del provvedimento di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis".

Si evidenzia che, nel caso un'agevolazione concessa in "de minimis" comporti quale conseguenza il superamento del massimale a disposizione in quel momento dall'impresa beneficiaria, questa non potrà beneficiare delle disposizioni "de minimis" nemmeno per la parte che non eccede tale tetto. Quindi il richiedente deve verificare che il contributo richiesto non superi, cumulato con altri eventuali aiuti concessi in "de minimis", l'importo di € 200.000.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis».

Le agevolazioni di cui al presente bando relative alle Operazioni:

- 4.3.01: infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale
- 4.3.02: salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi
- 8.1.01: supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento
- 8.6.01: investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali
- 8.6.02: Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

non rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 81 "aiuti di stato" del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e dei regimi comunicati alla Commissione europea, ovvero aiuto SA.46855 (2016/XA) "Modifica regime di aiuto Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale", aiuto SA.48439(2017/XA) "Aiuti alla forestazione e imboschimento", aiuto SA.45075 (2016/XA) "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".

Le agevolazioni di cui al presente bando relative alle Operazioni:

- 6.4.02: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia
- 7.2.01: incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali

non rientranti nel campo d'applicazione dell'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 81 "aiuti di stato" del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e, per quanto riguarda l'Operazione 6.4.02, del regime comunicato alla Commissione europea con il numero SA.47191 (2016/X) "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia" e, per l'Operazione 7.2.01, ai sensi del regime in esenzione in corso di comunicazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla concessione e all'erogazione del contributo si rimanda alle disposizioni attuative delle singole Operazioni approvate con un successivo provvedimento.

14. VARIANTI DI PROGETTO

Non sono possibili cambiamenti del progetto originario e variazioni degli interventi, delle azioni e delle Operazioni ammesse a finanziamento, ad esclusione dei cambi di capofila e delle variazioni nella composizione del partenariato.

14.1 Cambio del capofila

Il cambio del capofila è ammesso solo in presenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e può avvenire in qualunque momento a condizione che il capofila subentrante si impegni a svolgere i compiti previsti nel paragrafo 5.

14.2 Modifica della composizione del partenariato

I partner possono variare dopo l'ammissione a finanziamento dei progetti, previa autorizzazione del Responsabile di Operazione. Ciascun partner subentrante deve:

- essere in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'adesione al progetto e all'Operazione di riferimento per la realizzazione degli interventi e/o delle azioni;
- impegnarsi formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- realizzare azioni e/o interventi analoghi a quelli previsti nel progetto a carico del cedente.

Il capofila deve richiedere preventivamente le variazioni nella composizione del partenariato al Responsabile di Operazione, attestando che il subentrante rispetta le condizioni sopra indicate e che non sono pregiudicati i requisiti e gli obiettivi di progetto; la variazione nella composizione del partenariato è comunque ammessa fino al **30%** dei componenti del progetto approvato.

Il Responsabile di Operazione, effettuate le verifiche autorizza/non autorizza il subentro.

15. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI PROGETTI INTEGRATI D'AREA

Entro il **5 ottobre 2018** si concludono le istruttorie delle domande presentate dai capofila e dai partner dei progetti ammessi a finanziamento, con le modalità previste nelle disposizioni attuative delle singole Operazioni.

Entro il **15 ottobre 2018**, dopo il completamento di tutte le istruttorie delle domande e della relativa convalida da parte del Gruppo tecnico:

- il Responsabile di Operazione 16.10.02 approva, con proprio provvedimento, l'elenco definitivo dei progetti e delle domande a valere sull'Operazione 16.10.02 ammesse a finanziamento;
- i Responsabili delle singole Operazioni approvano i provvedimenti di finanziamento delle singole domande.

I provvedimenti definitivi sono, a cura dei Responsabili di Operazione:

- pubblicati sul BURL entro il **31 ottobre 2018** e diventano efficaci dalla data di pubblicazione;
- pubblicati sul portale istituzionale di Regione Lombardia **www.regione.lombardia.it** - sezione **Bandi**;
- comunicati via PEC ai richiedenti.

In caso di mancata approvazione definitiva di tutti progetti o di diminuzione dell'importo complessivo ammesso a finanziamento, il Responsabile di Operazione 16.10.02 può disporre, nello stesso provvedimento, l'ammissione a finanziamento di altri progetti con esito istruttorio positivo compresi nella graduatoria di cui al paragrafo 11, nei limiti della dotazione finanziaria del paragrafo 7.

Le modalità e i tempi per la presentazione delle domande relative alle singole Operazioni da parte dei capofila e dei partner dei nuovi progetti ammessi a finanziamento, nonché per l'approvazione definitiva degli stessi, saranno definiti nel provvedimento sopra citato.

La graduatoria dei progetti con esito istruttorio positivo non è più valida dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.

16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E COMPLETAMENTO DEI PROGETTI INTEGRATI

16.1 Conclusione dei progetti

I progetti e i relativi interventi devono essere conclusi entro e non oltre il **29 ottobre 2021**, ossia entro e non oltre **36 mesi** dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al paragrafo 15.

16.2 Fideiussioni

A garanzia del completamento del progetto da parte di tutti i partner partecipanti, saranno richieste al capofila, quale coordinatore del progetto, idonee fideiussioni rilasciate da istituti di credito o istituti assicurativi iscritti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

La polizza fideiussoria, contratta dal capofila e intestata all'Organismo Pagatore Regionale è richiesta in caso di erogazione del saldo del contributo in conto capitale o del saldo del finanziamento a valere sul Fondo Credito, solo se non già integralmente coperto da garanzia sul rimborso ai sensi delle disposizioni per l'Operazione 4.2.01, per interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle Operazioni attivate nell'ambito del progetto.

Tale fideiussione deve essere stipulata qualora i suddetti pagamenti siano richiesti dai partner del progetto prima che tutti gli interventi del progetto stesso siano terminati e sia stata presentata la domanda di pagamento del saldo del contributo da parte di tutti i partner del progetto ai sensi di ciascuna delle Operazioni attivate.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo intercorrente tra la prima richiesta di pagamento e il termine per la realizzazione degli interventi, più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'Organismo Pagatore Regionale.

La polizza fideiussoria è svincolata dall'Organismo Pagatore Regionale, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al capofila del progetto.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari al **100%** dell'importo dell'agevolazione concessa a ciascun partner che ha richiesto il pagamento del saldo prima che siano terminati gli interventi di tutti i partner del progetto relativi alle Operazioni attivate, comprensiva della quota di contributo e della quota di finanziamento a valere sul Fondo Credito, decurtato della quota parte di finanziamento a valere sul Fondo Credito già coperta da garanzia sul rimborso ai sensi delle disposizioni per l'Operazione 4.2.01.

17. PROROGHE

Il capofila può chiedere una sola proroga di **6 mesi** per la conclusione del progetto.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del capofila e dei partner del progetto.

La richiesta motivata di proroga deve essere inviata tramite PEC al Responsabile di Operazione prima della scadenza del termine per la realizzazione progetto. Il Responsabile di Operazione, valutata la richiesta, può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, tramite PEC, ne comunica la concessione/non concessione al capofila.

In caso di concessione della proroga, il progetto deve essere completato entro e non oltre il **29 aprile 2022**.

La proroga per la conclusione del progetto non determina l'automatica proroga per la conclusione degli interventi previsti nelle singole Operazioni, che deve essere richiesta dai beneficiari con le modalità previste nelle disposizioni attuative delle singole Operazioni.

18. DECADENZA DEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA

Il progetto decade per il mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al successivo paragrafo 18.1 e comporta la decadenza totale dal contributo di tutti gli interventi ammessi a finanziamento con le domande ai sensi dell'Operazione 16.10.02 e delle singole Operazioni attivate.

La decadenza del progetto comporta la restituzione delle eventuali somme percepite dai capofila e dai partner beneficiari, maggiorate degli interessi maturati.

18.1 Impegni essenziali del Progetto

Gli impegni essenziali, il cui mancato rispetto determina la decadenza totale del progetto, sono i seguenti:

- a) presentare, da parte del capofila e dei partner, le domande di cui al paragrafo 13;
- b) rispettare i requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 per tutta la durata del progetto e dell'accordo tra partner;
- c) raggiungere gli obiettivi del progetto. Perché gli obiettivi si considerino raggiunti devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:
 - c.1) realizzazione degli interventi da parte di almeno il **70%** dei partner sottoscrittori dell'accordo approvato;
 - c.2) realizzazione delle azioni da parte di almeno il **70%** dei partner sottoscrittori dell'accordo approvato;
 - c.3) realizzazione degli interventi, per almeno il **70%** dell'importo ammesso a finanziamento;
 - c.4) realizzazione di interventi conformi a quelli previsti nel progetto, che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza.

19. PROCEDIMENTO DI DECADENZA DEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA

Durante la realizzazione del progetto, il Responsabile di Operazione, avvalendosi del Gruppo tecnico, verifica l'esistenza delle condizioni che determinano la decadenza del progetto.

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie di cui al paragrafo 18, il Responsabile di Operazione avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dal progetto.

Il Responsabile di Operazione invia al capofila l'apposita comunicazione prevista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC, invitandolo a fornire eventuali controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Le eventuali controdeduzioni del capofila sono valutate nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni del capofila, il Responsabile dell'Operazione adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmette via PEC al beneficiario e ai Responsabili delle singole Operazioni e all'Organismo Pagatore Regionale perché adottino i provvedimenti di loro competenza.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, stato avanzamento lavori o saldo, l'Organismo Pagatore Regionale adotta il provvedimento con cui chiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario/i, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute.

20. RINUNCIA AL PROGETTO INTEGRATO

Nel caso il capofila intenda rinunciare completamente alla realizzazione del progetto, deve darne immediata comunicazione tramite PEC al Responsabile di Operazione.

Qualora siano già state erogate quote di contributo sulle singole Operazioni del progetto, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 21.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa o circostanza, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile di

Operazione entro **15 giorni** lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale.

Nel caso in cui una singola rinuncia per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comprometta i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto, il partner dell'accordo può essere sostituito con un soggetto che garantisca la continuità del progetto con le modalità previste al paragrafo 14.2.

In ogni caso, tutti gli interventi non interessati da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali devono essere conclusi con le modalità stabilite dalle singole operazioni, pena la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario/i, aumentate degli interessi legali maturati.

In presenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, i beneficiari delle singole Operazioni possono trattenere le somme erogate solo se, attraverso idonea documentazione probatoria, dimostrano una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

Nel caso intenda rinunciare in parte alla realizzazione del progetto, il capofila deve darne immediata comunicazione al Responsabile di Operazione, mediante PEC.

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi del Gruppo tecnico verifica che la rinuncia parziale non pregiudichi i requisiti di ammissione a finanziamento.

21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore o circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del regolamento UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali trova applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle causa di forza maggiore o circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati ai beneficiari.

22. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

22.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi (120) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

22.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta (60) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Art. 13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, così come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto Codice, vengono fornite le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco., (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Reg. UE n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con i dati presenti nelle banche dati del sistema. I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da Enti Pubblici o affidate dagli stessi ad Enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 111 del Reg. UE n. 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi, l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolari del trattamento

Titolari del trattamento sono la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 e l'Organismo Pagatore Regionale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

24. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente: numero di progetti integrati d'area finanziati.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

25. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione del presente bando.

Data inizio periodo di presentazione dei progetti integrati d'area	Pubblicazione del bando sul BURL
Data fine periodo di presentazione dei progetti integrati d'area	Ore 16:00 del 31 ottobre 2017
Data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti integrati	31 gennaio 2018
Data di pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti integrati	8 febbraio 2018
Data inizio periodo di presentazione, tramite SISCO, delle domande ai sensi dell'Operazione 16.10.02 e delle Operazioni collegate ai progetti	9 febbraio 2018
Data fine periodo di presentazione, tramite SISCO, delle domande ai sensi dell'Operazione 16.10.02 e delle Operazioni collegate ai progetti	Ore 16:00 del 15 giugno 2018
Termine istruttorie delle domande presentate ai sensi delle Operazioni collegate ai progetti ammessi a finanziamento	5 ottobre 2018
Data di approvazione del provvedimento di ammissione definitiva a finanziamento dei progetti integrati e delle domande presentate ai sensi delle singole Operazioni	15 ottobre 2018
Data di pubblicazione del provvedimento di ammissione definitiva a finanziamento dei progetti integrati e delle domande presentate ai sensi delle singole Operazioni	31 ottobre 2018
Termine per la conclusione del progetto	29 ottobre 2021
Termine per la conclusione del progetto a seguito di proroga	29 aprile 2022



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
NELL'AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020,
OPERAZIONE 16.10.02**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

ALLEGATO 1: SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA

TITOLO DEL PROGETTO:

1. Descrizione del partenariato (massimo 5 pagine) *

- a. **Composizione del partenariato** – Capofila e soggetti partecipanti:
 - Descrizione del partenariato e della sua composizione e motivazione della scelta del capofila.
 - Identificazione dei soggetti che partecipano al progetto, con l'indicazione, per ciascun soggetto, della categoria (impresa agricola, impresa forestale, Ente Pubblico, ecc.) e relativo ruolo (capofila, partner) nell'ambito del progetto (*compilare la tabella 1*).
- b. **Programma di gestione del partenariato** – Descrizione del modello organizzativo del partenariato, con definizione della durata complessiva dell'accordo tra i partner, degli impegni e delle forme di collaborazione, del monitoraggio interno, delle modalità di gestione di eventuali defezioni, delle eventuali forme di collaborazione stabile tra i componenti del partenariato che si realizzano con il progetto e delle eventuali garanzie fideiussorie tra i partecipanti.

2. La strategia di progetto: dai fabbisogni ai risultati (massimo 10 pagine) *

- a. Inquadramento dell'area d'azione
 - **Identificazione geografica:** elenco dei Comuni, descrizione delle caratteristiche del territorio prescelto, eventualmente anche con il supporto di rappresentazioni cartografiche.
 - **Tipologia area:** evidenza di presenza di aree svantaggiate di montagna, aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale), aree Rete Natura 2000.
- b. **Quadro di riferimento** - Analisi delle dimensioni, delle caratteristiche e delle dinamiche socio-economiche ambientali dell'area nella quale s'interviene, analisi SWOT e descrizione dei fabbisogni cui dare risposta con il progetto.
- c. **Obiettivi** - Identificazione degli obiettivi quantificabili e misurabili da raggiungere e dei legami con i fabbisogni.
- d. **Attività** - Identificazione delle attività, degli interventi e delle azioni utili/prioritarie da intraprendere nel contesto identificato per conseguire gli obiettivi e delle Operazioni che si intende attivare (fare riferimento al paragrafo 6 del bando).
- e. **Analisi di coerenza** – Illustrazione della coerenza tra gli obiettivi di sviluppo del progetto e gli elementi di caratterizzazione del territorio, nonché con gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.
- f. **Risultati e indicatori** – Per ogni obiettivo di cui alla precedente lettera c, indicazione dei risultati previsti e dei relativi indicatori (gli indicatori devono essere sempre misurabili), con l'esplicitazione delle modalità di reperimento dei dati e della loro controllabilità e verificabilità.
- g. **Schema riassuntivo** – Quadro logico dei collegamenti fabbisogni - obiettivi - attività – risultati - indicatori.

3. Le attività del progetto (massimo 10 pagine) *

- a. **Progetto** – Data prevista di inizio e conclusione del progetto. Il progetto s'intende concluso quando tutti gli interventi e le azioni programmate sono completate e rendicontate.
- b. **Interventi** - Descrizione degli interventi da realizzare: descrizione di ogni singolo intervento, con l'indicazione del partner attuatore, dei costi, della localizzazione (Comune, indirizzo o località), della tempistica di realizzazione e dell'Operazione di riferimento (*compilare la tabella 2a*).

- c. **Azioni** – Descrizione delle azioni da realizzare: descrivere le attività diverse dagli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con l'indicazione del partner coinvolto, della localizzazione (Comune, indirizzo o località), della tempistica di realizzazione e degli interventi collegati (**compilare la tabella 2b**).
 - d. **Integrazione tra interventi, tra interventi/azioni e valore aggiunto** - Descrizione della complementarietà tra i diversi interventi e tra gli interventi e le azioni e del loro contributo in relazione agli obiettivi perseguiti, del valore aggiunto derivante dalla loro realizzazione e dei risultati ottenibili solo attraverso il partenariato, dando evidenza anche a livello cartografico, in caso di attivazione delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02, dei benefici ambientali derivanti dalla realizzazione di interventi contigui e/o sinergici fra loro, nonché rispetto a elementi del contesto già esistenti.
 - e. **Fattibilità tecnica degli interventi** - Valutazione dei vincoli progettuali e quantificazione di permessi, pareri e autorizzazioni necessari (corrispondenza con le schede di adesione del capofila e dei partner – Allegato 3).
- 4. Elementi di qualità del progetto (massimo 5 pagine) ***
- a. **Soluzioni innovative proposte:** descrizione delle innovazioni, sia di carattere tecnologico che organizzativo, introdotte con il progetto (a livello aziendale, contesto produttivo o territoriale), specificando le soluzioni con caratteristiche ambientali e indicazione dei motivi per i quali le soluzioni proposte vengono considerate innovative.
 - b. **Dimensione territoriale del progetto** – Cartografia dell'area con la localizzazione degli interventi e delle azioni (complessiva e differenziata per tipologia di intervento e di azione).
 - c. **Dimensione economica dell'aggregazione:** Prospetto riassuntivo con l'indicazione del costo complessivo del progetto e, per ciascun partner attuatore, del costo totale degli investimenti programmati, il contributo richiesto e l'incidenza sul progetto (corrispondenza con le schede di adesione del capofila e dei partner – Allegato 3) (**compilare la tabella 3**).
 - d. **Attività formative/informative previste** – descrizione analitica delle attività di formazione e informazione a favore delle imprese agricole previste dal progetto tramite l'attivazione delle Operazioni 1.1.01 e/o 1.2.01 e loro coerenza con gli obiettivi prefissati.
- * Le pagine devono essere in formato A4, dattiloscritte con il carattere "calibri", dimensione 11 punti, interlinea singola. Le tabelle 1, 2, 3 e la cartografia di cui al punto 4.b non rientrano nel conteggio del numero massimo di pagine.

Tabella 1 – I partner

[illegible]

Tabella 2a – Gli interventi realizzati tramite le Operazioni

N. PROG. (*)	CUAA (*)	DESCRIZIONE INTERVENTO (**)	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO (Indirizzo o località, Comune, Provincia)	COSTO STIMATO INTERVENTO (€)	OPERAZIONE DI RIFERIMENTO	DATA PREVISTA INIZIO INTERVENTO	DATA PREVISTA FINE INTERVENTO

(*) Il N. prog e il CUAA devono corrispondere a quelli della tabella 1.

(**) Deve essere compilata una riga per singolo intervento (nella stessa Operazione o in più Operazioni) e quindi lo stesso CUAA e il corrispondente N. prog possono essere ripetuti più volte. Gli interventi devono corrispondere a quelli descritti nelle schede di adesione al progetto (**allegato 3**).

Tabella 2b – Le azioni (attività complementari agli interventi, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del progetto)

N. PROG. (*)	CUAA (*)	DESCRIZIONE AZIONE (**)	LOCALIZZAZIONE AZIONE (Indirizzo o località, Comune, Provincia)	INTERVENTO CORRELATO (***)	CUAA INTERVENTO CORRELATO (***)	DATA PREVISTA INIZIO AZIONE	DATA PREVISTA FINE AZIONE

(*) Il N. prog e il CUAA devono corrispondere a quelli della tabella 1.

(**) Deve essere compilata una riga per singola azione e quindi lo stesso CUAA e il corrispondente N. prog possono essere ripetuti più volte. Le azioni devono corrispondere a quelle descritte nelle schede di adesione al progetto (**allegato 3**).

(***) L'intervento e il CUAA dell'azienda che lo effettua devono essere individuati tra quelli elencati nella tabella 2a. Le azioni non possono essere collegate a interventi che fanno riferimento all'Operazione 16.10.02. Non rientra tra le azioni la partecipazione in qualità di destinatario alle iniziative promosse con le Operazioni 1.1.01 e 1.2.01.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

Tabella 3 – Il piano finanziario del progetto

N. PROG. (*)	CUAA (*)	OPERAZIONE DI RIFERIMENTO (**)	COSTO PREVISTO INTERVENTO (€)	CONTRIBUTO PREVISTO (€)	INCIDENZA SPESA PREVISTA SUL PROGETTO (%)
					100,00

(*) Il N. prog e il CUAA devono corrispondere a quelli della tabella 1.

(**) Se un soggetto aderisce al progetto con interventi che fanno riferimento a più Operazioni, lo stesso CUAA e il corrispondente N. prog devono essere ripetuti più volte.



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
NELL'AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020,
OPERAZIONE 16.10.02**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Allegato 2: Schema per la redazione dell'accordo tra i partner

TITOLO DEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA:

L'Impresa Agricola/Società/Ente Pubblico/.....
Ragione Sociale
CF./P.IVA
con sede legale in
con sede operativa in
in persona del proprio titolare /legale rappresentante
in qualità di Capofila

e

L'Impresa Agricola o Forestale/Società/Ente Pubblico/.....
Ragione Sociale
CF./P.IVA
con sede legale in
con sede operativa in
in persona del proprio titolare /legale rappresentante
in qualità di Partner

(Ripetere per ciascun partner)

PREMESSO CHE

- Regione Lombardia, nell'ambito della Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha pubblicato il Bando per la presentazione di Progetti Integrati d'Area nell'ambito della misura 16, Operazione 16.10.02.
- ai sensi del sopra citato Bando possono presentare un progetto soggetti formalmente aggregati mediante uno specifico accordo tra i partner.

Ciò premesso e considerato, i sopra citati partecipanti al progetto (di seguito **Parti**) sottoscrivono il seguente

ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti

1. Con il presente Accordo di Partenariato le Parti intendono formalizzare la propria aggregazione ai fini della partecipazione al Bando in oggetto e disciplinare le responsabilità e gli impegni reciproci.
2. In particolare, le Parti si impegnano, in caso di ammissione a finanziamento, a realizzare il progetto.

Articolo 2 – Individuazione del Partner Capofila

Le Parti individuano quale Partner Capofila del Partenariato [*indicare ragione sociale/denominazione di uno dei Partner*]. Il capofila assume il ruolo di coordinatore e referente nei confronti dell'amministrazione regionale, con il compito di:

- presentare alla Direzione Generale Agricoltura il progetto integrato d'area e la domanda di aiuto relativa all'Operazione 16.10.02;
- coordinare e supportare i partner nella presentazione delle domande ai sensi delle singole Operazioni collegate al progetto;
- attestare la coerenza e la conformità al progetto degli interventi e delle azioni proposte dai partner;
- attestare, alla domanda di saldo presentata dai partner, la conformità al progetto degli interventi realizzati;
- richiedere preventivamente alla Direzione Generale Agricoltura le eventuali variazioni nella composizione del partenariato;
- presentare alla Direzione Generale Agricoltura una relazione di monitoraggio semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno) riguardante lo stato di avanzamento fisico e finanziario di tutte le iniziative finanziate col progetto;
- presentare all'Organismo Pagatore Regionale la domanda di stato avanzamento lavori (SAL) e/o saldo relativa all'Operazione 16.10.02. La domanda di saldo può essere presentata solo dopo la conclusione di tutti i procedimenti relativi agli interventi previsti nel progetto;
- presentare alla Direzione Generale Agricoltura, contestualmente alla domanda di saldo di cui al punto precedente, una relazione finale, a chiusura del progetto, con scheda riguardante gli obiettivi e risultati conseguiti.

Articolo 3 – Ruolo ed impegni del Partner

Il capofila è responsabile delle azioni di cui al precedente articolo 2 e delle attività in applicazione dell'Operazione 16.10.02.

Ciascun partner è responsabile delle azioni e degli interventi previsti a suo carico nel progetto, secondo quanto dettagliato nelle specifiche schede di adesione allegate al presente accordo che ne formano parte integrante.

Il capofila e i partner sono consapevoli che la mancata realizzazione, in tutto o in parte, delle azioni e degli interventi e il mancato rispetto degli impegni previsti nel progetto e nelle singole Operazioni, possono comportare la decadenza totale del progetto e la restituzione delle somme eventualmente ricevute, aumentate degli interessi legali maturati.

Articolo 4 – Durata dell'accordo

La durata del presente accordo prende avvio dalla data di sottoscrizione e si conclude in data _____, (1 anno dopo la conclusione del progetto; 3 anni dopo la conclusione del progetto in caso di attivazione dell'Operazione 4.2.01; fino alla conclusione degli impegni dell'Operazione 3.1.01, in caso di attivazione della stessa).

Art. 5 – Impegni finanziari

Ciascun partner, ivi compreso il capofila, garantisce gli impegni finanziari e la suddivisione dei costi indicati nel progetto presentato e nelle schede di adesione allegate al presente accordo, che ne costituiscono parte integrante. [A garanzia del rispetto degli impegni derivanti dal presente accordo il capofila ed i partner si impegnano a rilasciarsi reciprocamente garanzie fideiussorie pari all'ammontare di € _____ (FACOLTATIVO)]

Articolo 5 – Revisioni dell'accordo

Le Parti si riservano la facoltà di apportare all'accordo eventuali modifiche che si rendessero necessarie, previa verifica di ammissibilità da parte di Regione Lombardia.

Luogo e data

Denominazione e firma del legale rappresentante Partner Capofila

Denominazione del Partner e firma del legale rappresentante



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI D’AREA
NELL’AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020,
OPERAZIONE 16.10.02

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Allegato 3: Scheda di adesione al Progetto Integrato d’Area

TITOLO DEL PROGETTO INTEGRATO D’AREA:

Il sottoscritto _____, legale rappresentante di:

Ragione sociale	CUAA	Partita IVA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo	Comune	Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefono	P.E.C.	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

In qualità di (*)

☐ capofila ☐ partner

del Progetto in oggetto

DICHIARA

- di essere a conoscenza del contenuto del bando relativo ai progetti integrati d’area e degli impegni previsti dal bando stesso;
- di aderire al progetto, assumendo tutti gli impegni contenuti nell’accordo di partenariato sottoscritto per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto stesso;
- di impegnarsi a realizzare, nei tempi stabiliti dal bando, i seguenti interventi, per i quali:

☐ ha richiesto (*) ☐ non ha richiesto (*)

finanziamenti con altre “Fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali.

DESCRIZIONE INTERVENTO	COSTO PREVISTO DELL’INTERVENTO	OPERAZIONE DI RIFERIMENTO	DATA PREVISTA INIZIO INTERVENTO	DATA PREVISTA FINE INTERVENTO

Totale				

Informazioni relative agli interventi di progetto

Cantierabilità (**) (allegare documentazione conseguente a procedimenti o atti della competente amministrazione che dimostrano di aver acquisito permessi, pareri e autorizzazioni ed allegare planimetria in scala 1:10.000 con localizzazione delle aree di intervento ed indicazione del Comune/i in cui ricadono)	
Innovazione (***) (descrivere l'innovazione da introdurre in azienda/area correlata agli interventi proposti)	

- di impegnarsi a realizzare, nei tempi previsti dal bando, le seguenti azioni:

DESCRIZIONE AZIONE	INTERVENTO CORRELATO	CUAA INTERVENTO CORRELATO	DATA PREVISTA INIZIO AZIONE	DATA PREVISTA FINE AZIONE

Data _____

Firma del legale rappresentante (**)**
ATTESTAZIONE CAPOFILA (***)**

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila del Progetto in oggetto,

ATTESTA

che gli interventi e/o le azioni proposte e riepilogate nelle presente scheda sono coerenti e conformi ai contenuti del progetto.

Data _____

Firma del legale rappresentante (**)**

(*) Barrare la casella interessata.

(**) La documentazione richiesta consente di attribuire il punteggio relativo all'elemento di valutazione "Cantierabilità del progetto". La cantierabilità riguarda tutti gli interventi che producono effetti diretti sul territorio. Per interventi di natura edilizia (es. costruzione o ampliamento di edifici) si considerano da acquisire il titolo abilitativo all'attività edilizia (es. permesso di costruire da parte del Comune competente) e, ove l'intervento ricada in Area Protetta e/o in Rete Natura 2000, rispettivamente 1 autorizzazione/parere da Parte dell'Ente Gestore dell'Area Protetta e 1 autorizzazione/valutazione di incidenza da parte dell'Ente Gestore della Rete Natura 2000. Per altri interventi sul territorio, ad esempio gli imboschimenti, non viene prevista la necessità di acquisizione del titolo abilitativo all'attività edilizia. La localizzazione dell'intervento deve corrispondere a quella indicata nella cartografia prevista nel punto 4.b del progetto (Elementi di qualità del progetto – Dimensione territoriale del progetto)

(***) Si considerano innovative le soluzioni proposte introdotte per la prima volta in ambito aziendale o nel contesto territoriale del progetto.

(****) Allegare copia documento d'identità in corso di validità.

(*****) L'attestazione del capofila è obbligatoria.



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
NELL'AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020,
OPERAZIONE 16.10.02**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Allegato 4: Modulo di presentazione del progetto integrato d'area

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Presentazione del progetto integrato d'area _____ (titolo del progetto)

Il sottoscritto _____, legale rappresentante di:

Ragione sociale	CUAA	Partita IVA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo	Comune	Prov.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefono	P.E.C.	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

in qualità di capofila, presenta il progetto di cui all'oggetto.

Allega i documenti, in formato PDF (*), redatti secondo gli schemi previsti nel bando:

- Progetto integrato d'area (allegato 1)
- Accordo tra i partner (allegato 2)
- Schede di adesione al progetto integrato d'area del capofila e dei partner (allegato 3)

Data _____

Firma del legale rappresentante

(*) Il modulo di presentazione (allegato 4) e i documenti allegati (allegati 1, 2 e 3) devono essere sottoscritti digitalmente dal capofila con le modalità indicate nel paragrafo 10 del bando.



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
NELL'AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020,
OPERAZIONE 16.10.02**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Allegato 5: Informazioni specifiche delle singole Operazioni utili per la predisposizione dei progetti

OPERAZIONE 16.10.02

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda di aiuto i capofila dei progetti integrati d'area approvati e ammessi a finanziamento di cui al paragrafo 11 del bando per la presentazione ai progetti integrati d'area.

2. SPESE AMMISSIBILI

Possono essere finanziate al capofila le seguenti spese di cooperazione:

- a) spese per gli studi sulla area interessata e studi di fattibilità;
- b) spese per l'animazione dell'area interessata al fine di rendere fattibile il progetto integrato d'area;
- c) spese di esercizio della cooperazione;
- d) spese di redazione del progetto e spese dirette di altre azioni finalizzate all'innovazione;

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

La spesa massima ammissibile a finanziamento per le spese di cooperazione è pari al **10%** della spesa ammissibile del progetto, esclusa l'Operazione 16.10.02, con un limite massimo di contributo pari a **80.000,00** euro.

Non sono ammissibili pagamenti in contanti.

La tabella che segue esplicita le tipologie di spesa ammissibili sostenute dal capofila con le relative specifiche.

Spese ammissibili	Specifiche per l'ammissibilità
Spese relative alle lettere a), b), c) e d).	PERSONALE NON DIPENDENTE <u>Le spese riguardano il personale non dipendente del capofila.</u> In domanda devono essere presentati tre preventivi comparativi, unitamente a una nota contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso. I tre preventivi devono: <ul style="list-style-type: none"> - essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti; - essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al momento della presentazione della domanda; - essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo effettivo; - riportare la descrizione della fornitura ed essere comparabili.
	PERSONALE DIPENDENTE Le spese riguardano il personale dipendente del capofila e devono derivare da uno specifico incarico. In domanda deve essere presentato uno specifico incarico con una stima dettagliata dei tempi, della categoria e dei costi del personale da utilizzare. La spesa ammissibile è determinata moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero di giornate lavorative dedicate al progetto, come appresso indicato: $\text{costo giornata lavorata} = \frac{\text{stipendio lordo annuo (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali)}}{n^{\circ} \text{ giornate lavorative annue}}$

<div>costo ammiss. = costo giornata lavorata × n° giornate attribuite al progetto</div> <div>A consuntivo le spese devono essere identificabili mediante riscontro delle scritture contabili (cedolini, report giornalieri).</div> <div>Le spese di personale dipendente di soggetti di diritto pubblico non sono ammissibili.</div>

- 3. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E INTENSITA' DI AIUTO**
- Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è pari al:
- 100%, per i progetti riguardanti attività relative a prodotti che rientrano nell'allegato I del Trattato;
 - 50%, per i progetti riguardanti attività relative alla diversificazione dell'attività agricola, concesso ai sensi del regime de minimis non agricolo (Reg. UE n. 1407/2013).

OPERAZIONE 1.1.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda gli Enti accreditati ai servizi di formazione professionale, mediante le procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di formazione¹. Il requisito dell'accreditamento deve essere posseduto dall'Ente al momento della domanda e mantenuto fino alla conclusione delle attività corsuali.

- 2. DESTINATARI DELL'AZIONE FORMATIVA**
- I corsi sono rivolti agli addetti del settore agricolo, impegnati nella produzione primaria:
- imprenditori agricoli;
 - coadiuvanti familiari;
 - lavoratori subordinati.
- Non è ammessa la partecipazione ai corsi di formazione di soggetti diversi dai destinatari sopra elencati.

3. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per presentare domanda di aiuto, gli Enti accreditati alla formazione devono essere iscritti all'Anagrafe digitale delle aziende agricole e silvo-pastorali, di cui alla DGR 1495/2014, mediante la costituzione o l'aggiornamento del "Fascicolo aziendale" all'interno del Sis.Co..

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a contributo i corsi concernenti le Focus area, le tematiche e gli argomenti sotto elencati.

Focus area	Macro-Categoria (Tematica per attribuzione punteggio)	Intervento (Argomento)
2A	Sicurezza sul lavoro	Sicurezza sul lavoro
2A	Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale e controllo di gestione finalizzato a maggiore efficienza economica	Il bilancio, l'analisi dei costi e l'amministrazione nelle aziende agricole
2A	Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale	Introduzione di sistemi informatizzati per la gestione dell'azienda e per la certificazione aziendale e per la vendita
2A	Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	Marketing aziendale e nuove forme di vendita diretta
2A	Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione	Controllo, gestione e impiego razionale dei mezzi tecnici in azienda
2A	Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale	Diffusione degli esiti delle ricerche nel settore agricolo rivolte al miglioramento della produttività
2A	Diffusione delle buone pratiche	Interventi e tecniche per il benessere animale
2A	Trasformazione delle produzioni agricole	Attività di trasformazione delle produzioni aziendali
3A	Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	Valorizzazione e gestione delle produzioni di qualità
3A	Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	Filiere produttive, compresa la filiera corta

4A	Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)	Agricoltura biologica
4A	Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)	Altre tecniche di gestione agricola a fini ambientali (natura 2000 ecc.)
4A	Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, benessere animale	Realizzazione, manutenzione e gestione di elementi del paesaggio agrario
4A	Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, benessere animale	Salvaguardia delle risorse genetiche: la coltivazione di vecchie varietà e/o l'allevamento di razze animali a rischio di estinzione
4A	Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	Obblighi e opportunità derivanti dalle norme di tutela ambientale dei siti Natura 2000 e delle aree protette
4B	Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)	Agricoltura integrata
4B	Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera	Tecniche fitoiatriche per la riduzione e la razionalizzazione dell'impiego degli antiparassitari
4B	Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale	Introduzione di sistemi informatizzati per la razionalizzazione della distribuzione dei fitofarmaci
4B	Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	Introduzione di certificazioni aziendali o di sistemi informatizzati di valutazione e gestione della sostenibilità finalizzati alla migliore gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi
4B	Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione	Metodi e macchine per l'impiego razionale dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dell'acqua di irrigazione
4B	Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale	Diffusione degli esiti delle ricerche nel settore agricolo rivolte al miglioramento della sostenibilità ambientale
4C	Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, benessere animale	La condizionalità e il greening
5D	Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera	Impianti e macchine a ridotte emissioni e/o a basso consumo energetico
5D	Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera	Gestione degli effluenti zootecnici rivolta a ridurre le emissioni di ammoniaca
5D	Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale	Introduzione di sistemi informatizzati per la razionalizzazione della distribuzione degli effluenti e dei fertilizzanti
5D	Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	Introduzione di certificazioni aziendali o di sistemi informatizzati di valutazione e gestione della sostenibilità finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra
5D	Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione	Innovazioni per un'agricoltura di precisione e a basse emissioni di gas serra
5E	Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)	Agricoltura conservativa

Ciascuna domanda deve prevedere un solo corso e riguardare un solo argomento.

I corsi possono essere realizzati attraverso una delle seguenti modalità e con sistemi di formazione basati sulle tecnologie multimediali:

- lezioni in aula;
- lezioni in campo;
- esercitazioni pratiche.

Ciascun corso deve avere una durata minima di **8 ore** e massima di **40 ore** e può essere a carattere residenziale o semiresidenziale.

Il numero dei partecipanti per corso deve essere compreso tra **10** e **20** allievi, reclutati tra i destinatari di cui al paragrafo 2.

I corsi devono:

- essere realizzati presso le sedi accreditate dell'Ente o di altri Enti accreditati;
- prevedere almeno un'ora di attività dedicata a verificare il livello di conoscenze acquisite dopo l'evento formativo ed il grado di soddisfazione dei partecipanti, mediante la somministrazione di appositi questionari;
- essere avviati in data successiva alla comunicazione formale all'ammissione a finanziamento del progetto.

Non possono essere presentate domande a valere sull'Operazione 1.1.01 se i corsi riguardano tematiche o argomenti specifici inerenti i settori ortofrutticolo, olivicolo e dei prodotti dell'apicoltura; tali attività possono essere finanziate esclusivamente nei programmi o nei progetti realizzati nell'ambito del Reg. (UE) 1308/2013 (Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli).

5. SPESE AMMISSIBILI

Le spese inerenti la realizzazione dei corsi devono essere sostenute successivamente all'ammissione a finanziamento del corso, fatte salve quelle relative alla progettazione/coordinamento che, tuttavia, non possono essere sostenute prima della data di pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento del progetto integrato.

Le spese ammissibili non comprendono l'I.V.A. o altri tributi.

Gli Enti Accreditati aventi natura pubblica devono sostenere le spese nel rispetto della normativa concernente i contratti pubblici.

Non possono essere richieste in domanda spese superiori a **17,35 €** per ora/allievo, pari al costo massimo ammissibile.

In sede di rendicontazione saranno calcolate le ore effettivamente fruite da ciascun allievo.

Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute per:

A) Docenze

La spesa massima ammessa è modulata in base alle caratteristiche e all'esperienza professionale dei docenti in relazione all'area di intervento. Soltanto per determinare il costo orario dei docenti, si richiamano le disposizioni previste dal D.D.U.O. 8976/12: "Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - por ob. 2 2007/2013 – primo aggiornamento".

In specifico :

- fascia A fino ad un massimale di € 100 per ora di attività frontale, in aula o in campo;
- fascia B, fino ad un massimale di € 80 per ora di attività frontale, in aula o in campo;
- fascia C, fino ad un massimale di € 50 per ora di attività frontale, in aula o in campo.

La spesa massima ammissibile giornaliera per ciascun docente di fascia A è di 500 €, per quelli di fascia B 300 €, per i docenti di fascia C 150 €.

In caso di utilizzo di docenti interni, il costo orario è stabilito secondo il metodo di calcolo rappresentato nel citato D.D.U.O. 8976/12.

Il costo orario ed i massimali giornalieri per i docenti interni, non possono superare i massimali previsti per le docenze esterne, tenuto conto delle tre diverse fasce di costo orario.

B) Progettazione e coordinamento

Le spese di coordinamento e progettazione non possono eccedere il 15% delle spese sostenute per le docenze se queste ultime non superano € 2.000 e il 10% delle spese sostenute per le docenze se queste ultime sono pari o superiori a € 2.000. In ogni caso il costo orario massimo per l'attività di coordinamento e progettazione dei corsi non può superare gli 80 €/ora, se il coordinatore/progettista possiede un curriculum paragonabile a quello di un docente in fascia A o B, e i 50 €/ora, se possiede un curriculum paragonabile a quello di un docente in fascia C.

C) Viaggio docenti

- aereo, classi economiche, per distanze superiori ai 300 km;
- treno di 2° classe o, nel caso di distanze superiori ai 300 km, di 1° classe;

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

- altri mezzi di trasporto pubblico;
- taxi, solo se giustificato da motivazioni di urgenza;
- mezzo proprio, con indennità chilometrica pari a 1/5 del costo medio di un litro di benzina nell'anno di svolgimento delle missioni.

Le spese devono essere documentate, in sede di rendicontazione, tramite ricevute fiscali o fatture. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente: data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione.

D) Vitto e alloggio per docenti e corsisti

- trasferta di durata compresa fra 6 e 12 ore: massimo € 30 per un pasto;
- trasferta di durata superiore a 12 ore: massimo € 60 per due pasti, per il pernottamento sono rimborsabili solo spese per alberghi di categoria non superiore al 4 stelle.

Le spese su indicate devono essere documentate tramite ricevute fiscali o fatture.

E) Acquisto materiale e servizi didattici

E' consentito l'acquisto di libri e altro materiale a scopo didattico quale ad es. DVD/DVX/CD-Rom chiavette USB. E' altresì ammissibile l'acquisto di materie prime da utilizzare nelle esercitazioni pratiche.

F) Noleggio attrezzature e mezzi di trasporto collettivo

E' consentito, laddove necessario, il noleggio delle attrezzature sia per le attività in aula (video proiettore, pc portatile) che per le attività in campo.

E' possibile anche prevedere il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento di attività in campo, lezioni ed esercitazioni.

G) Affitto di aule

Sono riconoscibili le spese sostenute per l'affitto dei locali, tuttavia i corsi in aula, devono essere effettuati esclusivamente nelle sedi operative dell'Ente accreditato o di altri Enti accreditati che risultano inserite nell'Elenco Regionale.

H) Attività di divulgazione

Spese sostenute dal beneficiario per l'attività necessaria per diffondere l'informazione sui corsi, ai possibili destinatari.

Qualora gli importi indicati nel Progetto del corso riferiti alle spese di cui ai punti A) e B) superino i massimali previsti, i medesimi saranno ridotti d'ufficio nella fase d'istruttoria di ammissibilità della domanda d'aiuto.

6. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E INTENSITA' DI AIUTO

Il contributo è concesso in conto capitale ed è pari al **100%** della spesa ammessa a finanziamento.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Tematica oggetto della formazione		60
1	Prestazioni economiche e ambientali delle aziende (Presenza/Assenza)	20
1.1	Presenza	20
1.2	Assenza	0
2	Innovazioni tecnologiche e organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale delle aziende e ai cambiamenti climatici	18
2.1	Presenza	18
2.2	Assenza	0
3	Tematica oggetto della formazione	15
3.1	Sicurezza sul lavoro	15
3.2	Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale	13
3.3	Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata)	13
3.4	Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, benessere animale	13
3.5	Gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali	13

3.6	Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera	10
3.7	Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione	10
3.8	Diffusione delle buone pratiche	10
3.9	Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale	10
3.10	Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale e controllo di gestione finalizzato a maggiore efficienza economica	10
3.11	Efficienza energetica	7
3.12	Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale	7
4	Attività di formazione in campo. Punteggio attribuito in base alla % sul totale delle attività.*	7
4.1	Attività > 50%	7
4.2	Attività tra 25% e 50%	5
4.3	Attività < 25%	3
4.4	Attività assente	0
Qualità del progetto		30
5	Modalità innovative di formazione (presenza/Assenza)**	10
5.1	Presenza	10
5.2	Assenza	0
6	Destinatari finali della formazione, con particolare riferimento alle categorie prioritarie (giovani agricoltori, Agricoltori donne, agricoltori delle aree protette e siti Natura 2000, Agricoltori che praticano agricoltura biologica). ***	8
6.1	partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie pari o superiori al 50% del totale	8
6.2	partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 30% e meno del 50% del totale	5
6.3	partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 10% e meno del < 30% del totale	3
6.4	partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie inferiori al 10%	1
6.5	categorie assenti	0
7	Qualità e completezza della formazione proposta in relazione alla tematica o alle tematiche	6
7.1	Ottimo	6
7.2	Buono	4
7.3	Sufficiente	2
8	Adeguatezza delle professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione agli obiettivi del progetto formativo****	6
8.1	> di 3 corsi tenuti in qualità di docente	6
8.2	tra 1 e 3 corsi tenuti in qualità di docente	4
8.3	Prima esperienza	0
Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del PEI		10
9	Livello di coinvolgimento nel Progetto formativo delle esperienze realizzate (o in via di realizzazione) nei GO	10
9.1	Ottimo	10
9.2	Buono	6
9.3	Sufficiente	3
Punteggio massimo		100

* La percentuale deve essere calcolata sulla base del numero di ore di docenza.

** A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere considerate modalità innovative di formazione: l'utilizzo di tutorial durante le lezioni, la realizzazione di esercitazioni che prevedano l'utilizzo di particolari software, le lezioni tenute da docenti in videoconferenza.

*** Per "giovane agricoltore" s'intende una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda. La condizione di "giovane agricoltore" e di "donna", è riferita al partecipante al corso, mentre le altre condizioni si riferiscono all'azienda agricola nella quale opera il partecipante al corso. In ogni caso ogni partecipante verrà conteggiato una sola volta nel calcolo della percentuale stabilita dai criteri di valutazione. A titolo di esempio una partecipante donna e giovane che opera in un'azienda biologica situata in

una zona Natura 2000, deve essere conteggiata solo una volta per la determinazione della percentuale di partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie.

**** Il punteggio viene attribuito considerando la prevalenza, in ore, del livello di esperienza dei docenti del corso risultante dal numero di ore riportate nella tabella A dell'allegato 2 "Progetto". In caso di esperienze equivalenti, si assegna il punteggio più favorevole.

OPERAZIONE 1.2.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Sono soggetti beneficiari della presente operazione i seguenti soggetti:

- organismi di ricerca: soggetti senza scopo di lucro, quali ad esempio università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità non esclusiva consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
- organismi di diffusione della conoscenza: soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità non esclusiva consiste nell'informazione e diffusione di conoscenza in ambito agricolo e che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale;
- distretti agricoli accreditati ai sensi della d.g.r. 10085/2009;
- enti gestori dei siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale.

Non possono presentare domanda o partecipare ai progetti:

- 1) Gli Enti Regionali elencati di seguito, che svolgono azioni d'interesse regionale nell'ambito dei relativi programmi di attività approvati dalla Giunta Regionale:
Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA);
Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), anche in qualità di Ente gestore di siti Natura 2000;
Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Eupolis).
- 2) Gli istituti zooprofilattici sperimentali;
- 3) I soggetti che beneficiano degli aiuti previsti dal Reg. (UE) 1308/2013 (Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) nei settori ortofrutticolo, olivicolo e dei prodotti dell'apicoltura;
- 4) gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto regolarmente registrato;
- 5) le organizzazioni sindacali o di patronato;
- 6) le associazioni di categoria.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti beneficiari devono:

- disporre di scopi statutari/regolamentari coerenti con gli obiettivi della Misura 1, operazione 1.2.01, del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia;
- disporre o avvalersi di personale qualificato e dotato di sufficiente esperienza per le tematiche oggetto del progetto;
- disporre o avvalersi di adeguate strutture tecniche e amministrative per il progetto.

Il requisito specificato al punto 1 è valutato in sede di ammissibilità formale del progetto.

I requisiti elencati ai punti 2 e 3 sono valutati in sede di valutazione di merito del progetto.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

L'operazione finanzia la realizzazione di progetti che prevedono azioni dimostrative e/o azioni di informazione, nei settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea (art. 38), con l'esclusione dell'acquicoltura, orticoltura, frutticoltura, apicoltura e olivicoltura. I progetti sono destinati alle imprese, agli addetti e ai tecnici dei settori agricolo ed agroalimentare.

Per azioni dimostrative si intende: sessioni pratiche per illustrare ad esempio una o più tecnologie, l'utilizzo di macchine agricole innovative o migliorate, nuovi metodi di difesa delle colture o tecniche di produzione. L'illustrazione deve essere supportata da un'attività dimostrativo - sperimentale di collaudo e validazione dell'innovazione che si intende dimostrare, anche in senso comparativo. L'attività può essere realizzata in campo presso aziende sperimentali collegate a organismi di ricerca, aziende agricole, allevamenti e caseifici, ecc.

Per azioni di informazione si intende: attività volte a disseminare informazioni e conoscenze rilevanti per le imprese del sistema agricolo e agroalimentare. Consiste principalmente in attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni.

Le pubblicazioni devono essere tematiche e/o specialistiche non periodiche.

I progetti presentati in risposta alle presenti disposizioni attuative devono supportare la realizzazione del Progetto integrato d'area e contribuire alla priorità 1 del PSR "promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo" nel quadro negli ambiti di interesse prioritario della Misura 1.

I progetti possono sviluppare le seguenti tematiche:

- Nuovi approcci per la valutazione economica delle scelte aziendali e dei nuovi circuiti di commercializzazione (Focus Area 2A);
- Miglioramento e innovazioni nella gestione delle coltivazioni e degli allevamenti (produttività qualità e sostenibilità) (Focus Area 2A);
- Nuovi approcci per la creazione di valore aggiunto attraverso la modalità aggregativa (Focus Area 3A);
- Sistemi agricoli in zone ad alto valore naturalistico, Siti Natura 2000 e Aree protette (Focus Area 4A);
- Migliore gestione delle risorse idriche (Focus Area 4B);
- Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi (Focus Area 4C);
- Ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (Focus Area 5D);
- Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo (Focus Area 5E).

Il richiedente dovrà proporre un progetto incentrato su un'unica tematica specifica (tematica prevalente) che è collegata alla Focus Area di riferimento.

Le azioni dovranno inoltre inquadrarsi negli ambiti di interesse prioritari previsti dalla Misura 1:

AMBITI PRIORITARI MISURA 1
Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale
Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale
Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione
Efficienza energetica
Nuovi metodi e tecniche di produzione
Gestione sostenibile delle risorse naturali
Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera
Biodiversità, condizionalità, greening
Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo
Diffusione delle buone pratiche
Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione nella gestione aziendale
Sicurezza sul lavoro

Nel sistema SISCO durante la compilazione della domanda verrà richiesto di indicare l'ambito prioritario prevalente e uno o più ambiti prioritari secondari (massimo 3).

Il progetto deve prevedere la figura del responsabile di progetto che ne garantisce il regolare e corretto svolgimento e il referente amministrativo.

Non sono ammessi progetti costituiti da:

- azioni promozionali e pubblicitarie e pubbliche relazioni volte al collocamento sul mercato di prodotti commerciali;
- sole pubblicazioni o pubblicazioni periodiche.

I progetti hanno durata massima pari a:

- 12 mesi se prevedono la sola attività informativa,
- 24 mesi se comprendono azioni di informazione e dimostrazione

e devono essere ultimati entro il termine di conclusione del progetto integrato di area, nel rispetto dei tempi previsti dal progetto stesso.

4. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili nella presente operazione sono:

- spese di personale per la realizzazione delle attività del progetto (ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, realizzazione dell'attività dimostrativa ecc.);

- spese per il materiale necessario alla realizzazione dell'attività dimostrativa ad eccezione dell'acquisto di macchine agricole;
- spese di affitto/noleggio di sale per organizzazione di convegni, attrezzature e altre strutture tecniche;
- spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche, ecc.;
- spese per il noleggio di macchine e strumenti dimostrativi e per il loro trasporto;
- spese di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa;
- spese per la prevenzione e la sicurezza, per le attività in campo;
- spese generali: entro il limite del 5% della spesa ammessa, per spese amministrative riconducibili all'attuazione delle iniziative finanziate.

MODALITA' DI CALCOLO DELLE SPESE

Personale dipendente

Personale in organico direttamente impegnato nelle attività di progetto.

Il costo è determinato moltiplicando il costo del lavoro giornaliero per il numero di giornate lavorative dedicate al progetto, come appresso indicato:

$$\text{costo giornata lavorata} = \frac{\text{stipendio lordo annuo (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali)}}{\text{n° giornate lavorative annue}}$$

$$\text{costo ammiss.} = \text{costo giornata lavorata} \times \text{n° giornate attribuite al progetto}$$

Personale non dipendente

Personale non in organico direttamente impegnato nelle attività di progetto.

Il costo è determinato in base alle giornate dedicate al progetto valorizzate al costo giornaliero previsto nel contratto (come da formula sopra specificata), al lordo degli oneri di legge.

Il contratto deve contenere l'oggetto, la durata dell'incarico e le attività da svolgere.

Missioni

Sono ammesse spese di missioni e trasferte necessarie alle attività di progetto, e in esso preventivate e motivate.

- a) Spese di viaggio: documentate dai titoli di viaggio (biglietto aereo, ferroviario, trasporto pubblico, ricevuta taxi, noleggio mezzi di trasporto); se coinvolto l'uso di mezzo proprio: pedaggi autostradali e spese di parcheggio documentati; indennità chilometrica pari a 1/5 del costo medio di un litro di benzina nell'anno di svolgimento delle missioni: in tal caso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dall'interessato / scheda di missione, contenente motivazione, data, destinazione, chilometri percorsi;
- b) Spese di vitto e alloggio secondo i seguenti limiti:
 - per una durata della trasferta di 6 - 12 ore: massimo € 30,00 per un pasto;
 - per una durata della trasferta superiore a 12 ore: massimo € 60,00 per due pasti;
 - per una durata della trasferta superiore a 12 ore: albergo di categoria non superiore alle 4 stelle per il pernottamento.

Documenti giustificativi: ricevuta fiscale o fattura riportanti le generalità del contraente e del fruitore.

Strumenti e attrezzature impiegate nella realizzazione del progetto

E' ammissibile il costo di materiale acquistato dopo la protocollazione della domanda, di durata superiore alla durata del progetto e compreso nell'inventario del soggetto che lo utilizza per le attività di progetto.

A questa categoria sono riferibili le spese per strumentazioni tecnico - scientifiche e attrezzature informatiche. Non sono ammissibili spese per l'acquisto di attrezzature agricole e macchine agricole.

La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto.

Per il calcolo della quota di ammortamento, la durata di questa categoria di beni si intende mediamente di 3 anni per le attrezzature informatiche e di 5 anni per il restante materiale.

Servizi e consulenze

Collaborazioni professionali, acquisizione software e relativo know-how, acquisizione brevetti e diritti di licenze.

Il consulente non può essere consociato/controllato dal beneficiario.

Sono comprese in questa voce operazioni in contoterzismo specifiche per le attività di progetto.

Materiali d'uso e forniture di beni per l'attività di progetto

Beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto: materiali da consumo specifico, materiali di consumo per strumentazioni, stampa di materiali legati alla diffusione dei risultati, ecc. In questa voce sono

ricomprese anche le spese di affitto/noleggio di sale per la realizzazione di convegni, seminari ecc. purché le stesse rispettino i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.

Spese generali

Entro il limite del 5% della spesa ammessa, direttamente imputabili all'attuazione degli interventi. Rientrano in questa voce: spese postali, telefoniche, illuminazione e forza motrice, riscaldamento, condizionamento, manutenzione, pulizia e custodia dei locali ecc.

- Non sono ammissibili a finanziamento:
- le spese pagate in contanti o con carte prepagate.
 - le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c.
 - l'IVA.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E INTENSITA' DI AIUTO

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.
Il contributo è pari all'**80%** delle spese ammissibili.
L'ammontare di spesa ammissibile a finanziamento per ogni progetto è compreso tra un minimo di € **30.000,00** e un massimo di € **50.000,00** per progetti che comprendono esclusivamente azioni di informazione e € **80.000,00** per progetti di che comprendono azioni di informazione e dimostrazione.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di selezione sono i seguenti:

1. Qualità del progetto: punteggio massimo 50;
2. Tematica oggetto delle iniziative di informazione/dimostrazione: punteggio massimo 30;
3. Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze: punteggio massimo 20.

Il punteggio inferiore a **24 punti** nel macrocriterio "Qualità del progetto" o a **6 punti** nell'elemento di valutazione "Coerenza con le tematiche previste dalle disposizioni attuative" determina la non ammissibilità del progetto.
I tre criteri sono articolati in base agli "elementi di valutazione" indicati nella tabella che segue che indica anche le classi di punteggio associabili a ciascun elemento di valutazione.

Qualità del progetto		50	
1	Qualità dell'analisi del fabbisogno informativo e delle fonti informative	15	insufficiente 0 sufficiente 7 discreto 11 ottimo 15
2	Coerenza, concretezza e completezza del progetto in relazione ai fabbisogni individuati	12	insufficiente 0 sufficiente 6 discreto 9 ottimo 12
3	Qualità della descrizione del progetto, del piano di attività e del dettaglio dei costi	12	insufficiente 0 sufficiente 6 discreto 9 ottimo 12
4	Adeguatezza delle professionalità coinvolte in relazione agli obiettivi del progetto	11	insufficiente 0 sufficiente 5 discreto 8 ottimo 11

Tematica oggetto delle iniziative di informazione / dimostrazione		30	
5	Coerenza e grado di integrazione con gli ambiti prioritari della Misura	13	insufficiente 0 sufficiente 6 discreto 9 ottimo 13
6	Coerenza con le tematiche previste dalle disposizioni attuative	12	insufficiente 0 sufficiente 6

			discreto 9 ottimo 12
7	Ampiezza della ricaduta territoriale e/o settoriale anche in relazione ai potenziali destinatari finali, con priorità per i giovani agricoltori, agricoltori di sesso femminile, agricoltori delle aree protette e aree Natura 2000 e agricoltori che praticano agricoltura biologica	5	insufficiente 0 sufficiente 2 discreto 4 ottimo 5

Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze		20	
8	Costi per attività di dimostrazione pari ad almeno il 25 % dei costi totali del progetto	12	insufficiente 0 sufficiente 6 discreto 10 ottimo 12
9	Coerenza degli strumenti proposti rispetto al fabbisogno informativo da soddisfare	5	insufficiente 0 sufficiente 2 discreto 3 ottimo 5
10	Modalità innovative di diffusione dell'informazione	3	insufficiente 0 sufficiente 1 discreto 2 ottimo 3

TOTALE PUNTI	100
---------------------	------------

Il punteggio minimo di accesso all'Operazione è pari a **24 punti** assegnati nell'ambito del macrocriterio "Qualità del progetto" e **6 punti** assegnati nell'ambito dell'elemento di valutazione "Coerenza con le tematiche previste dalle disposizioni attuative".

OPERAZIONE 3.1.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda le imprese agricole (imprese individuali, società di persone, capitali o cooperative) che hanno sede operativa o legale sul territorio della Regione Lombardia, che sostengono le spese dei controlli dovute agli Organismi di controllo, ai fini dell'accesso e partecipazione ai rispettivi regimi di qualità.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti, alla data di presentazione della domanda di contributo devono:

- essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP, anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
- risultare agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito nell'articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, nell'articolo 1 del D.M. n. 1420/2015 e nell'articolo 1, comma 1 del D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015;
- essere nella condizione di partecipare per la prima volta, ad uno o più regimi di qualità tra quelli indicati nel paragrafo 3.

L'azienda partecipa per la prima volta, cioè è "di nuova entrata", ai seguenti regimi di qualità:

- Agricoltura Biologica, a partire dalla data di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici, effettuata secondo le modalità previste dalla D.G.R. n.1114 del 20 dicembre 2013;
- Vini DOC/DOCG/IGT, a partire dalla vendemmia per la quale risulta essere accolta la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno a Sis.Co., che effettua gli appositi controlli di congruità con i disciplinari di produzione;
- Prodotti DOP/IGP/STG, a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per la specifica filiera di qualità;
- Sistema Qualità Nazionale per la Zootecnia (SQN ZOOTECHNIA), a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per la specifica filiera di qualità;

- e) Sistema Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SQNPI), a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime;
- f) Vini aromatizzati, a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’Organismo di Controllo preposto al controllo per la specifica filiera di qualità;
- g) Bevande spiritose a indicazioni geografiche, a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’Organismo di Controllo preposto al controllo per la specifica filiera di qualità.

A salvaguardia del principio di “nuova entrata”, si rammenta che la prima iscrizione dell’azienda al relativo sistema di controllo, per lo specifico regime di qualità, deve avvenire in data successiva alla data di protocollazione della prima domanda di aiuto.

Il sostegno può essere richiesto per la prima volta anche per l’adesione contemporanea a due regimi di qualità. Durante il periodo di impegno, è possibile aderire ad un secondo regime di qualità, presentando un’ulteriore domanda di sostegno per il nuovo regime a cui si intende partecipare per la prima volta.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Le produzioni, oggetto di sostegno, sono quelle registrate in UE e riconosciute a livello nazionale, ottenute sul territorio della Regione Lombardia. In elenco sono riportati i regimi di qualità e le rispettive filiere produttive registrate in sede UE o riconosciute a livello nazionale alla data di pubblicazione del presente bando.

REGIME DI QUALITA	
PRODOTTI AGROALIMENTARI LOMBARDI DOP – IGP - STG	
1.	Bitto DOP
2.	Formaggella del Luinese DOP
3.	Formai de Mut dell’alta Valle Brembana DOP
4.	Gorgonzola DOP
5.	Grana Padano DOP
6.	Nostrano Valtrompia DOP
7.	Parmigiano Reggiano DOP
8.	Provolone Valpadana DOP
9.	Quartirolo Lombardo DOP
10.	Salva Cremasco DOP
11.	Silber DOP
12.	Strachitunt DOP
13.	Taleggio DOP
14.	Valtellina Casera DOP
15.	Bresaola della Valtellina IGP
16.	Coppa di Parma IGP
17.	Cotechino di Modena IGP
18.	Mortadella Bologna IGP
19.	Salame Brianza DOP
20.	Salame Cremona IGP
21.	Salame d’oca di Mortara IGP
22.	Salame di Varzi DOP
23.	Salamini italiani alla cacciatora DOP
24.	Zampone di Modena IGP
25.	Olio extravergine d’oliva Garda DOP
26.	Olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP
27.	Pera Mantovana IGP
28.	Mela di Valtellina IGP
29.	Melone Mantovano IGP
30.	Asparago di Cantello IGP
31.	Salmerino del Trentino IGP

32. Trote del Trentino IGP
33. Miele Varesino DOP
34. Pizzoccheri della Valtellina IGP

REGIME DI QUALITA' VINI LOMBARDI DOCG, DOC, IGT	
<u>DOCG</u>	
<ol style="list-style-type: none">1. Franciacorta2. Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina3. Valtellina Superiore4. Oltrepò Pavese metodo classico5. Scanzo o Moscato di Scanzo	
<u>DOC</u>	
<ol style="list-style-type: none">1. Bonarda dell'Oltrepò Pavese2. Botticino3. Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese" o "Buttafuoco4. Capriano del Colle5. Casteggio6. Cellatica7. Curtefranca (ex Terre di Franciacorta)8. Garda9. Garda Colli Mantovani10. Lambrusco Mantovano11. Lugana12. Oltrepò Pavese13. Oltrepò Pavese Pinot grigio14. Pinot nero dell'Oltrepò Pavese15. Riviera del Garda classico16. San Colombano al Lambro o San Colombano17. Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda".18. San Martino della Battaglia19. Terre del Colleoni o Colleoni20. Valcalepio21. Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina	
<u>IGT</u>	
<ol style="list-style-type: none">1. Alto Mincio2. Benaco bresciano3. Bergamasca4. Collina del Milanese5. Montenetto di Brescia6. Provincia di Mantova7. Provincia di Pavia8. Quistello9. Ronchi di Brescia10. Ronchi Varesini11. Sabbioneta12. Sebino13. Terrazze Retiche di Sondrio14. Terre Lariane15. Valle Camonica	
REGIME DI QUALITA' BEVANDE SPIRITOSE A INDICAZIONE GEOGRAFICA LOMBARDI	
Grappa lombarda o Grappa di Lombardia	

REGIME DI QUALITA' VITIGNI AROMATIZZATI LOMBARDI
1. Moscati 2. Malvasie

REGIME DI QUALITA' SISTEMA QUALITA' NAZIONALE ZOOTECNIA
Vitellone e/o scottona ai cereali Fassone di razza Piemontese

REGIME DI QUALITA' SISTEMA QUALITA' NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA
Tutte le filiere vegetali che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale

REGIME DI QUALITA' AGRICOLTURA BIOLOGICA
Tutte le filiere produttive che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale

La richiesta di contributo è riconosciuta solo per le filiere produttive che alla data di presentazione della domanda di sostegno hanno già ottenuto il relativo riconoscimento nazionale o registrazione comunitaria.

4. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono quelle che saranno sostenute dall'azienda e corrisposte agli Organismi di Controllo. Devono essere riferite all'anno solare in cui si presenta la domanda di sostegno e devono essere riconducibili alle seguenti tipologie di costi:

- costo d'iscrizione: sostenuto una sola volta, al momento dell'ammissione al sistema di controllo;
- costo annuale: quota corrisposta annualmente;
- costo variabile: quota variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio della produzione assoggettata al controllo in quel determinato periodo.

La spesa totale, e quindi il contributo, può corrispondere alla sommatoria delle tipologie sopra riportate. Sono inoltre ammissibili le spese relative ad analisi chimico/fisico/microbiologiche solo se previste dal disciplinare e dal relativo piano dei controlli applicato dall'Organismo di Controllo.

Per le cooperative di sola trasformazione le spese sono ammissibili solo se la materia prima utilizzata per la produzione del prodotto di qualità proviene esclusivamente dai soci della cooperativa stessa.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E INTENSITA' DI AIUTO

Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta ammessa a finanziamento. Il sostegno è concesso per un periodo massimo di 5 anni a partire dalla data in cui l'azienda partecipa per la prima volta al regime di qualità.

Per ogni beneficiario l'importo non può essere inferiore a € 100 e superiore a € 3.000 all'anno, indipendentemente dall'entità della spesa sostenuta e dal numero di regimi di qualità ai quali l'azienda partecipa per la prima volta.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Caratteristiche del richiedente		50
1.1	Adesione all'Agricoltura Biologica	20
1.2	Giovane agricoltore (*)	15
1.3	Adesione ad un secondo regime di qualità	15
Localizzazione delle aziende		25
2.1	Aree svantaggiate di montagna - Area D	25
2.2	Aree svantaggiate di montagna - Area C	20
2.3	Aree di collina - Area C	20
2.4	Altre aree - Area A	20
2.5	Altre aree - Area B e C	5
PUNTEGGIO MASSIMO		75

(*) Il punteggio viene attribuito se il richiedente risulta “ammesso a finanziamento” per l’aiuto previsto dall’Operazione 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori” prima della chiusura della fase istruttoria.

OPERAZIONE 4.1.02

1. BENEFICIARI DELL’OPERAZIONE

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- Imprenditore individuale,
- Società agricola di persone, capitali o cooperativa (ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.).

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono:

- essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP, anche sotto condizione, rilasciato dall’Ente competente;
- condurre un’azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti che non soddisfano la citata condizione possono proporre di realizzare solo interventi non attinenti al rispetto delle stesse norme. Tale limitazione non si applica nel caso di giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla data di **primo insediamento, ossia dalla data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo**.

Per data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, si intende la più remota tra le date di:

- prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell’azienda agricola;
- prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell’azienda agricola.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini dell’accesso al finanziamento il territorio regionale è distinto in:

- zone svantaggiate di montagna**, che comprendono il territorio dei Comuni dell’Allegato B del PSR 2014-2020;
- altre zone** o zone non svantaggiate, che comprendono il restante territorio regionale.

Le domande presentate sono attribuite alle zone svantaggiate di montagna se le tipologie di richiedente soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

Tipologia di richiedente	Criteri per l’attribuzione della domanda alle zone svantaggiate di montagna	
Imprenditori individuali, società agricole di persone, società agricole di capitali e società cooperative agricole di conduzione dei terreni	La superficie agricola utilizzata (SAU) dell’azienda condotta dall’impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori dei Comuni dell’Allegato B del PSR 2014-2020	L’intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni dell’Allegato B del PSR 2014-2020
Società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni	Oltre il 50% della SAU totale condotta delle aziende associate ricade nei territori dei Comuni dell’Allegato B del PSR 2014-2020	L’intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni dell’Allegato B del PSR 2014-2020

Per ciascuna delle tipologie di richiedente, qualora i due rispettivi criteri sopra citati non siano contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle **altre zone**.

Sono ammissibili gli interventi commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti e relativi ai prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea.

Sono ammissibili le seguenti tipologie d’intervento.

A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:

- nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali al servizio dell’azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le

- cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- 2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati alla conversione delle strutture esistenti;
- 3) costruzione di nuove serre e tunnel;
- B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine;
- C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2020, è ammissibile l'adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell'ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento;
- D) acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:
- 1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
- 2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- 3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che:
- a) l'effluente trattato sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
- b) gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell'impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale;
- 4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite l'installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo;
- E) acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell'**Allegato 1** delle disposizioni attuative approvate con Decreto n. 6457 del 6 Luglio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Burl) n. 28 del 12 luglio 2016;
- F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti;
- G) acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
- H) realizzazione o acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da prodotti fitosanitari (biobed);
- I) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
- d) informazione e pubblicità;
- e) la costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E INTENSITA' DI AIUTO

Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell'impresa o della società richiedente	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate di montagna
Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014 – 2020	45%	55%
Tutte le tipologie di richiedente, indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa o della società, per investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali	35%	

Ai fini del calcolo del contributo il territorio regionale è distinto in:

- a) **zone svantaggiate di montagna**, che comprendono il territorio dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020;
b) **altre zone** o zone non svantaggiate, che comprendono il restante territorio regionale.

Le domande presentate sono attribuite alle zone svantaggiate di montagna se le tipologie di richiedente soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

Tipologia di richiedente	Criteri per l'attribuzione della domanda alle zone svantaggiate di montagna	
Imprenditori individuali, società agricole di persone, società agricole di capitali e società cooperative agricole di conduzione dei terreni	La superficie agricola utilizzata (SAU) dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020
Società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni	Oltre il 50% della SAU totale condotta delle aziende associate ricade nei territori dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020	L'intervento è realizzato nella sua interezza nel territorio dei Comuni dell'Allegato B del PSR 2014-2020

Per ciascuna delle tipologie di richiedente, qualora i due rispettivi criteri sopra citati non siano contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle **altre zone**.

Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.

Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione della presente Operazione è pari a **€ 750.000,00**.

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a **€ 25.000,00** per le imprese o le società ubicate in zona svantaggiata di montagna e a **€ 50.000,00** per le imprese o le società ubicate nelle zone non svantaggiate.

I progetti che presentano un piano di spesa ammissibile inferiore al limite minimo suddetto non vengono ammessi all'agevolazione, mentre è ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità all'agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile all'agevolazione.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella Tabella 1 e dettagliati nelle successive Tabelle 2, 3 e 4. Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a **30 punti**, assegnati nell'ambito della Tabella 2 "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)" dei citati criteri di valutazione.

Tabella 1

Riepilogo dei criteri di valutazione	Punteggio
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale), di cui alla Tabella 2, considerando in ordine decrescente: <ul style="list-style-type: none">- tipologia d’investimento;- sostenibilità ambientale dell’investimento;- contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici;- contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici;- innovazione dell’investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l’impatto sull’aria, acqua e suolo;- sostenibilità economica dell’investimento.	100
Comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti, di cui alla Tabella 3	25
Caratteristiche del richiedente e dell’azienda, di cui alla Tabella 4, considerando in ordine decrescente: <ul style="list-style-type: none">- giovane agricoltore;- donna;- azienda in area svantaggiata di montagna, azienda in aree protette o area Natura 2000, azienda biologica;- azienda con produzione standard inferiore.	25

Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 2. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 2, non è assegnato il relativo punteggio.

Tabella 2

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
1		Tipologia d’investimento (Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente)	30
	1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3, 1.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell’azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l’efficienza ambientale	18
	1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3, 1.4	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell’azienda agricola, compresi quelli destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali	15
	1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali; il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali;	14
	1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2, 1.3	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al paragrafo 5.1, lettera E) e all’Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative	13
	1.5 non cumulabile con 1.7	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o la realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera C) delle presenti disposizioni attuative	5
	1.6	Ristrutturazione o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati al mantenimento dell’attività agricola e di allevamento nei sistemi malghivi di montagna	4

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	1.7 non cumulabile con 1.5	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	3
	1.8	Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti di cui al paragrafo 5.1, lettera B) delle presenti disposizioni attuative	3
		Sostenibilità ambientale dell'investimento	20
	2.1 non cumulabile con 2.3	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: all'allevamento e condizionati; alla conservazione e condizionati; alla trasformazione; alla vendita diretta dei prodotti aziendali	6
	2.2	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari applicate	5
2	2.3 non cumulabile con 2.1	Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell'azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A1, A2, A3, A4 di cui al Decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, del 30.07.2015, n. 6480 e s.m.i., destinati: all'allevamento e condizionati; alla conservazione e condizionati; alla trasformazione; alla vendita diretta dei prodotti aziendali	5
	2.4	Introduzione di "scrubber", biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti	4
	2.5	Realizzazione di interventi di recupero dell'acqua piovana da superfici captanti (tetti e serre) per il successivo riutilizzo nell'ambito dei processi aziendali	3
	2.6	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antiinsetto	2
		Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici	14
	3.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	6
	3.2	Acquisto di impianti di essiccazione per cereali dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione; dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	4
	3.3 non cumulabile con 3.4	Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico aziendale: vetri con intercapedine e filtri per radiazione solare	4
	3.4 non cumulabile con 3.3	Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali	2
3			

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
4		Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici	13
	4.1	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti	6
	4.2	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici	4
	4.3	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	3
5		Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	12
	5.1	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	4
	5.2	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, alla raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	3
	5.3	Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture di cui al paragrafo 5.1, lettera G) delle presenti disposizioni attuative	2
	5.4	Installazione di sistemi finalizzati a ridurre l'inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) di cui al paragrafo 5.1, lettera H) delle presenti disposizioni attuative	2
	5.5	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	1
6		Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)	11
	Aziende con Produzione standard inferiore o uguale a 50.000,00 euro		
	6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	11
	6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 3,5 e inferiore o uguale a 7	10
	6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 7 e inferiore o uguale a 10	9
	6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 10	8
	Aziende con Produzione standard superiore a 50.000,00 euro e inferiore o uguale 150.000,00 euro		
	6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	10

Codice		Requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)	Punteggio
Categoria requisito qualitativo	Categoria di intervento		
	6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 2,5 e inferiore o uguale a 6	9
	6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 6 e inferiore o uguale a 9	8
	6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 9	7
	Aziende con Produzione standard superiore a 150.000,00 euro e inferiore o uguale a 250.000,00 euro		
	6.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	9
	6.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 1,5 e inferiore o uguale a 5	8
	6.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 5 e inferiore o uguale a 8	7
	6.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 8	6
	Aziende con Produzione standard superiore a 250.000,00 euro		
	6.13	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale inferiore a 0,5	8
	6.14	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2	7
	6.15	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 4	6
	6.16	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e Produzione standard aziendale superiore a 4	5

Il punteggio connesso al comparto produttivo interessato dagli interventi è dettagliato nella Tabella 3. Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile.

Tabella 3

Comparto produttivo interessato dagli interventi	Punteggio
Zootecnia da latte	25
Zootecnia da carne: bovini, suini, ovicaprini e avicunicoli	21
Vitivinicolo	19
Cereali, incluso riso	17
Ortofrutta	15
Avicoli uova	13
Florovivaismo	11
Olio d'oliva	10
Miele	9
Zootecnia da carne: equini	8
Altri	5

Il punteggio connesso alle caratteristiche del richiedente e dell'azienda è dettagliato nella Tabella 4. I requisiti del richiedente e dell'azienda devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Tabella 4

Codice	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	Punteggio
1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Operazione 6.1.01	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (*)	4
3 non cumulabile con 4	Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zone svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	5
4 non cumulabile con 3	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) Parco Nazionale dello Stelvio Aree Natura 2000	4
5	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	3
6	Azienda certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	1
7 non cumulabile con 8 e 9	Azienda con Produzione standard tra € 15.000 e € 50.000	8
8 non cumulabile con 7 e 9	Azienda con Produzione standard tra € 50.001 e € 150.000	6
9 non cumulabile con 7 e 8	Azienda con Produzione standard tra € 150.001 e € 250.000	4

(*) La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile.

OPERAZIONE 4.2.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda le imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Il sostegno è concesso per investimenti che riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca); sono esclusi dal sostegno gli investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato in prodotti non compresi nel medesimo.
- Per accedere al sostegno, almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificato e controllato tramite l'acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore primario diversi dal richiedente.
- Sono ammissibili solo le domande che comprovino l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.
L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza, al momento della presentazione della domanda, di **contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base** o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente per il conferimento della materia prima; il conferimento per obbligo statutario di quantitativi di materia prima da parte di produttori che siano soci dell'impresa di trasformazione è equiparato ai suddetti contratti.

Per essere ammessi al sostegno, la quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale; l'ottemperanza a questa condizione viene verificata rispetto all'obiettivo del progetto, cioè sul quantitativo di materia prima da trasformare al termine dell'investimento sulle linee di lavorazione oggetto di agevolazione.

Nei contratti devono essere obbligatoriamente e puntualmente esplicitate:

- la quantità e la tipologia di materia prima conferita dal produttore di base;

- le modalità di remunerazione della materia prima al produttore di base: per essere ammessi al sostegno devono essere assicurati vantaggi economici espliciti e misurabili nei confronti dei produttori di base;
- la durata e decorrenza dei contratti: i contratti devono essere di norma di durata triennale con decorrenza dalla chiusura del progetto; in particolari situazioni produttive, la durata può essere annuale, ma il richiedente deve sottoscrivere l'impegno al rinnovo per i due anni successivi.

I contratti di fornitura della materia prima possono essere sottoscritti anche da altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'integrazione di filiera, a condizione che nei contratti sia specificato il loro ruolo e sia dichiarato il loro impegno, nel caso di richiesta specifica della Regione Lombardia, a fornire la documentazione relativa alle modalità di trasferimento dei vantaggi economici ai produttori di base.

- 4) Sono ammissibili solo le domande che per le opere edili siano in possesso del titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente.
- 5) Sono ammissibili al sostegno le imprese che abbiano selezionato, in fase di presentazione della domanda, l'Intermediario Finanziario Convenzionato col quale perfezionare il finanziamento agevolato previsto al successivo paragrafo 5.
- 6) L'impresa non deve essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Reg. (UE) n 651/2014 della Commissione: il rispetto di questa condizione viene verificato e controllato tramite visura della Camera di Commercio.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa:

- la costruzione o il miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;
- l'acquisto di immobili, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, finalizzato al miglioramento e alla trasformazione degli immobili, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica;
- l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, anche finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica;
- l'acquisizione di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati, anche finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica.

Per l'acquisto di immobili devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'immobile deve essere già esistente e non aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
- l'immobile non può essere acquisito da società associate o controllate dal richiedente, da coniugi, conviventi, parenti e affini fino al secondo grado del richiedente e dei soci dello stesso (per le s.p.a. con partecipazione superiore al 10%);
- l'importo richiesto per l'acquisto dell'immobile non sia superiore al valore di 1 milione di euro e comunque non superiore al 30% della spesa globale dell'investimento;
- presentazione di un'attestazione di un tecnico qualificato indipendente iscritto ad albo professionale, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.

Di seguito vengono elencati limiti ed esclusioni, anche in coerenza con il quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti
VINICOLO	Sono ammissibili esclusivamente investimenti per un importo superiore a 200.000,00 euro. Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima trasformata.
ORTOFRUTTA	Gli investimenti proposti da Organizzazioni dei Produttori sono ammissibili esclusivamente per un importo superiore a 400.000,00 euro.
OLIO DI OLIVA	Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima trasformata.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
- d) informazione e pubblicità;
- e) la costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E INTENSITA' DI AIUTO

Ai beneficiari è concessa un'agevolazione che copre il 100% del piano di spesa complessivo ammesso, che consiste in:

- una sovvenzione in conto capitale, pari al 20% del piano di spesa complessivo ammesso;
- un finanziamento agevolato (anche "Finanziamento"), che copre l'80% del piano di spesa complessivo ammesso, erogato per il 40% a valere su risorse del Fondo Credito (istituito con d.g.r. n X/5016 del 11/04/2016) e per il 60% a valere su risorse dell'Intermediario Finanziario Convenzionato (identificato dal beneficiario in fase di presentazione della domanda). Il beneficiario deve stipulare un contratto di finanziamento con Finlombarda SpA, per il finanziamento a valere sul Fondo Credito, e un contratto di finanziamento con l'Intermediario Finanziario Convenzionato, per il finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario Finanziario Convenzionato, alle condizioni previste nella Convenzione stipulata tra l'Intermediario Finanziario Convenzionato stesso e Finlombarda SpA.

L'elenco degli Intermediari Finanziari convenzionati con Finlombarda SpA verrà reso disponibile a tutti i beneficiari.

L'intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è pari al **30%** ed è calcolata nel modo seguente:

- 20% correlato al contributo in conto capitale, espresso come percentuale del valore dell'aiuto sul totale delle spese ammesse ad agevolazione;
- 10% correlato alla concessione del Finanziamento, espresso come percentuale dell'importo dell'aiuto -calcolato come il valore attualizzato, per l'intera durata del Finanziamento, della differenza tra il tasso di mercato ed il tasso effettivamente praticato al beneficiario - sul totale delle spese ammesse ad agevolazione. Qualora l'ESL complessivo ecceda il massimale del 30%, la domanda non sarà ammessa ad agevolazione.

Ai beneficiari è concesso un Finanziamento a valere sul Fondo Credito e un Finanziamento su risorse degli Intermediari Finanziari Convenzionati.

L'ammontare del Finanziamento nella sua totalità verrà in ogni caso determinato in base all'esito dell'istruttoria e sarà compreso tra un importo minimo pari a euro 400.000 e un importo massimo pari a euro 1.200.000.

La durata massima del Finanziamento a valere sul Fondo Credito è pari a 10 anni, oltre l'eventuale periodo di pre-ammortamento di cui al comma successivo.

Il periodo di pre-ammortamento potrà avere una durata massima di 3 anni, inclusa la frazione di periodo necessaria per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

In caso di proroga concessa ai termini di realizzazione del Progetto, potrà essere concessa da Finlombarda e dall'Intermediario Finanziario Convenzionato un'estensione del periodo di pre-ammortamento, coerente con le tempistiche del Progetto.

Il tasso di interesse nominale annuo applicato dagli Intermediari Finanziari Convenzionati a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi; esso sarà pari, per il periodo di pre-ammortamento e ammortamento, ad un tasso base, oltre uno spread che varierà in funzione del livello di rischio assegnato al beneficiario da ciascun Intermediario Finanziario Convenzionato.

Il Finanziamento a valere sul Fondo Credito sarà erogato al beneficiario secondo la seguente modalità:

- una quota pari al 50%, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- saldo, a collaudo finale.

È fissato un limite minimo ed un limite massimo del piano di spesa ammesso ad agevolazione per ogni domanda, pari rispettivamente a **500.000 euro** e a **1.500.000 euro**.

I progetti che presentano un piano di spesa ammissibile inferiore al limite minimo suddetto non vengono ammessi all'agevolazione, mentre è ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità all'agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile all'agevolazione.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione complessiva del progetto tiene conto di elementi qualificanti di carattere generale di seguito riportati, coerentemente con l'approccio strategico e le priorità previste nel Programma di Sviluppo Rurale.

CRITERIO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
REQUISITI QUALITATIVI (punti 23)		
Tipologia d'investimento	Viene valutato il rapporto tra importo degli investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi.	superiore all'80%: punti 10 superiore al 50%: punti 5
Tipologia di prodotti	Il punteggio viene attribuito in funzione della percentuale di materia prima che verrà destinata a produzioni di qualità o biologici (riconosciute ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 1305/2016) sulle linee oggetto di agevolazione.	superiore al 50%: punti 5 superiore al 30%: punti 3
Sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici	Il punteggio viene attribuito ai progetti che prevedono almeno uno dei seguenti interventi (1): ristrutturazione di immobili ad alti standard energetici (classe A); costruzione di immobili ad alti standard energetici (classe A); investimenti relativi all'introduzione di tecniche per il recupero e il riutilizzo dell'acqua.	punti 4
Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	Il punteggio viene attribuito ai progetti che abbiano come principale obiettivo l'introduzione concreta in azienda di un'innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto (tale soluzione innovativa deve essere introdotta in azienda per la prima volta e deve costituire elemento di novità nel contesto di filiera) (1); nel caso l'innovazione riguardi la riduzione dell'impatto su aria, acqua e suolo viene riconosciuta una maggiorazione di 1,5 punti (1).	innovazione tecnologica: punti 2,5 innovazione per impatto aria, acqua e suolo: punti 1,5
CAPACITA' DI INTEGRAZIONE DI FILIERA E PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI AI BENEFICI DEGLI INVESTIMENTI (punti 12)		
Remunerazione e della materia prima ai produttori agricoli	Il punteggio viene attribuito proporzionalmente alla percentuale di materia prima di cui è garantita la fornitura (si rammenta che tale percentuale non può essere inferiore al 70% del totale).	
	Investimenti proposti da società cooperative agricole o da Organizzazioni di Produttori/AOP riconosciute ai sensi del Reg. UE n 1308/13 e relativa normativa nazionale; il punteggio viene riconosciuto per la materia prima conferita dai soci per obbligo statutario.	fino a punti 10 calcolati proporzionalmente al prodotto conferito dai soci. Per la parte di prodotto eventualmente conferito da non soci il punteggio viene attribuito con le modalità di seguito previste per le altre tipologie d'impresa, sempre calcolato proporzionalmente.
	Per le altre imprese il punteggio viene attribuito in presenza di contratti che prevedano una remunerazione della materia prima ai produttori di base superiore al prezzo di mercato vigente alla data della transazione (la maggiorazione deve essere garantita per tre anni).	Maggiorazione: >3%: punti 10 >2% fino al 3%: punti 6 >1% fino al 2%: punti 4 altre congrue modalità di remunerazione della materia prima che garantiscano vantaggi economici espliciti e misurabili per i produttori di base: punti 1 Nessun vantaggio economico misurabile: domanda non ammissibile

Numero di aziende agricole aderenti al progetto	Il punteggio viene attribuito nell'ipotesi che almeno 10 produttori di base conferiscano materia prima per la trasformazione (2).	punti 2
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (punti 4)		
Localizzazione dell'intervento	Il punteggio viene attribuito ai progetti in funzione dell'ubicazione della sede produttiva oggetto degli investimenti.	aree svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020: punti 4 aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) ed aree Natura 2000: punti 2
CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE E DELL'AZIENDA (punti 1)		
Tipologia d'azienda	Viene attribuito il più favorevole dei seguenti punteggi in funzione delle caratteristiche del richiedente (3).	azienda biologica o in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (EMAS/ISO 14001): punti 1 società cooperativa o Organizzazione di produttori/AOP: punti 0,9 micro-impresa: punti 0,8 piccola-impresa: punti 0,7 media-impresa: punti 0,6 grande-impresa: punti 0,5
Il punteggio viene assegnato esclusivamente in presenza di una dettagliata relazione a firma di un tecnico qualificato attestante che gli interventi rispettano il requisito previsto. In caso di contratti stipulati con cooperative/OO.PP. viene preso in considerazione il numero complessivo di soci conferenti alle cooperative/OO.PP. stesse. Viene valutata la tipologia di azienda al momento della presentazione della domanda; il punteggio relativo ad azienda biologica viene riconosciuto esclusivamente se il progetto riguarda linee di lavorazione di materia prima che verrà destinata, per una percentuale superiore al 50%, a produzioni biologiche.		

Per essere ammissibile un progetto deve avere un punteggio minimo pari a **20 punti**.

OPERAZIONE 4.3.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda di finanziamento:

- gli Enti Pubblici e i soggetti di diritto pubblico;
- i Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia;
- i soggetti privati gestori di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo dichiarate di pubblica utilità, inserite nei Piani della viabilità agro-silvo-pastorale (Piani VASP) approvati.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al momento della presentazione della domanda di aiuto:

- per la realizzazione di nuove strade (Tipologia d'intervento 1), il richiedente deve avere la piena disponibilità (proprietà, concessione, convenzione, affitto, ecc.) delle superfici che verranno occupate (sedime) dalla strada e i cui mappali devono essere inseriti nel suo fascicolo aziendale;
- per il miglioramento di strade esistenti (Tipologia d'intervento 2), il richiedente deve essere proprietario oppure gestore della strada oggetto di miglioramento e, se del caso, avere la piena disponibilità delle superfici (mappali inseriti nel fascicolo aziendale) occupate dalle modifiche di tracciato previste dagli interventi;
- le strade in progetto o esistenti, oggetto degli interventi richiesti a contributo, devono essere inserite nei Piani VASP approvati.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Tipologia 1

Realizzazione di strade agro-silvo-pastorali di utilizzo collettivo, rispondenti ai requisiti fissati per le classi di transitabilità I o II, inserite come “progettate” nei Piani VASP approvati.

Tipologia 2

Miglioramento, compresi la messa in sicurezza e l’adeguamento agli standard previsti per le classi di transitabilità I o II, di strade agro-silvo-pastorali di utilizzo collettivo esistenti, inserite nei Piani VASP approvati.

Quando gli interventi riguardano strade di classe IV e III, il miglioramento deve sempre portare la strada o il tratto interessato dai lavori alla classe di transitabilità almeno immediatamente superiore.

Sono altresì ammissibili gli interventi migliorativi e di ripristino a carico delle strade esistenti di II e di I classe, che non comportano un incremento della classe di transitabilità.

Nella tabella che segue sono riportate le tipologie di intervento finanziabili ai diversi soggetti:

Tipologia d’intervento	BENEFICIARI DELL’OPERAZIONE
1 - Realizzazione di nuove strade	Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia
2 - Miglioramento di strade esistenti	Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia Soggetti privati gestori di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

Tipologia 1 (realizzazione di nuove strade)

- sbancamento e scavo;
- riporto di terreno e di altro materiale solido;
- livellamento e sagomatura del suolo;
- formazione e stabilizzazione del fondo stradale, costituito da materiali naturali;
- realizzazione di manufatti (longitudinali e trasversali) per lo sgrondo delle acque;
- realizzazione di opere per l’attraversamento di corsi d’acqua e impluvi;
- realizzazione di scarpate e di opere di sostegno, comprese opere di rinforzo e di copertura;
- realizzazione di staccionate e di altre strutture con funzione protettiva;
- creazione di piazzole di manovra e di sosta.

Per i lavori, in particolare di consolidamento e di regimazione delle acque superficiali, devono essere preferibilmente adottate tecniche di ingegneria naturalistica.

Tipologia 2 (miglioramento di strade esistenti)

- allargamento della sede stradale;
- riduzione della pendenza longitudinale del tracciato;
- modifiche localizzate del tracciato (per il superamento di ostacoli e ampliamento del raggio di curvatura dei tornanti);
- pavimentazione del fondo stradale di brevi tratti in forte pendenza e di curve pericolose;
- ricarico con inerti, livellamento e risagomatura di tratti deteriorati;
- ripristino e realizzazione di nuove opere di sgrondo longitudinali e di attraversamenti di corsi d’acqua;
- ripristino di manufatti di sostegno deteriorati e realizzazione di muretti a secco con finalità di sostegno e contenimento;
- realizzazione di staccionate e di altre strutture con funzione protettiva;
- creazione piazzole di manovra.

I lavori vengono effettuati, quando possibile, ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica.

Per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d’asta.

Per i lavori in amministrazione diretta eseguibili dagli Enti Pubblici, dai soggetti di diritto pubblico e dai Consorzi forestali, le spese riferite ai lavori effettuati avvalendosi di personale proprio sono ammissibili fino ad un massimo di € 150.000,00 come previsto all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Le spese sostenute per il personale interno che ha eseguito i lavori devono essere adeguatamente comprovate da documentazione (atti d’incarico, buste paga, ecc.).

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;

- d) informazione e pubblicità;
 - e) la costituzione di polizze fideiussorie.
- L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E INTENSITA' DI AIUTO

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, espresso in percentuale della spesa ammissibile, come di seguito riportato:

Richiedente	Tipologia di intervento	
	1	2
Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico	100%	100%
Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia	100%	100%
Soggetti privati gestori di strade agro-silvo-pastorali	---	80%

Per singolo intervento, la spesa è ammissibile nei seguenti limiti:

Intervento	Spesa minima ammissibile (€)	Spesa massima ammissibile (€)
Tipologia 1	35.000	350.000
Tipologia 2	25.000	250.000

Il contributo sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regime di aiuto SA.46855 “Modifica regime di aiuto Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale”.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri di valutazione riportati nelle tabelle che seguono.
Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Codice	Elementi di valutazione	Punteggio	Cumulabili tà
Tipologia degli interventi richiesti		50	
1.1	Miglioramento e adeguamento di strade esistenti (Tipologia 2)	35	
1.2	Realizzazione di nuove strade di classe di transitabilità I e II (Tipologia 1)	25	
1.3	Ricorso a tecniche a basso impatto per l'ambiente, quali quelle di ingegneria naturalistica	15	con 1.1 e 1.2
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti		30	
2	Integrazione con altre tipologie di intervento	10	N.A.
2.1	Adeguamento/realizzazione di strade in connessione con interventi ammessi a finanziamento con le operazioni 8.3.01 (interventi A, B, D) e 8.4.01	10	
2.2	Adeguamento/realizzazione di strade in connessione con interventi ammessi a finanziamento con l'operazione 8.6.01 (miglioramenti in boschi e castagneti)	5	
3	Numero di soggetti che fruiscono della strada	8	
3.1	N. dei soggetti appartenenti alla categoria di utenza A (d.g.r. 14016/2003 – all. 1, art. 8) ≥ 31	8	
3.2	N. dei soggetti appartenenti alla categoria di utenza A (d.g.r. 14016/2003 – all. 1, art. 8) 11 - 30	4	
3.3	N. dei soggetti appartenenti alla categoria di utenza A (d.g.r. 14016/2003 – all. 1, art. 8) ≤ 10	1	
4	Miglioramento delle caratteristiche di strade esistenti (Tipologia 2)	7	
4.1	Interventi di miglioramento con conseguente passaggio della classe di transitabilità doppio o triplo	7	
4.2	Interventi di miglioramento con conseguente passaggio alla classe di transitabilità immediatamente superiore (almeno alla classe II)	4	

5	Classe di transitabilità (Tipologia 1)	5	
5.1	Strade di nuova realizzazione di classe di transitabilità I	5	
5.2	Strade di nuova realizzazione di classe di transitabilità II	2	
Livello di progettazione		10	
7.1	Progetto esecutivo (con tutte le autorizzazioni acquisite)	10	
7.2	Progetto definitivo	7	
7.3	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	1	
Caratteristiche del richiedente		10	
8.1	Consorzi forestali	10	
8.2	Enti Pubblici	9	
8.3	Soggetti privati (gestori di strade agro-silvo-pastorali)	4	

Il punteggio minimo di accesso all'Operazione è pari a **39 punti**.

A parità di punteggio, è data precedenza alle domande cui è stato assegnato il maggior punteggio di priorità stabilito dai criteri di selezione, valutati nel seguente ordine: "Tipologia degli interventi richiesti", "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti", "Livello di progettazione", "Caratteristiche del richiedente".

OPERAZIONE 4.3.02

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda i proprietari pubblici e gestori pubblici di malghe.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Assenso della proprietà all'esecuzione dell'intervento se i soggetti richiedenti non sono proprietari della malga e garantire la disponibilità della stessa per 10 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo.
- Coerenza degli interventi proposti con le strategie e gli obiettivi dei piani di sviluppo territoriale a livello locale, ove esistenti.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico per uso non irriguo;
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica;
- adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale;
- miglioramento e/o costruzione della viabilità di servizio interna alla malga;
- miglioramento e/o costruzione della viabilità di collegamento tra malghe contigue a condizione che sia prevista dal piano VASP.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- la progettazione degli interventi proposti;
- la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
- informazione e pubblicità;
- la costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E INTENSITA' DI AIUTO

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale e il contributo è pari al **90%** della spesa ammessa a finanziamento.

Il contributo sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regime di aiuto SA.46855 “Modifica regime di aiuto Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale”.

Per ogni domanda la spesa ammissibile non può essere inferiore a € 25.000,00 e superiore a € 250.000,00.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande sono valutate in base ai seguenti elementi:

A) requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento;

B) localizzazione dell'intervento;

C) caratteristiche del richiedente.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nelle successive tabelle.

Requisiti qualitativi degli interventi		75
1	Viabilità di collegamento tra malghe contigue	
2	Opere di approvvigionamento idrico per uso non irriguo	
3	Attività di trasformazione	
4	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
5	Investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica	
6	Viabilità di servizio interna alla malga	
Localizzazione dell'intervento		20
Caratteristiche del richiedente		5

TOTALE PUNTI	100
--------------	-----

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Requisiti qualitativi degli interventi		75
1	Viabilità di collegamento tra malghe contigue	
1.1	Miglioramento della viabilità di collegamento tra malghe contigue a condizione che sia prevista dal piano VASP	
1.2	Costruzione della viabilità di collegamento tra malghe contigue a condizione che sia prevista dal piano VASP (non cumulabile con 1.1)	
2	Opere di approvvigionamento idrico per uso non irriguo	
2.1	Adeguamento, ristrutturazione di impianti di approvvigionamento idrico per uso non irriguo	
2.2	Costruzione di impianti di approvvigionamento idrico per uso non irriguo (non cumulabile con 2.1)	
3	Attività di trasformazione	
3.1	Attività di trasformazione lattiero-casearia presente in alpeggio	
4	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
4.1	Adeguamento, ristrutturazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale	
4.2	Costruzione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale (non cumulabile con 4.1)	
5	Investimenti per il miglioramento dell'efficienza energetica	
5.1	Adeguamento, ristrutturazione di impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica	
5.2	Costruzione di impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica (non cumulabile con 5.1)	
6	Viabilità di servizio interna alla malga	
6.1	Miglioramento della viabilità di servizio interna alla malga	
6.2	Costruzione della viabilità di servizio interna alla malga (non cumulabile con 6.1)	
Localizzazione dell'intervento*		20
7.1	Parco naturale o riserva, statale o regionale	
7.2	Parco regionale o nazionale	
7.3	Aree Natura 2000	

Caratteristiche del richiedente		5
8.1	Proprietari pubblici	
8.2	Gestori pubblici	
TOTALE PUNTI		100

* Il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie interessata dall'intervento ricade nell'area interessata. Qualora la superficie interessata dall'intervento fosse compresa in due o più aree, il punteggio non è cumulabile, e si attribuisce il punteggio più favorevole

OPERAZIONE 4.4.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

- Imprenditori agricoli individuali o Società agricole di persone, capitali o cooperative;
- Persone giuridiche di diritto privato gestori del territorio;
- Persone giuridiche di diritto pubblico gestori del territorio.

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta al momento della presentazione della domanda, così come risultante all'anagrafe tributaria.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve avere la piena disponibilità delle superfici su cui vengono realizzati gli interventi, ovvero tali superfici devono essere a fascicolo aziendale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

E' ammissibile la realizzazione di siepi e filari nelle aree di pianura.

La siepe è una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare regolare o irregolare di larghezza minima, calcolata come proiezione ortogonale della chioma sul terreno, pari a 2 m, e di lunghezza minima, calcolata tra il tronco della prima pianta e il tronco dell'ultima pianta della siepe, pari a 50 m, costituita con specie arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.

Le siepi devono essere realizzate con una densità minima di 490 piante e una massima di 850 piante al km lineare (sesto di impianto sulla fila compreso fra 1,2 e 2 m) e devono essere composte da almeno 4 specie differenti arbustive e/o arboree.

Le siepi possono essere semplici o composte, in quest'ultimo caso possono essere costituite da 2 o 3 file di siepe semplice con interfila (calcolata a partire dal punto centrale del tronco) compreso fra 2 e 3 m.

I costi di impianto si considerano per ogni fila di siepe semplice realizzata.

Il filare è una formazione vegetale mono o polispecifica ad andamento lineare o sinuoso di lunghezza minima pari a 100 m composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona governate ad alto fusto.

I filari devono avere una densità minima di 130 piante e una massima di 210 piante al km lineare (sesto di impianto sulla fila compreso fra 5 e 7 m). I filari possono essere semplici o complessi quando sono costituiti da 2 file di filare semplice.

Nel caso di filari complessi la distanza fra due file deve essere compresa fra 3 e 6 m.

I costi di impianto si considerano per ogni fila di filare semplice realizzato.

Le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani, i filari e le siepi di recinzione delle abitazioni, i filari urbani non sono ammesse a contributo.

I Progetti Integrati d'Area devono prevedere complessivamente la realizzazione di almeno 1.000 m di siepi e/o di filari.

Il progetto deve specificare le funzioni ecologiche attribuite alla siepe o al filare (connessione fra aree di interesse ecologico, aree di riequilibrio ecologico, funzioni frangivento, consolidamento ripariale, ecc.) rispetto al contesto territoriale, con particolare riferimento alla rete ecologica locale e alla connessione con altri elementi del paesaggio agrario e da cui poi deriva la scelta della localizzazione dei singoli interventi. La localizzazione deve essere riportata su una base cartografica a scala opportuna che individui i singoli interventi previsti e il loro inserimento nel contesto territoriale.

Il progetto deve inoltre motivare:

- la scelta delle essenze (siepi e filari);
- la definizione del sesto di impianto (siepi e filari);
- la scelta del numero di file (siepi e filari);
- la distribuzione scelta per formare gruppi di piccole dimensioni monospecifici e l'alternanza fra specie differenti (siepi).

Il progetto deve anche indicare in che modo si intende operare per:

1. assicurare l'accessibilità ai canali di irrigazione e di colò per la loro manutenzione;
2. consentire la transitabilità della viabilità podereale e interpodereale.

Per la realizzazione di siepi e filari si devono utilizzare solo le specie arboree e arbustive autoctone.

La domanda di aiuto può essere ammessa a finanziamento a condizione che gli obblighi richiesti dal greening per la componente EFA risultino già soddisfatti. Sono fatti salvi i casi di esonero/deroga previsti dal reg. (UE) n. 1307/2013.

Il beneficiario non potrà utilizzare gli investimenti realizzati con l'operazione 4.4.01, ove ammissibili, fino all'annualità successiva a quella in cui è eseguito il collaudo finale per soddisfare gli obblighi della componente EFA del greening.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- d) informazione e pubblicità;
- e) la costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento

Gli investimenti relativi alla realizzazione degli interventi sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard riportati nell'allegato L al Programma, reperibile sul sito della Regione Lombardia, all'indirizzo <http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/programma/>.

I costi standard si applicano anche nella fase di pagamento solo per i beneficiari privati, mentre per i beneficiari pubblici si fa riferimento alle spese documentate.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E INTENSITA' DI AIUTO

E' concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, pari al 100% della spesa ammissibile.

L'importo massimo di spesa ammessa è fissato in **100.000 €** per domanda e in **200.000 €** per progetto. Il contributo sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" (reg. (ue) 1407/2013 del 18 dicembre 2013).

Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di 200.000 € nel periodo considerato, cioè l'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia (burl) del provvedimento di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis". (Vedasi allegato 5).

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ai sensi della legge 234/2012 l'importo richiesto sul presente bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato. Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti "de minimis" percepiti.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis».

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande sono valutate in base ai criteri riportati nelle tabelle che seguono.

Il punteggio minimo di accesso all'operazione è pari a **25 punti**. A parità di punteggio, è data precedenza alle domande cui è stato assegnato il maggior punteggio di priorità stabilito dai criteri di selezione, nel seguente ordine:

- Localizzazione dell'intervento;
- Tipologia dell'intervento e loro requisiti qualitativi.

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi		70
1	Caratteristiche delle strutture vegetali	30
2	Numero delle specie utilizzate (criteri non cumulabili tra loro)	22
3	Lunghezza totale delle strutture vegetali (siepi+ filari)	18
Localizzazione dell'intervento		30

PUNTEGGIO MASSIMO	100
-------------------	-----

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi		70
1	Caratteristiche delle strutture vegetali*	30
1.1	siepi	30
1.2	filari complessi	21
1.3	filari semplici (una fila) polispecifico	17
1.4	filari semplici (una fila) monospecifico	13
2	Numero delle specie utilizzate (criteri non cumulabili tra loro)*	22
Siepi		
2.1	Oltre 12 specie	22
2.2	Da 12 a 9 specie	15
2.3	Da 8 a 4 specie	10
Filari		
2.4	Oltre 8 specie	22
2.5	Da 8 a 5 specie	15
2.6	Da 4 a 2 specie	10
2.7	Filare monospecifico	5
3	Lunghezza totale delle strutture vegetali (siepi+ filari)	18
3.1	Oltre 2.000 m	18
3.2	da 2.000 a 1.000 m	16
3.3	da meno di 1.000 m a 700 m	14
3.4	da meno di 700 m a 500 m	12
3.5	da meno di 500 m a 400 m	10

Localizzazione dell'intervento		30
4.1	Aree Natura 2000**	20
4.2	Aree protette (Parco regionale e nazionale, Riserva naturale, Monumento naturale, Parco locale di interesse sovracomunale)**	18
4.3	Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale esterni a siti Natura 2000 e alle Aree protette **	15
4.4	Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale esterni a siti Natura 2000 e alle Aree protette **	13
4.5	Altre aree (escluse le precedenti) **	8
4.6	Interventi ricadenti in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo ***	10
4.7	Interventi ricadenti in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque scarso/scadente ***	8

PUNTEGGIO MASSIMO	100
-------------------	-----

- * In caso di più interventi di tipologia diversa richiesti in una stessa domanda, il punteggio viene attribuito solo a quello più rilevante in termini di spesa. Più tratti di siepe (o di filare) sono considerati un unico intervento.
- ** Per interventi che ricadono nella localizzazione 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 viene attribuito solo il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Il punteggio è attribuito solo se almeno il 50 % dell'intervento ricade nella localizzazione.
- *** Il punteggio è attribuito solo se almeno il 50 % dell'intervento ricade nella localizzazione. Il punteggio si cumula con quelli eventualmente attribuiti secondo i parametri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. I punteggi attribuiti secondo i parametri 4.6 e 4.7 non sono cumulabili tra loro.

OPERAZIONE 4.4.02

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

- a) Imprenditori agricoli individuali o Società agricole di persone, capitali o cooperative;
- b) Persone giuridiche di diritto privato gestori del territorio;
- c) Persone giuridiche di diritto pubblico gestori del territorio.

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta al momento della presentazione della domanda, così come risultante all'anagrafe tributaria.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve avere la piena disponibilità delle superfici su cui vengono realizzati gli interventi, ovvero tali superfici devono essere a fascicolo aziendale.

Nel caso dei fontanili la disponibilità è accertata quando il richiedente dimostra di detenere i diritti di proprietà o concessione sul fontanile stesso. La disponibilità è accertata anche in presenza di un atto formale (contratto) in cui il detentore titolare dei diritti sul fontanile ceda al richiedente la gestione del bene per un periodo almeno pari alla durata dell'impegno, autorizzandolo alla presentazione della domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

A. Costituzione di fascia tampone boscata

La fascia tampone boscata è un'area ad andamento lineare o sinuoso di lunghezza minima, calcolata tra il tronco della prima pianta e il tronco dell'ultima pianta della fascia tampone, pari a 25 m, coperta da vegetazione arborea e arbustiva appartenente al contesto floristico e vegetazionale della zona, localizzata lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua che drenano acque dai campi coltivati. La sua larghezza deve essere inferiore a 25 m misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma.

Le fasce tampone boscate devono essere realizzate su terreni agricoli con una densità di impianto compresa fra 1.100 e 1.750 piante/ha, devono avere una larghezza minima, calcolata a partire dal punto centrale del tronco, di 6 m e devono essere costituite da almeno 2 specie arboree e 2 specie arbustive differenti.

B. Recupero dei fontanili

Il recupero dei fontanili prevede il ripristino della funzionalità idraulica e/o la rinaturalizzazione della componente vegetazionale delle sponde e della prima fascia contermini del soprassuolo, limitato alle effettive necessità di recupero ambientale e non a fini produttivi, di fontanili e risorgive. Gli interventi possono riguardare la testa e/o il primo tratto dell'asta dei fontanili (100 metri).

C. Realizzazione di zone umide

Le zone umide devono essere realizzate su terreni agricoli che non hanno beneficiato di interventi analoghi nelle precedenti programmazioni e su una superficie minima pari a **0,2 ha**.

Tali zone vengono costituite attraverso interventi finalizzati ad assicurare l'allagamento di non meno del 70% e non più dell'80% dell'area interessata per almeno 8 mesi l'anno.

Gli interventi sul profilo del terreno devono portare a differenti profondità della lama d'acqua con una profondità massima non superiore a 2 m e non devono prevedere asportazioni di materiale all'esterno dell'azienda o riporti dall'esterno. Le rive delle zone allagate devono avere:

- un andamento irregolare, sinuoso e non rettilineo;
- uno sviluppo minimo pari a 500 m lineari per ettaro.

Si deve inoltre prevedere l'inverdimento delle sponde con specie palustri e la creazione di sistemi macchia-radura nella parte emersa. Il sistema macchia-radura si ottiene mettendo a dimora piantine ed arbusti forestali ad una densità compresa fra 220 e 660 individui/ha.

La realizzazione di zone umide può essere completata con opere idrauliche accessorie.

D. Realizzazione e ripristino di pozze di abbeverata

Le pozze di abbeverata sono delle strutture seminaturali di forma tondeggiante per la raccolta e la conservazione dell'acqua nei pascoli alimentate dalle piogge.

La loro realizzazione prevede la creazione di uno specchio d'acqua di superficie compresa fra 40 e 400 mq e di profondità massima pari a 150 cm. L'impermeabilizzazione del fondo può essere ottenuta con metodi tradizionali (impiego di argilla, cenere, cortecce, foglie di faggio, ecc.) oppure con l'impiego di un telo impermeabilizzante protetto da due strati di tessuto non tessuto e ricoperto di terra e/o sabbia.

Il ripristino delle pozze esistenti può prevedere lo svasso e il rimodellamento del sito, contenendo scavi e riporti entro 1 metro dalla linea del terreno naturale e la pulizia dalla vegetazione

Tutti gli interventi devono prevedere sempre la protezione integrale o parziale della pozza con una staccionata o recinzione. Nel primo caso l'acqua deve essere condotta dalla pozza ad uno o più abbeveratoi collocati a valle, nel secondo la parte accessibile al bestiame deve essere pavimentata con un selciato per circoscrivere l'area di calpestio.

In ogni caso i movimenti di terra necessari per la realizzazione o il ripristino delle pozze di abbeverate devono prevedere il solo palleggiamento del materiale.

Per singolo intervento i Progetti Integrati d'Area devono prevedere complessivamente almeno:

- la realizzazione di 200 m di fascia tampone boscata;
- il recupero di 3 fontanili;
- la realizzazione di 1 ha di zone umide;
- la realizzazione e/o il ripristino di almeno 3 pozze di abbeverata.

Il progetto deve specificare le funzioni ecologiche attribuite all'intervento che si intende realizzare (connessione fra aree di interesse ecologico, aree di riequilibrio ecologico, funzioni frangivento, consolidamento ripariale, ecc.) rispetto al contesto territoriale, con particolare riferimento alla rete ecologica locale e alla connessione con altri elementi del paesaggio agrario e da cui poi deriva la scelta della localizzazione dei singoli interventi. La localizzazione deve essere riportata su una base cartografica a scala opportuna che individui i singoli interventi previsti e il loro inserimento nel contesto territoriale.

Il progetto deve inoltre motivare:

1. la scelta delle essenze (fascia tampone boscata e sistemi macchia radura delle zone umide);
2. la definizione della densità di impianto (fascia tampone boscata e sistemi macchia radura delle zone umide);
3. la scelta della larghezza dell'impianto (fascia tampone boscata);
4. la scelta della profondità delle acque e del rapporto fra parte emersa e parte sommersa (zone umide);
5. la valutazione della funzionalità idraulica della testa e dell'asta del fontanile (fontanili);
6. la valutazione dello stato della vegetazione ripariale (fontanili);
7. la scelta del tipo di pozza e del sistema di protezione delle sponde (pozze di abbeverata).

Il progetto per la fascia tampone boscata deve anche indicare in che modo si intende operare per assicurare l'accessibilità ai canali di irrigazione e di colto per la loro manutenzione.

Nel caso in cui gli interventi prevedano la piantumazione di alberi e arbusti si devono utilizzare solo le specie arboree e arbustive autoctone.

La domanda di aiuto può essere ammessa a finanziamento a condizione che gli obblighi richiesti dal greening per la componente EFA risultino già soddisfatti. Sono fatti salvi i casi di esonero/deroga previsti dal reg. (UE) n. 1307/2013.

Il beneficiario non potrà utilizzare gli investimenti realizzati con l'operazione 4.4.02, ove ammissibili, fino all'annualità successiva a quella in cui è eseguito il collaudo finale per soddisfare gli obblighi della componente EFA del greening.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- d) informazione e pubblicità;
- e) la costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento

Gli investimenti relativi alla realizzazione degli interventi sono ammessi a finanziamento in base ai costi standard riportati nell'allegato L al Programma, reperibile sul sito della Regione Lombardia, all'indirizzo <http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/programma/>.
I costi standard si applicano anche nella fase di pagamento solo per i beneficiari privati, mentre per i beneficiari pubblici si fa riferimento alle spese documentate.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E AMMONTARE DELL'AIUTO

E' concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, pari al 100% della spesa ammissibile.
L'importo massimo di spesa ammessa è fissato in **100.000 €** per domanda e in **200.000 €** per progetto. Il contributo sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" (reg. (ue) 1407/2013 del 18 dicembre 2013).
Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di 200.000 € nel periodo considerato, cioè l'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia (burl) del provvedimento di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.
L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis". (Vedasi allegato 5).
Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.
In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Ai sensi della legge 234/2012 l'importo richiesto sul presente bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato. Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti "de minimis" percepiti.
Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".
Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis».

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande sono valutate in base ai criteri riportati nelle tabelle che seguono.
Il punteggio minimo di accesso all'operazione è pari a **18 punti**. A parità di punteggio, è data precedenza alle domande cui è stato assegnato il maggior punteggio di priorità stabilito dai criteri di selezione, valutati nel seguente ordine:

- Localizzazione dell'intervento;
- Tipologia dell'intervento e loro requisiti qualitativi.

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi		50
1	Recupero fontanili	14
2	numero fontanili interessati dall'intervento	4
3	Numero delle specie e lunghezza per la realizzazione di fasce tampone boscate	17
4	Dimensione delle pozze di abbeverata e aree umide	15
Localizzazione dell'intervento		50
PUNTEGGIO MASSIMO		100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi		50
1	Recupero fontanili ^{1/3}	14
1.1	Tipologia dell'intervento	
1.1.a	ripristino funzionalità idraulica testa e asta fontanile + rinaturalizzazione (vegetazione)	14
1.1.b	ripristino funzionalità idraulica testa e asta fontanile	10

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

1.1.c	ripristino funzionalità idraulica testa o asta fontanile + rinaturalizzazione (vegetazione)	7
1.1.d	ripristino funzionalità idraulica testa o asta fontanile	5
2	numero fontanili interessati dall'intervento ²	4
2.1	più di 3 fontanili recuperati	4
2.2	da 2 a 3 fontanili recuperati	2
3	Numero delle specie e lunghezza per la realizzazione di fasce tampone boscate ^{1/4}	17
3.1	numero specie utilizzate ²	10
3.1.a	Oltre 8 specie	10
3.1.b	Da 8 a 4 specie	8
3.2	lunghezza della fascia tampone ²	7
3.2.a	lunghezza oltre 300 m	7
3.2.b	lunghezza da 300 m a 200 m	6
3.2.c	lunghezza da meno di 200 m a 100 m	5
4	Dimensione delle pozze di abbeverata e aree umide ¹	15
4.1	Aree umide	
4.1.a	aree umide: oltre 3.000 mq	15
4.1.b	aree umide: da 2.000 a 3.000 mq	10
4.2	Pozze di abbeverata	
4.2.a	realizzazione/ripristino funzionalità pozze abbeverata completamente interrate o in fase di interrimento: oltre 50 mq di superficie (anche in più interventi)	15
4.2.b	realizzazione/ripristino funzionalità pozze abbeverata completamente interrate o in fase di interrimento: da 40 a 50 mq di superficie (anche in più interventi)	12
4.3	Altre strutture per l'abbeverata	
4.3.a	ripristino/realizzazione di altre strutture per l'abbeverata: oltre 4 mc	10
4.3.b	ripristino/realizzazione di altre strutture per l'abbeverata: da 2 a 4 mc	8

Localizzazione dell'intervento		50
5.1	Aree Natura 2000 ⁵	30
5.2	Aree protette (Parco regionale e nazionale, Riserva naturale, Monumento naturale, Parco locale di interesse sovracomunale) ⁵	25
5.3	Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale esterni a siti Natura 2000 e alle aree protette ⁵	18
5.4	Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale esterni a siti natura 2000 e alle Aree protette ⁵	15
5.5	Altre aree (escluse le precedenti) ⁵	10
5.6	ZVN (solo per realizzazione di fasce tampone boscate) ⁶	10
5.7	Interventi realizzati in territori ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna definite nel PSR della Lombardia 2014-2020 (solo per pozze di abbeverata e altre strutture di abbeverata) ⁶	10
5.8	Interventi ricadenti in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo (solo per realizzazione di Fasce tampone boscate) ⁶	10
5.9	Interventi ricadenti in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque scarso/scadente (solo per realizzazione di Fasce tampone boscate) ⁶	8

PUNTEGGIO MASSIMO	100
--------------------------	------------

¹ In caso la domanda comprenda interventi relativi a più tipologie (fontanili, FTB, aree umide e pozze di abbeverata) ad ogni intervento viene attribuito il punteggio in base ai parametri di riferimento. I punteggi attribuiti ad ogni tipologia si sommano.

² I punteggi eventualmente attribuiti per interventi su più fontanili si sommano a quelli relativi alla tipologia di intervento

³ in caso di più interventi di recupero fontanili in una stessa domanda, il punteggio viene attribuito solo a quello più rilevante in termini di spesa.

⁴ In caso di più interventi di realizzazione FTB in una stessa domanda, il punteggio viene attribuito solo a quello più rilevante in termini di lunghezza.

⁵ Per interventi che ricadono nella localizzazione 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 viene attribuito solo il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Il punteggio è attribuito solo se almeno il 50 % dell'intervento ricade nella localizzazione.

⁶ Il punteggio si cumula con quelli eventualmente attribuiti secondo i parametri 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. Il punteggio è attribuito solo se almeno il 50 % dell'intervento ricade nella localizzazione. I punteggi attribuiti secondo i parametri 5.8 e 5.9 non sono cumulabili tra loro ma cumulabili con il parametro 5.6.

OPERAZIONE 6.4.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) impresa agricola individuale,
- b) società agricola di persone, capitali o cooperativa.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono:

- 1) essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP(1), anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente
- 2) essere in possesso del certificato di connessione in corso di validità ed aggiornato relativamente al servizio ed al fabbricato oggetto di richiesta di finanziamento.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi sono ammissibili solo se realizzati sul territorio della Regione Lombardia.

Sono ammissibili gli interventi dell'elenco sottostante che sono commisurati e coerenti rispetto all'attività agrituristica prevista dal certificato di connessione.

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- 1. ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico;
- 2. realizzazione di volumi tecnici, ampliamento e adeguamento di servizi igienici, realizzazione di impianti tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici), anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico da utilizzare esclusivamente per l'attività agrituristica;
- 3. predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per l'agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan;
- 4. realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, compreso il loro allestimento (es. cartelli, panchine, ecc.).

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
- d) informazione e pubblicità;
- e) la costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E AMMONTARE DELL'AUTO

L'aiuto è concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale. Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, considerata spesa non ammissibile, è il seguente:

Tipo di impresa o di società richiedente	Ubicazione fabbricato dell'impresa o della società richiedente oggetto di intervento	
	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate di montagna (di cui all'Allegato B del PSR 2014/20)
Condotta da agricoltore che non ha beneficiato del sostegno di cui all'articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013	35%	45%
Condotta da giovane agricoltore che ha beneficiato del sostegno di cui all'articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n.	45%	55%

1305/2013 precedentemente alla presentazione della domanda*		
---	--	--

*Beneficiario Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"

Il contributo non potrà comunque essere superiore a **200.000 €** per impresa unica conformemente al regolamento "de minimis" (reg. (ue) 1407/2013 del 18 dicembre 2013).

Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di 200.000 € nel periodo considerato, cioè l'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia (burl) del provvedimento di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis". (Vedasi allegato 5).

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ai sensi della legge 234/2012 l'importo richiesto sul presente bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato. Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti "de minimis" percepiti.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis».

La spesa minima ammissibile è pari a **€ 20.000** per le domande classificate nelle aree C e D e ad **€ 40.000** per le domande classificate nelle aree A e B.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica;
- localizzazione dell'intervento;
- caratteristiche del richiedente e dell'azienda.

Codice	Elementi di valutazione	Punteggio max	Non cumulabilità
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica		70	
1	Investimenti su fabbricati aziendali identificati nel certificato di connessione	30	
1.1	Aziende che non hanno percepito finanziamenti per l'agriturismo (misura 311A) nella programmazione 2007 - 2013	14	
1.2	Interventi su fabbricati esistenti da almeno 50 anni	8	con 1.3
1.3	Interventi su fabbricati esistenti da almeno 10 anni	6	con 1.2
1.4	Intervento di recupero del fabbricato da utilizzare ai fini agrituristici che contempli più del 70% della spesa ammissibile in opere	5	
1.5	Azienda agricola con almeno 3 ettari di SAU (aree C e D) in Regione Lombardia	3	con 1.6
1.6	Azienda agricola con almeno 30 ettari di SAU (altre aree) in Regione Lombardia	2	con 1.5
2	Servizi e modalità organizzative innovativi	18	
2.1	Investimenti finalizzati esclusivamente per servizi di Attività sociale erogativa ai sensi della D.g.r. 3387/15 del 10/04/2015.	9	
2.2	Agriturismi che aderiscono a sistemi di rete d'impresa agricola per la condivisione dei servizi agrituristici differenti.	6	con 2.3

2.3	Agriturismi che aderiscono a sistemi di rete d'impresa agricola per la condivisione dei soli prodotti aziendali.	4	con 2.2
2.4	Risparmio idrico nella progettazione in caso di ristrutturazione e/o valorizzazione dell'acqua del rubinetto o uso sostenibile dell'acqua (adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche) o impianto di fitodepurazione per acque nere provenienti dall'agriturismo	2	
2.5	Utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate verdi con contributo al comportamento climatico del sistema edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti atmosferici o utilizzo di materiali ecocompatibili certificati (provenienti da materiali riciclati/recuperati da materie e fonti rinnovabili)	1	
3	Investimenti per servizi aggiuntivi rispetto a quelli già in essere (per le aziende che svolgono già attività agrituristica)	12	
3.1	Attività sociale erogativa accreditata	6	
3.2	Servizio di alloggio agriturismo/agricampeggio	4	
3.3	Altri servizi agrituristic	2	
4	Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale	10	
4.1	Investimenti per impianti di produzione di energia da FER (es. fotovoltaico, idroelettrico, eolico, ecc.)	4	
4.2	Investimenti per impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda (impianti a legna; cippato, biomassa, pannelli solari, ecc.)	3	
4.3	Investimenti per impianti volti al risparmio idrico nella progettazione in caso di ristrutturazione e/o valorizzazione dell'acqua del rubinetto o uso sostenibile dell'acqua (adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche) o impianto di fitodepurazione per acque nere provenienti dall'agriturismo	2	
4.4	Utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate verdi con contributo al comportamento climatico del sistema edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti atmosferici o utilizzo di materiali ecocompatibili certificati (provenienti da materiali riciclati/recuperati, da materie e fonti rinnovabili)	1	
5	Localizzazione dell'intervento	20	
5.1	Aree svantaggiate di montagna	20	con 5.2
5.2	Aree protette (parchi naturali o riserva naturali, parchi regionali e nazionali) e aree Natura 2000	11	con 5.1
6	Caratteristiche del richiedente e dell'azienda	10	
6.1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che ha beneficiato del sostegno dell'Operazione 6.1.01	4	con 6.2
6.2	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso (computate le persone non le quote societarie)	3	con 6.1
6.3	Azienda in area svantaggiata di montagna (oltre 50% SAU)	3	con 6.4
6.4	Azienda in aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e aree Natura 2000 (oltre 50% SAU)	3	con 6.3
6.5	Azienda biologica certificata ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.	3	con 6.6
6.6	Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (ISO14001, EMAS) e/o di marchio Ecolabel turistico	3	con 6.5
		100	

Il punteggio minimo di accesso all'Operazione è pari a **10 punti**, assegnati nell'ambito della categoria "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti".

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

OPERAZIONE 6.4.02

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) imprenditore individuale,
- b) società agricola di persone, capitali o cooperativa.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti, alla data di presentazione della domanda di contributo, devono:

1. essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP (ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005), anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
2. essere in possesso delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto al momento della domanda di aiuto;
3. non essere impresa in difficoltà così come definito dall'art. 2 par. 18 del reg. (UE) n. 651/2014.
4. essere microimprese, piccole imprese o medie imprese secondo quanto stabilito dall'allegato I al reg. (UE) n. 651/2014;

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i seguenti interventi:

1. Realizzazione di nuovi impianti di recupero e/o produzione di energia termica connessi a impianti già esistenti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas con matrici no-food come definiti dall'art. 8 del DM 6 luglio 2012 o a impianti a biomasse vegetali;
2. Realizzazione di nuovi impianti per la produzione e l'utilizzo di biogas che utilizzano solo matrici no food, come definiti dall'art. 8 del DM 23 giugno 2016;
3. Sistemi di recupero di biogas dagli stoccaggi finali in strutture aziendali già esistenti o di nuova costruzione per la produzione di energia rinnovabile con matrici no food, come definiti dall'art. 8 del DM 6 luglio 2012;
4. Realizzazione di nuovi impianti termici o di cogenerazione ad alto rendimento alimentati con matrici no-food come definiti dall'art. 8 del DM 23 giugno 2016;
5. Realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici appartenenti alla tipologia ad integrazione architettonica totale così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b3) e dall'allegato 3 del decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, anche quando inseriti in un Sistema Efficiente di Utenza (SEU);
6. Realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia idroelettrica, che utilizzano acque già derivate e scorrenti in canali irrigui artificiali o in acquedotti di montagna;
7. Costruzione di nuovi impianti per la produzione di biometano che utilizzano solo matrici no food, come definiti dall'art. 8 del DM 23 giugno 2016.

Sono inoltre ammissibili, solo se funzionali ai sopra citati nuovi impianti per la produzione di energie rinnovabili e biometano, i seguenti interventi:

- impianti e attrezzature per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai processi di produzione di energia rinnovabile che garantiscono l'abbattimento di tali emissioni in una percentuale superiore al 50% rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa di settore, se funzionali agli interventi di cui ai punti 2, 4 e 7;
- costruzione, ampliamento e adeguamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento e impianti frigoriferi ad assorbimento di calore ai fini dell'utilizzo dell'energia termica, se funzionali agli interventi di cui ai punti 1, 2 e 4;
- impianti per la movimentazione degli effluenti tramite reti di adduzione da e per l'impianto al fine di alimentare i biodigestori, se funzionali agli interventi di cui al punto 2 e 7;
- impianti per l'estrazione di bioprodotto di origine naturale (cosiddetta bioraffineria), attraverso processi di "chimica verde", se funzionali agli interventi di cui ai punti 2, 4 e 7;
- acquisto di programmi informatici e applicazioni funzionali a supporto dell'attività di produzione energetica e della sostenibilità ambientale se funzionale agli interventi sopra descritti, ad esclusione dell'intervento al punto 3).

Gli interventi di cui ai punti 2 e 7:

- possono essere realizzati solo da aziende zootecniche (ai fini della presente operazione sono considerate aziende zootecniche quelle appartenenti alla classi di OTE particolari 450, 460, 470, 481, 482, 483, 484, 511, 512, 513, 521, 522, 523, 530, 731, 732, 741, 742, 831, 832, 833, 834, 841, 842, così come definite dal Reg. CE 1242 del 2008). Nel

caso di società costituita da imprese agricole per la realizzazione e la gestione in comune di un impianto, la stessa deve essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP di cui al paragrafo 4 e tutte le imprese agricole socie devono essere zootecniche.

- sono ammissibili solo se commisurati alla consistenza degli allevamenti del richiedente. Nel caso di società e cooperative devono essere commisurati alla consistenza degli allevamenti delle aziende associate.

Con la realizzazione dei sopra citati interventi, l’energia totale prodotta a livello aziendale (compresa quella prodotta da altri impianti aziendali), deve essere in prevalenza ceduta rispetto a quella consumata in azienda per attività produttive nel corso dell’anno solare, al netto degli autoconsumi necessari al funzionamento degli impianti.

In caso di produzione o coproduzione di energia termica, quella prodotta deve essere utilizzata per almeno il 30%, per cui tutti gli impianti di questo tipo oggetto di finanziamento dovranno essere obbligatoriamente dotati degli appositi misuratori.

I nuovi impianti che utilizzano biomasse devono utilizzare solo matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate, di cui all’art. 8 del DM 23 giugno 2016, ovvero da altre matrici rese ammissibili da successivi provvedimenti in materia di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
- d) informazione e pubblicità;
- e) la costituzione di polizze fideiussorie.

L’IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E AMMONTARE DELL’AIUTO

L’aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale. Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

Tipo di impianto e di impresa o di società richiedente	Ubicazione dell’impresa o della società richiedente	
	Aziende in altre zone	Aziende in aree svantaggiate di montagna
A) Impianti fotovoltaici realizzati in una microimpresa o in una piccola impresa condotta da giovane agricoltore	40%	50%
B) Impianti fotovoltaici realizzati in una media impresa condotta da giovane agricoltore	40%	40%
C) Interventi diversi dagli impianti fotovoltaici realizzati da una PMI condotta da giovane agricoltore	40%	40%
D) Interventi di cui ai punti precedenti realizzati da micro-piccole e medie imprese non condotte da giovane agricoltore	30%	40%

Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell’Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.

Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all’Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell’Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione della presente Operazione è pari a:

- € 1.000.000,00 per domanda;
- € 6.000.000,00 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020.

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a € 25.000,00.

Il contributo sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regime comunicato alla Commissione europea con il numero SA.47191 Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande sono valutate in base ai seguenti elementi:

- i requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica;
- la localizzazione dell'intervento;
- le caratteristiche del richiedente e dell'azienda.

A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi di cui alla precedente lettera a) possono essere assegnati esclusivamente per investimenti **richiesti** a finanziamento nella domanda e ammessi a finanziamento nella fase istruttoria.

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riepilogati nella Tabella 1.

Ogni domanda per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a **15 punti**, assegnati nell'ambito della Sezione "Requisiti qualitativi degli interventi".

TABELLA 1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE			PUNTI
Requisiti qualitativi			44
1	Innovazione tecnologica degli investimenti		20
	Il punteggio viene attribuito ai progetti che abbiano l'obiettivo di introdurre in azienda un'innovazione tecnologica qualificabile in base alle diverse tipologie di impianto di produzione di FER		
1.1	1. impianto di produzione di energia elettrica da biogas o biomasse:		8
	utilizzo energia termica > 70%	8	
	utilizzo energia termica da 50% a 70%	5	
	utilizzo energia termica da meno 50% a 30%	3	
1.2	2. impianto di produzione di energia termica da biogas o biomasse:		8
	rete teleriscaldamento > 7 utenti:	8	
	rete teleriscaldamento 5 utenti < x > 7 utenti	5	
	rete teleriscaldamento < 5 utenti	3	
1.3	3. impianto fotovoltaico:		8
	rendimento > 18%	8	
	rendimento da 11% a 18%	5	
	rendimento < 11%	3	
1.4	4. impianto di produzione di biometano:		8
	capacità produttiva < 250 Smc/h	8	
	capacità produttiva da 250 Smc/h a 500 Smc/h	5	
	capacità produttiva > 500 Smc/h	3	
1.5	5. impianto di produzione di energia termica tramite pompe di calore geotermiche		7
1.6	6. impianto idroelettrico		5
Punteggio aggiuntivo			
1.7	Impianto 1		
	a) impianto fotovoltaico su copertura stoccaggi reflui zootecnici	3	
	b) copertura stoccaggi in abbinamento a processi di recupero elementi fertilizzanti o bioraffineria	6	
	c) interventi che prevedono opere di ingegno (marchi e brevetti) così come definite e riconosciute dal decreto di attuazione del c.d. Patent Box	3	
1.8	Impianto 2*		
	a) impianto fotovoltaico su copertura stoccaggi reflui zootecnici	3	
	b) copertura stoccaggi in abbinamento a processi di recupero elementi fertilizzanti o bioraffineria	6	
	c) copertura stoccaggi in abbinamento a biofiltri	3	
	d) interventi che prevedono opere di ingegno (marchi e brevetti) così come definite e riconosciute dal decreto di attuazione del c.d. Patent Box	3	
1.9	Impianto 3**		
	a) impianto fotovoltaico con film sottile	3	
	b) impianto fotovoltaico su copertura stoccaqgi reflui zootecnici	3	

	c) interventi che prevedono opere di ingegno (marchi e brevetti) così come definite e riconosciute dal decreto di attuazione del c.d. Patent Box	3	
1.10	Impianto 4***		
	a) impianto fotovoltaico su copertura stoccaggi reflui zootecnici	3	
	b) copertura stoccaggi in abbinamento a processi di recupero elementi fertilizzanti o bioraffineria	6	
	c) copertura stoccaggi in abbinamento a biofiltri	3	
	d) interventi che prevedono opere di ingegno (marchi e brevetti) così come definite e riconosciute dal decreto di attuazione del c.d. Patent Box	3	
1.11	Impianto 5		
	a) interventi che prevedono opere di ingegno (marchi e brevetti) così come definite e riconosciute dal decreto di attuazione del c.d. Patent Box	3	
2	Sostenibilità ambientale degli investimenti		16
	Il punteggio viene attribuito per progetti che prevedono di introdurre soluzioni che riducono gli impatti nei confronti dei diversi aspetti ambientali		
2.1	Impianto 1		
	a) riduzione NOx · < 100 mg/nmc · da 100 mg/nmc a 250 mg/nmc	6	
	b) solare termico in abbinamento a impianti di produzione di energia da biogas o biomasse	4	
	c) pompe di calore geotermiche in abbinamento a altro intervento FER	2	
	d) numero di allevamenti coinvolti:	0,5 /allevamento (max 10 allevamenti)	
2.2	Impianto 2		
	a) riduzione polveri combustione · Potenza termica nominale installata > 1 MW: < 5 mg/nmc · Potenza termica nominale installata compresa tra 0,15 e 1 MW: < 30 mg/nmc	6 4	
	b) solare termico in abbinamento a impianti di produzione di energia da biogas o biomasse	3	
	c) pompe di calore geotermiche in abbinamento a altro intervento FER	2	
	d) numero di allevamenti coinvolti:	0,5 /allevamento (max 10 allevamenti)	
2.3	Impianto 3		
	a) fotovoltaico in combinazione con rimozione eternit	6	
	b) pompe di calore geotermiche in abbinamento a altro intervento FER	2	
	c) numero di allevamenti coinvolti	0,5 /allevamento (max 10 allevamenti)	
2.4	Impianto 4		
	a) biometano:		
	· autotrazione	6	
	· immissione in rete	4	
	· cogenerazione	2	
	· aggregazione per upgrading biometano da impianti di produzione esistenti (aggiuntivo)		
	- più di 4 impianti di produzione	5	
	- da 2 a 4 impianti di produzione	3	
	b) pompe di calore geotermiche in abbinamento a altro intervento FER	2	

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

	c) numero di allevamenti coinvolti	0,5 /allevamento (max 10 allevamenti)	
2.5	Impianto 5		
	a) numero di allevamenti coinvolti	0,5 /allevamento (max 10 allevamenti)	
2.6	Impianto 6		
	a) impianto idroelettrico con recupero di mulini esistenti	2	
	b) numero di allevamenti coinvolti	0,5 /allevamento (max 10 allevamenti)	
3	Presenza di sistemi di autocontrollo		4
3.1	Sistemi di rilevazione e registrazione in continuo alle emissioni (Sistemi di Analisi in continuo alle Emissioni - SAE)		4
3.2	Sistemi di rilevazione e registrazione in continuo delle matrici in ingresso (quantitativi) o del funzionamento		2
4	Sostenibilità economica dell'investimento		4
	Il punteggio viene attribuito in relazione alla solidità finanziaria del richiedente		

Localizzazione dell'intervento			4
	Il punteggio viene attribuito ai progetti in funzione dell'ubicazione della sede produttiva oggetto degli investimenti		
5.1	Aree svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020		4
5.2	Zone Vulnerabili Nitrati		4

Caratteristiche del richiedente e dell'azienda			2
6	Tipologia d'azienda		2
	Viene attribuito il più favorevole dei seguenti punteggi in funzione delle caratteristiche del richiedente		
6.1	Giovane		2
6.2	Donna		1,8
6.3	Azienda biologica o azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (ISO14001, EMAS)		1,6
6.4	Piccola impresa		1,4
6.5	Media impresa		1,2
6.6	Grande impresa		1

PUNTEGGIO MASSIMO			50
--------------------------	--	--	-----------

- * Criteri b) e c) non cumulabili tra loro
- ** Criteri a) e b) non cumulabili tra loro
- *** Criteri b) e c) non cumulabili tra loro

OPERAZIONE 7.2.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda di aiuto le seguenti Amministrazioni locali: Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Consorzi fra amministrazioni locali, Parchi, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere titolare di partita IVA o in possesso di codice fiscale;

- essere in possesso delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio dell’impianto al momento della domanda di aiuto;
- rispettare le disposizioni normative sugli aiuti di stato.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi possono essere realizzati nelle aree rurali (aree B, C e D) della Regione Lombardia. Sono esclusi i Comuni che ricadono nelle aree A – Poli urbani.

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati a migliorare la produzione, la gestione e l’uso delle risorse energetiche rinnovabili, purché l’utilizzo della energia sia finalizzato alla pubblica utilità.

In particolare è finanziabile la realizzazione di:

- A. nuovi impianti termici o di cogenerazione ad alto rendimento alimentati con matrici no-food come definiti dall’art. 8 del DM 23 giugno 2016;
- B. nuovi impianti fotovoltaici appartenenti alla tipologia ad integrazione architettonica totale così come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera b3) e dall’allegato 3 del decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- C. nuovi impianti di riscaldamento/raffrescamento alimentati da pompe di calore geotermiche.

Sono inoltre ammissibili i seguenti interventi:

- 1. acquisto di programmi informatici e applicazioni funzionali a supporto dell’attività di produzione energetica e della sostenibilità ambientale solo se connessi agli impianti di cui ai punti A, B e C;
- 2. Impianti solari termici e impianti micro e mini-eolici per la produzione di energia elettrica, solo se abbinati agli interventi di cui ai punti A, B e C;
- 3. impianti e attrezzature per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai processi di produzione di energia rinnovabile che garantiscono l’abbattimento di tali emissioni in una percentuale superiore al 50% rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa di settore solo se connesso agli impianti di cui al punto A;
- 4. costruzione, ampliamento e adeguamento di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento, e impianti frigoriferi ad assorbimento di calore ai fini dell’utilizzo dell’energia termica, solo se connessi agli impianti di cui ai punti A e C.

Nel caso di impianti per la produzione in cogenerazione, l’energia termica prodotta deve essere riutilizzata per almeno il 30%.

Tutti gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014.

Non è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
- d) informazione e pubblicità;
- e) la costituzione di polizze fideiussorie.

L’IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E AMMONTARE DELL’AIUTO

L’aiuto sarà erogato come sotto forma di contributo in conto capitale. La percentuale di contribuzione è la seguente:

Investimenti realizzati da soggetti pubblici classificati come media impresa	40%
Investimenti realizzati da soggetti pubblici classificati come piccola impresa	50%

La spesa ammissibile per ogni domanda non deve essere inferiore a **20.000 €** e superiore a **200.000 €**.

Il contributo sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regime in esenzione in corso di comunicazione.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle domande ammissibili all’aiuto avviene attraverso l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente.

Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno **25 punti**, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti		
1	<i>Impianto caratterizzato da soluzioni innovative di recente introduzione</i>	25
1.1	Impianto di produzione di energia elettrica da biomasse:	
	<i>utilizzo energia termica > 70%</i>	25
	<i>utilizzo energia termica da più 50% a 70%</i>	20
	<i>utilizzo energia termica da più 30% a 50%</i>	15
1.2	Impianto di produzione di energia termica da biomasse:	
	<i>rete teleriscaldamento > 7 comuni</i>	25
	<i>rete teleriscaldamento da 5 comuni a 7 comuni</i>	20
	<i>rete teleriscaldamento < 5 comuni</i>	15
1.3	Impianto fotovoltaico	
	<i>rendimento > 18%</i>	20
	<i>rendimento da 11% a 18%</i>	18
	<i>rendimento < 11%</i>	12
1.4	Impianto di produzione di energia termica tramite pompe di calore geotermiche	20
1.5	Impianto idroelettrico	15
2	<i>Impianto che utilizza biomasse forestali</i>	20
2.1	Impianto che utilizza biomasse forestali in abbinamento ad altre FER	15
2.2	Impianto che utilizza solo biomasse forestali	10
2.3	Riduzione polveri combustione:	5
	- Potenza termica nominale installata superiore a 1 MW - emissione di polveri < 5 mg/nmc - Potenza termica nominale installata inferiore o uguale a 1 MW - Emissione polveri < 30 mg/nmc	
3	<i>Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio</i>	10
3.1	Oltre i 5.000 cittadini	10
3.2	Da 1.500 a 5.000 cittadini	8
4	<i>Quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili</i>	10
4.1	Produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili uguale o superiore al 50% dell'energia totale utilizzata	10
4.2	Produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili inferiore al 50% dell'energia totale utilizzata	5
Localizzazione dell'intervento		18
5.1	Aree D	18
5.2	Aree C	15
5.3	Aree B	10
Caratteristiche del richiedente		17
5.1	Unione di Comuni	17
5.2	Comune	12
PUNTEGGIO MASSIMO		100

OPERAZIONE 7.4.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda:

- gli Enti pubblici;
- i soggetti di diritto pubblico (ai sensi del D.lgs 25/2/2000 n. 65);

- le Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere titolare di partita IVA o in possesso di codice fiscale;
- essere in possesso delle autorizzazioni necessarie nel caso l'intervento preveda la nuova costruzione, la ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo (ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni) di fabbricati;
- rispettare le disposizioni normative sugli aiuti di stato.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi possono essere realizzati nelle aree rurali (aree B, C e D) della Regione Lombardia. Sono esclusi i Comuni che ricadono nelle aree A – Poli urbani.

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla offerta di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale, culturale, ricreativo e ambientali volti ad assicurare un'adeguata qualità della vita alle popolazioni rurali, rivolti a:

- attivare **servizi essenziali** alla popolazione rurale, in forma integrata per la riduzione dei costi, nei campi: sanitario, trasporti, comunicazioni, servizi di prossimità (mercati locali e negozi multiservizi), ecc.;
- avviare e/o potenziare **servizi di utilità sociale**: assistenza domiciliare, mobilità di persone anziane e diversamente abili, asili nido, servizi per l'infanzia e le famiglie, ecc.;
- sviluppare **attività ricreative e didattiche** volte alla divulgazione ed al passaggio generazionale del patrimonio culturale e identitario e delle tradizioni delle popolazioni rurali.

In particolare sono ammissibili i seguenti interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti A, B e C:

1. realizzazione e/o recupero di strutture/fabbricati;
2. acquisto di strumentazione, impianti e attrezzature;
3. acquisto di strumentazione e attrezzature informatiche;
4. realizzazione di siti multimediali;

Sono inoltre ammissibili solo se collegati agli investimenti di cui ai punti da 1 a 4, gli interventi per la realizzazione di indagini e studi per l'analisi del fabbisogno dei servizi essenziali.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
- d) informazione e pubblicità;
- e) la costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E AMMONTARE DELL'AIUTO

L'aiuto sarà erogato come sotto forma di contributo in conto capitale. La percentuale di contribuzione è pari al **90%**.

La spesa ammissibile per ogni domanda non deve essere inferiore a **20.000 €** e superiore a **100.000 €**.

Il contributo sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" (reg. (ue) 1407/2013 del 18 dicembre 2013).

Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di 200.000 € nel periodo considerato, cioè l'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia (burl) del provvedimento di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis". (Vedasi allegato 5).

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ai sensi della legge 234/2012 l'importo richiesto sul presente bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato. Tale inserimento è funzionale alla

verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti "de minimis" percepiti.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis».

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle domande ammissibili all'aiuto avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente.

Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno **33 punti**, assegnati nell'ambito della categoria "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti".

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti		78
1	Tipologia dei servizi attivati	30
1.1	Servizi essenziali alla popolazione rurale	30
1.2	Servizi di utilità sociale	25
1.3	Attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio culturale delle popolazioni rurali.	25
2	Modalità innovative di erogazione del servizio	30
2.1	Servizi attivati in forma integrata	13
2.2	Presenza di enti che svolgono un ruolo specifico nel campo delle politiche e/o altri servizi attivati dal progetto	8
2.3	Modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nella quale viene realizzato	5
2.4	Assenza nel territorio interessato di strutture erogatrici di servizi analoghi a quelli di cui al progetto presentato	4
3	Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio	14
3.1	Popolazione interessata oltre i 5000 residenti	14
3.2	Popolazione interessata da 3.000 a 5000 residenti	11
3.3	Popolazione interessata inferiore a 3000 residenti	8
4	Categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio	4
4.1	Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili)	4
Localizzazione dell'intervento		12
5.1	Aree D	12
5.2	Aree C	10
5.3	Aree B	6
Caratteristiche del richiedente		10
5.1	Enti pubblici	10
5.2	Partenariato pubblico/privato	7
5.3	Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro	5
PUNTEGGIO MASSIMO		100

OPERAZIONE 7.5.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda:

- gli Enti pubblici;

- i soggetti di diritto pubblico;
- le Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;
- le Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale;
- gli Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e le loro associazioni.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere titolare di partita IVA o in possesso di codice fiscale;
- essere in possesso delle autorizzazioni necessarie nel caso l'intervento preveda la nuova costruzione, la ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo (ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni) di fabbricati;
- rispettare le disposizioni normative sugli aiuti di stato.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi possono essere realizzati nelle aree rurali (aree B, C e D) della Regione Lombardia. Sono esclusi i Comuni che ricadono nelle aree A – Poli urbani.

Sono ammissibili investimenti a finalità pubblica volti a promuovere le attività turistiche nelle aree rurali. Le tipologie d'intervento ammissibili sono quelle indicate nelle seguenti tipologie:

1. infrastrutture su piccola scala: punti d'informazione, segnaletica;
2. infrastrutture ricreative con servizi di piccola ricettività;
3. sviluppo e commercializzazione di servizi turistici.

In particolare sono consentiti investimenti a carattere materiale e immateriale per le:

Infrastrutture su piccola scala: centri d'informazione, segnaletica

- a. realizzazione, ampliamento e razionalizzazione di punti informativi per i visitatori che informino su eventi, ricettività, prodotti tipici ed enogastronomici ed altre attrattive territoriali;
- b. realizzazione e posizionamento di segnaletica e cartellonistica didattica e informativa relativa ai percorsi nelle aree turistiche rurali e ai percorsi enogastronomici che valorizzano le produzioni di qualità: la segnaletica può essere stradale ed escursionistica;

Infrastrutture ricreative con servizi di piccola ricettività

- c. realizzazione di aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività e infrastrutture all'interno di percorsi rurali, in particolare in prossimità delle aree di interesse naturalistico, per le attività di turismo ciclo-pedonale ed ippico e lungo i percorsi enogastronomici che valorizzano le produzioni di qualità;
- d. interventi di riqualificazione naturalistica e infrastrutturale, anche per la fruizione ciclopedonale della rete dei canali di bonifica e di irrigazione;
- e. risanamenti conservativi a fini espositivi di strutture rurali destinate alla lavorazione, con modalità tradizionali, di prodotti tipici locali agricoli e artigianali;

Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici

- f. acquisto di strumentazione, impianti e attrezzature e realizzazione di materiali promozionali, inclusa la realizzazione di siti multimediali, finalizzati a predisporre e pubblicizzare pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore organizzazione dell'offerta turistica locale;
- g. sviluppo e adozione di innovazioni tecnologiche (ai sensi del PSR della Regione Lombardia possono essere considerate innovazioni tecnologiche gli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di sistemi di comunicazione (TLC) che consentono di offrire servizi di accoglienza più completi), quali i centri unici di teleprenotazione, gestione dell'accoglienza dei visitatori mediante internet, ecc.;
- h. produzione di materiale per l'informazione, la promozione e la pubblicità concernente l'offerta turistica e delle tradizioni culturali dell'area rurale e dei percorsi enogastronomici.

La somma delle spese per gli interventi del tipo f) e h) è ammissibile nel limite massimo del 30% della spesa complessiva del progetto.

Tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità ammessi a contributo devono essere conformi a quanto indicato nel documento "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" approvato con Decreto n. 6354 del 05/07/2016..

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;

- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
 - d) informazione e pubblicità;
 - e) la costituzione di polizze fideiussorie.
- L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E AMMONTARE DELL'AUTO

L'aiuto sarà erogato come sotto forma di contributo in conto capitale.

La percentuale di contribuzione è pari al 90%.

La spesa ammissibile per ogni domanda non deve essere inferiore a **20.000 €** e superiore a **100.000 €**. Il contributo sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" (reg. (ue) 1407/2013 del 18 dicembre 2013).

Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di 200.000 € nel periodo considerato, cioè l'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia (burl) del provvedimento di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis". (Vedasi allegato 5).

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ai sensi della legge 234/2012 l'importo richiesto sul presente bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato. Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti "de minimis" percepiti.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis».

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle domande ammissibili all'aiuto avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente.

Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno **29 punti**, assegnati nell'ambito della categoria "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti".

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti		71
1	Tipologia dei servizi attivati	38
1.1 non cumulabile con 1.2 e 1.3	Sviluppo di pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità	20
1.2 non cumulabile con 1.1 e 1.3	Infrastrutture su piccola scala	15
1.3 non cumulabile con 1.1 e 1.2	Infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività	15
1.4	Utilizzo di tecniche costruttive di ingegneria naturalistica o di tecniche costruttive che minimizzano l'impermeabilizzazione dei suoli	10
1.5	Azioni per la promozione di prodotti e servizi "verdi"	8
2	Modalità innovative di erogazione del servizio	16
2.1	Introduzione di innovazioni tecnologiche per la fruibilità dei siti e per lo sviluppo di pacchetti turistici	7

2.2	Introduzione di azioni innovative in relazione alle modalità di fruizione del servizio, rispetto all'area nel quale viene realizzato	5
2.3	Integrazione e coerenza degli interventi con politiche che prevedono l'utilizzo di fondi extra PSR.	4
3	Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio	8
3.1	Popolazione interessata oltre i 5000 residenti	5
3.2	Popolazione interessata da 1.500 a 5000 residenti	3
4	Strutture territoriali coinvolte (criteri non cumulabili tra loro)	9
4.1	Investimenti relativi al territorio sovracomunale	9
4.2	Investimenti relativi al territorio comunale	6
Localizzazione dell'intervento		15
5.1	Aree D	15
5.2	Aree C	13
5.3	Area B	10
Caratteristiche del richiedente		14
6.1	Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico:	14
	- livello di rappresentatività provinciale	14
	- livello di rappresentatività sovra comunale	11
	- livello di rappresentatività comunale	8
6.2	Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro	12
6.3	Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale	10
6.4	Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni	9
PUNTEGGIO MASSIMO		100

OPERAZIONE 7.6.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda:

- gli Enti pubblici;
- le Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;
- i soggetti privati.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere titolare di partita IVA o in possesso di codice fiscale;
- essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per la ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo di fabbricati e manufatti;
- rispettare le disposizioni normative sugli aiuti di stato.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi possono essere realizzati nelle aree rurali (aree B, C e D) della Regione Lombardia. Sono esclusi i Comuni che ricadono nelle aree A – Poli urbani.

Sono ammissibili gli interventi di:

- A. recupero strutturale e funzionale, restauro e risanamento conservativo, di piccole strutture tipiche del paesaggio rurale lombardo che riguardano le tipologie di architettura rurale individuabili negli edifici e nei manufatti realizzati tra il XIII ed il XIX secolo (cioè già esistenti al 31 dicembre 1899), che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio;
- B. redazione di piani di promozione e informazione connessi alla valorizzazione, in termini ambientali, del territorio legato alla struttura oggetto di recupero o riqualificazione.

Gli interventi devono essere volti alla fruizione pubblica del bene oggetto dell'intervento con finalità didattiche e/o dimostrative per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

Gli interventi potranno essere realizzati sulle seguenti strutture anche se dismesse e/o trasformate anche parzialmente e da recuperare:

1. le abitazioni degli agricoltori;
2. gli edifici adibiti alle attività agricole produttive;
3. gli edifici adibiti ad attività artigianali e di servizi in genere tipici dell'ambiente rurale lombardo;
4. i sistemi di canalizzazione, irrigazione, approvvigionamento idrico e gestione delle acque di irrigazione e i manufatti stradali posti sui medesimi;
5. i sistemi di contenimento dei terrazzamenti;
6. i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta;
7. i segni della religiosità locale;
8. le recinzioni in muratura;
9. le pavimentazioni degli spazi aperti.

Gli interventi non dovranno alterare le caratteristiche originarie degli edifici e del contesto.

I progetti dovranno prevedere anche un piano di manutenzione che preveda le azioni necessarie a mantenere in buono stato le opere realizzate, anche mediante il reinvestimento di eventuali introiti, per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione della concessione del saldo. Le azioni previste sono a carico del beneficiario e non finanziate dalla presente misura.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
- d) informazione e pubblicità;
- e) la costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E AMMONTARE DELL'AUTO

L'aiuto sarà erogato come sotto forma di contributo in conto capitale. La percentuale di contribuzione è la seguente:

Investimenti realizzati da Enti pubblici e da Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro	70%
Investimenti realizzati da soggetti privati	50%

La spesa ammissibile per ogni domanda non deve essere inferiore a **20.000 €** e superiore a **100.000 €**.

Il contributo sarà concesso conformemente al regolamento "de minimis" (reg. (ue) 1407/2013 del 18 dicembre 2013). Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di 200.000 € nel periodo considerato, cioè l'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia (burl) del provvedimento di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis". (Vedasi allegato 5).

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ai sensi della legge 234/2012 l'importo richiesto sul presente bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato. Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti "de minimis" percepiti.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis».

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle domande ammissibili all’aiuto avviene attraverso l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente.

Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno **30 punti**, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.

Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti		70
1	Tipologia di uso pubblico della struttura	35
1.1 non cumulabile con 1.2	Struttura destinata alla promozione e alla valorizzazione delle attività tradizionali legate al territorio nell’ambito di una rete integrata di servizi esistente	30
1.2 non cumulabile con 1.1	Struttura destinata alla promozione e alla e alla valorizzazione delle attività tradizionali nell’ambito di progetti attivati attraverso un PSL o altri progetti integrati	20
1.3 cumulabile con 1.1 e 1.2	Piano di promozione e informazione connesso alla valorizzazione in termini ambientali del territorio relativo alla struttura oggetto di recupero e/o riqualificazione	5
2	Valorizzazione territoriale della struttura in termini ambientali	30
2.1	Progetto integrato con altri progetti di recupero ambientale	13
2.2	Interventi su beni sottoposti a tutela culturale e/o paesaggistica	10
2.3	Strutture situate in aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e aree Natura 2000	7
3	Innovazione delle modalità di fruizione	5
3.1	Modalità innovative di utilizzo e fruizione della struttura oggetto del progetto	5
Localizzazione dell’intervento		15
4.1	Aree D	15
4.2	Aree C	12
4.3	Aree B	8
Caratteristiche del richiedente		15
5.1	Enti pubblici	15
5.2	Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro	12
5.3	Soggetti privati	8
PUNTEGGIO MASSIMO		100

OPERAZIONE 8.1.01

1. BENEFICIARI DELL’OPERAZIONE

Possono presentare domanda esclusivamente le imprese agricole individuali, le società agricole di persone, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito “IAP”) ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se “sotto condizione”.

Non possono presentare domanda i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di aiuto nell’ambito del presente bando.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Tipologia A. Caratteristiche tecniche degli impianti

Superficie minima:

La **superficie minima** totale per singola domanda è di **10.000 mq**; sono ammessi **singoli appezzamenti** indipendenti di superficie di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

Caratteristiche degli impianti:

- essere costituiti da soli cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del d.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea, governati ad alto fusto;
- essere realizzati mediante impianto di pioppelle o astoni con altezza minima di 1,5 m fuori terra;
- rispettare le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Norme di Attuazione" adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 del 26.01.2001 e s.m.i., qualora gli interventi ricadano nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A, B e C del PAI.

Densità dell'impianto:

- almeno 150 piante/ettaro e fino a 350 piante/ettaro

Specifiche tecniche riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale:**Impianti fino a 30 ettari**

- Almeno il 50% del totale delle piante deve appartenere a uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a maggiore sostenibilità ambientale" (vedi allegato C1 del decreto n. 8864 del 14 settembre 2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 37 del 16 settembre 2016) oppure, per i beneficiari in possesso di certificazione forestale (es. PEFC o FSC), rispettare la percentuale di diversificazione clonale prevista dai disciplinari, utilizzando uno o più cloni a maggiore sostenibilità ambientale.

Impianti oltre i 30 ettari

- E' obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno 3 cloni, 2 dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a maggiore sostenibilità ambientale" (allegato C1). I cloni dell'allegato C1 devono rappresentare almeno il 50% del totale delle piante e comunque ogni clone deve rappresentare almeno il 10% delle piante totali messe a dimora, oppure, per i beneficiari in possesso di certificazione forestale (es. PEFC o FSC), rispettare la percentuale di diversificazione clonale prevista dai disciplinari, utilizzando uno o più cloni a maggiore sostenibilità ambientale.
- Per la dimensione massima dei blocchi, si fa riferimento ai disciplinari di gestione degli standard di certificazione forestale FSC o PEFC. In mancanza, ogni blocco non può superare gli 8 ettari di superficie.

Tipologia B. Caratteristiche tecniche degli impianti**Superficie minima:**

La **superficie minima** totale per singola domanda è di **10.000 mq**; sono ammessi **singoli appezzamenti** indipendenti di superficie di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

Caratteristiche degli impianti:

- essere costituiti da sole piante appartenenti alle specie dell'allegato C2, governate ad alto fusto;
- essere costituiti da almeno tre specie, di cui almeno due specie arboree; ogni specie deve costituire almeno il 10% delle piante totali;
- essere costituiti da almeno 70 esemplari di piante principali, ossia le specie arboree indicate in allegato C2; ogni esemplare appartenente alle piante principali deve essere distante almeno 3 metri da altre piante principali;
- essere realizzati mediante impianto di piante a radice nuda o con pane di terra oppure talee;
- rispettare le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Norme di Attuazione" adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 del 26.01.2001 e s.m.i., qualora gli interventi ricadano nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A, B e C del PAI.

Densità dell'impianto:

- almeno 500 piante/ettaro e fino a 1.500 piante/ettaro

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Tipologia A: Piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido accrescimento, di specie forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con durata dell'impegno di anni 8, di seguito "**pioppeti**".

Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di "pianura" da ISTAT delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi o Pavia e nel territorio della Città metropolitana di Milano.

Tipologia B: Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, di specie forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con durata dell'impegno di anni 20, di seguito "impianti a ciclo medio lungo"

Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di “pianura” o di “collina” da ISTAT delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi o Pavia e nel territorio della Città metropolitana di Milano.
L’**allegato A del decreto n. 8864 del 14 settembre 2016** pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) **serie ordinaria n. 37 del 16 settembre 2016** riporta l’elenco dei comuni lombardi classificati “pianura” e “collina” da ISTAT.

- Si distinguono in:
- tipologie A1 e B1, se gli impianti sono realizzati su terreni agricoli;
 - tipologie A2 e B2, se gli impianti sono realizzati su superfici non agricole;

Per le sopra citate tipologie, i codici coltura ammissibili sono indicati nell’**allegato B del decreto n. 8864 del 14 settembre 2016** pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) **serie ordinaria n. 37 del 16 settembre 2016**.

4. SPESE AMMISSIBILI
Spese d’impianto finanziabili (spese ammissibili):

1. **Spese per la realizzazione di piantagioni legnose:** come definite dai costi standard previsti nel Programma di sviluppo Rurale. La fornitura del materiale vegetale arboreo deve essere corredata da certificato principale di identità e passaporto delle piante. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nei costi standard dell’**allegato G del decreto n. 8864 del 14 settembre 2016** pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) **serie ordinaria n. 37 del 16 settembre 2016**.
2. le **spese generali** sotto specificate.
 - la progettazione degli interventi proposti con redazione del Piano d’impianto;
 - le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, cure culturali e scelta dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale);
 - la direzione dei lavori.Le spese generali devono essere sempre documentate da fattura o analogo documento fiscale e sono riconosciute fino ad un massimo riportato nella seguente tabella, calcolato in percentuale sull’importo dei lavori al netto di IVA.

Importo dei lavori	Percentuale massima per la tipologia A	Percentuale massima per la tipologia B
Fino a 20.000,00 €	5,00 %	10,00 %
Da 20.000,01 € a 40.000,00 €	4,25 %	8,50 %
Da 40.000,01 € a 70.000,00 €	3,50 %	7,00 %
Da 70.000,01 € a 100.000,00 €	3,00 %	6,00 %
Da 100.000,01 € in poi	2,50 %	5,00 %

3. le **spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR** (ai sensi del Decreto n. 6354 del 5 luglio 2016) fino ad un massimo di 200,00 €, sempre documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L’IVA non è mai ammissibile a finanziamento.
La spesa totale ammissibile corrisponderà alla sommatoria delle voci indicate nei costi standard per i lavori realizzati. E’ quindi possibile usare due o più costi standard, ovviamente su superfici differenti, qualora si utilizzino densità di impianto differenti oppure piante di dimensioni diverse.
Non sono riconosciute le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto.
La spesa ammissibile ad ettaro (vedi **allegato G del decreto n. 8864 del 14 settembre 2016** pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) **serie ordinaria n. 37 del 16 settembre 2016**) per la realizzazione dell’impianto va:
a) per la tipologia A, da un minimo di **1.348,88 €** a un massimo di **2.739,51 €**
b) per la tipologia B, da un minimo di **4.445,28 €** a un massimo di **10.926,46 €**;
a cui si possono aggiungere le spese generali e le spese inerenti all’obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR di cui ai precedenti punti 2. e 3.

Superficie per la quale viene pagato il contributo (Superficie eleggibile)
La spesa ammissibile è commisurata all’area effettiva di impianto (che costituirà la così detta “superficie eleggibile”), calcolata dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a quattro metri. Da tale valore sono scorporate le tare (per tare s’intendono quelle superfici, non coltivate o non coltivabili, che

comportano una riduzione della densità del popolamento: un corso d'acqua, una strada poderale, un masso affiorante eccetera costituiscono tare se, impedendo l'impianto di alberi, ne riducono la quantità o semplicemente riducono la densità del popolamento. Se sono invece ininfluenti e restano "sotto chioma" non sono considerati tara. In questo caso, con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione).

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E AMMONTARE DELL'AUTO

Per la tipologia A, è riconosciuto un contributo pari al 60% delle spese ammissibili, incrementato all'80% nei seguenti casi:

- impianti realizzati da beneficiari in possesso di certificazione PEFC o FSC alla data di chiusura della domanda di aiuto,), con almeno il 50% di cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale;
- impianti che utilizzino esclusivamente piante di pioppo appartenenti ai "cloni a maggior sostenibilità ambientale" (di seguito "cloni MSA") indicati nell'allegato C1.

Per la tipologia B, è riconosciuto un contributo pari al 70% delle spese ammissibili, incrementato al 90% nel caso di impianti realizzati da beneficiari in possesso di certificazione PEFC o FSC alla data di chiusura della domanda di aiuto.

Il contributo sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regime di aiuto SA.48439(2017/XA) "Aiuti alla forestazione e imboscamento".

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- Possesso di certificazione forestale;
- Localizzazione dell'intervento;
- Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate;
- Caratteristiche del richiedente.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

In caso di domande con due tipologie, il punteggio viene calcolato sulla tipologia che prevede una maggiore superficie di intervento.

A parità di punteggio totale viene data precedenza alle domande con un maggior punteggio di priorità in base al "possesso di certificazione forestale", in caso di ulteriore parità in base alla "localizzazione dell'intervento", quindi in base al parametro "tipologia di specie e varietà di piante utilizzate" e infine in base alle "caratteristiche del richiedente".

Nell' ipotesi di totale parità, precedono le domande di aiuto il cui richiedente è più giovane.

Punteggio massimo in base ai parametri di:					
Tipologia	Possesso di certificazione forestale	Localizzazione dell'intervento	Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate	Caratteristiche del richiedente	Somma
A) Pioppeti	25	20	15	10	70
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo	25	20	18	10	73

Possesso di certificazione forestale	Punti
Possesso di entrambe le certificazioni forestali (FSC e PEFC)	25
Certificazione forestale FSC (Forest Stewardship Council)	20
Certificazione forestale PEFC (Pan-european Forest Certification Council)	20

Localizzazione dell'intervento (punteggi cumulabili fino a un massimo di 20 punti)	Punti
Sito Natura 2000	20
Parco naturale o riserva, statale o regionale	18
Parco regionale	16
Comune classificato "pianura" da ISTAT	9

Il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie interessata dall'intervento ricade nell'area interessata. Qualora la superficie interessata dall'intervento fosse compresa in due o più aree, i punti non sono cumulabili, ma si attribuisce il punteggio più favorevole.

Interventi di tipologia A (pioppeti): tipologia di specie e varietà di piante utilizzate	Punti
Il 100% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	15
Almeno il 90% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	13
Almeno l'80% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	11
Almeno il 75% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	9
Almeno il 70% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	7
Almeno il 60% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	5
Almeno il 55% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	3
Uguale o maggiore del 50% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	1

Nel caso di più lotti d'impianto, con diversa percentuale di cloni MSA, si attribuisce il punteggio del lotto d'impianto con maggiore superficie. A parità di superficie, si attribuisce il punteggio più favorevole. In ogni caso i punti non sono cumulabili.

Interventi di tipologia B (arboricoltura da legno a ciclo medio lungo): Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate	Punti
Uso di dieci specie di piante	18
Uso di nove specie di piante	16
Uso di otto specie di piante	14
Uso di sette specie di piante	11
Uso di sei specie di piante	9
Uso di cinque specie di piante	7
Uso di quattro specie di piante	5

Categoria di richiedente (punteggi cumulabili fino a un massimo di 10 punti)	Punti
Agricoltore con qualifica di "giovane agricoltore" ai sensi dell'art. 2 lettera n) del reg. UE n. 1305/2013 (non cumulabile con il successivo)	8
Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (non cumulabile con il precedente)	7
Azienda biologica certificata ai sensi Reg CE n. 834/2007 e s.m.i..	6
Consorzio forestale riconosciuto ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008	5
Azienda faunistico venatoria o azienda agri-faunistico-venatoria ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/1993	4
Operatore agrituristico ai sensi dell'art. 153 della l.r. 31/2008	3

La qualifica di "giovane agricoltore" si attribuisce solo se il richiedente è stato finanziato con l'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.

OPERAZIONE 8.6.01

1. BENEFICIARI DELL'OPERAZIONE

Possono presentare domanda di aiuto i seguenti soggetti:

Tipologia d'intervento	Soggetti richiedenti
1	<ul style="list-style-type: none"> - Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008) - Imprese boschive iscritte all'Albo regionale della Lombardia (all'Albo regionale delle imprese boschive, istituito ai sensi dell'art. 57 della l.r. 31/2008, sono iscritte le imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali)
2	<ul style="list-style-type: none"> - Comuni - Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008) - Imprese boschive iscritte all'Albo regionale della Lombardia (all'Albo regionale delle imprese boschive, istituito ai sensi dell'art. 57 della l.r. 31/2008, sono iscritte le imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali) - Imprese agricole - Soggetti privati

Gli investimenti previsti devono essere realizzati in Regione Lombardia con le seguenti limitazioni e specifiche:

- l'acquisto di attrezzature forestali innovative può essere richiesto solo da soggetti con almeno una unità operativa in Regione Lombardia;
- gli interventi per il recupero e la valorizzazione dei castagneti devono essere realizzati solo sui terreni dei Comuni classificati da ISTAT come di collina e di montagna.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per gli interventi della tipologia 2 al momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve avere la piena disponibilità delle superfici su cui vengono realizzati gli interventi ovvero tali superfici devono essere a fascicolo aziendale. Qualora tali interventi siano realizzati in aree protette, devono essere conformi ai piani di gestione per dell'Ente gestore del Parco, della Riserva Naturale o del sito Natura 2000.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Tipologia 1

Acquisto di attrezzature per le operazioni selvicolturali di abbattimento, allestimento, esbosco del legname.

Le attrezzature devono essere nuove e dotate di caratteristiche tecnologiche innovative, sia in termini di efficienza operativa, con conseguente aumento della produttività aziendale, che di contenimento dei consumi, delle emissioni in atmosfera, della rumorosità, garantendo nel contempo adeguati standard di sicurezza agli operatori.

Fase produttiva	Macchine e attrezzature ammissibili	Descrizione particolareggiata
Abbattimento Allestimento	Testata Harvester	Processore per tagliare, sramare, allestire e movimentare il legname
	Macchina dedicata - Harvester completo - Feller bunchers	Escavatore cingolato o gommato, motrice dedicata per l'impiego del processore
Esbosco	Torretta (1)	Torretta semovente, cingolata o su ruote, oppure montata su carrello, rimorchio, autocarro
	Stazione motrice mobile (2)	Torretta indipendente
	Carrello autotraslante motorizzato (3)	Carrello per l'esbosco montato su fune portante, auto traslante
	Carrello automatico motorizzato (4)	Carrello per l'esbosco con automatismo per l'espulsione e il recupero della corda
	Forwarder – Skidder	Mezzi dedicati al trasporto del legname in bosco, impiegati spesso anche nelle fasi di esbosco

Tipologia 2

- (1): ammissibile in alternativa alla “Stazione motrice mobile”;

(2): ammissibile in alternativa alla “Torretta”;

(3): ammissibile in alternativa al “Carrello automatico motorizzato”;

(4): ammissibile in alternativa al “Carrello autotraslante motorizzato”.

Interventi per il recupero/ripristino di castagneti invecchiati o abbandonati, mediante ripuliture, spollonature e potature, interventi fitosanitari e interventi di conversione di cedui di castagno, con selezione degli esemplari da mantenere e asportazione della vegetazione competitiva compresi i rinfoltimenti con piante di Castanea sativa (corredate da certificazione d’origine e fitosanitaria) e ricostruzione del cotico erboso.

Sono possibili inoltre gli interventi puntuali di conservazione di esemplari maturi di castagno (di diametro ≥ 110 cm misurato ad un’altezza di 1,30 m da terra) presenti in boschi misti, mediante ripuliture, potature, interventi fitosanitari. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto disposto dall’art. 31 del Regolamento Regionale 5/2007 “Norme forestali regionali”. Inoltre, allo scopo di consolidare l’equilibrio tra le popolazioni del cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*) e del suo antagonista naturale (*Torymus sinensis*), la rimozione del materiale di risulta degli interventi di potatura, ripulitura, ecc. deve essere eseguita dopo la fine di maggio di ogni anno.

Nell’ambito degli interventi di recupero/ripristino o di conversione di cedui di castagno, sono ammissibili, fino ad un massimo del 15% dell’importo ammesso per i lavori, le spese per operazioni conservative (potature, interventi fitosanitari) a carico di esemplari maturi di altre specie arboree autoctone di pregio, quali ciliegi e noci.

Gli interventi di recupero/ripristino o di conversione di cedui di castagno devono interessare una superficie minima di 1 ettaro; se le superfici interessate hanno ampiezza pari o superiore a 2 ettari, devono ricadere in aree assoggettate a pianificazione forestale (PIF o PAF) e gli interventi devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del piano forestale approvato.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
- d) informazione e pubblicità;
- e) la costituzione di polizze fideiussorie.

L’IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E AMMONTARE DELL’AIUTO

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, nella misura del **40%**, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento, entro i limiti di seguito individuati:

Tipologia d’intervento	Spesa minima ammissibile (€)	Spesa massima ammissibile (€)
1	15.000,00	230.000,00
2	6.000,00	90.000,00

Nell’ambito della tipologia 2, in caso di interventi di conservazione su esemplari maturi di castagno il contributo massimo concedibile per pianta è pari a 300 €/pianta.

Il contributo sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regime di aiuto SA.45075 (2016/XA) "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Tipologia 1

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Grado di innovazione dell’investimento		70
Caratteristiche del richiedente		20
Mc tagliati dal richiedente (media del triennio)		10
PUNTEGGIO MASSIMO		100
ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI

Grado di innovazione dell'investimento		70
1	Tipologia di attrezzatura richiesta*	70
1.1	Gru a cavo con stazione mobile, carrelli motorizzati/automatici	60
1.2	Altre teleferiche	50
1.3	Attrezzature combinate polifunzionali (processori, harvester, harwarder)	50
1.4 cumulabile con 1.5	Trattori forestali portanti/esboscatrici (forwarder e skidder)	35
1.5 cumulabile con 1.4	Altre attrezzature monofunzionali (abbattitrice, carica tronchi)	15
1.6	Transporter per legname, rimorchi forestali	10
1.7	Macchine motorizzate con livello di emissione EURO > IV	5
1.8	Attrezzature/macchine che utilizzano olii idraulici biodegradabili	5
Caratteristiche del richiedente		20
2.1	Consorzi forestali	15
2.2 cumulabile con 2.3	Imprese boschive	10
2.3 cumulabile con 2.2	Titolare dell'impresa boschiva di età non superiore a 40 anni	5
2.4 cumulabile con tutti i precedenti punti	Richiedente che non ha ricevuto finanziamenti per le misure 122 o 123 del PSR 2007-2013	5
Mc tagliati dal richiedente (media del triennio)		10
3.1	maggiore di 700 mc/ULU/anno	10
3.2	da 350 a 700 mc/ULU/anno	7
3.2	minore 350 mc/ULU/anno	5
PUNTEGGIO MASSIMO		100

* I punti da 1.1 a 1.4 non sono cumulabili tra loro

Tipologia 2

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Caratteristiche delle superfici oggetto di intervento		60
Caratteristiche del richiedente		13
Livello di progettazione dell'intervento		12
PUNTEGGIO MASSIMO		85
ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Caratteristiche delle superfici oggetto di intervento		60
<i>Solo castagneti</i>		
1	Tipologia dell'intervento (castagneti)	50
1.1	Recupero/ripristino di castagneti	50
1.2	Conversione di cedui di castagno	35

1.3	Interventi di recupero a carico di esemplari maturi in boschi misti (> 15/ha)	30
2	Ampiezza dell'area d'intervento (castagneti)	10
2.1	Uguale o maggiore 5 ha	10
2.2	Uguale o maggiore 2 ha e inferiore 5 ha	5

Caratteristiche del richiedente		13
5.1	Comuni	13
5.2	Consorzi forestali	10
5.3	Imprese boschive	8
5.4	Imprese agricole	5
5.5	Soggetti privati	1

Livello di progettazione dell'intervento		12
6.1	Progetto esecutivo (con le autorizzazioni acquisite)	12
6.2	Progetto definitivo (senza le autorizzazioni acquisite)	6

PUNTEGGIO MASSIMO		85
--------------------------	--	-----------

OPERAZIONE 8.6.02

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda di aiuto le micro e piccole imprese che operano nel comparto legno, cioè che svolgono come attività principale un’attività classificata con il codice ATECO Divisione 02 “Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali”. Ai sensi della raccomandazione della Commissione numero 2003/361/CE del 6 maggio 2003 la microimpresa ha meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro; la piccola impresa ha meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro.

2. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per gli interventi della tipologia A al momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve avere la piena disponibilità delle superfici su cui vengono realizzati gli interventi, ovvero tali superfici devono essere a fascicolo aziendale. Qualora tali interventi siano realizzati in aree protette, devono essere conformi ai piani di gestione per dell’Ente gestore del Parco, della Riserva Naturale o del sito Natura 2000.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento, volte alla produzione di materiali grezzi e semilavorati per fini energetici, strutturali, artigianali:

- A. investimenti in impianti e attrezzature per la prima lavorazione del legno in aree di raccolta e di stoccaggio (macchine per la produzione di assortimenti da spacco e fasciame, paleria, tronchetti e legna da ardere, cippato, tondame);
- B. investimenti per la realizzazione e il miglioramento a livello aziendale delle infrastrutture logistiche e di servizio per la movimentazione, la prima lavorazione e la commercializzazione dei prodotti legnosi.

Non sono ammissibili gli interventi relativi alle lavorazioni di trasformazione industriale.

Tipologia A

Acquisto di impianti e attrezzature per la prima lavorazione del legno in aree di raccolta e di stoccaggio:

- Scortecciatrici;
- Cippatrici;
- Spaccalegna;
- Segatronchi;
- Fenditrici;
- Appuntapali;
- Pese;
- Macchine per la movimentazione del legname.

Gli impianti e le attrezzature devono essere nuovi e dotati di caratteristiche tecnologiche innovative, sia in termini di efficienza operativa, con conseguente aumento della produttività aziendale, che di contenimento dei consumi, delle emissioni in atmosfera, della rumorosità, garantendo nel contempo adeguati standard di sicurezza agli operatori. La capacità di lavoro degli impianti e delle attrezzature deve essere pari al massimo a 10.000 mc/anno.

Tipologia B

Interventi per la realizzazione e il miglioramento a livello aziendale delle infrastrutture logistiche e di servizio per la movimentazione, la prima lavorazione e la commercializzazione dei prodotti legnosi.

Sono ammissibili gli interventi di realizzazione e/o di miglioramento dei piazzali pavimentati per la lavorazione e lo stoccaggio dei tronchi e della biomassa, nella forma di legno cippato, legna da ardere in pezzi, paleria minuta, tondame. I piazzali devono prevedere uno spazio coperto di altezza minima di 4 m per la stagionatura e/o lo stoccaggio del prodotto. I piazzali possono prevedere anche l'installazione di attrezzature fisse, quali le pese.

La quantità di materia prima movimentata nel piazzale non deve superare i 10.000 mc/anno.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3;
- la progettazione degli interventi proposti;
- la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica;
- informazione e pubblicità;
- la costituzione di polizze fideiussorie.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

5. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO E AMMONTARE DELL'AUTO

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, nella misura del 40%, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento.

Per ogni domanda la spesa minima ammissibile è pari **15.000 €** e la spesa massima ammissibile è pari a **500.000 €**.

Il contributo sarà concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regime di aiuto SA.45075 (2016/XA) "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste".

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle domande avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri riportati nelle tabelle seguenti.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

I punteggi massimi attribuibili a una domanda sono riportati nella tabella seguente e dettagliati in quelle successive.

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Grado di innovazione dell'investimento		60
Tipologia intervento A		
1	Tipologia di impianto/attrezzatura richiesta	50
2	Dispositivi superiori agli standard a ridotto impatto ambientale	10
Tipologia intervento B		
3	Realizzazione/miglioramento di strutture per il deposito/stoccaggio	45
4	Utilizzo della struttura di stoccaggio	5
5	Livello di progettazione dell'intervento	10
Localizzazione dell'intervento		20
Caratteristiche del richiedente		20
PUNTEGGIO MASSIMO		100
ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Grado di innovazione dell'investimento		60
Tipologia intervento A		

1	Tipologia di impianto/attrezzatura richiesta	50
1.1	Macchine e attrezzature mobili per la prima lavorazione (scortecciatrici, segatronchi, fenditrici, spaccalegna, appuntapali)	50
1.2 cumulabile con 1.3	Cippatrici	40
1.3 cumulabile con 1.2	Attrezzature mobili per l'essicazione del cippato, pese/strumenti di misurazione del materiale legnoso	10
2	Dispositivi superiori agli standard a ridotto impatto ambientale	10
2.1	Macchine motorizzate con livello di emissione EURO > IIIA	5
2.2	Attrezzature/macchine che utilizzano olii idraulici biodegradabili	5
Tipologia intervento B		
3	Realizzazione/miglioramento di strutture per il deposito/stoccaggio	45
3.1 cumulabile con 3.3	Miglioramento di strutture di deposito/stoccaggio esistenti (realizzazione di pavimentazione o copertura, con materiali a ridotto impatto ambientale)	35
3.2 cumulabile con 3.3	Realizzazione di strutture dotate di fondo pavimentato e di copertura per lo stoccaggio (realizzate con materiali a ridotto impatto ambientale)	30
3.3 cumulabile con 3.1 e 3.2	Attrezzature fisse connesse agli impianti di deposito e stoccaggio del materiale legnoso (pese, essiccatoi)	10
4	Utilizzo della struttura di stoccaggio	5
4.1	Strutture per lo stoccaggio in prevalenza di legname da opera	5
4.2	Strutture per lo stoccaggio in prevalenza di biomasse legnose a destinazione energetica	3
5	Livello di progettazione dell'intervento	10
5.1	Progetto esecutivo (con le autorizzazioni acquisite)	10
5.2	Progetto definitivo (senza le autorizzazioni acquisite)	5
Localizzazione dell'intervento		
3.1	Aree svantaggiate di montagna di cui all'Allegato B al PSR 2014 - 2020	20
3.2	Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale)) e Aree Natura 2000	10
Caratteristiche del richiedente		
4.1	Micro impresa (settore forestale)	13
4.2	Piccola impresa (settore forestale)	10
4.3	Impresa che aderisce a progetti realizzati nell'ambito della misura 16	5
4.4	Impresa in possesso di certificazione di catena di custodia (PEFC, FSC)	2
PUNTEGGIO MASSIMO		100



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
NELL'AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020,
OPERAZIONE 16.10.02**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Allegato 6: Elenco comuni appartenenti ai territori LEADER ammessi a finanziamento NON ammissibili nell'ambito dell'Operazione 16.10.02

N. Progressivo	Provincia	Codice ISTAT Comune	Denominazione Comune	Classificazione PSR 2014 - 2020
1	Como	13003	Albavilla	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
2	Como	13004	Albese con Cassano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
3	Como	13006	Alserio	Aree rurali intermedie
4	Como	13007	Alzate Brianza	Aree rurali intermedie
5	Como	13009	Anzano del Parco	Aree rurali intermedie
6	Como	13011	Argegno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
7	Como	13013	Asso	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
8	Como	13015	Barni	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
9	Como	13025	Blessagno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
10	Como	13026	Blevio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
11	Como	13030	Brienno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
12	Como	13032	Brunate	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
13	Como	13037	Caglio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
14	Como	13042	Canzo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
15	Como	13044	Carate Urio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
16	Como	13050	Casasco d'Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
17	Como	13052	Caslino d'Erba	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
18	Como	13058	Castelmarte	Aree rurali intermedie
19	Como	13060	Castiglione d'Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
20	Como	13063	Cerano d'Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
21	Como	13065	Cernobbio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
22	Como	13071	Claino con Osteno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
23	Como	13074	Colonno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
24	Como	13087	Dizzasco	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
25	Como	13095	Erba	Aree rurali intermedie
26	Como	13097	Eupilio	Aree rurali intermedie
27	Como	13098	Faggeto Lario	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
28	Como	13101	Figino Serenza	Aree rurali intermedie
29	Como	13113	Griante	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
30	Como	13119	Laglio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

31	Como	13120	Laino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
32	Como	13121	Lambrugo	Aree rurali intermedie
33	Como	13122	Lanzo d'Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
34	Como	13123	Lasnigo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
35	Como	13126	Lezzeno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
36	Como	13134	Longone al Segrino	Aree rurali intermedie
37	Como	13136	Lurago d'Erba	Aree rurali intermedie
38	Como	13139	Magreglio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
39	Como	13144	Maslianico	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
40	Como	13152	Moltrasio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
41	Como	13153	Monguzzo	Aree rurali intermedie
42	Como	13161	Nesso	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
43	Como	13170	Orsenigo	Aree rurali intermedie
44	Como	13179	Pellio Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
45	Como	13184	Pigra	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
46	Como	13186	Pognana Lario	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
47	Como	13187	Ponna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
48	Como	13188	Ponte Lambro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
49	Como	13192	Proserpio	Aree rurali intermedie
50	Como	13193	Pusiano	Aree rurali intermedie
51	Como	13194	Ramponio Verna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
52	Como	13195	Rezzago	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
53	Como	13203	Sala Comacina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
54	Como	13205	San Fedele Intelvi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
55	Como	13211	Schignano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
56	Como	13217	Sormano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
57	Como	13222	Tavernerio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
58	Como	13223	Torno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
59	Como	13229	Valbrona	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
60	Como	13236	Veselo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
61	Como	13246	Zelbio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
62	Como	13250	Bellagio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
63	Como	13252	Tremezzina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
64	Sondrio	14001	Albaredo per San Marco	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
65	Sondrio	14002	Albosaggia	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
66	Sondrio	14003	Andalo Valtellino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
67	Sondrio	14004	Aprica	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
68	Sondrio	14005	Ardenno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
69	Sondrio	14006	Bema	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
70	Sondrio	14007	Berbenno di Valtellina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
71	Sondrio	14008	Bianzone	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
72	Sondrio	14009	Bormio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
73	Sondrio	14010	Buglio in Monte	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
74	Sondrio	14011	Caiolo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
75	Sondrio	14012	Campodolcino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
76	Sondrio	14013	Caspoggio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

77	Sondrio	14014	Castello dell'Acqua	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
78	Sondrio	14015	Castione Andevenno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
79	Sondrio	14016	Cedrasco	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
80	Sondrio	14017	Cercino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
81	Sondrio	14018	Chiavenna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
82	Sondrio	14019	Chiesa in Valmalenco	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
83	Sondrio	14020	Chiuro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
84	Sondrio	14021	Cino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
85	Sondrio	14022	Civo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
86	Sondrio	14023	Colorina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
87	Sondrio	14024	Cosio Valtellino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
88	Sondrio	14025	Dazio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
89	Sondrio	14026	Delebio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
90	Sondrio	14027	Dubino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
91	Sondrio	14028	Faedo Valtellino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
92	Sondrio	14029	Forcola	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
93	Sondrio	14030	Fusine	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
94	Sondrio	14031	Gerola Alta	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
95	Sondrio	14032	Gordona	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
96	Sondrio	14033	Grosio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
97	Sondrio	14034	Grosotto	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
98	Sondrio	14035	Madesimo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
99	Sondrio	14036	Lanzada	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
100	Sondrio	14037	Livigno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
101	Sondrio	14038	Lovero	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
102	Sondrio	14039	Mantello	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
103	Sondrio	14040	Mazzo di Valtellina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
104	Sondrio	14041	Mello	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
105	Sondrio	14042	Menarola	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
106	Sondrio	14043	Mese	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
107	Sondrio	14044	Montagna in Valtellina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
108	Sondrio	14045	Morbegno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
109	Sondrio	14046	Novate Mezzola	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
110	Sondrio	14047	Pedesina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
111	Sondrio	14048	Piantedo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
112	Sondrio	14049	Piateda	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
113	Sondrio	14050	Piuro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
114	Sondrio	14051	Poggiridenti	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
115	Sondrio	14052	Ponte in Valtellina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
116	Sondrio	14053	Postalesio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
117	Sondrio	14054	Prata Camportaccio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
118	Sondrio	14055	Rasura	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
119	Sondrio	14056	Rogolo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
120	Sondrio	14057	Samolaco	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
121	Sondrio	14058	San Giacomo Filippo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
122	Sondrio	14059	Sernio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

123	Sondrio	14060	Sondalo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
124	Sondrio	14062	Spriana	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
125	Sondrio	14063	Talamona	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
126	Sondrio	14064	Tartano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
127	Sondrio	14065	Teglio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
128	Sondrio	14066	Tirano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
129	Sondrio	14067	Torre di Santa Maria	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
130	Sondrio	14068	Tovo di Sant'Agata	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
131	Sondrio	14069	Traona	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
132	Sondrio	14070	Tresivio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
133	Sondrio	14071	Valdidentro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
134	Sondrio	14072	Valdisotto	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
135	Sondrio	14073	Valfurva	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
136	Sondrio	14074	Val Masino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
137	Sondrio	14075	Verceia	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
138	Sondrio	14076	Vervio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
139	Sondrio	14077	Villa di Chiavenna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
140	Sondrio	14078	Villa di Tirano	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
141	Bergamo	16001	Adrara San Martino	Aree rurali intermedie
142	Bergamo	16002	Adrara San Rocco	Aree rurali intermedie
143	Bergamo	16004	Albino	Aree rurali intermedie
144	Bergamo	16005	Almè	Aree rurali intermedie
145	Bergamo	16012	Ardesio	Aree rurali intermedie
146	Bergamo	16014	Averara	Aree rurali intermedie
147	Bergamo	16015	Aviatico	Aree rurali intermedie
148	Bergamo	16022	Bedulita	Aree rurali intermedie
149	Bergamo	16023	Berbenno	Aree rurali intermedie
150	Bergamo	16025	Berzo San Fermo	Aree rurali intermedie
151	Bergamo	16026	Bianzano	Aree rurali intermedie
152	Bergamo	16027	Blello	Aree rurali intermedie
153	Bergamo	16032	Borgo di Terzo	Aree rurali intermedie
154	Bergamo	16033	Bossico	Aree rurali intermedie
155	Bergamo	16035	Bracca	Aree rurali intermedie
156	Bergamo	16036	Branzi	Aree rurali intermedie
157	Bergamo	16041	Brumano	Aree rurali intermedie
158	Bergamo	16048	Camerata Cornello	Aree rurali intermedie
159	Bergamo	16050	Capizzone	Aree rurali intermedie
160	Bergamo	16052	Caprino Bergamasco	Aree rurali intermedie
161	Bergamo	16056	Carona	Aree rurali intermedie
162	Bergamo	16058	Casazza	Aree rurali intermedie
163	Bergamo	16060	Casnigo	Aree rurali intermedie
164	Bergamo	16061	Cassiglio	Aree rurali intermedie
165	Bergamo	16064	Castione della Presolana	Aree rurali intermedie
166	Bergamo	16065	Castro	Aree rurali intermedie
167	Bergamo	16067	Cazzano Sant'Andrea	Aree rurali intermedie
168	Bergamo	16070	Cene	Aree rurali intermedie

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

169	Bergamo	16071	Cerete	Aree rurali intermedie
170	Bergamo	16074	Cisano Bergamasco	Aree rurali intermedie
171	Bergamo	16077	Clusone	Aree rurali intermedie
172	Bergamo	16080	Colzate	Aree rurali intermedie
173	Bergamo	16082	Corna Imagna	Aree rurali intermedie
174	Bergamo	16085	Costa Valle Imagna	Aree rurali intermedie
175	Bergamo	16086	Costa Volpino	Aree rurali intermedie
176	Bergamo	16090	Cusio	Aree rurali intermedie
177	Bergamo	16092	Dossena	Aree rurali intermedie
178	Bergamo	16093	Endine Gaiano	Aree rurali intermedie
179	Bergamo	16099	Fino del Monte	Aree rurali intermedie
180	Bergamo	16100	Fiorano al Serio	Aree rurali intermedie
181	Bergamo	16102	Fonteno	Aree rurali intermedie
182	Bergamo	16103	Foppolo	Aree rurali intermedie
183	Bergamo	16106	Fuipiano Valle Imagna	Aree rurali intermedie
184	Bergamo	16107	Gandellino	Aree rurali intermedie
185	Bergamo	16108	Gandino	Aree rurali intermedie
186	Bergamo	16110	Gaverina Terme	Aree rurali intermedie
187	Bergamo	16111	Gazzaniga	Aree rurali intermedie
188	Bergamo	16116	Gorno	Aree rurali intermedie
189	Bergamo	16118	Gromo	Aree rurali intermedie
190	Bergamo	16119	Grone	Aree rurali intermedie
191	Bergamo	16121	Isola di Fondra	Aree rurali intermedie
192	Bergamo	16124	Leffe	Aree rurali intermedie
193	Bergamo	16125	Lenna	Aree rurali intermedie
194	Bergamo	16127	Locatello	Aree rurali intermedie
195	Bergamo	16128	Lovere	Aree rurali intermedie
196	Bergamo	16130	Luzzana	Aree rurali intermedie
197	Bergamo	16134	Mezzoldo	Aree rurali intermedie
198	Bergamo	16136	Moio de' Calvi	Aree rurali intermedie
199	Bergamo	16137	Monasterolo del Castello	Aree rurali intermedie
200	Bergamo	16145	Olmo al Brembo	Aree rurali intermedie
201	Bergamo	16146	Oltre il Colle	Aree rurali intermedie
202	Bergamo	16147	Oltressenda Alta	Aree rurali intermedie
203	Bergamo	16148	Oneta	Aree rurali intermedie
204	Bergamo	16149	Onore	Aree rurali intermedie
205	Bergamo	16151	Ornica	Aree rurali intermedie
206	Bergamo	16155	Paladina	Aree rurali intermedie
207	Bergamo	16158	Parre	Aree rurali intermedie
208	Bergamo	16159	Parzanica	Aree rurali intermedie
209	Bergamo	16161	Peia	Aree rurali intermedie
210	Bergamo	16162	Pianico	Aree rurali intermedie
211	Bergamo	16163	Piario	Aree rurali intermedie
212	Bergamo	16164	Piazza Brembana	Aree rurali intermedie
213	Bergamo	16165	Piazzatorre	Aree rurali intermedie
214	Bergamo	16166	Piazzolo	Aree rurali intermedie

215	Bergamo	16168	Ponte Nossa	Aree rurali intermedie
216	Bergamo	16169	Ponteranica	Aree rurali intermedie
217	Bergamo	16171	Pontida	Aree rurali intermedie
218	Bergamo	16173	Pradalunga	Aree rurali intermedie
219	Bergamo	16174	Predore	Aree rurali intermedie
220	Bergamo	16175	Premolo	Aree rurali intermedie
221	Bergamo	16178	Ranica	Aree rurali intermedie
222	Bergamo	16179	Ranzanico	Aree rurali intermedie
223	Bergamo	16180	Riva di Solto	Aree rurali intermedie
224	Bergamo	16184	Roncobello	Aree rurali intermedie
225	Bergamo	16185	Roncola	Aree rurali intermedie
226	Bergamo	16186	Rota d'Imagna	Aree rurali intermedie
227	Bergamo	16187	Rovetta	Aree rurali intermedie
228	Bergamo	16188	San Giovanni Bianco	Aree rurali intermedie
229	Bergamo	16190	San Pellegrino Terme	Aree rurali intermedie
230	Bergamo	16191	Santa Brigida	Aree rurali intermedie
231	Bergamo	16196	Sedrina	Aree rurali intermedie
232	Bergamo	16197	Selvino	Aree rurali intermedie
233	Bergamo	16199	Serina	Aree rurali intermedie
234	Bergamo	16200	Solto Collina	Aree rurali intermedie
235	Bergamo	16201	Songavazzo	Aree rurali intermedie
236	Bergamo	16202	Sorisole	Aree rurali intermedie
237	Bergamo	16204	Sovere	Aree rurali intermedie
238	Bergamo	16205	Spinone al Lago	Aree rurali intermedie
239	Bergamo	16208	Strozza	Aree rurali intermedie
240	Bergamo	16210	Taleggio	Aree rurali intermedie
241	Bergamo	16211	Tavernola Bergamasca	Aree rurali intermedie
242	Bergamo	16214	Torre Boldone	Aree rurali intermedie
243	Bergamo	16221	Ubiale Clanezzo	Aree rurali intermedie
244	Bergamo	16223	Valbondione	Aree rurali intermedie
245	Bergamo	16225	Valgoglio	Aree rurali intermedie
246	Bergamo	16226	Valleve	Aree rurali intermedie
247	Bergamo	16227	Valnegra	Aree rurali intermedie
248	Bergamo	16229	Valtorta	Aree rurali intermedie
249	Bergamo	16230	Vedeseta	Aree rurali intermedie
250	Bergamo	16234	Vertova	Aree rurali intermedie
251	Bergamo	16235	Viadanica	Aree rurali intermedie
252	Bergamo	16236	Vigano San Martino	Aree rurali intermedie
253	Bergamo	16237	Vigolo	Aree rurali intermedie
254	Bergamo	16239	Villa d'Almè	Aree rurali intermedie
255	Bergamo	16241	Villa d'Ogna	Aree rurali intermedie
256	Bergamo	16246	Zogno	Aree rurali intermedie
257	Bergamo	16247	Costa Serina	Aree rurali intermedie
258	Bergamo	16248	Algua	Aree rurali intermedie
259	Bergamo	16249	Cornalba	Aree rurali intermedie
260	Bergamo	16252	Sant'Omobono Terme	Aree rurali intermedie

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

261	Bergamo	16253	Val Brembilla	Aree rurali intermedie
262	Brescia	17003	Agnosine	Aree rurali intermedie
263	Brescia	17005	Anfo	Aree rurali intermedie
264	Brescia	17010	Bagolino	Aree rurali intermedie
265	Brescia	17012	Barghe	Aree rurali intermedie
266	Brescia	17019	Bione	Aree rurali intermedie
267	Brescia	17033	Calvagese della Riviera	Aree rurali intermedie
268	Brescia	17036	Capovalle	Aree rurali intermedie
269	Brescia	17044	Casto	Aree rurali intermedie
270	Brescia	17067	Desenzano del Garda	Aree rurali intermedie
271	Brescia	17074	Gardone Riviera	Aree rurali intermedie
272	Brescia	17076	Gargnano	Aree rurali intermedie
273	Brescia	17077	Gavardo	Aree rurali intermedie
274	Brescia	17082	Idro	Aree rurali intermedie
275	Brescia	17087	Lavenone	Aree rurali intermedie
276	Brescia	17089	Limone sul Garda	Aree rurali intermedie
277	Brescia	17092	Lonato del Garda	Aree rurali intermedie
278	Brescia	17098	Magasa	Aree rurali intermedie
279	Brescia	17102	Manerba del Garda	Aree rurali intermedie
280	Brescia	17109	Moniga del Garda	Aree rurali intermedie
281	Brescia	17115	Mura	Aree rurali intermedie
282	Brescia	17116	Muscoline	Aree rurali intermedie
283	Brescia	17121	Odolo	Aree rurali intermedie
284	Brescia	17129	Padenghe sul Garda	Aree rurali intermedie
285	Brescia	17132	Paitone	Aree rurali intermedie
286	Brescia	17139	Pertica Alta	Aree rurali intermedie
287	Brescia	17140	Pertica Bassa	Aree rurali intermedie
288	Brescia	17145	Polpenazze del Garda	Aree rurali intermedie
289	Brescia	17151	Pozzolengo	Aree rurali intermedie
290	Brescia	17153	Preseglie	Aree rurali intermedie
291	Brescia	17157	Provaglio Val Sabbia	Aree rurali intermedie
292	Brescia	17158	Puegnago sul Garda	Aree rurali intermedie
293	Brescia	17164	Roè Volciano	Aree rurali intermedie
294	Brescia	17168	Sabbio Chiese	Aree rurali intermedie
295	Brescia	17170	Salò	Aree rurali intermedie
296	Brescia	17171	San Felice del Benaco	Aree rurali intermedie
297	Brescia	17178	Serle	Aree rurali intermedie
298	Brescia	17179	Sirmione	Aree rurali intermedie
299	Brescia	17180	Soiano del Lago	Aree rurali intermedie
300	Brescia	17185	Tignale	Aree rurali intermedie
301	Brescia	17187	Toscolano-Maderno	Aree rurali intermedie
302	Brescia	17189	Tremosine	Aree rurali intermedie
303	Brescia	17191	Treviso Bresciano	Aree rurali intermedie
304	Brescia	17193	Vallio Terme	Aree rurali intermedie
305	Brescia	17194	Valvestino	Aree rurali intermedie
306	Brescia	17197	Vestone	Aree rurali intermedie

307	Brescia	17201	Villanuova sul Clisi	Aree rurali intermedie
308	Brescia	17204	Vobarno	Aree rurali intermedie
309	Pavia	18003	Albonese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
310	Pavia	18007	Bagnaria	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
311	Pavia	18016	Borgo Priolo	Aree rurali intermedie
312	Pavia	18017	Borgoratto Mormorolo	Aree rurali intermedie
313	Pavia	18020	Bosnasco	Aree rurali intermedie
314	Pavia	18021	Brallo di Pregola	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
315	Pavia	18022	Breme	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
316	Pavia	18025	Calvignano	Aree rurali intermedie
317	Pavia	18027	Candia Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
318	Pavia	18028	Canevino	Aree rurali intermedie
319	Pavia	18029	Canneto Pavese	Aree rurali intermedie
320	Pavia	18036	Castana	Aree rurali intermedie
321	Pavia	18037	Casteggio	Aree rurali intermedie
322	Pavia	18039	Castello d'Agogna	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
323	Pavia	18040	Castelnovetto	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
324	Pavia	18042	Cecima	Aree rurali intermedie
325	Pavia	18044	Ceretto Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
326	Pavia	18045	Cernago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
327	Pavia	18049	Cigognola	Aree rurali intermedie
328	Pavia	18050	Cilavegna	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
329	Pavia	18051	Codevilla	Aree rurali intermedie
330	Pavia	18052	Confienza	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
331	Pavia	18057	Corvino San Quirico	Aree rurali intermedie
332	Pavia	18059	Cozzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
333	Pavia	18062	Ferrera Erbognone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
334	Pavia	18064	Fortunago	Aree rurali intermedie
335	Pavia	18065	Frascarolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
336	Pavia	18066	Gallivola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
337	Pavia	18067	Gambarana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
338	Pavia	18073	Godiasco Salice Terme	Aree rurali intermedie
339	Pavia	18074	Golferenzo	Aree rurali intermedie
340	Pavia	18079	Langosco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
341	Pavia	18082	Lirio	Aree rurali intermedie
342	Pavia	18083	Lomello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
343	Pavia	18088	Mede	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
344	Pavia	18089	Menconico	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
345	Pavia	18090	Mezzana Bigli	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
346	Pavia	18094	Montalto Pavese	Aree rurali intermedie
347	Pavia	18095	Montebello della Battaglia	Aree rurali intermedie
348	Pavia	18096	Montecalvo Versiggia	Aree rurali intermedie
349	Pavia	18097	Montescano	Aree rurali intermedie
350	Pavia	18098	Montesegale	Aree rurali intermedie
351	Pavia	18100	Montù Beccaria	Aree rurali intermedie
352	Pavia	18101	Mornico Losana	Aree rurali intermedie

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

353	Pavia	18102	Mortara	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
354	Pavia	18103	Nicorvo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
355	Pavia	18104	Olevano di Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
356	Pavia	18105	Oliva Gessi	Aree rurali intermedie
357	Pavia	18106	Ottobiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
358	Pavia	18107	Palestro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
359	Pavia	18109	Parona	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
360	Pavia	18111	Pietra de' Giorgi	Aree rurali intermedie
361	Pavia	18112	Pieve Albignola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
362	Pavia	18113	Pieve del Cairo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
363	Pavia	18117	Ponte Nizza	Aree rurali intermedie
364	Pavia	18120	Redavalle	Aree rurali intermedie
365	Pavia	18121	Retorbido	Aree rurali intermedie
366	Pavia	18122	Rivanazzano Terme	Aree rurali intermedie
367	Pavia	18123	Robbio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
368	Pavia	18125	Rocca de' Giorgi	Aree rurali intermedie
369	Pavia	18126	Rocca Susella	Aree rurali intermedie
370	Pavia	18128	Romagnese	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
371	Pavia	18130	Rosasco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
372	Pavia	18131	Rovescala	Aree rurali intermedie
373	Pavia	18132	Ruino	Aree rurali intermedie
374	Pavia	18134	San Damiano al Colle	Aree rurali intermedie
375	Pavia	18136	San Giorgio di Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
376	Pavia	18138	Sannazzaro de' Burgondi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
377	Pavia	18140	Santa Giuletta	Aree rurali intermedie
378	Pavia	18142	Santa Margherita di Staffora	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
379	Pavia	18143	Santa Maria della Versa	Aree rurali intermedie
380	Pavia	18144	Sant'Angelo Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
381	Pavia	18146	Sartirana Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
382	Pavia	18147	Scaldasole	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
383	Pavia	18148	Semiana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
384	Pavia	18153	Stradella	Aree rurali intermedie
385	Pavia	18154	Suardi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
386	Pavia	18155	Torrazza Coste	Aree rurali intermedie
387	Pavia	18156	Torre Beretti e Castellaro	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
388	Pavia	18161	Torricella Verzate	Aree rurali intermedie
389	Pavia	18166	Val di Nizza	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
390	Pavia	18167	Valeggio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
391	Pavia	18168	Valle Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
392	Pavia	18170	Valverde	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
393	Pavia	18171	Varzi	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
394	Pavia	18172	Velezzo Lomellina	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
395	Pavia	18178	Villa Biscossi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
396	Pavia	18183	Volpara	Aree rurali intermedie
397	Pavia	18184	Zavattarello	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
398	Pavia	18186	Zeme	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

399	Pavia	18187	Zenevredo	Aree rurali intermedie
400	Cremona	19008	Ca' d'Andrea	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
401	Cremona	19009	Calvatone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
402	Cremona	19021	Casalmaggiore	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
403	Cremona	19023	Casteldidone	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
404	Cremona	19028	Cella Dati	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
405	Cremona	19031	Cingia de' Botti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
406	Cremona	19040	Derovere	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
407	Cremona	19042	Drizzona	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
408	Cremona	19043	Isola Dovarese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
409	Cremona	19052	Gussola	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
410	Cremona	19057	Martignana di Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
411	Cremona	19061	Motta Baluffi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
412	Cremona	19064	Ostiano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
413	Cremona	19070	Pessina Cremonese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
414	Cremona	19071	Piadena	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
415	Cremona	19083	Rivarolo del Re ed Uniti	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
416	Cremona	19089	San Daniele Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
417	Cremona	19090	San Giovanni in Croce	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
418	Cremona	19091	San Martino del Lago	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
419	Cremona	19092	Scandolara Ravara	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
420	Cremona	19096	Solarolo Rainerio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
421	Cremona	19101	Spineda	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
422	Cremona	19106	Tornata	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
423	Cremona	19107	Torre de' Picenardi	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
424	Cremona	19108	Torricella del Pizzo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
425	Cremona	19114	Volongo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
426	Cremona	19115	Voltido	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
427	Mantova	20001	Acquanegra sul Chiese	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
428	Mantova	20006	Borgofranco sul Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
429	Mantova	20007	Bozzolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
430	Mantova	20008	Canneto sull'Oglio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
431	Mantova	20009	Carbonara di Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
432	Mantova	20012	Casalromano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
433	Mantova	20016	Castellucchio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
434	Mantova	20017	Castiglione delle Stiviere	Aree rurali intermedie
435	Mantova	20018	Cavriana	Aree rurali intermedie
436	Mantova	20020	Commessaggio	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
437	Mantova	20022	Dosolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
438	Mantova	20023	Felonica	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
439	Mantova	20025	Gazzuolo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
440	Mantova	20029	Magnacavallo	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
441	Mantova	20031	Marcaria	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
442	Mantova	20036	Monzambano	Aree rurali intermedie
443	Mantova	20038	Ostiglia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
444	Mantova	20040	Pieve di Coriano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

445	Mantova	20042	Poggio Rusco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
446	Mantova	20043	Pomponesco	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
447	Mantova	20044	Ponti sul Mincio	Aree rurali intermedie
448	Mantova	20046	Quingentole	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
449	Mantova	20047	Quistello	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
450	Mantova	20049	Revere	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
451	Mantova	20050	Rivarolo Mantovano	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
452	Mantova	20054	Sabbioneta	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
453	Mantova	20056	San Giacomo delle Segnate	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
454	Mantova	20058	San Giovanni del Dosso	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
455	Mantova	20059	San Martino dall'Argine	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
456	Mantova	20060	Schivenoglia	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
457	Mantova	20061	Sermide	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
458	Mantova	20062	Serravalle a Po	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
459	Mantova	20063	Solferino	Aree rurali intermedie
460	Mantova	20064	Sustinente	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
461	Mantova	20066	Viadana	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
462	Mantova	20067	Villa Poma	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
463	Mantova	20070	Volta Mantovana	Aree rurali intermedie
464	Lecco	97002	Airuno	Aree rurali intermedie
465	Lecco	97003	Annone di Brianza	Aree rurali intermedie
466	Lecco	97009	Bosisio Parini	Aree rurali intermedie
467	Lecco	97010	Brivio	Aree rurali intermedie
468	Lecco	97012	Calco	Aree rurali intermedie
469	Lecco	97013	Calolziocorte	Aree rurali intermedie
470	Lecco	97014	Carenno	Aree rurali intermedie
471	Lecco	97017	Cassago Brianza	Aree rurali intermedie
472	Lecco	97020	Cernusco Lombardone	Aree rurali intermedie
473	Lecco	97021	Cesana Brianza	Aree rurali intermedie
474	Lecco	97022	Civate	Aree rurali intermedie
475	Lecco	97024	Colle Brianza	Aree rurali intermedie
476	Lecco	97026	Costa Masnaga	Aree rurali intermedie
477	Lecco	97031	Dolzago	Aree rurali intermedie
478	Lecco	97033	Ello	Aree rurali intermedie
479	Lecco	97034	Erve	Aree rurali intermedie
480	Lecco	97036	Galbiate	Aree rurali intermedie
481	Lecco	97038	Garlate	Aree rurali intermedie
482	Lecco	97039	Imbersago	Aree rurali intermedie
483	Lecco	97044	Lomagna	Aree rurali intermedie
484	Lecco	97045	Malgrate	Aree rurali intermedie
485	Lecco	97048	Merate	Aree rurali intermedie
486	Lecco	97049	Missaglia	Aree rurali intermedie
487	Lecco	97051	Molteno	Aree rurali intermedie
488	Lecco	97052	Monte Marenzo	Aree rurali intermedie
489	Lecco	97053	Montevecchia	Aree rurali intermedie
490	Lecco	97056	Nibionno	Aree rurali intermedie

491	Lecco	97057	Oggiono	Aree rurali intermedie
492	Lecco	97058	Olgiate Molgora	Aree rurali intermedie
493	Lecco	97059	Olginate	Aree rurali intermedie
494	Lecco	97060	Oliveto Lario	Aree rurali intermedie
495	Lecco	97061	Osnago	Aree rurali intermedie
496	Lecco	97068	Pescate	Aree rurali intermedie
497	Lecco	97072	Rogeno	Aree rurali intermedie
498	Lecco	97074	Santa Maria Hoè	Aree rurali intermedie
499	Lecco	97076	Sirtori	Aree rurali intermedie
500	Lecco	97078	Suello	Aree rurali intermedie
501	Lecco	97080	Torre de' Busi	Aree rurali intermedie
502	Lecco	97082	Valgreghentino	Aree rurali intermedie
503	Lecco	97083	Valmadrera	Aree rurali intermedie
504	Lecco	97086	Vercurago	Aree rurali intermedie
505	Lecco	97090	Viganò	Aree rurali intermedie
506	Lecco	97092	La Valletta Brianza	Aree rurali intermedie



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI
2014 2020



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI D'AREA
NELL'AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020,
OPERAZIONE 16.10.02**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Allegato 7: Scheda informativa del Progetto Integrato d'Area

I Progetti Integrati d'Area	Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Operazione 16.10.02
DI COSA SI TRATTA	Il Progetto integrato d'area è finalizzato a favorire percorsi di sviluppo dei sistemi rurali locali, attraverso l'integrazione degli attori pubblici e privati. Deve quindi coinvolgere una pluralità di soggetti, che si aggregano per sviluppare una strategia comune, perseguire obiettivi e realizzare iniziative condivise, finalizzate allo sviluppo territoriale, economico e sociale di un'area delimitata attraverso un accordo tra partner. Il progetto integrato d'area deve rispettare quanto stabilito nel bando per quanto attiene l'ambito territoriale (da 3 a 20 comuni), la composizione del partenariato (un capofila e i partner di progetto, di cui almeno il 50% imprese agricole) e le Operazioni da attivare e deve avere una durata non superiore a 36 mesi. L'importo complessivo di progetto deve essere compreso tra un minimo di 300.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro. Gli obiettivi di progetto devono essere quantificabili e misurabili, con vantaggi attribuibili alle imprese agricole partecipanti e deve essere previsto un sistema di monitoraggio, di coordinamento e di comunicazione con l'amministrazione regionale.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Il progetto integrato è presentato dal capofila del progetto individuato nell'accordo tra i partner, che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti all'iniziativa. Per le singole Operazioni attivate attraverso il progetto i beneficiari sono quelli specificati in ciascuna Operazione.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro 44.150.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per le spese di cooperazione relative all'Operazione 16.10.02
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'ammontare del contributo per le spese relative all'Operazione 16.10.02, espresso in percentuale della spesa ammessa, è pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 100%, per i progetti riguardanti attività relative a prodotti che rientrano nell'allegato I del Trattato; • 50%, per i progetti riguardanti attività relative alla diversificazione dell'attività agricola, concesso ai sensi del regime de minimis non agricolo (Reg. UE n. 1407/2013). La spesa massima ammissibile a finanziamento è pari al 10% della spesa ammissibile del progetto, esclusa l'Operazione 16.10.02, con un limite massimo di contributo pari a 80.000,00 euro. Per le altre Operazioni attivabili, l'ammontare del sostegno è quello stabilito nelle disposizioni attuative di ciascuna Operazione riportate nel bando.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le agevolazioni alle Operazioni 16.10.02 "Progetti integrati d'area", 4.4.01 "investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità", 4.4.02 "investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche", 6.4.01 "sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche", 7.4.01 "incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale", 7.5.01 "incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali", 7.6.01 "incentivi per il recupero e la valorizzazione del

	<p>patrimonio rurale” sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Il contributo non potrà essere superiore a 200.000 € per impresa unica come definita all’art. 2 par. 2 di detto regolamento, nel triennio di riferimento.</p> <p>Le agevolazioni relative alle Operazioni 4.3.01 “infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale”, 4.3.02 “salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi”, 8.1.01 “supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboscamento”, 8.6.01 “investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali”, 8.6.02 “Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e dei regimi comunicati alla Commissione europea, ovvero Aiuto SA.46855 “Modifica regime di aiuto Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale”; Aiuto SA. 48439 (2015/XA) “Aiuti alla forestazione e imboscamento”; Aiuto SA.45075 (2016/XA) “Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”.</p> <p>Le agevolazioni relative alle Operazioni 6.4.02 “sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia”, 7.2.01 “incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali” sono concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e, per quanto riguarda l’Operazione 6.4.02, del regime comunicato alla Commissione europea con il numero SA.47191 Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia e, per l’Operazione 7.2.01, ai sensi del regime in esenzione in corso di comunicazione.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono selezionate da un gruppo di valutazione in base ad una griglia di criteri indicati nel bando.
DATA APERTURA	Data di pubblicazione del bando
DATA CHIUSURA	Ore 16.00 del 5 ottobre 2017
COME PARTECIPARE	<p>Il progetto integrato d’area deve essere presentato dal capofila alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, utilizzando lo specifico modello in allegato al bando. La richiesta di partecipazione, nonché di ciascun documento allegato, deve essere sottoscritta dal capofila con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Ciascun capofila può presentare soltanto un progetto nel periodo di applicazione del bando.</p> <p>Il progetto deve essere inviato tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it.</p> <p>La presentazione del progetto è attestata dalla data e dall’ora di ricezione certificate a sistema.</p> <p>I progetti presentati dopo i termini sopra indicati, presentati in forma cartacea al protocollo della Regione o inviati tramite posta elettronica ordinaria non sono ricevibili.</p> <p>Il capofila che presenta il progetto deve allegare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- progetto integrato d’area redatto secondo lo schema allegato al bando;- accordo tra i partner redatto secondo lo schema allegato al bando;- schede di adesione al progetto integrato d’area di tutti i partner che realizzano interventi e/o azioni, redatte secondo lo schema allegato al bando; ogni scheda deve essere corredata dalla copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore.
CONTATTI	<p>Claudio De Paola Tel.: 0267655930 Email: claudio_de_paola@regione.lombardia.it</p> <p>DG Agricoltura – UO Programmazione comunitaria, sviluppo rurale e semplificazione amministrativa</p>

* La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del decreto per tutti i contenuti completi e vincolanti.

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

D.G. Sport e politiche per i giovani

D.d.u.o. 30 giugno 2017 - n. 7935
Determinazioni in ordine al bando Misura «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo» (d.d.u.o. n. 979/2017): approvazione della graduatoria delle domande relative alle manifestazioni sportive del 3° trimestre 2017 e assunzione dell'impegno di spesa

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013;
- la l.r. n. 26 dell'1 ottobre 2014 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la d.c.r. n. 640 del 24 febbraio 2015 che ha approvato le «Linee guida e priorità d'intervento per la promozione della pratica sportiva e dello sport in Lombardia nel triennio 2015-2017», in attuazione della legge regionale 26/2014;

Visti:

- la d.g.r. n. 6170 del 30 gennaio 2017 di approvazione dei criteri attuativi relativi alla misura «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo», con dotazione finanziaria pari a euro 1.200.000,00, incrementabili fino a euro 2.000.000,00 in caso di ulteriori disponibilità, con copertura sul capitolo 6.01.104.7853 nelle seguenti annualità:
 - 800.000,00 euro a valere sul Bilancio 2017;
 - 400.000,00 euro a valere sul Bilancio 2018;
 che ha stabilito i seguenti plafond trimestrali per il finanziamento delle manifestazioni sportive realizzate nei trimestri di riferimento:
 - Dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017: 200.000 euro;
 - Dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2017: 300.000 euro;
 - Dal 1 luglio 2017 al 30 settembre 2017: 300.000 euro;
 - Dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017: 200.000 euro;
 - Dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo 2018: 200.000 euro;
 e che ha altresì stabilito che
 - nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, gli importi eventualmente non utilizzati nel trimestre di riferimento concorrono a finanziare le manifestazioni e gli eventi del trimestre successivo;
 - una quota pari al 10% è riservata a favore di manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico;
- il d.d.u.o. n. 979 del 2 febbraio 2017 di approvazione del bando della Misura «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo», che ha previsto le scadenze di seguito indicate per la presentazione delle domande di contributo in base al trimestre di realizzazione delle manifestazioni sportive candidate:
 - Dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017 entro il 15 marzo 2017;
 - Dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2017 entro il 31 marzo 2017;
 - Dal 1 luglio 2017 al 30 settembre 2017 entro il 31 maggio 2017;
 - Dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 entro il 31 agosto 2017;
 - Dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo 2018 entro il 30 novembre 2017;

Rilevato che al 31 maggio 2017, termine per la presentazione delle domande di contributo relative alle manifestazioni da realizzarsi nel terzo trimestre 2017 (1 luglio 2017 - 30 settembre 2017), risultano pervenute, tramite l'applicativo Siage, n. 97 domande per un ammontare di contributi richiesti pari a euro 998.755,00;

Verificati gli esiti dell'attività istruttoria formale e di merito, condotta dagli uffici regionali competenti ai sensi dell'art. 13 del citato dduo n. 979/2017, da cui emerge l'ammissibilità formale di n. 91 domande di contributo presentate e l'inammissibilità di n. 6 domande per assenza dei requisiti formali (artt. 8 e 9 del bando approvato con il citato dduo 979/17);

Dato atto altresì che, come previsto dalla citata DGR n. 6170/2017 e dal dduo n. 979/2017, i contributi, nel caso in cui i soggetti beneficiari, pubblici o privati, svolgano attività economica e le manifestazioni ammesse a contributo assumano rilievo internazionale, sono concessi in conformità al regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato de minimis con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Verificato, pertanto, per i soggetti che hanno dichiarato di svolgere attività economica e presentato richiesta di contributo per manifestazioni di rilievo internazionale, l'ammissibilità del contributo ai sensi del citato reg. (UE) n. 1407/2013;

Verificato, altresì, che, nell'ambito delle suddette 91 domande di contributo, sono presenti 7 domande riferite a manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico che, ai sensi del citato dduo 979/17, possono accedere alla riserva di euro 30.000,00 nel rispetto della graduatoria e fino a copertura della riserva stessa, e che le manifestazioni che non trovano copertura con l'utilizzo della riserva concorreranno comunque, unitamente a tutte le altre, sulle risorse del trimestre, nel rispetto della graduatoria;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14 del citato d.d.u.o. 979/2017, in caso di parità di punteggio, per la posizione in graduatoria, è valutato prioritariamente l'ordine cronologico di invio della domanda di contributo al protocollo regionale attraverso l'applicativo informatico SiAge «Sistema Agevolazioni»;

Verificato inoltre che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Kappa Tennis School, che ha presentato la domanda ID 409389 del 5 aprile 2017, con una richiesta di contributo di euro 15.000,00, ha presentato – per la medesima manifestazione (NATION CUP/LAMPO TROPHY) domanda di contributo a valere sul «Bando relativo alla concessione di contributi ordinari a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale – anno 2017», approvato con d.g.r. 5864 del 28 novembre 2016, ma non risulta assegnataria del relativo contributo come da dds n. 7750 del 28 giugno 2017 e che, pertanto, non rientra nei casi previsti dall'art. 9 del citato d.d.u.o. 979/2017 che esclude dalle iniziative finanziabili quelle che beneficiano di un altro contributo da parte di Regione Lombardia a valere sulle medesime spese ammissibili;

Ritenuto, pertanto, di approvare

- l'elenco delle domande non ammissibili, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nell'allegato stesso;
- la graduatoria delle domande ammissibili, allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensiva degli importi dei contributi concessi per un totale di euro 300.000,00, dando atto che, ai sensi dell'art. 14 del citato dduo n. 979/2017, i dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione dovranno essere certificati in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione del punteggio assegnato e della conseguente posizione in graduatoria;

Dato atto che l'art. 15 del d.d.u.o. 979/2017 dispone che i soggetti beneficiari del contributo devono presentare, entro 60 giorni di calendario dalla conclusione della manifestazione – pena la decadenza del contributo –, la rendicontazione delle entrate e delle spese nel rispetto delle regole previste dal citato d.d.u.o. 979/2017 e che tale rendicontazione deve essere presentata esclusivamente ed obbligatoriamente in forma telematica, secondo la modulistica disponibile nell'applicativo informatico Siage «Sistema Agevolazioni»;

Ritenuto, inoltre, di assumere impegni a favore dei beneficiari che non rientrano nella tipologia «società» per l'ammontare complessivo di euro 250.650,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 dell'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità e di rinviare l'assunzione degli impegni per i beneficiari che rientrano nella tipologia di società per l'ammontare complessivo di euro 49.350,00 all'approvazione della richiesta di istituzione del capitolo di spesa con contestuale variazione compensativa, trasmessa alla DC Programmazione, Finanza e Controllo di gestione con nota prot. N1.2017.0018297 del 29 giugno 2017;

Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento stabilito dall'art. 14 del citato decreto n. 979/2017 (entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di contributo);

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

Attestato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2017;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Viste la l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul Bilancio e sulla contabilità della Regione», il regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001 e la l.r. n. 36 del 29 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;

Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente decreto rientra nelle competenze della Dirigente della Unità Organizzativa Sport e Politiche per i Giovani;

Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di approvare

- l'elenco delle domande non ammissibili, come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni indicate nell'allegato stesso;
- la graduatoria delle domande ammissibili, allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensiva degli importi dei contributi concessi per un totale di euro 300.000,00, dando atto che, ai sensi dell'art. 14 del citato d.d.u.o. n. 979/2017, i dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione dovranno essere certificati in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione del punteggio assegnato e della conseguente posizione in graduatoria;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO 2017 III TRIMESTRE	50071	6.01.104.7853	250.650,00	0,00	0,00

3. di rinviare l'assunzione degli impegni per i beneficiari che rientrano nella tipologia «società», per l'ammontare complessivo di euro 49.350,00, all'approvazione della richiesta di istituzione del capitolo di spesa con contestuale variazione compensativa, trasmessa alla DC Programmazione, Finanza e Controllo di gestione con nota prot. N1.2017.0018297 del 29 giugno 2017;

4. di riservarsi, ai sensi dell'art. 19 del d.d.u.o. n. 979/2017, il diritto di svolgere controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano state realizzate in conformità alle prescrizioni del bando, il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, l'accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate ai fini de minimis;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale web istituzionale regionale www.regione.lombardia.it, anche ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

La dirigente
Antonietta De Costanzo

_____ • _____

DOMANDE NON AMMISSIBILI								
ID DOMANDA	DATA INVIO PROTOCOLLO	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO MANIFESTAZIONE	PV	COMUNE	DATA INIZIO	DATA FINE	MOTIVAZIONE
409531	21/03/2017 11:15	A.S.D. NUOVA A.C. SELVINO 2000	SCUOLA CALCIO ESTATE 2017	BG	SELVINO	01/08/2017	20/08/2017	non è una manifestazione sportiva ai sensi dell'art. 8 del dduo 979/17
449502	26/05/2017 15:08	RUGBY SONDRIO - SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SONDRIO RUGBY CAMP	SO	SONDRIO	17/07/2017	28/07/2017	non è una manifestazione sportiva ai sensi dell'art. 8 del dduo 979/17
449645	26/05/2017 15:45	U.S. BORMIESE CALCIO A.S.D.	RITIRO PREPARAZIONE ESTIVA SQUADRA CALCIO MASSIMA SERIE (TORINO CALCIO)	SO	BORMIO	14/07/2017	30/07/2017	non è una manifestazione sportiva ai sensi dell'art. 8 del dduo 979/17
452205	31/05/2017 14:41	ACD BUSCATE	CAMPUS ESTIVO SPORTIVO	MI	BUSCATE	14/07/2017	28/07/2017	non è una manifestazione sportiva ai sensi dell'art. 8 del dduo 979/17
449091	31/05/2017 15:00	ASSOCIAZIONE B-YOUNG	PALA SUMMER CAMP	BS	BRESCIA	26/06/2017	22/07/2017	non è una manifestazione sportiva ai sensi dell'art. 8 del dduo 979/17
434711	30/05/2017 16:16	COMITATO ORGANIZZATORE GARE DI TIRO A VOLO LONATO	WORLD CUP SHOOTING PARA SPORT	BS	LONATO DEL GARDA	12/09/2017	17/09/2017	rientra tra i Grandi Eventi Sportivi (art. 9 del dduo 979/17)

DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI																				
NR. PROG.	ID DOMANDA	DATA INVIO PROTOCOLLO	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO MANIFESTAZIONE	PV	COMUNE	DATA INIZIO	DATA FINE	RILEVANZA DELL'EVENTO	RICADUTA DELL'INIZIATIVA	STORICITA' DELLA MANIFESTAZIONE	MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA	SOSTENIBILITA' DELL'INIZIATIVA	TOT. PUNTEGGIO	CONTRIBUTO RICHIESTO €	CONTRIBUTO CONCESSO - RISERVA REG. PARALIMPICO	CONTRIBUTO CONCESSO €	CONTRIBUTO CUMULATO	SOGGETTO A REGIME DE MINIMIS (SI/NO)	NOTE
1	439757	31/05/2017 09:14	CIRCOLO VELA GARGNANO SOCIETA' COOPERATIVA DILETTANTISTICA	67ª CENTOMIGLIA DEL GARDA	BS	GARGNANO	09/09/2017	10/09/2017	10	6	10	10	6	42	€ 15.000		€ 15.000	€ 15.000	NO	
2	449269	25/05/2017 23:23	SOCIETÀ SPORTIVA DILETTENTISTICA CANOTTIERI CORGENO	CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI CANOTTAGGIO SEDILE FISSO 65A EDIZIONE	VA	VERGIATE	02/09/2017	03/09/2017	7	4	10	10	6	37	€ 15.000		€ 15.000	€ 30.000	NO	
3	414514	22/05/2017 15:02	UNO MAS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	ASPRIA TENNIS CUP	MI	MILANO	24/06/2017	02/07/2017	10	4	6	10	6	36	€ 15.000		€ 15.000	€ 45.000	NO	
	443538	22/05/2017 15:10	ETA BETA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	SWIMMING CUP MILANO 2017	MI	MILANO	04/07/2017	04/07/2017	10	4	6	10	6	36	€ 15.000		€ 15.000	€ 60.000	NO	
5	426837	21/04/2017 15:11	PROMO SPORT RACING ASD	RALLY AUTOMOBILISTICO	SO	SONDRIO	23/09/2017	24/09/2017	8	2	10	10	4	34	€ 15.000		€ 15.000	€ 75.000	SI	
6	434770	30/05/2017 11:51	A.V.A.S. - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA VELICA ALTO SEBINO	45ESIMA EDIZIONE REGATA LOVERE / TAVERNOLA / LOVERE	BG	LOVERE	23/07/2017	23/07/2017	4	4	10	10	6	34	€ 4.100		€ 4.100	€ 79.100	NO	
7	385992	25/02/2017 18:07	ASD PONTERANICA CALCIO	10 MEMORIAL GIANLUIGI "TITTI" SAVOLDI	BG	PONTERANICA	02/09/2017	02/09/2017	7	6	4	10	6	33	€ 15.000		€ 15.000	€ 94.100	NO	
8	419494	30/05/2017 15:04	CENTRO REMIERO LAGO DI PUSIANO	FESTIVAL DEI GIOVANI 2017	CO	EUPILIO	14/07/2017	16/07/2017	5	4	8	10	6	33	€ 15.000		€ 15.000	€ 109.100	NO	
9	450780	30/05/2017 21:47	POLHA-VARESE ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PER DISABILI	IL GIRO DEL LAGO DI VARESE - 3 RUOTE INTORNO AL LAGO	VA	VARESE	24/09/2017	24/09/2017	7	6	6	8	6	33	€ 15.000	€ 15.000		€ 124.100	NO	REGISTRO PARALIMPICO
10	385583	16/02/2017 12:23	ASD CAISSA ITALIA	BERGAMO INTERNATIONAL CHESS OPEN 2017	BG	BERGAMO	14/07/2017	16/07/2017	8	4	6	8	6	32	€ 8.250		€ 8.250	€ 132.350	NO	
11	443737	19/05/2017 11:06	COMITATO COPPA QUARENGHI S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA	TORNEO INTERNAZIONALE COPPA ANGELO QUARENGHI - 11 EDIZIONE	BG	SAN PELLEGRINO TERME	24/08/2017	27/08/2017	4	6	6	10	6	32	€ 15.000		€ 15.000	€ 147.350	NO	
12	449360	29/05/2017 18:45	MOTO CLUB LAZZATE ASD	CAMPIONATO EUROPEO TRIAL	MB	LAZZATE	03/08/2017	06/08/2017	10	4	8	6	4	32	€ 15.000		€ 15.000	€ 162.350	NO	
13	387924	07/05/2017 21:59	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO - CR LOMBARDIA	CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ESTIVI DI NUOTO PARALIMPICO	LO	LODI	14/07/2017	16/07/2017	7	2	10	10	2	31	€ 15.000	€ 15.000		€ 177.350	NO	REGISTRO PARALIMPICO
14	433146	08/05/2017 16:47	SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO - GRUPPI SPORTIVI - SSD A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPIONATI ITALIANI UNDER 16 MASCHILI	MN	MANTOVA	02/09/2017	10/09/2017	7	4	10	4	6	31	€ 13.620		€ 13.620	€ 190.970	NO	
15	431652	29/05/2017 17:00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 100% ANIMA TRAIL	EOLO CAMPO DEI FIORI TRAIL	VA	GAVIRATE	22/09/2017	23/09/2017	7	6	2	10	6	31	€ 15.000		€ 15.000	€ 205.970	NO	
16	445685	29/05/2017 19:51	FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO	FINALI COPPA ITALIA OPEN	MN	CAVRIANA	08/08/2017	14/08/2017	7	4	10	8	2	31	€ 14.000		€ 14.000	€ 219.970	NO	
17	449218	26/05/2017 15:31	A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA EPIU' POMI'	33ª ESAGONALE DEL PO	CR	CASALMAGGIORE	09/09/2017	09/09/2017	4	4	10	6	6	30	€ 14.300		€ 14.300	€ 234.270	NO	REGISTRO PARALIMPICO
18	442930	30/05/2017 22:09	TEAM PASTURO ASD	ZACUP SKYRACE DEL GRIGNONE	LC	PASTURO	17/09/2017	17/09/2017	8	2	6	8	6	30	€ 15.000		€ 15.000	€ 249.270	NO	
19	410566	13/05/2017 09:50	GRUPPO SPORTIVO RANCLIO AND	TROFEO ANTONIETTO RANCLIO	MI	PARABIAGO	28/06/2017	01/07/2017	5	4	10	4	6	29	€ 15.000		€ 15.000	€ 264.270	NO	
20	415835	31/05/2017 16:10	TRIATHLON CREMONA STRADIVARI SSD A RESPONSABILITA' LIMITATA	XIX TRIATHLON SPRINT CITTÀ DI CREMONA	CR	CREMONA	03/09/2017	03/09/2017	7	6	6	8	2	29	€ 10.285		€ 10.285	€ 274.555	NO	
21	409389	05/04/2017 18:23	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KAPPA TENNIS SCHOOL	NATION CUP/LAMPO TROPHY	BS	REZZATO	10/07/2017	15/07/2017	10	4	6	6	2	28	€ 15.000		€ 15.000	€ 289.555	NO	
22	409095	07/04/2017 15:03	MANERBIO CHALLENGER S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	INTERNAZIONALI DI TENNIS (MANERBIO)-TROFEO DIMMIDISI' CHALLENGER TOUR	BS	MANERBIO	19/08/2017	27/08/2017	10	0	8	4	6	28	€ 12.070		€ 10.445	€ 300.000	SI	CONTRIBUTO PARZIALE PER ESAURIMENTO RISORSE
TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI																30.000	270.000	300.000		

DOMANDE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE																				
NR. PROG.	ID DOMANDA	DATA INVIO PROTOCOLLO	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO MANIFESTAZIONE	PV	COMUNE	DATA INIZIO	DATA FINE	RILEVANZA DELL'EVENTO	RICADUTA DELL'INIZIATIVA	STORICITA' DELLA MANIFESTAZIONE	MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA	SOSTENIBILITA' DELL'INIZIATIVA	TOT. PUNTEGGIO	CONTRIBUTO RICHIESTO €	CONTRIBUTO CONCESSO - RISERVA REG. PARALIMPICO	CONTRIBUTO CONCESSO €	CALCOLO CONTRIBUTO CUMULATO	SOGGETTO A REGIME DE MINIMIS (SI/NO)	NOTE
23	418315	11/05/2017 09:32	A.S.D. ENERGY	2017 UCI JUNIORS TRACK CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS	BS	MONTICHIARI	23/08/2017	27/08/2017	10	4	2	10	2	28	€ 15.000				SI	
24	431669	21/05/2017 22:55	SOCIETA' CANOTTIERI SEBINO - SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	5° TROFEO SEBINO SPRINT CUP - IPERAUTO	BG	LOVERE	17/09/2017	17/09/2017	4	6	4	8	6	28	€ 8.280				NO	
25	443365	27/05/2017 15:56	PGS AUXILIUM	28MO VOLLEY OPEN	SO	SONDRIO	08/09/2017	10/09/2017	8	2	8	4	6	28	€ 15.000				NO	
26	450026	30/05/2017 12:27	A.S.D. ATLETICA CHIARI 1964 LIBERTAS	SALTO CON L'ASTA IN PIAZZA	BS	CHIARI	05/09/2017	05/09/2017	8	0	10	6	4	28	€ 5.173				SI	
27	447453	24/05/2017 16:42	CICLO CLUB 77 GUIDIZZOLO ASD	25° TROFEO PRO LOCO	MN	GUIDIZZOLO	13/07/2017	13/07/2017	7	2	8	8	2	27	€ 6.840				NO	
28	447992	30/05/2017 10:51	ASSO OROBICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTS OUTDOOR	O.U.T. - OROBIE ULTRA TRAIL	BG	BERGAMO	16/06/2017	30/09/2017	5	4	2	10	6	27	€ 15.000				NO	
29	451720	30/05/2017 17:22	FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING	CAMPIONATO EUROPEO DI TWIRLING	VA	BUSTO ARSIZIO	06/07/2017	09/07/2017	10	0	8	6	2	26	€ 15.000				NO	

DOMANDE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE																				
NR. PROG.	ID DOMANDA	DATA INVIO PROTOCOLLO	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO MANIFESTAZIONE	PV	COMUNE	DATA INIZIO	DATA FINE	RILEVANZA DELL'EVENTO	RICADUTA DELL'INIZIATIVA	STORICITA' DELLA MANIFESTAZIONE	MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA	SOSTENIBILITA' DELL'INIZIATIVA	TOT. PUNTEGGIO	CONTRIBUTO RICHIESTO €	CONTRIBUTO CONCESSO - RISERVA REG. PARALIMPICO	CONTRIBUTO CONCESSO €	CALCOLO CONTRIBUTO CUMULATO	SOGGETTO A REGIME DE MINIMIS (SI/NO)	NOTE
30	426706	31/05/2017 10:10	CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI MILANO	OLIMPIADI DEGLI ORATORI	MI	MILANO	30/06/2017	02/07/2017	2	4	4	10	6	26	€ 15.000				NO	
31	450870	31/05/2017 18:16	CYCLING EXTREME TEAM ALTO LARIO	SANT'JORIO EXTREME 2017	CO	DONGO	27/08/2017	27/08/2017	2	6	4	8	6	26	€ 4.990				NO	
32	440325	15/05/2017 15:42	SOCIETÀ CICLISTICA CARNAGHESE ASD	46° GRAN PREMIO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO CARNAGHESE	VA	CARNAGO	02/09/2017	02/09/2017	5	0	10	4	6	25	€ 3.900				NO	
33	437808	24/05/2017 14:54	CIRCOLO VELICO TIVANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA	CAMPIONATO NAZIONALE H22	LC	VALMADRERA	22/09/2017	24/09/2017	7	2	6	8	2	25	€ 14.700				NO	
34	434157	26/05/2017 16:31	MOTO CLUB PARINI	GARA MOTOCROSS MX1-MX2 CAMPIONATO ITALIANO FMI	LC	BOSISIO PARINI	15/07/2017	16/07/2017	7	0	8	4	6	25	€ 15.000				NO	
35	439755	28/05/2017 21:07	GRUPPO PODISTICO VALCHIAVENNA A.S.D.	36° TROFEO "MARMITTE DEI GIGANTI"	SO	CHIAVENNA	24/09/2017	24/09/2017	5	0	10	4	6	25	€ 5.150				NO	
36	412705	28/03/2017 10:30	FRIESIAN TEAM	SPORT IN FESTA 2017	MI	CESATE	22/06/2017	02/07/2017	4	2	6	6	6	24	€ 10.250				NO	
37	394485	29/03/2017 19:22	"UNIONE SPORTIVA BOSTO -VARESE- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"	TORNEI DI CALCIO G.ANSALDI E F.POZZI A.M.	VA	VARESE	13/05/2017	17/07/2017	4	0	10	8	2	24	€ 6.600				NO	
38	419388	11/04/2017 10:05	ASD OLIMPICA TENNIS REZZATO	ITF SENIOR TOUR - 1°TOWN OF REZZATO TROPHY	BS	REZZATO	27/08/2017	03/09/2017	10	4	2	6	2	24	€ 10.200				NO	
39	435642	27/05/2017 14:45	AERO CLUB COMO ASD	GIRO AEREO DEI SEI LAGHI 2017	CO	COMO	22/09/2017	24/09/2017	10	0	4	6	4	24	€ 4.450				SI	
40	450024	27/05/2017 18:40	I BOCIA VERANO BRIANZA ASD	53 ESIMA CORSA IN MONTAGNA MOGGIO PIANI DI ARTAVAGGIO	LC	MOGGIO	02/07/2017	02/07/2017	2	2	10	8	2	24	€ 3.200				NO	
41	447800	29/05/2017 17:10	M-CUBE SMART FITNESS	PRIMO TORNEO DI UNCONVENTIONAL STRENGHT	VA	GALLARATE	09/09/2017	10/09/2017	2	4	2	10	6	24	€ 5.350				NO	
42	439403	30/05/2017 13:51	PRO LOCO RONCOBELLO	RONCOBELLO LAGHI GEMELLI	BG	RONCOBELLO	06/08/2017	06/08/2017	2	4	10	2	6	24	€ 2.620				NO	
43	452315	31/05/2017 00:54	A.S.D. LIBERTAS VALLESABBIA	TRE CAMPANILI HALF MARATHON 11° EDIZIONE	BS	VESTONE	02/07/2017	02/07/2017	8	2	6	4	4	24	€ 12.400				NO	
44	450015	31/05/2017 21:54	SPORTING CLUB LE BANDIERE SSD A R.L.	TORNEO PADEL "LE BANDIERE" - INAUGURAZIONE CAMPI ESTERNI	MI	COLTURANO	09/07/2017	09/07/2017	2	4	2	10	6	24	€ 12.000				NO	
45	435905	09/05/2017 12:17	2002MARATHONCLUB	SORUN	SO	SONDRIO	23/09/2017	23/09/2017	5	4	6	4	4	23	€ 8.672				NO	
46	449981	27/05/2017 14:01	ASSOCIAZIONE CICLISTICA GESSATE A.S.D.	GIOVANISSIMI - 10° TROFEO AVIS GESSATE - 7° TROFEO SOLCIA ROBERTO - 9° TROFEO CONIUGI POGGIANELLA A.M.	MI	GESSATE	17/09/2017	17/09/2017	5	0	8	4	6	23	€ 1.210				NO	
47	439010	30/05/2017 12:45	SOCIETA' CANOTTIERI LARIO GIUSEPPE SINIGAGLIA	TROFEO VILLA D'ESTE 2017	CO	COMO	30/09/2017	30/09/2017	5	4	6	6	2	23	€ 13.000				NO	
48	446695	30/05/2017 20:33	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS BOVEGNO	52A COPPA ERNESTO E CARLO DELLA TORRE - TORNEO NAZIONALE DI TENNIS OPEN SINGOLARE MASCHILE	BS	BOVEGNO	29/07/2017	06/08/2017	7	0	10	2	4	23	€ 7.200				NO	
49	452310	31/05/2017 10:49	A.S.D. CANOTTIERI PORTO CERESIO	CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA 2017	VA	PORTO CERESIO	09/07/2017	09/07/2017	7	0	8	2	6	23	€ 3.280				NO	
50	446112	27/05/2017 09:46	AVAL-CDV CENTRO VELA ALTO LARIO ASD	CAMPIONATO MONDIALE CLASSE RS500	CO	GRAVEDONA ED UNITI	24/07/2017	28/07/2017	10	0	6	4	2	22	€ 6.100				NO	
51	449998	30/05/2017 16:18	ASD RUBIN CARTER	PLAY THE CITY	MI	MILANO	13/07/2017	16/07/2017	2	6	2	10	2	22	€ 10.900				NO	
52	453022	31/05/2017 18:40	FOOTBALL MILAN LADIES SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITA	MILADY CUP 2017	MI	MILANO	27/06/2017	06/08/2017	10	0	4	6	2	22	€ 15.000				NO	
53	445381	19/05/2017 11:07	BOCCIOFILA SONDRIO SPORTIVA	GRAN PREMIO DI VALTELLINA	SO	SONDRIO	16/09/2017	17/09/2017	7	0	10	0	4	21	€ 4.100				NO	
54	409654	21/03/2017 12:35	ASD MOTO CLUB CASCINETTA GALLARATE	MOTORADUNO SPORTIVO A GALLARATE	VA	GALLARATE	16/09/2017	17/09/2017	2	4	2	6	6	20	€ 10.000				NO	
55	439744	13/05/2017 14:10	ASD POLISPORTIVA PAGNONA	LA RAMPEGADA	LC	PAGNONA	16/07/2017	16/07/2017	2	2	10	4	2	20	€ 1.600				NO	
56	446049	23/05/2017 11:18	COMITATO ORGANIZZATORE STRALIVIGNO	STRALIVIGNO 18°EDIZIONE	SO	LIVIGNO	22/07/2017	22/07/2017	2	6	6	4	2	20	€ 12.000				NO	
57	446829	26/05/2017 16:28	GINNASTICA DINAMICA MILITARE ITALIANA SSD A RESPONSABILITA' LIMITATA	GDM LA LEONESSA D'ITALIA	MI	CUGGIONO	17/09/2017	17/09/2017	2	6	4	6	2	20	€ 11.485				NO	
58	449355	27/05/2017 15:17	GRUPPO SPORTIVO SAN GIORGIO LURAGHESE A.S.D.	CAMMINATA TRA IL VERDE E L'ASFALTO	CO	LURAGO MARINONE	09/07/2017	09/07/2017	4	2	10	2	2	20	€ 1.730				NO	
59	452091	30/05/2017 16:43	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OMBRIANO BASKET 2004	ARCO SPORT CAMP 2017 (ASC)	CR	CREMA	15/09/2017	17/09/2017	2	4	2	10	2	20	€ 14.900				NO	
60	452331	31/05/2017 09:19	A.S.D. EMPORIOSPORT TEAM 2	MTB PER TUTTI 2017	BS	CALVISANO	05/03/2017	22/07/2017	2	4	4	6	4	20	€ 15.000				NO	
61	450459	31/05/2017 10:24	ATLETICA CIMA	VALLE CAMONICA VERTICAL	BS	MALEGNO	09/09/2017	09/09/2017	2	4	2	6	6	20	€ 7.900				NO	
62	448460	31/05/2017 20:42	DDI ITALY	2K MOUNTAIN DIVE & DISABILITY	BG	CARONA	21/07/2017	30/09/2017	2	4	2	10	2	20	€ 7.500				NO	REGISTRO PARALIMPICO

DOMANDE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE																				
NR. PROG.	ID DOMANDA	DATA INVIO PROTOCOLLO	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO MANIFESTAZIONE	PV	COMUNE	DATA INIZIO	DATA FINE	RILEVANZA DELL'EVENTO	RICADUTA DELL'INIZIATIVA	STORICITA' DELLA MANIFESTAZIONE	MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA	SOSTENIBILITA' DELL'INIZIATIVA	TOT. PUNTEGGIO	CONTRIBUTO RICHIESTO €	CONTRIBUTO CONCESSO - RISERVA REG. PARALIMPICO	CONTRIBUTO CONCESSO €	CALCOLO CONTRIBUTO CUMULATO	SOGGETTO A REGIME DE MINIMIS (SI/NO)	NOTE
63	449484	29/05/2017 18:25	BRALLO IN FESTA	APPENNINO BIKE TOUR TAPPA BRALLO	PV	BRALLO DI PREGOLA	17/07/2017	18/07/2017	5	4	2	6	2	19	€ 14.950				NO	
64	452235	31/05/2017 12:13	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VAVASSORI TENNIS TEAM	TORNEO TENNIS IN CARROZZINA	BS	PALAZZOLO SULL'OGLIO	27/07/2017	30/07/2017	5	0	2	6	6	19	€ 7.000				NO	REGISTRO PARALIMPICO
65	446250	22/05/2017 09:07	FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO	4° TROFEO "COPPA LOMBARDIA" - BILIARDO SPORTIVO	MI	RHO	09/07/2017	09/07/2017	4	2	2	8	2	18	€ 15.000				NO	
66	450728	31/05/2017 07:46	CREATTIVA	SPORTIVAMENTE	MN	MANTOVA	23/09/2017	24/09/2017	2	2	2	6	6	18	€ 12.850				NO	
67	451033	31/05/2017 20:03	CIRCOLO ORATORIO FIUMICELLO	GEMELLI PER LO SPORT	BS	BRESCIA	06/07/2017	12/07/2017	2	4	2	8	2	18	€ 6.600				NO	
68	414382	10/04/2017 18:18	ASD ATLETICA VALLE BREMBANA	CORRIDA DI SAN LORENZO	BG	ZOGNO	06/08/2017	06/08/2017	5	0	6	0	6	17	€ 1.600				NO	
69	388828	30/03/2017 18:37	ASSOPO PER IL NUOTO IN PO	3RD PO RIVER SWIMMING COMPETITION	CR	CREMONA	10/09/2017	10/09/2017	2	4	2	6	2	16	€ 15.000				NO	REGISTRO PARALIMPICO
70	417352	06/04/2017 17:33	ASD HIC SUNT LEONES VARESE	VII TRAVERSATA DEI LEONI	VA	TRAVEDONA-MONATE	30/07/2017	30/07/2017	2	0	4	8	2	16	€ 5.500				NO	
71	412391	19/04/2017 17:10	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT RACE VALTELLINA	ROSETTA INTERNATIONAL SKYRACE	SO	RASURA	03/09/2017	03/09/2017	2	0	6	6	2	16	€ 4.900				NO	
72	423530	20/04/2017 11:44	A.S.D. BRIANZA DANZA FESTIVAL	BRIANZA DANZA FESTIVAL QUINTA EDIZIONE	LC	MANDELLO DEL LARIO	30/06/2017	09/07/2017	2	4	2	6	2	16	€ 2.910				NO	
73	438668	11/05/2017 15:48	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI MILANO - C.U.S. MILANO A.S.D.	EUC RUGBY 75	MI	MILANO	20/07/2017	23/07/2017	2	4	4	4	2	16	€ 15.000				NO	
74	434443	30/05/2017 12:19	ICELAB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	LOMBARDIA TROPHY	BG	BERGAMO	14/09/2017	17/09/2017	2	0	4	6	4	16	€ 15.000				SI	
75	446636	30/05/2017 23:05	ASD ATLETICA BUSCATE	FESTA DELLO SPORT 2017	MI	BUSCATE	01/09/2017	03/09/2017	2	6	2	4	2	16	€ 8.900				NO	
76	452323	31/05/2017 08:19	CRAL PROVINCIA DI MILANO	X EDIZIONE CACCIA AL TESORO SPORTIVA	MI	SEGRATE	17/09/2017	17/09/2017	2	4	4	0	6	16	€ 12.600				NO	
77	452582	31/05/2017 12:53	SOGNI E CAVALLI ONLUS ASD	TROFEO LA STALLA DEI SOGNI	PV	PAVIA	23/09/2017	24/09/2017	2	6	2	4	2	16	€ 7.400				NO	REGISTRO PARALIMPICO
78	443864	31/05/2017 13:17	PRO LOCO VEZZA D'OGLIO	ADAMELLO ULTRA TRAIL - SUI CAMMINAMENTI DELLA GRANDE GUERRA - EDIZIONE 2017	BS	VEZZA D'OGLIO	22/09/2017	24/09/2017	2	2	2	4	6	16	€ 15.000				NO	
79	452926	31/05/2017 15:47	SPORTACTION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	GIORNATA DEGLI SPORT DELL'ARIA E DELL'ACQUA	BG	COSTA VOLPINO	22/07/2017	22/07/2017	2	4	2	4	4	16	€ 6.900				NO	
80	385910	22/05/2017 09:23	B.O.CA. BOLTIERE ORATORIO CALCIO ASD	4° TROFEO SAN GIOVANNI BOSCO MEMORIAL ROBERTO TAIETTI	BG	BOLTIERE	10/09/2017	10/09/2017	7	0	2	4	2	15	€ 5.620				NO	
81	442874	22/05/2017 22:09	PEDALE SANTANGIOLINO	1^ GRANFONDO DI CASTEGGIO	PV	CASTEGGIO	09/09/2017	10/09/2017	2	0	2	4	6	14	€ 15.000				SI	
82	447547	24/05/2017 13:22	ENJOYSKI TEAM ASD	INTERNATIONAL INLINE ALPINE SLALOM - ALPINE DOLOMITEN CUP	BS	PISOGNE	26/08/2017	27/08/2017	2	4	2	4	2	14	€ 6.800				NO	
83	452663	31/05/2017 15:35	A.S.D. POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO	TRAIL DELLE GRIGNE SUD TGS	LC	MANDELLO DEL LARIO	30/09/2017	30/09/2017	2	0	2	4	6	14	€ 2.000				NO	
84	453162	31/05/2017 20:43	ATLETICO MILANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ATLETICO CUP 2017	MI	MILANO	06/05/2017	09/07/2017	2	0	4	6	2	14	€ 15.000				NO	
85	452629	31/05/2017 12:29	GRUPPO BASKET COLOGNO	6^ FESTA DEL BASKET - TORNEO QUADRANGOLARE	BG	COLOGNO AL SERIO	08/09/2017	10/09/2017	4	0	4	2	2	12	€ 1.570				NO	
86	448740	31/05/2017 12:40	SPORT INSIDE ASD	MOTOCICLISTICA	BS	CASTREZZATO	01/07/2017	16/09/2017	2	0	4	4	2	12	€ 15.000				NO	
87	447998	31/05/2017 13:03	FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA	FINALE DI COPPA LOMBARDIA	VA	CASTELLANZA	02/07/2017	02/07/2017	4	0	6	0	2	12	€ 10.200				NO	
88	402297	07/03/2017 10:17	UNIONE SPORTIVA LANZO INTELVI A.S.D.	CRONOSCALATA DELLA SIGHIGNOLA	CO	LANZO D'INTELVI	02/07/2017	02/07/2017	2	2	2	2	2	10	€ 1.500				NO	
89	431579	01/05/2017 11:19	BENE-FIT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	ALLENAMENTO FUNZIONALE PER LO SPORT	MI	CINISELLO BALSAMO	25/08/2017	27/08/2017	2	0	2	4	2	10	€ 15.000				NO	
90	431578	01/05/2017 11:29	ASSOCIAZIONE AURORA	YOGA - BENESSERE E SPORT	BG	BERGAMO	25/08/2017	27/08/2017	2	0	2	4	2	10	€ 15.000				NO	
91	450829	30/05/2017 21:10	ASD TENNIS CLUB GRAVEDONA	2°TORNEO GICAM 3CAT* M/F	CO	GRAVEDONA ED UNITI	22/07/2017	06/08/2017	4	0	2	2	2	10	€ 1.950				NO	

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 29 giugno 2017 - n. 7806

Infopoint della Val Brembilla – Riconoscimento e assegnazione kit fase 1

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MODA E DESIGN, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all'informazione e all'accoglienza turistica quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell'intera offerta turistica della Lombardia;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»;
- la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771 «Valorizzazione ed innovazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica», che individua Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti del sistema regionale;
- il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici esistenti»;
- il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei termini per l'adeguamento all'immagine coordinata»;
- il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei termini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici esistenti»;

Richiamati altresì:

- l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con d.g.r. 11 aprile 2016, n. 5009 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. n. 27/2015, Explora s.c.p.a., quale l'unico soggetto di riferimento per Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello regionale lombardo;

Dato atto che:

- Unioncamere Lombardia, nell'ambito delle azioni previste dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4 del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora s.c.p.a. per il restyling dell'immagine coordinata, mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;
- Explora s.c.p.a. a seguito di tale incarico ha elaborato il brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486 che definisce l'immagine coordinata degli Infopoint e una dotazione a supporto della corretta personalizzazione degli spazi composta da alcuni elementi decorativi e informativi che riprendono il format e le linee guida delineate all'interno del Brandbook (Kit fase 1);

Dato atto che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s. n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da parte:

- dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;

- dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale n. 9/2016, previa richiesta di riconoscimento come infopoint;

Dato atto che con PEC protocollo n. O1.2017.0007588 del 14 aprile 2017, successivamente integrata con PEC protocollo n. O1.2017.0015501 del 24 maggio 2017, è pervenuta la richiesta dell'Associazione Pro Loco Val Brembilla, soggetto gestore del punto informativo situata nel Comune di Val Brembilla per il riconoscimento quale infopoint standard di Val Brembilla e l'assegnazione del kit fase 1;

Valutata con esito positivo la richiesta con la documentazione allegata prevista dall'allegato B al succitato d.d.s. n. 2465/2017:

- dichiarazione del Comune sull'esistenza del punto informativo turistico alla data di pubblicazione Regolamento regionale n. 9/2016 e della sua rilevanza per il territorio;
- atto istitutivo punto informativo turistico;
- la scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
- la relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario, la struttura organizzativa e le dotazioni previste;
- la planimetria dei locali;
- il rendering della struttura nel rispetto dell'immagine omogenea e coordinata;
- le foto di interni ed esterni;

Dato atto dell'esito positivo del sopralluogo effettuato da Explora s.c.p.a. in data 22 giugno 2017;

Preso atto della comunicazione trasmessa dall'Associazione Pro Loco Val Brembilla:

- con PEC protocollo n. O1.2017.0017342 del 20 giugno 2017 con cui ha dichiarato l'impegno a:
 - una precisa definizione degli spazi interni ed esterni dedicati all'infopoint rispetto a quelli della Pro Loco;
 - dotarsi di un di un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all'esterno anche nell'orario di chiusura;
- con PEC protocollo n. O1.2017.0017861 del 27 giugno 2017 con cui ha rettificato quanto trasmesso con la precedente richiesta trasmessa con PEC protocollo n. O1.2017.0007588 del 14 aprile 2017, chiedendo il riconoscimento dell'infopoint come stagionale con apertura da maggio ad settembre;

Stabilito quindi di:

- riconoscere il punto informativo turistico esistente nel Comune di Val Brembilla, Provincia di Bergamo, via Don Pietro Rizzi, 34 gestito dall'Associazione Pro Loco Val Brembilla quale Infopoint standard Val Brembilla (stagionale);
- assegnare il kit fase 1 ai fini dell'adeguamento all'immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235 «XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;

DECRETA

1. Di riconoscere il punto informativo turistico esistente nel Comune di Val Brembilla, Provincia di Bergamo, via Don Pietro Rizzi, 34 gestito dall'Associazione Pro Loco Val Brembilla quale Infopoint standard Val Brembilla (stagionale).

2. Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell'adeguamento all'immagine coordinata prevista dal regolamento regionale n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017.

3. Di prescrivere all'Associazione Pro Loco Val Brembilla:

- una precisa definizione degli spazi interni ed esterni dedicati all'infopoint rispetto a quelli della Pro Loco;
- l'installazione di un totem, touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all'esterno anche nell'orario di chiusura.

4. Di disporre l'attivazione di Explora s.c.p.a. per l'eventuale personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali dell'infopoint.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo all'Associazione Pro Loco Val Brembilla, Unioncamere Lombardia e Explora s.c.p.a..

Il dirigente
Pietro Lenna

Serie Ordinaria n. 27 - Mercoledì 05 luglio 2017

D.d.u.o. 29 giugno 2017 - n. 7858
Infopoint di Lecco - Assegnazione kit fase 1

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN,
 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all'informazione e all'accoglienza turistica quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell'intera offerta turistica della Lombardia;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»;
- la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771 «Valorizzazione ed innovazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica», che individua Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti del sistema regionale;
- il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici esistenti»;
- il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei termini per l'adeguamento all'immagine coordinata»;
- il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei termini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici esistenti»;

Richiamati altresì:

- l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, approvato con d.g.r. 11 aprile 2016, n. 5009 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. n. 27/2015, Explora s.c.p.a., quale l'unico soggetto di riferimento per Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello regionale lombardo;

Dato atto che:

- Unioncamere Lombardia, nell'ambito delle azioni previste dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4 del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora s.c.p.a. per il restyling dell'immagine coordinata, mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;
- Explora s.c.p.a. a seguito di tale incarico ha elaborato il brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486 che definisce l'immagine coordinata degli Infopoint e una dotazione a supporto della corretta personalizzazione degli spazi composta da alcuni elementi decorativi e informativi che riprendono il format e le linee guida delineate all'interno del Brandbook (Kit fase 1);

Dato atto che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s. n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da parte:

- dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica esistenti ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;
- dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti alla data di pubblicazione del regolamento regionale n. 9/2016, previa richiesta di riconoscimento come infopoint;

Dato atto che con PEC protocollo n. O1.2017.0008264 del 2 maggio 2017 è pervenuta la richiesta della Provincia di Lecco, soggetto gestore della struttura di informazione e accoglienza turistica situata nel Comune di Lecco per l'assegnazione del kit fase 1;

Valutata con esito positivo la richiesta con la documentazione allegata prevista dall'allegato A al succitato d.d.s. n. 2465/2017:

- atto istitutivo IAT;
- dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il territorio;
- una scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della struttura;
- la planimetria dei locali;
- le foto di interni ed esterni;

Dato atto che la struttura di informazione e accoglienza turistica di Lecco è esistente a seguito del passaggio di competenze delle APT alle Province (art. 11 della l.r. 8/2004);

Dato atto dell'esito positivo del sopralluogo effettuato da Explora s.c.p.a. in data 8 giugno 2017;

Preso atto dell'impegno della Provincia di Lecco comunicata con PEC n. O1.2017.0018347 del 29 giugno 2017 di installare di un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all'esterno anche nell'orario di chiusura;

Stabilito quindi di assegnare il kit fase 1 ai fini dell'adeguamento all'immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura di informazione e accoglienza turistica esistente nel Comune di Lecco, Provincia di Lecco, piazza XX settembre, 1 gestito dalla Provincia di Lecco quale Infopoint standard di Lecco;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235 «XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;

DECRETA

1. Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell'adeguamento all'immagine coordinata prevista dal regolamento regionale n. 9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura di informazione e accoglienza turistica esistente nel Comune di Lecco, Provincia di Lecco, piazza XX settembre, 1 gestito dalla Provincia di Lecco quale Infopoint standard di Lecco.

2. Di prescrivere alla Provincia di Lecco l'installazione di un totem touch screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche all'esterno anche nell'orario di chiusura.

3. Di disporre l'attivazione di Explora s.c.p.a. per l'eventuale personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali dell'infopoint.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Provincia di Lecco, Unioncamere Lombardia e Explora s.c.p.a..

Il dirigente
 Pietro Lenna